



Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante

Tra fonti e storiografia

A cura di Francesco Campobello
e Santina Mobiglia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO
25/2022

Comitato scientifico dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Manuela Consito, Francesco Costamagna, Eugenio Dalmotto, Riccardo de Caria, Edoardo Ferrante, Barbara Gagliardi (coordinatrice), Valerio Gigliotti, Matteo Losana, Valeria Marcenò, Lorenza Mola, Luciano Olivero, Francesco Pallante, Margherita Salvadori, Giovanni Torrente

Bianca Guidetti Serra
e l'avvocatura militante

Tra fonti e storiografia

a cura di

Francesco Campobello e Santina Mobiglia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

La presente opera è stata sottoposta a revisione da parte di una Commissione di Lettura di docenti del Dipartimento nominata dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia, a cura di Francesco Campobello e Santina Mobiglia

© 2022 – Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 – 10124 Torino
www.collane.unito.it/oa/
openaccess@unito.it

ISBN: 9788875902193

Prima edizione: giugno 2022

Grafica, composizione e stampa: Rubbettino Editore



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale

Indice

Premesse

<i>Raffaele Caterina</i>	9
<i>Maria Chiara Acciarini</i>	11
<i>Dora Marucco</i>	15

Testi

<i>Santina Mobiglia</i> Storie di giustizia e ingiustizia tra le carte di Bianca	21
<i>Francesco Campobello</i> Le carte dell'avv. Bianca Guidetti Serra tra consultabilità e tutela della riservatezza	33
<i>Maria Malatesta</i> Gli avvocati militanti. Una questione storiografica	45
<i>Liora Israël</i> En rouge et noir. Les juristes engagés en France dans les années 1970	61
<i>Luca Falciola</i> Avvocate militanti negli Stati Uniti: impegno collettivo e forza dell'esempio	71

Greta Fedele
Avvocati difensori nei processi ai partigiani
del dopoguerra: un lascito archivistico fondamentale 89

Giorgio Cecchetti - Gilda Zazzara
Avvocati militanti veneziani. Gli archivi
di Luigi Scatturin e Emanuele Battain 103

Diego Giachetti
Il militante che di mestiere faceva l'avvocato 117

Paolo Borgna
Ricordando Bianca, avvocatessa militante 123

Saluti

Saluto di Chiara Santi 139

Saluto di Giovanni Palombarini 143

Appendice

Bianca Guidetti Serra. Il ruolo dell'avvocato
attraverso la cronaca
di un processo 151

Notizie sugli autori 213

Premesse

Non è soltanto perché riguardano una famosa giurista torinese, una propria laureata, che il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino ha partecipato con entusiasmo alle iniziative volte a celebrare il centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra.

La figura di Bianca Guidetti Serra, come avvocatessa militante, riveste infatti oggi un particolare interesse rispetto all'evoluzione degli studi giuridici in ambito universitario. È sempre più diffusa, infatti, la percezione che gli studi di Giurisprudenza non costituiscano solo (e doverosamente) la rigorosa trasmissione di un sapere tecnico, ma anche l'introduzione a una cultura dei diritti.

Se per molti decenni ha prevalso l'idea che l'Università fosse la sede per l'elaborazione e trasmissione di un sapere giuridico astratto e il più possibile neutrale sul piano valoriale, la situazione è oggi diversa; tuttavia, la rivalutazione del ruolo "militante" del giurista è avvenuta lungo traiettorie diverse da quelle, più esplicitamente ideologiche, che sono state proposte negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

Ne è testimonianza, ad esempio, la sempre maggiore diffusione, in Italia, a imitazione dei modelli consolidatisi in altri Paesi, delle cliniche legali. La formazione giuridica clinica, attraverso il coinvolgimento di studenti e studentesse nello studio di casi reali, si pone come strumento per fornire l'opportunità di conoscere la *law in action*, con taglio prevalentemente pratico, sviluppando non solo conoscenze ma anche abilità. Ma, nella concezione prevalente, le cliniche legali non sono solo uno strumento professionalizzante, devono invece sviluppare anche la consapevolezza della funzione sociale del diritto, concepito non come un sistema di testi normativi più o meno ordinato, ma come un sapere che, utilizzando quei testi e le loro letture, si costruisce dal basso, a partire dalle istanze di giustizia, in particolare dei soggetti deboli e marginali.

Le cliniche attivate dal Dipartimento di Giurisprudenza di Torino (su temi come "Carceri e diritti" oppure "Famiglie, minori e diritto") riguar-

dano, non a caso, problemi toccati dall'impegno civile di Bianca Guidetti Serra, e piace pensare che, se ancora attiva come avvocatessa, volentieri si sarebbe candidata a collaborare alla loro realizzazione.

La recuperata connessione tra l'insegnamento del diritto e l'idea di giustizia sociale rende particolarmente interessante il modo in cui Bianca Guidetti Serra ha svolto il suo ruolo di avvocatessa militante. Infatti tale ruolo ha conosciuto, negli anni tumultuosi in cui ella ha operato, quanto meno due letture. Quella che implicava una decisa rottura rispetto al sistema del diritto borghese, nel tentativo di farne esplodere le contraddizioni. Quella, invece, che senza mai assumere posizioni radicali di delegittimazione dell'ordinamento giuridico, rivendicava la possibilità, dal suo interno, di operare per una migliore tutela dei diritti. Questa seconda direzione è stata quella coltivata da Bianca Guidetti Serra, come avvocatessa ma anche come donna politica.

Un'avvocatessa mai dimentica del suo ruolo, mai completamente identificata con i suoi assistiti, al di là di qualunque simpatia politica, mai propensa a difese politiche, ma solo tecniche, senza mai spingersi oltre gli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico; un'operatrice del diritto per la quale gli ideali civili e politici dovevano essere perseguiti attraverso gli strumenti offerti dal diritto stesso. Per questo, la riflessione sulla sua figura è importante in un momento storico in cui lo studio del diritto pare volersi liberare di un'impossibile pretesa di neutralità senza però rinunciare alla sua autonomia (in quanto arte del socialmente praticabile) rispetto a qualsiasi ideologia.

Quando si trattò di individuare un'immagine distintiva di Bianca Guidetti Serra da inserire nel logo che avrebbe rappresentato il Comitato istituito per celebrare il Centenario della sua nascita non vi furono dubbi: la scelta fu limitata a due o tre fotografie che la ritraevano con la toga. Una toga che aveva indossato per più di cinquant'anni, nel corso di una lunga vita che fu un ininterrotto susseguirsi di scelte coraggiose, di assunzioni di responsabilità, di avvenimenti di grande rilievo storico e sociale.

Era chiaro che ci si accingeva a costruire un programma triennale per rievocare un'eccezionale figura di donna, che era stata partigiana, sindacalista, avvocatessa, consigliera comunale, deputata, fondatrice e promotrice di associazioni e movimenti. Il Comitato era anche consapevole, però, che il fulcro del suo dichiarato amore per il "fare" era stato l'esercizio della professione forense.

Quando Bianca, nel 1947, aveva compiuto la scelta di essere avvocatessa, era una giovane donna che aveva già alle spalle la partecipazione alla Resistenza e un'attiva presenza sulla scena politica e sindacale. Probabilmente, tra le prime immagini che ci vengono in mente di lei, c'è quella di Bianca con una cartolina in mano sotto i portici di Piazza Vittorio, che rischia molto – l'arresto, gli interrogatori, la tortura e forse anche la morte – per consegnare alla madre di Primo Levi un messaggio che l'amico era riuscito a farle fortunatamente pervenire da Auschwitz. Oppure quella della sindacalista, assai attiva fra le lavoratrici nel dopoguerra, che promuove il 14 luglio 1945 uno sciopero molto riuscito per rivendicare il diritto delle donne a percepire un'indennità di contingenza pari a quella degli uomini. Un provvedimento ingiusto assunto dal governo Parri, che verrà ritirato.

Sono tutti aspetti della vita di Bianca che sono stati in vario modo ripetutamente ricordati nel corso di questi tre anni.

Però, ad un certo punto, nel ripercorrere la sua vita ci si trova di fronte a una scelta netta: essere avvocatessa penalista e, non appena possibile, esercitare la professione in un proprio studio per non correre il rischio di

essere considerata “la signorina dell’ufficio”, in un tempo in cui le donne iscritte al foro di Torino erano solo sei su oltre ottocento professionisti.

Non penso sia arbitrario ritenere che l’esercizio della professione sia apparso a Bianca come il modo migliore per continuare l’impegno politico e sociale che aveva profuso nella Resistenza, da cui era scaturita una Costituzione improntata a principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà sociale a cui ora era necessario dare attuazione a partire dalle aule di giustizia. Da qui il suo impegno di avvocato militante che garantì la difesa, spesso a titolo gratuito, di tanti studenti e lavoratori impegnati nelle manifestazioni degli anni 1968-77; la tutela dei diritti dei lavoratori, come nel processo sulle schedature Fiat, e della salute nelle fabbriche, come nei processi contro l’Ipca di Ciriè e l’Eternit di Casale Monferrato. E fu anche, sempre, avvocatessa dei deboli e degli oppressi: donne, minori, carcerati.

Molte iniziative del Comitato, che qui non è possibile illustrare dettagliatamente, sono state dedicate ad approfondire la figura di Bianca avvocatessa. Sarà opportuno, però, ricordare che un e-book, pubblicato al termine dei nostri lavori, permetterà negli anni futuri di ripercorrere le fasi di un programma triennale molto impegnativo, che si è potuto svolgere grazie alla collaborazione dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e di numerose associazioni e fondazioni.

La valorizzazione dell’archivio di Bianca Guidetti Serra, conservato presso il Centro studi Piero Gobetti e di cui si sta completando il riordino, ha rappresentato un punto di riferimento costante per le scelte del Comitato. Per quanto è stato possibile, con le ovvie limitazioni determinate dalla necessità di rispettare le regole volte alla tutela dei dati sensibili e le modalità di consultazione di un archivio ancora in fase di riordino, il Comitato ha cercato di diffondere nei cittadini torinesi, e soprattutto, nelle giovani generazioni, la conoscenza della presenza, nel nostro territorio, di una risorsa così importante per comprendere la figura di Bianca Guidetti Serra e tanta parte della storia del Novecento. Si sono svolti alcuni seminari all’Archivio di Stato di Torino per illustrare vari aspetti della documentazione disponibile; con il Consiglio dell’ordine degli avvocati e grazie all’impegno di alcuni giovani professionisti, si sono svolti due incontri sul ruolo sociale dell’avvocato, approfondito proprio attraverso l’esame delle carte di Bianca; il Progetto formativo a lei dedicato e destinato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado piemontesi ha permesso di fornire alle scuole aderenti materiali di vario

tipo – documenti, articoli di giornale, fotografie – per presentare i propri elaborati al termine dell’a.s. 2020-21.

La pubblicazione del libro su Bianca Guidetti Serra e l’avvocatura militante assume, quindi, un particolare significato per il Comitato, che lo considera anche la testimonianza di una collaborazione fra studiosi ed enti culturali che negli anni a venire darà certamente altri frutti e favorirà l’analisi dei documenti contenuti negli archivi delle grandi figure di avvocati e di avvocate che, in differenti luoghi e circostanze, scelsero di militare per le giuste cause.

Sull'avvocatura militante in Italia – a differenza di ciò che succede in altri paesi – è ancora scarsa l'attenzione degli studiosi. Di conseguenza manca la cura del reperimento e della conservazione delle fonti documentarie pertinenti e la letteratura sull'argomento è ancora piuttosto scarsa. Porre al centro di una delle iniziative promosse nell'ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra proprio il tema dell'avvocatura militante ha significato voler prendere atto dello stato attuale degli studi e stimolare la ricerca in quella direzione. Se è molto importante dare spazio a una visione comparativa delle elaborazioni finora prodotte nei diversi paesi – in Italia riferimento imprescindibile sono i lavori di Maria Malatesta dell'Università di Bologna, nota studiosa delle professioni e in particolare di quella forense¹ – non meno lo è l'analisi della documentazione su cui basare la conoscenza e la lettura critica dell'avvocatura militante.

L'archivio di Bianca Guidetti Serra, da lei stessa affidato al Centro studi Piero Gobetti nel 2006 per quanto concerne le carte della professione e completato con le carte private versate dalla famiglia nel 2014, costituisce un prototipo esemplare della tipologia dei materiali che documentano l'attività di avvocati/e militanti. Ovviamente si parte dall'esercizio della professione forense, la cui rilevanza si ripercuote sulla intera categoria che svolge tale professione, ossia su una fascia di classe dirigente con una chiara fisionomia e capacità di organizzarsi e contrattare status giuridico ed economico. Non solo, ma la documentazione utile per la difesa contribuisce alla ricostruzione di periodi e di vicende storiche, nonché a mettere in luce aspetti spesso trascurati della dimensione locale di essi.

1. Di Maria Malatesta soprattutto cfr. *Défenses militantes. Avocats et violences politiques dans l'Italie des années 1970 et 1980*, in *Le mouvement social*, juillet-septembre 2012, e *Gli avvocati militanti negli archivi italiani e francesi*, in *Contemporanea*, 2016, n. 4.

Il rapporto tra l'avvocato militante e il suo archivio è tema meritevole di attenzione perché ne contrassegna la fisionomia. Se da un lato esso può risultare una semplice raccolta di documenti, anche ordinati, conservati a futura memoria e per esigenze burocratiche e amministrative, dall'altro, come ricorda Santina Mobbiglia per l'archivio Guidetti Serra, funziona come un cantiere di lavori in corso: «con l'archivio Bianca manteneva un rapporto vivo, tutt'altro che sacrale, come strumento di lavoro e di documentazione che continuava a raccogliere su temi che la interrogavano».

È molto importante aver presente come l'archivio arriva nelle sedi di conservazione, di ordinamento e predisposizione alla consultazione. Non è infrequente che sia gli interessati sia le famiglie selezionino preliminarmente le fonti, anche se per lo più gli archivi arrivano integri, offrendo trasparente testimonianza del metodo di lavoro dell'avvocato. Di grande interesse, sotto questo profilo, sono gli archivi di Emanuele Battain e Luigi Scatturin, avvocati veneziani, noti soprattutto per il loro impegno nel processo per il Petrolchimico di Porto Marghera, entrambi versati all'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Oltre agli atti dei processi spesso è presente materiale integrativo, in particolare articoli di giornale, volantini, fotografie, manifesti, filmati ecc.; preziosi sono ovviamente i documenti personali degli avvocati (corrispondenza, interviste, adesioni a partiti, ad associazioni, partecipazioni a convegni, congressi, ecc). Tutto ciò consente di ricostruire l'agire dell'avvocato militante, le strategie elaborate per la difesa che possono trascendere i limiti dell'ambito specifico per interessare sia l'opinione pubblica, sia la politica, sia figure carismatiche capaci di esercitare influenza. Di notevole importanza è l'individuazione, attraverso le carte, di una rete di avvocati militanti o preesistente o sorta in occasione di un processo, che spesso travalica i confini nazionali. Per l'esperienza italiana è per lo più la Francia ad offrire partnership per l'avvocatura militante. Tale rapporto è in grado anche di mettere in risalto divergenze giuridiche e culturali esistenti nei diversi paesi e di offrire materia per interessanti pronunciamenti degli organi transnazionali cui compete il controllo e la disciplina degli ordinamenti giuridici nazionali.

Da queste comparazioni deriva la possibilità di elaborare biografie collettive degli avvocati militanti attivi in Europa e in America nella loro duplice veste di attori e di testimoni della storia in cui sono immersi, spesso con alle spalle un passato di partecipazione attiva. Le carte contenute nei loro archivi offrono l'opportunità di leggere da un'angolazione particolare le vicende della democrazia nel secolo XX sia nel suo affermarsi sia nei suoi momenti di crisi; nel caso poi degli Stati Uniti documentano il ten-

tativo da parte degli avvocati militanti di tradurre la questione sociale in questione giuridica. Ovviamente ne emerge una professione forense fortemente politicizzata anche se per lo più non partitica, consapevole dei rischi intrinseci a tale impostazione, rischi non soltanto per la propria incolumità fisica ma anche per la facile confusione del ruolo della difesa con quello dell'identificazione con l'ideologia degli accusati anziché per l'affermazione del diritto alla difesa. È anche per questo motivo che un elemento che accomuna il *modus operandi* degli avvocati militanti è la scelta vigile e rigorosa della clientela, a cui si accompagna l'individuazione del tipo di difesa da applicare in ciascun caso. Esempio il comportamento di Bianca Guidetti Serra nei processi politici in cui gli imputati ricusavano la difesa d'ufficio, diritto da lei sostenuto e difeso: come emerge nelle sue pagine riprodotte in appendice, in tal caso solo ed esclusivamente una difesa tecnica ed esercizio da parte degli avvocati d'ufficio della mera funzione di "garanti" della volontà degli imputati, secondo il dettato della Costituzione.

In tutti i paesi finora presi in considerazione da questo filone di studi «*le moment 68*», come viene indicato da Liora Israel, sembra costituire un momento di svolta: il diritto cambia e diventa offensivo, la *defence de rupture* si oppone alla *defence de connivence*, secondo un linguaggio nato in un contesto precedente. Il processo diviene un'occasione per attaccare "l'autorità", in primo luogo la magistratura, rimasta refrattaria a ogni tipo di riforma. Come ha rilevato Luca Falciola a proposito degli Stati Uniti: «Insieme avvocati e imputati forgiarono strategie di difesa "offensive" che implicavano, tra i vari aspetti, un ribaltamento delle accuse in direzione del governo, un uso dei processi come arene politiche e un'adozione diffusa di comitati di difesa per esternalizzare la propaganda». In Francia è soprattutto la repressione dei giovani militanti deferiti a tribunali militari a indurre avvocati a specializzarsi nel campo della difesa dei diritti e a creare reti di relazioni tra loro e ad associarsi.

Esistono archivi che conservano testimonianza di processi particolari che senza di essi mancherebbero delle necessarie basi documentarie: sono quelli degli avvocati difensori nei processi ai partigiani celebrati negli anni immediatamente successivi alla liberazione. Gli archivi degli avvocati militanti documentano la linea difensiva concordata e seguita in processi particolarmente complessi perché svoltisi in periodi fortemente segnati dalle contrapposizioni politiche della guerra fredda. Anche in questo caso si verifica un parallelismo tra Italia e Francia. In questo paese la ricerca è ostacolata dalla quasi impossibilità di accedere ai documenti giudiziari, per cui gli archivi privati degli avvocati militanti costituiscono l'unica

possibilità di affrontare l'argomento; in Italia invece gli archivi di molti difensori dei partigiani sono stati versati a istituzioni pubbliche e sono perciò consultabili.

Come è stato osservato da Greta Fedele: «Uno studio sistematico di questi fondi e delle carte conservate, una messa in dialogo tra loro, una comparazione articolata tra i due casi nazionali e una ricerca sistematica di quegli archivi, invece, che rimangono ancora chiusi al ricercatore, la cui apertura sarebbe sotto tutti i punti di vista fondamentale, costituirebbe un importante tassello nella riflessione sul posto occupato dagli avvocati militanti nella storia politica, sociale e istituzionale del Novecento». È questo l'auspicio che ha indotto ad organizzare il convegno e ora a pubblicarne gli Atti.

Testi

Storie di giustizia e ingiustizia tra le carte di Bianca

Con l'occasione del centenario di Bianca Guidetti Serra abbiamo finalmente realizzato un progetto coltivato da tempo con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza degli archivi di avvocati militanti come fonti per la ricerca storica. Progetto cui hanno dato un importante stimolo e contributo, in una triangolazione a distanza fra Torino, Bologna e Venezia, Maria Malatesta e Carlo Battain, che voglio qui ringraziare, con l'auspicio possa costituire l'avvio di una rete di interazioni/collaborazioni tra archivisti e studiosi variamente operanti in questo campo, utile anche a far emergere una mappa delle realtà esistenti.

Dell'archivio di Bianca come complesso documentale, nei suoi aspetti organizzativi e giuridici, parlerà meglio di me e in modo più analitico Francesco Campobello, responsabile e supervisore del lavoro di riordino. Mi limiterò a qualche nota introduttiva all'insieme delle carte per mettere in luce a grandi linee il rispecchiamento che offrono di oltre mezzo secolo di storie di giustizia e ingiustizia – sociale e legale – insieme ai grandi mutamenti civili e culturali che hanno contribuito a produrre, e spesso anche a tradurre sul piano legislativo, come esito di tante battaglie giudiziarie. Ma l'archivio documenta nel suo complesso anche l'intero percorso dell'impegno civile, sociale, politico, oltre che professionale, di Bianca, e nel proporre qualche scandaglio fra le carte, per situarle nei contesti specifici cui storicamente risalgono, seguirò come filo conduttore i momenti salienti della biografia di Bianca Guidetti Serra (1919-2014), cercando di far trasparire certi tratti caratterizzanti la sua figura e le scelte che l'hanno guidata nel corso di una lunga vita.

Ho potuto consultare e scoprire la ricchezza dell'archivio di Bianca quando si trovava ancora a casa sua, prima del trasferimento al Centro studi Piero Gobetti, mentre lavoravamo insieme a scrivere la sua autobiografia¹. I dossier coprivano intere pareti, riempivano armadi un po'

1. B. GUIDETTI SERRA (CON S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, Torino, 2009 (e-book 2021).

dappertutto nelle stanze dell'appartamento: vi attingevamo per cercare dati da controllare, episodi da precisare, ma finivamo per sfogliare qua e là fascicoli che ci capitavano tra le mani, anche non strettamente finalizzati.

Si tratta di una mole imponente di carte: circa 640 faldoni divisi in due blocchi, la parte “professionale” e la parte “personale” dell'archivio, che corrono parallele nel tempo, molto intrecciate nei loro rimandi interni proprio perché inseparabili furono i due versanti del coerente impegno di Bianca intorno agli stessi temi, dentro e fuori dai tribunali. L'archivio professionale raccoglie le carte relative a quello che Bianca amava chiamare il suo “mestiere” di avvocato e copre tutto il periodo della sua attività (1947-2001), mentre l'archivio personale, relativo all'impegno extra-professionale, risale fino ad anni precedenti la guerra.

L'insieme presenta una stratificazione complessa delle carte, spesso *borderline* nella collocazione, anche perché con l'archivio Bianca manteneva un rapporto vivo, tutt'altro che sacrale, come strumento di lavoro e di documentazione che continuava a raccogliere su temi che la interrogavano: l'ultimo dossier riguardava i bambini-soldato in Africa. Integrava nel corso del tempo i faldoni già esistenti con materiale nuovo, articoli o relazioni sull'argomento. Oppure, se lavorava su qualcosa di nuovo, andava a ripescare documenti che le interessavano in vecchi dossier e magari non li rimetteva a posto. Dunque un cantiere di lavori in corso.

Una lunga vita attiva

Nelle sue memorie Bianca Guidetti Serra definisce il Novecento “Il secolo delle donne”, di cui è certamente una testimonianza significativa la sua stessa lunga vita. E a farci da guida nell'archivio, tanto più per la parte personale della raccolta, sarà appunto qualche cenno essenziale al suo percorso biografico, per fornire chiavi di lettura e possibili piste di ricerca rispetto a una vasta ed eterogenea tipologia di materiali che documentano relazioni e amicizie, esperienze politiche, associative e istituzionali, interessi culturali legati ai vari periodi della sua vita attraverso quasi un secolo di storia. Tralasciando i documenti strettamente privati e familiari, possiamo assumere come data significativa iniziale il 1938, con le leggi razziali, perché fu proprio questo atto del regime, come Bianca ricordava sempre, a segnare la sua «iniziazione alla politica», la maturazione di un antifascismo consapevole.

Fino ad allora Bianca era una giovane amante della lettura, della musica e anche del ballo e dello sport, in particolare la scherma, in cui parteciperà persino a gare universitarie. L'anno prima, in seguito all'improvvisa

morte del padre, avvocato civilista, aveva tentato di saltare un anno di liceo presentandosi come privatista all'esame di maturità, e fu l'occasione d'incontro al Liceo D'Azeglio con un gruppo di studenti ebrei, tra cui Primo Levi (un'amicizia profonda durata tutta la vita) e Alberto Salmoni (poi diventato suo marito) e attraverso di loro Luciana Nissim, Vanda Maestro, Emanuele Artom², e altri ancora. Proprio vedendo su di loro gli effetti concreti delle discriminazioni entiebraiche – nelle loro vite diventate incerte, nell'isolamento che subivano o in cui si chiudevano quasi nel timore di imbarazzare gli altri – maturò il suo rifiuto del fascismo. Come gesto di protesta, nel '41, a guerra iniziata, Bianca, insieme a pochi altri, andò a strappare i manifesti antisemiti che tappezzavano via Roma, per poi darsi alla fuga al grido di «siamo tutti italiani!». E sarà a lei, l'amica fidata, che Primo Levi farà arrivare le prime notizie della sua deportazione, con una cartolina lanciata durante una sosta a Bolzano dal treno che lo portava ad Auschwitz, con scritto «Impostare per favore». Cosa che qualcuno fece. Seguirono altre notizie indirizzate sempre a Bianca tramite un operaio piemontese che lavorava come civile nel campo, e infine una lunga lettera di Primo Levi da Katowice, punto di partenza del suo avventuroso viaggio di ritorno. Un dossier dedicato a Primo Levi documenta la lunga storia della loro amicizia, rievocata da Bianca nel discorso commemorativo in suo onore pronunciato nella sinagoga torinese a un mese dalla morte³.

Durante la guerra, iscritta a Giurisprudenza, Bianca aveva trovato lavoro presso l'Unione industriale come assistente sociale nelle fabbriche. Fu per lei la scoperta della condizione operaia. Nel marzo '43, ai primi scioperi, è ai cancelli di Lingotto mossa dalla curiosità per un fatto mai visto dopo vent'anni di fascismo ma anche pronta, per un bisogno di agire, a nuovi compiti proposti da giovani attivisti lì presenti. E nel luglio, prima della caduta di Mussolini, si laurea e diventa membro del Partito comunista: nome di battaglia Nerina, il contrario di Bianca, nella Resistenza. Organizza a Torino i Gruppi di difesa della donna, rete clandestina tutta femminile trasversale ai partiti del Cln, e si occupa della pubblicazione, avventurosamente stampata al ciclostile, del loro giornalino intitolato *La*

2. Alla vicenda di Emanuele Artom partigiano, catturato e torturato a morte nelle Carceri Nuove di Torino, è dedicato un capitolo, *Emanuele Artom, Primavera 1944*, in B. GUIDETTI SERRA, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera*, Milano, 1994, 11-24; ora anche Roma, 2022, 13-28.

3. B. GUIDETTI SERRA, *Primo Levi, l'amico*, Torino, 2012; ID., *The Friend. Limmud for Primo Levi*, CPL ed., New York, 2015.

difesa della lavoratrice, insieme a quello del partito, *Il Proletario*, documentati nell'archivio insieme ad altra stampa dell'epoca.

Nasce nella Resiatenza un'altra grande amicizia della vita, quella con Ada Gobetti, militante nel Partito d'Azione e anche lei promotrice dei Gruppi di difesa. Frequenti le loro cosiddette "gite in montagna", come le chiamavano al telefono, per tenere i collegamenti con le bande partigiane, e in particolare con il gruppo GL di cui facevano parte il giovanissimo figlio di Ada, Paolo, e il fidanzato di Bianca, Alberto, con cui si sposerà ai primi di maggio del '45: è il primo matrimonio civile a Torino dopo la Liberazione, documentato da una fotografia in cui si vede lo sposo ancora in divisa da partigiano e per giunta una donna a celebrarlo, Ada Gobetti nella veste di vicesindaca. Dell'amicizia con Ada Gobetti esiste una documentazione varia, scritta e fotografica, dalle feste domenicali o del 25 aprile per molti anni con altri comuni amici torinesi nella casa di Ada a Revigliasco, alla collaborazione con lei per il «Giornale dei genitori» (1959-68) fino alle attività del Centro studi Piero Gobetti, di cui Bianca fu tra i soci fondatori nel 1961 e poi presidente (1994-2002) succedendo a Norberto Bobbio.

Nell'immediato dopoguerra Bianca ricoprì vari ruoli, anche direttivi, nel sindacato, e come responsabile della commissione femminile della Camera del lavoro si occupò delle questioni più varie legate al lavoro e ai servizi: dal contrasto ai licenziamenti delle donne alla tutela della maternità, fino a porre le basi di un'organizzazione sindacale delle domestiche. L'episodio più significativo fu uno sciopero esclusivamente di donne organizzato nel luglio '45, quando il governo Parri, istituendo l'indennità di contingenza sui salari, la fissò in misura più bassa per le donne: una discriminazione intollerabile cui Bianca decise di reagire immediatamente mobilitando in pochi giorni le lavoratrici di tutte le categorie, che aderirono con una imponente partecipazione al corteo per le strade della città, come documentano i quotidiani dell'epoca, fino a invadere la sede dell'Unione industriale, costretta a cedere.

Molti i materiali raccolti su questo periodo, sindacali e di partito, locali e nazionali, fino alle elezioni del '48 e ai primi anni cinquanta, compresa una lettera di Togliatti⁴ a Bianca in risposta a un suo dissenso sulla legge di riforma dei Tribunali militari in discussione in Parlamento.

4. Nella lettera, datata 8 novembre 1955, venivano ribadite le posizioni del partito favorevole all'approvazione delle nuove norme sulle competenze dei Tribunali militari, in B. GUIDETTI SERRA (con S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, cit., 74-76.

Sono anche gli anni in cui Bianca si trova di fronte a un bivio decisivo per il suo futuro: nel 1947 supera gli esami da procuratore legale dopo essere stata appena nominata a far parte della Segreteria nazionale della Cgil. Tra le due alternative, sceglie senza esitazione l'autonomia della libera professione. Comincia a fare pratica legale presso un avvocato "compagno", ma capisce presto di essere destinata a rimanere la "signorina dello studio". Ne apre uno tutto suo nel salotto di casa, con la scrivania di suo padre, nel 1951, ed è fra le prime penaliste italiane quando le avvocate erano pochissime (6 su 800 nel Foro torinese), circondate da radicati pregiudizi. Non dimenticò mai, e lo racconta nelle sue memorie, che al suo primo processo in tribunale, contro tre operaie imputate per picchetto durante uno sciopero, quando toccò a lei prendere la parola, si era alzato il Pubblico Ministero per chiedere al giudice: «La signorina dimostri che ha il titolo per difendere».

Da questi anni si divarica la bipartizione dell'archivio sul doppio binario delle cause legali, su cui torneremo più avanti, e delle cause sociali che hanno continuato a impegnare Bianca parallelamente alla professione, testimoniate dalle carte personali.

Altro anno cruciale nella vita di Bianca è il 1956, per la rottura con il Partito comunista dopo l'intervento sovietico in Ungheria. Rottura drammatica e sofferta per il gelo ostile in cui si sentì isolata in quella che era stata per lei anche una comunità di affetti nata dalla Resistenza. Già nei mesi precedenti, nel dibattito divampato dopo la condanna dello stalinismo pronunciata da Kruscev al XX Congresso del Pcus, Bianca aveva espresso posizioni critiche inascoltate sulla richiesta di nuove regole di democrazia interna al partito, e in un suo taccuino personale sono annotati incontri e discussioni con un gruppo di compagni (fra cui Antonio Giolitti) in vista di un confronto aperto di cui farsi promotori. Il rifiuto opposto in sede congressuale dal partito, chiuso nell'allineamento all'Urss sulle vicende di Budapest, segnò il punto di non ritorno. Da allora non si iscrisse più a nessun partito, ma non venne meno il suo attivismo in senso lato politico in cui sapeva mettere in gioco anche le sue competenze tecniche e giuridiche.

Molte attività di Bianca negli anni '60, documentate dall'archivio personale, riguardano i diritti dell'infanzia, in particolare attraverso un'associazione di cui nel 1962 era stata tra i soci fondatori (Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti) con l'obiettivo di una piena parificazione giuridica tra figli adottivi e figli biologici. Obiettivo finalmente raggiunto con la nuova legge sulle adozioni approvata in Parlamento nel 1967, cui l'associazione con infaticabile impegno aveva

dato un importante contributo sul piano dell'elaborazione e del dibattito pubblico. Ugualmente significativo il coinvolgimento di Bianca sui temi del diritto di famiglia, in vista della riforma che giunse infine a sancire, nel 1975, la parità dei coniugi.

Per non citare che alcuni esempi dei grandi dossier raccolti da Bianca, mi limito a ricordare la sua costante attenzione ai temi carcerari, fin dalla stagione di rivolte e proteste dei detenuti che la vide coinvolta anche sul piano processuale. Si batté per la riforma dell'ordinamento penitenziario, varata nel 1975, e continuò a denunciarne le mancate attuazioni, organizzando con altri nel 1984 un Comitato per l'applicazione della riforma penitenziaria, che avanzava anche la richiesta di nuove misure e pene alternative poi in parte accolte nella legge Gozzini del 1986. Contro la disumanità e incostituzionalità dell'ergastolo si era pronunciata da sempre, anche in memorabili arringhe di cui è conservata la registrazione, e prese parte alle campagne per l'abrogazione.

Un capitolo a sé è costituito dalle numerose missioni internazionali in difesa dei diritti umani cui Bianca Guidetti Serra prese parte: a Madrid, nel 1959, su incarico dell'Udi⁵, in una delegazione della Federazione internazionale donne democratiche che riuscì avventurosamente a entrare nelle carceri per esprimere solidarietà e raccogliere notizie intorno alle detenute politiche rinchiusse dalla fine della guerra civile nelle prigioni del regime franchista; e poi ancora nel 1973, quando fu inviata dai sindacati italiani come osservatrice al processo contro gli attivisti sindacali delle *Comisiones Obreras*. Nel 1979, in Paraguay, si mise sulle tracce del *desaparecido* Amilcar Santucho, avvocato argentino militante nella Lega dei diritti dell'uomo, accompagnando in veste di giurista i genitori nella difficile soluzione del caso. Nel 1988, quando era deputata, fece parte di una delegazione ufficiale inviata nel Cile ancora dominato dal generale Pinochet. In questi e altri incarichi Bianca agiva in rappresentanza dell'Associazione Giuristi Democratici, di cui era stata tra i soci fondatori nei primi anni del dopoguerra e poi presidente onoraria sino alla fine della sua vita: anche questo un pezzo di storia dell'avvocatura militante raccontato dall'archivio.

Dell'impegno pubblico di Bianca Guidetti Serra fa parte anche l'esperienza istituzionale nei ruoli di consigliera comunale a Torino (1985-87; 1990-99) e deputata al Parlamento (1987-90), sempre eletta come

5. Unione donne italiane, erede delle componenti di sinistra dei Gruppi di difesa della donna da cui si erano separate, nell'immediato dopoguerra, le organizzazioni femminili di orientamento cattolico e liberale.

candidata indipendente, prima nelle liste di Democrazia Proletaria e dal 1990 del Pds. Cercò anche in queste sedi di mettere le sue competenze al servizio dei temi di cui si era sempre occupata: carceri, minori, giustizia, nocività e inquinamento. Pochi accenni sulla vasta documentazione di queste attività: la preparazione, basata sull'esperienza del processo Eternit, della legge (in vigore dal 1992) di messa al bando dell'amianto, di cui fu prima firmataria; e le molte visite, inchieste, incontri sulle condizioni carcerarie, compresa una delegazione parlamentare in Belgio e in Svezia di cui fece parte (nel 1990) per confrontare organizzazioni diverse del sistema penitenziario. È inoltre raccolto il carteggio intrattenuto con alcune detenute che le scrissero dopo il tragico incendio del 1989 al carcere femminile delle Vallette di Torino: testimonianze drammatiche di sopravvissute con cui Bianca instaura un dialogo personale e che andrà a conoscere accettando di tenere per loro un ciclo di incontri sui diritti dei carcerati.

Molto ha fatto Bianca con e per le donne, a cominciare dalla Resistenza con i Gruppi di difesa che ha sempre ricordato come la sua vera scuola di formazione politica per l'esempio di generosa moralità di tante donne, spesso semplici e illetterate, che aveva allora conosciuto. Trent'anni dopo volle raccoglierne le testimonianze nei due volumi di una imponente opera pionieristica di storia orale (*Compagne*, 1977) per riannodare, diceva, i fili della memoria con il femminismo delle nuove generazioni. Era interessata a confrontarsi anche con donne di cui non condivideva le scelte: partecipò a un seminario⁶ in carcere con le terroriste interrogandosi sulla «triste parità» nell'uso delle armi, e negli ultimi anni avviò una ricerca sulle collaborazioniste con il nazifascismo, per capire, diceva, «le ragioni di chi aveva torto»: capire, «senza indulgenze e senza pregiudizi», i contesti in cui quelle scelte politiche ed esistenziali erano maturate per essere in grado di prevenirli⁷. Una ricerca incompiuta, che ci consegna però, insieme al lavoro preparatorio, il prezioso lascito della raccolta completa delle sentenze pronunciate dalle Corti d'Assise straordinarie operanti in Piemonte (1945-47) in tutti i processi nei confronti di donne imputate per collaborazionismo.

6. B. GUIDETTI SERRA, *Donne, violenza politica, armi: un'esperienza giudiziaria*, in *Rivista di Storia contemporanea*, 2, XVII, 1988, 218-245; ora anche in Id., *Storie di giustizia, ingiustizia e galera*, Roma, 2022, 109-164.

7. B. GUIDETTI SERRA (con S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, cit., 258-262.

Per giuste cause

Le carte professionali di Bianca documentano tutto il periodo della sua attività (1947-2001), esercitata dal suo studio personale inaugurato nel 1951, e ben presto contraddistinto, accanto alle pratiche di routine su cui si reggeva, dalle tante azioni legali intrecciate all'impegno sociale e politico, svolte a titolo volontario e spesso generosamente gratuito. Decisa a confermare quell'impegno, dopo la cesura segnata dall'uscita dal Pci nel 1956 fece dell'avvocatura militante la dimensione dominante nella sua vita, con la scelta di mettere le sue competenze tecniche e professionali al servizio di cause ritenute giuste, dalla parte dei deboli, degli ultimi, dei senza potere. Una pratica militante del diritto come terreno per l'allargamento dei diritti.

I suoi dossier processuali, accanto agli atti legali, includono documentazione scientifica e giurisprudenziale, articoli di giornale e cronache sui processi, cui si aggiungono in molti casi carteggi, talvolta anche burrascosi, con altri avvocati o fitte corrispondenze con i detenuti e le loro famiglie da cui si può cogliere la forte empatia, pur sempre discreta e mai collusiva, che sapeva stabilire con loro come persone in situazioni difficili e drammatiche. Tutti materiali molto sensibili per la dimensione privata che coinvolgono.

Per tracciare a grandi linee il profilo di Bianca nella pratica militante della professione, mi limito a citare alcuni grandi temi o casi giudiziari esemplari e in qualche modo periodizzanti rispetto al suo percorso.

Per tutti gli anni '50, il filo conduttore delle sue difese è l'attuazione della Costituzione, un punto fermo nelle innumerevoli azioni legali condotte a fianco del sindacato: cause di lavoro e cause penali, nei molti casi di operai e operaie imputati per picchetti, volantaggi, comizi volanti, ancora considerati reati in base alla legge di Pubblica Sicurezza del 1931. Rispetto all'interpretazione delle norme costituzionali, era certamente prevalente all'epoca fra i giuristi la scuola di pensiero che attribuiva ad esse un valore puramente *programmatico*, in vista di successivi atti legislativi, cui si contrapponeva chi invece le intendeva in senso *prescrittivo*, di immediata applicazione anche in assenza di leggi specifiche. Bianca era convintamente su questa posizione, cui dava puntualmente voce nel fare appello ai principi costituzionali di fronte ai giudici, ottenendo significativi successi ad esempio con la prima sentenza nel 1958, a Torino, sulla parità di retribuzione uomo-donna, che dava piena esecutività all'articolo 3 della Costituzione sull'«eguaglianza dei cittadini». Fu una svolta rilevante nella giurisprudenza, cui fece seguito, in base allo stesso principio, il pronun-

ciamento che dichiarava illegittima l'odiosa clausola del nubilato imposta nei contratti di lavoro alle donne al momento dell'assunzione.

Tra i molteplici campi dell'intensa attività svolta egli anni '60, merita un rilievo speciale la difesa dei diritti dei minori per la parte giocata dall'iniziativa personale di Bianca nella sua capacità di coniugare l'impegno militante nelle associazioni, che in questo caso aveva contribuito lei stessa a creare, con l'esercizio della professione. L'attenzione dell'Anfaa, cui abbiamo già accennato, nata con l'obiettivo della riforma delle adozioni, si allargò alla condizione dei minori vulnerabili, orfani o disabili internati negli istituti assistenziali, quando cominciarono a pervenire da varie fonti notizie e denunce su maltrattamenti e abusi di cui erano vittime. Di qui la scelta di dar vita, come una sua costola, all'Uces (Unione contro l'emarginazione sociale), che in quanto associazione poteva costituirsi come parte civile in rappresentanza dei familiari dei ricoverati nei processi moltiplicatisi in misura persino inaspettata da un capo all'altro dell'Italia, con Bianca infaticabile nel ruolo di difensore. Processi clamorosi – fra tutti, quelli contro gli istituti retti dai padri celestini di Prato e dall'ex suora Maria Eletta Pagliuca a Grottaferrata – che portarono alla luce un sistema di brutale segregazione e un'ampia gamma di reati, fino all'omicidio colposo. Le sentenze di condanna, che sancirono la chiusura delle strutture, sono state tutte raccolte in un volume⁸, a testimonianza di una lunga battaglia giudiziaria che aprì la strada, anche sul piano legislativo, alla ricerca di soluzioni alternative all'internamento, con l'accoglienza familiare o comunitaria dei minori fragili o soli.

Un caso a sé è costituito dal processo alla banda Cavallero (1967-73), cui Bianca prese parte difendendo un imputato minore, Rovoletto, l'autista del gruppo che per quasi un decennio aveva suscitato grande scalpore, tra Torino e Milano, con rapine anche sanguinose alle banche motivate in nome di una presunta ribellione anarchica. Scontato l'esito della condanna, data la natura dei reati, ma il punto che Bianca tenne fermo nella sua arringa difensiva fu una decisa opposizione all'ergastolo. Quando venne pronunciata la sentenza di condanna a vita, volle fare il gesto simbolico e provocatorio di andare ad abbracciare gli imputati, per esprimere pubblicamente, e in linea di principio, l'inaccettabilità di una pena senza fine e senza possibilità di riscatto, quale che sia la colpa. Mantenne rapporti con tutti i membri del gruppo durante la loro detenzione, accompagnandoli nel percorso di ripensamento e recupero in cui ciascuno trovò la sua

8. B. GUIDETTI SERRA - F. SANTANERA (a cura di), *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Torino, 1973.

strada, fino a incontrarli nuovamente decenni dopo, quando ottennero la semilibertà, per raccogliere le loro testimonianze e riflessioni maturate nel corso del tempo in una serie di conversazioni registrate, trascritte e allegate al dossier sulla loro vicenda.

Una notazione a margine, per la sua battaglia contro l'ergastolo, può essere tratta dal caso in cui, anni prima, aveva offerto la sua difesa gratuita a un condannato per omicidio che non conosceva affatto, al solo scopo di mettersi alla prova nel tentativo di far cancellare non già la condanna, trattandosi di reo confesso, ma la pena a vita, per farne occasione di denuncia della sua incostituzionalità.

Innumerevoli, negli anni '60 e '70, i piccoli e grandi processi "politici" legati alle lotte operaie e studentesche, alla repressione e violenza poliziesche, fino agli atti terroristici o eversivi dei gruppi armati: processi celebrati in varie parti d'Italia, su cui le carte relative alle difese di Bianca fanno emergere anche la rete di sostegno collegata all'associazione dei Giuristi Democratici e ai comitati del Soccorso Rosso, con un cospicuo apporto documentario su quelle vicende a livello nazionale. Difese inoltre gli obiettori di coscienza al servizio militare e i detenuti in rivolta in varie parti d'Italia, si batté dalla parte di una giovane imputata per aborto (Padova, 1973) in un processo trasformato dai movimenti femministi in una tribuna per dar voce alla richiesta di depenalizzazione del reato. Un carteggio con un militante della sinistra pisana documenta i suoi preziosi consigli legali che gli consentirono di intervenire come parte in causa nelle indagini sulla morte di Franco Serantini, giovane anarchico ucciso dalla polizia durante un presidio contro un comizio del Msi (Pisa, 1973). Preziosa fonte per la ricerca storica è poi la vasta serie di faldoni relativi ai processi contro le organizzazioni armate, da Prima Linea e altri gruppi minori fino al caso "7 aprile". Il momento più drammatico fu quello del processo ai capi storici delle Brigate Rosse, che ebbe luogo a Torino (1976-78) in un clima di grande tensione segnato anche dall'uccisione del presidente dell'Ordine degli avvocati Fulvio Croce e poi del maresciallo di polizia Rosario Berardi: Guidetti Serra fu tra gli avvocati che reagirono a quell'atto terroristico accettando di far parte del collegio di difesa d'ufficio, rifiutato e oggetto di minacce da parte degli imputati, per garantire il regolare svolgimento del processo fino alla sentenza⁹.

9. Un puntuale e ampio resoconto del processo al nucleo storico delle Brigate Rosse è contenuto in due articoli pubblicati subito dopo la sua conclusione: B. GUIDETTI SERRA, *Il ruolo dell'avvocato attraverso la cronaca di un processo*, in *Quaderni Piacentini*, (I) 66-67, XVII, 1978, 49-74; (II) 69, XVII, 1978, 49-68; qui ripresi in Appendice, 151-185.

Tra i grandi processi di rilievo nazionale di cui Bianca fu protagonista, vanno ricordati quelli contro le cosiddette “fabbriche della morte”¹⁰: l’Ipc di Ciriè (1972-77) e l’Eternit di Casale Monferrato (1983-94), incriminate per la lista impressionante di vittime di malattie mortali correlate alle loro lavorazioni, rispettivamente di coloranti chimici e di amianto. In entrambi i casi si trattava di difendere il diritto alla salute, e ancor prima alla vita, dei lavoratori, come dei loro familiari e degli abitanti della zona, vittime delle emissioni di sostanze cancerogene fuori da ogni norma di sicurezza. Tesi confermate dalle sentenze di condanna.

Sui temi della nocività in fabbrica Bianca era legata all’esperienza delle importanti elaborazioni avviate alla fine degli anni ’60, sulla linea della “non delega” dei controlli di sicurezza, da un gruppo di medici e sindacalisti attivo presso la Camera del lavoro di Torino. E una documentazione ugualmente importante, viepiù estesa all’inquinamento ambientale, le era fornita da Medicina democratica, che insieme all’Associazione familiari e vittime dell’amianto, cui aveva dato impulso a Casale, contribuì alla stesura del testo di legge da lei presentato in Parlamento per la messa al bando dell’amianto, preso a modello in molti paesi europei.

Altra grande battaglia, politica e giudiziaria, di Bianca Guidetti Serra in quegli stessi anni fu quella che riuscì a portare sul banco degli imputati la dirigenza Fiat, messa sotto accusa per le “schede” illecite dei dipendenti: una colossale operazione (gli “schedati” erano 354.077) di raccolta dati sui profili personali di lavoratori e lavoratrici di cui venivano registrati gli orientamenti politici, sindacali, e persino i comportamenti privati, configurando una sistematica violazione dei diritti alla riservatezza e alla non discriminazione nei luoghi di lavoro. Questa azione di spionaggio, praticata per più di vent’anni con la complicità di funzionari corrotti della Questura e dell’Arma dei carabinieri, era venuta alla luce in modi piuttosto fortunosi e casuali nel 1971, dando inizio a un lungo e complesso iter giudiziario, irto di ostacoli per la difesa tanto più con il trasferimento del processo da Torino a Napoli per presunti motivi di ordine pubblico. Dell’intera vicenda, conclusa infine nel 1978 con la condanna degli imputati, Bianca ha poi ricostruito puntualmente le cronache in un suo libro¹¹.

I tre casi ricordati di processi contro note aziende ebbero un risvolto innovativo anche sul piano procedurale per l’ammissione delle organizzazioni sindacali a costituirsi come parte civile, grazie all’iniziativa di Bianca

10. B. GUIDETTI SERRA (con S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, cit., 215-223.

11. B. GUIDETTI SERRA, *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, prefaz. di S. Rodotà, Torino, 1984.

stessa che le aveva convinte, superando loro iniziali esitazioni, a presentarne istanza, accolta dai tribunali. Una mossa azzardata e coraggiosa di cui non esistevano precedenti, in base alla quale venne riconosciuta per la prima volta in sede giudiziaria la titolarità del sindacato, in rappresentanza dei lavoratori, alla tutela della salute in fabbrica e dei diritti di libertà e di attività sindacale, sanciti rispettivamente dall'art. 9 e dall'art. 8 dello Statuto dei lavoratori da pochi anni in vigore.

Nelle sue memorie, con una riflessione retrospettiva sulla sua esperienza di “avvocata militante”, Bianca non manca di ricordare anche momenti di turbamento quando cominciò ad essere chiamata a confrontarsi come difensore – soprattutto nei cosiddetti anni di piombo – con fatti rispetto ai quali era in radicale dissenso. E ricorda di essersi interrogata sul diverso coinvolgimento soggettivo che comportavano le cause in cui si identificava (da lei stessa promosse o perché ne condivideva gli obiettivi), rispetto a quelle che aveva comunque deciso di assumere in nome del diritto di tutti alla difesa, a patto di essere come sempre lei a decidere la linea. Una regola professionale che considerava doverosa in tutti i rapporti con gli assistiti.

Bianca si è sempre contraddistinta per una difesa tecnica, basata sui fatti, con un rigoroso rispetto dei ruoli nella dialettica processuale che le è stato sempre riconosciuto. Il suo stile lucido e asciutto, come ricorda chi abbia potuto ascoltarla, si imponeva per la forza stringente dell'argomentazione razionale con cui puntava a convincere più che a suscitare emozioni ad effetto.

Bianca Guidetti Serra è stata un modello per la generazione di avvocate e avvocati cresciuta negli anni '60-'70, e a Torino un punto di riferimento indiscusso della sinistra in tutte le sue componenti. Aveva scelto la “parte” da cui stare, e aveva saputo interpretare quella parte con una visione inclusiva. Una figura fuori dagli schemi, per la sua libertà e indipendenza di giudizio, fattiva e amante della concretezza: «Mi è piaciuto il fare» – così riassume il senso della sua vita – «e ho fatto quel che ho potuto, cercando sempre di essere me stessa»¹². E di ciò che saputo fare con la sua moralità coerente ci consegna la testimonianza il cospicuo lascito del suo archivio.

12. B. GUIDETTI SERRA (CON S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, cit., 263.

Le carte dell'avv. Bianca Guidetti Serra tra consultabilità e tutela della riservatezza*

È opinione ormai consolidata che gli archivi degli avvocati¹, in particolare di quelli impegnati nelle battaglie politiche e sociali, costituiscano una preziosa fonte per lo studio della società, delle istituzioni, della storia e del diritto, di ogni periodo storico e specificatamente del Novecento, anche in termini di alternativa o di integrazione alla documentazione conservata presso gli uffici giudiziari e amministrativi.

In quest'ottica, il progetto di riordino e catalogazione dell'archivio professionale e personale di Bianca Guidetti Serra muove dal convincimento, ormai riconosciuto, della necessità di una crescente valorizzazione della documentazione prodotta dalla professione forense come fonte per la storia e, in particolare, per la storia del diritto del XX secolo. Ne sono una conferma il susseguirsi di incontri scientifici, in Italia e all'estero, nell'ultimo decennio, in cui tale valenza rispetto al processo generale di costruzione della memoria novecentesca è stata al centro degli interventi di storici, archivisti, sociologi del diritto, giuristi e avvocati².

* Il testo con modifiche e correzioni è stato anticipato in *Le carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni*, 2/2021, 191-198.

1. Essi sono ricompresi negli archivi privati, e quindi tutelati come beni culturali, se rivestono interesse storico particolarmente importante, ex articolo 10, comma 3, lettera b, Codice dei beni culturali e del paesaggio (legge 6 luglio 2002, n. 137 e successivo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), d'ora in avanti CdBc.

2. Il dibattito su questo tema è particolarmente attivo in Italia e in Francia, cfr. *Les archives de M. et Jean-Jacques de Félice. Témoignages d'un engagement au service des droits de l'homme*: giornata di studi organizzata il 27 giugno 2009, presso l'Università Paris-Ouest Nanterre-La Défense; la giornata di studi promossa dall'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser), 9 marzo 2012, a Venezia; e più recentemente il convegno internazionale *Nelle carte della difesa. Il valore storico degli archivi dell'avvocatura militante*, a cura del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra, del 10 dicembre 2020. Nell'ambito di questi incontri si sono levati, più volte, degli appelli per la tutela degli archivi degli avvocati.

Sono specialmente gli archivi degli avvocati impegnati politicamente, anche a livello nazionale, a essere ormai considerati una preziosa fonte di documentazione inedita che può contribuire allo studio della storia, del diritto e della società³. Si possono segnalare, ad esempio, i casi degli avvocati veneti⁴ Emanuele Battain e Luigi Scatturin; del toscano⁵ Angiolo Gracci, del bolognese Leonida Casali o dei francesi⁶ Jean-Jacques de Félice e Nicole Dreyfus (quest'ultima fece parte, con Bianca Guidetti Serra, nel 1959, della delegazione organizzata dalla Federazione internazionale delle donne democratiche che si recò nelle carceri della Spagna di Franco).

Come detto, i casi ricordati si riferiscono ad avvocati militanti (*cause lawyers*) che hanno esercitato il ruolo di avvocato a fianco degli emarginati, dei soggetti più fragili, partecipando attivamente alla difesa dei diritti civili e sociali, spesso ricoprendo ruoli di primo piano in processi esemplari con imputati politicamente esposti. Si tratta dunque di soggetti che scelgono di mettere i loro saperi tecnico professionali al servizio di un impegno politico: a questa categoria appartiene certamente anche Bianca Guidetti Serra. Va comunque notato che la rilevanza degli archivi degli avvocati coinvolge l'intera categoria professionale⁷.

La figura dell'avvocata⁸ Bianca Guidetti Serra è nota. Mi limito solo a ricordarne alcune tappe: dal punto di vista istituzionale è da sottoli-

3. Cfr. M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Torino, 2006; EAD., *Défenses militantes. Avocats et violences politiques dans l'Italie des années 1970 et 1980*, in *Le mouvement social*, juillet-septembre 2012, 85-103; EAD., *Gli avvocati militanti negli archivi italiani e francesi*, in *Contemporanea*, 4, 2016, 565-598. Più in generale si veda sull'avvocatura femminile, F. TACCHI, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, prefazione di R. Sanlorenzo, Torino, 2009.

4. Entrambi conservati presso l'Iveser.

5. Depositato e inventariato presso l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea.

6. Entrambi gli archivi sono conservati presso la *Bibliothèque de documentation internationale contemporaine*. Sull'avvocato parigino de Félice si veda B. BARRY, *Les archives de Jean-Jacques de Félice. Témoignages d'un combat*, in *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, (n° 115-116), 2015/1, 6-11.

7. Più in generale sull'importanza degli studi sulla professione legale come fonte per la storia giuridica, cfr. *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di A. Padoa Schioppa, Bologna, 2009, 7-25.

8. Il termine avvocatessa, sempre più diffuso e sostenuto dalle più prestigiose istituzioni glottologiche italiane, non apparteneva a Bianca Guidetti Serra. In molte occasioni pubbliche o nei suoi scritti la Guidetti Serra, riferendosi a sé, utilizzava il termine avvocato, e in alcuni casi – per indicare le colleghe – quello di avvocatessa. Per la Guidetti Serra infatti la parità era nell'omologazione dei termini, per cui essere avvocato era più di essere

neare, in particolare, non solo il suo lungo impegno come Consigliera comunale quasi ininterrotto dal 1985 al 1999⁹, ma anche la più breve esperienza parlamentare alla Camera dei Deputati dal 1987 al 1990. Le battaglie civili di Bianca Guidetti Serra sono state un contributo utile e in alcuni casi determinante per migliorare le condizioni dei più deboli: dai minori, alle donne, ai carcerati, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello politico e sociale. Attraverso la sua biografia¹⁰, e anche attraverso il suo archivio¹¹, si possono ripercorrere le principali tappe storico-giuridiche del XX secolo. Infatti con la sua professione e il suo impegno civile, come intellettuale e donna delle istituzioni, è stata attiva protagonista dell'affermazione dei diritti costituzionali di libertà, ugualianza e solidarietà.

La storia delle carte

L'archivio professionale è stato donato dalla stessa Guidetti Serra al Centro studi Piero Gobetti – che ne è quindi sia l'ente conservatore¹² sia il proprietario – nel 2006, dopo essere stata presidente del Centro stesso. Infatti Bianca Guidetti Serra era succeduta nella presidenza del Centro

avvocata, ed era il vero traguardo del superamento del pregiudizio della professione al femminile; oggi tale scelta, sebbene forse più aderente alla sua stessa modalità di presentazione, potrebbe risultare anacronistica ed anzi contraria allo spirito stesso della Guidetti Serra, che è stata molto attiva in difesa di diritti delle donne. È per questa ragione che si è scelto, in questa sede, di utilizzare il termine avvocatessa invece che avvocatato. È appena il caso di rammentare che nel 1951, quando l'avvocata Guidetti Serra ha intrapreso la carriera forense, le donne attive nella professione a Torino erano pochissime, e che lei fu tra le prime nel settore penalistico. La scelta di non associarsi in uno studio di più avvocati non era casuale: non avrebbe infatti mai voluto lavorare nello studio di un avvocato uomo, perché di fronte al cliente sarebbe sempre stata «l'aiutante», o la «signorina dello studio», B. GUIDETTI SERRA (CON S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, Torino, 2009, 64.

9. Cfr. G. AGNOLIN, *Bianca Guidetti Serra e la Sottocommissione carceri del Comune di Torino*, in *Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti*, 2019, 131-169.

10. Per un approfondimento sulla vita di Bianca Guidetti Serra si rimanda alla autobiografia, B. GUIDETTI SERRA (CON S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, cit.

11. Mi sia consentito di rinviare anche a F. CAMPOBELLO, *L'archivio dell'avvocato Bianca Guidetti Serra. Prime considerazioni*, in *Il Piemonte delle autonomie*, rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, IV, 1, 2017, 1-10.

12. In osservanza all'art. 30, c. 3, «Obblighi conservativi».

studi a Norberto Bobbio nel 1994 ed aveva rivestito questo ruolo fino al 2002, lasciando poi la guida del Centro a Carla Gobetti¹³.

Contestualmente al versamento delle carte, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, attraverso il soprintendente Marco Carassi¹⁴, ne ha dichiarato l'interesse culturale¹⁵. Alle carte professionali si sono aggiunte, per volontà della famiglia, nel 2014, dopo la scomparsa dell'avvocata, le carte personali ora depositate presso il Centro Gobetti e integrate con il resto della documentazione¹⁶. L'archivio racchiude nelle sue oltre seicento buste la storia biografica, professionale e politica dell'avvocata, attraversando quasi tutto il XX secolo.

L'archivio di Bianca Guidetti Serra costituisce certamente un valido esempio di archivio militante. Il riordino è in corso a cura degli archivisti del Centro studi Piero Gobetti, grazie anche al contributo ed il sostegno dell'Ordine degli avvocati di Torino, della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, del Comune di Torino, della Compagnia di San Paolo e del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra¹⁷.

Il lavoro prosegue da alcuni anni e si sta avviando alla fase conclusiva, che presto porterà alla consultazione, sia per gli studiosi che più in generale per la cittadinanza, di questi preziosi documenti. Durante questo periodo lo staff archivistico, in collaborazione con l'Università degli studi di Torino, ha avviato una serie di ricerche utili alla composizione dei criteri di schedatura¹⁸. L'intreccio tra archivisti e studiosi nella fase di riordino, pur essendo un rischio per il possibile rallentamento del lavoro del riordino stesso, è stato un interessante esperimento di confronto tra l'applicazione concreta delle teorie dell'archivistica e le esigenze degli studiosi. Il lavoro

13. L'atto di donazione, conservato nell'archivio del Centro studi Piero Gobetti, è stato redatto il 7 luglio 2006 tra Bianca Guidetti Serra e l'allora presidente del Centro Carolina Nosenzo Gobetti.

14. Art. 14, «Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto», CdBC.

15. Art. 13, «Dichiarazione dell'interesse culturale», CdBC.

16. Cfr. Archivio Bianca Guidetti Serra (d'ora in poi ABGS), tuttora in corso di riordino.

17. In osservanza della normativa prevista, in particolare art. 31, «Interventi conservativi volontari», CdBC.

18. Ad esempio sul tema carcerario si segnalano le tesi di G. AGNOLIN, *Il contributo di Bianca Guidetti Serra all'attuazione delle riforme penitenziarie: la Sottocommissione carceri del Comune di Torino*, e C. PROSPERI, *La Riforma dell'ordinamento penitenziario. Il contributo di Bianca Guidetti Serra*.

di ricerca, in un ambito guidato come quello accademico e su settori delle carte che non creino problematicità particolari nel riordino, può infatti mettere in risalto precocemente eventuali difficoltà nell'accesso alle carte, incongruità o errori presenti nelle prime fasi di schedatura.

L'archivio è composto da circa 640 faldoni, che corrispondono a 70 metri lineari di documentazione. Il riordino avrà sicuramente un'importante valenza archivistica, storica, culturale e civile. Sul piano archivistico il progetto permette di descrivere le carte di uno dei più importanti «avvocati militanti» del nostro Paese. Sul piano culturale il riordino dell'archivio metterà a disposizione degli studiosi una fonte preziosa per l'analisi della storia del diritto e della giurisprudenza in Italia, in relazione all'evoluzione del costume e ai principali avvenimenti storici e politici. Per quanto riguarda, infine, il piano civile, la realizzazione del progetto restituirà, nei suoi vari aspetti, la figura di una protagonista del nostro tempo, figura che può rappresentare un riferimento sul piano dei valori per le nuove generazioni.

L'archivio di Bianca Guidetti Serra può essere suddiviso in serie omogenee che ben rappresentano le molte aree di interesse dell'avvocata. In primo piano vi sono naturalmente le carte relative agli atti processuali penali, nettamente maggioritari in confronto a quelli civili. I fascicoli penali attraversano molti filoni omogenei, creando delle vere e proprie serie archivistiche. Per importanza storica vanno certamente ricordati i processi che la stessa avvocatessa definiva politici: in particolare i processi riguardanti i movimenti studenteschi e operai¹⁹. Essa ha infatti avuto un ruolo di primo piano come avvocatessa della contestazione giovanile e operaia degli anni 1968-1977, nel processo sulle schedature Fiat²⁰, nei primi processi sulla difesa della salute in fabbrica e a tutela dell'ambiente²¹, sulla tutela dei diritti sindacali, e più in generale la difesa degli ultimi – dai carcerati²² ai malati²³ – e dei soggetti più

19. Cfr. *infra*.

20. Il 5 agosto 1971, Raffaele Guariniello sequestra, nell'ufficio Servizi Generali della Fiat, un immenso archivio (più di 350.000 schede personali, raccolte in 20 anni) sulle opinioni politiche, l'attività sindacale, la vita privata e la condotta sessuale di migliaia di lavoratori Fiat e dei loro familiari, oltre che di sindacalisti, giornalisti, uomini politici. Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, Torino, 1984.

21. Il caso Eternit di Casale Monferrato e soprattutto l'Ipca di Ciriè. Il primo processo sull'Ipca era stato avviato dalla Pretura di Ciriè per l'inquinamento delle acque circostanti la fabbrica. Cfr. P. BENEDETTO, *La fabbrica del cancro: Ipca di Ciriè*, Torino, 1976; M. BENEDETTI, *La morte colorata. Storie di fabbrica*, Milano, 1978.

22. Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera (1944-1992)*, Milano, 1994; EAD., *Contro l'ergastolo. Il processo alla banda Cavallero*, Roma, 2010.

23. È significativa una causa in cui Guidetti Serra si costituì parte civile per i maltrattamenti subiti dai pazienti psichiatrici detenuti a Villa Azzurra a Collegno per opera del

deboli – dalle donne ai minori e, in particolare, agli orfani²⁴. Questo tipo di documentazione, oltre ad essere fonte diretta per la ricostruzione di una intera vita professionale e di momenti significativi della storia giudiziaria italiana, offre un vasto materiale documentario come fonte indiretta per i molteplici contesti che incrociano il campo della storia sociale e politica del secondo Novecento italiano.

I materiali conservati e le specificità delle carte professionali

Il fondo, come già detto, si presenta con una consistenza importante di oltre seicento buste. è tuttavia necessaria una precisazione riguardo alle diverse tipologie di materiale presente nell'archivio. Infatti se la documentazione conservata presso l'ABGS è certamente, in via principale, cartaceo-documentale, vi sono diverse tipologie di documenti che naturalmente necessitano di specifiche attenzioni, sia con riferimento alla descrizione sia alla conservazione. Sono infatti presenti materiali grafici, fotografici, audiovideo e, infine, cimeli e oggetti commemorativi.

Con riferimento alla documentazione grafica, segnatamente alla presenza di circa un centinaio di manifesti, essi ben rappresentano le molteplici attività dell'avvocata, i suoi interessi e le sue battaglie. I manifesti sono stati tutti digitalizzati per tutelarne la conservazione fisica e al contempo facilitarne sia la consultabilità sia la valorizzazione. Da una loro prima descrizione emerge l'attivismo: nelle associazioni giuridiche, *in primis* nei Giuristi Democrati e attraverso la collaborazione con Magistratura Democratica; nel mondo della cultura con le attività presso vari enti, tra cui in primo luogo il Centro studi Piero Gobetti²⁵; la partecipazione alle

dottor Coda. Cfr. A. PAPUZZI, *Portami su quello che canta: processo a uno psichiatra*, scritto con la collaborazione di P. Piatti, Torino, 1977. La bibliografia generale sulla situazione dei manicomi di quegli anni è talmente vasta e nutrita da consentire in questa sede solo un generico rinvio.

24. Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Felicità nell'adozione*, Milano, 1968; B. GUIDETTI SERRA - F. SANTANERA (a cura di), *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Torino, 1973; e da ultimo F. CAMPOBELLO, *La «rivoluzione copernicana» dell'adozione. L'impegno di Bianca Guidetti Serra per la tutela dei minori abbandonati*, Torino, 2019.

25. Sono molte le associazioni culturali e politiche cui Guidetti Serra ha aderito o che ha comunque frequentato: oltre al Centro studi Piero Gobetti, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti", l'Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affilanti), l'Uces (Unione contro l'emarginazione sociale), l'Udi (Unione Donne Italiane).

attività delle organizzazioni sindacali e partitiche (anche con i gruppi extraparlamentari), oltre all'attività di solidarietà internazionale, in particolare con il mondo *hispanohablante*; infine la sua attiva promozione dei valori della Resistenza e dei diritti delle donne. Sia i materiali fotografici che i manifesti hanno una duplice origine e derivano da un lato dai fascicoli processuali – ad esempio foto di scontri di piazza, manifesti o volantini politici o comunque allegati fotografici agli atti – e dall'altro da collezioni personali di Bianca Guidetti Serra, quali appunto fotografie che la ritraggono nella sua vita privata e pubblica²⁶ oppure manifesti di iniziative politiche o culturali che testimoniano la sua partecipazione.

I materiali audiovisivo, in particolare le registrazioni in cassette audio, rappresentano forse la fonte più preziosa ed inedita dell'intero patrimonio documentale. Anche in questo caso tali materiali si differenziano nelle serie archivistiche tra gli audio prodotti dalla stessa avvocatessa Guidetti Serra e quelli connessi all'attività d'udienza. Il primo caso consiste in registrazioni di dibattiti o interventi effettuati in occasioni pubbliche come conferenze o seminari, oppure registrazioni interne allo studio legale²⁷. Il secondo caso è rappresentato invece da registrazioni professionali allegate all'attività difensiva: si pensi alle registrazioni delle comunicazioni via radio delle forze dell'ordine durante le attività di ordine pubblico, oppure alle registrazioni audio delle udienze, utile strumento per la redazione degli atti stessi, come ad esempio le registrazioni degli interrogatori, delle arringhe o delle testimonianze.

Infine i materiali commemorativi o i cimeli, come ad esempio targhe e medaglie, sono il segno tangibile delle molte attività pubbliche, associative e militanti, di cui Guidetti Serra è stata protagonista, dalla partecipazione alla Resistenza, all'impegno nei partiti e sindacati o alle varie forme di associazionismo.

In riferimento alla documentazione cartacea si sta procedendo con un diverso livello di dettaglio per le varie serie archivistiche. Al di là del problema legato alla tutela dei dati sensibili, oggetto del successivo paragrafo, la descrizione è stata calibrata in funzione del contenuto dei singoli fascicoli. Ove possibile ci si è limitati ad una descrizione per unità archivistiche, con i riferimenti cronologici, come ad esempio per la documen-

26. Tale documentazione è certamente preziosa con riferimento alla storia della cultura a Torino: tra i numerosi amici di Bianca si possono citare: Alberto Salmoni (che divenne suo marito), Primo Levi, Norberto Bobbio, Ada Gobetti, Giorgio Agosti, Alessandro Galante Garrone, Franco Antonicelli.

27. Segnatamente in forma di dettatura alla segretaria di lettere o parti di atti giudiziari

tazione parlamentare o gli atti delle commissioni del Consiglio comunale di Torino; in altri casi, come per i carteggi, si è invece deciso di descriverli con un dettaglio maggiore, talora illustrando ogni singolo documento. In generale la descrizione delle carte di un archivio professionale, e in particolare di quelle processuali, comporta delle scelte descrittive omogenee e diverse da quelle normalmente utilizzate per i fondi personali.

La tutela della privacy dei fascicoli processuali

Le serie archivistiche ripercorrono, come è fisiologico in un archivio personale e professionale, le attività del soggetto produttore. Sotto il profilo professionale si trovano in una posizione certamente predominante i processi penali; sono comunque degni di nota anche una parte dei processi civili e, infine, quelli che la stessa Guidetti Serra indica come “processi politici”. Tale denominazione non esiste – ovviamente – sotto un profilo strettamente istituzionale, ma l’indicazione stessa dell’avvocata induce, seguendo uno dei pilastri dell’attività archivistica, ossia il rispetto dei nessi logici tra le carte da parte del soggetto produttore, a mantenerne la distinzione. Con tale definizione l’avvocata descrive, a partire dal biennio 1967-1968, la maggior parte dei processi penali derivanti dagli scontri di piazza, oltre che quelli legati ai fenomeni di violenza politica.

Trattandosi di carte professionali e di lavoro, più volte rimescolate a sottoposte a prelievi, le connessioni logiche che erano alla base dei documenti originali sono venute meno. Per tale ragione è fondamentale individuare un punto di equilibrio tra il rispetto dell’ordine concettuale delle carte e l’uso delle stesse da parte dell’avvocata. Ne sono un esempio i fascicoli che comprendono procedimenti con più gradi di giudizio, oggetto di prelievi e interpolazioni utili per la difesa d’appello o per quella esercitata in sede di legittimità. Parimenti, il ritrovamento nelle unità archivistiche di inserimenti di altri procedimenti, precedenti e simili, ne rispecchia l’utilizzo per ricostruire la giurisprudenza su un dato problema, accedendo direttamente dalle carte del proprio archivio. O, infine, vi sono pesanti rimescolamenti dovuti all’uso di carte processuali per attività seminariali o per pubblicazioni, con accorpamento di documenti provenienti da diverse situazioni giudiziarie.

Sotto il profilo delle carte più personali si sono costituite, *rectius* ricostituite, le serie legate all’attività istituzionale (presso la Camera dei Deputati e il Consiglio Comunale); le attività o comunque la documentazione relativa ai rapporti con i partiti e i sindacati; l’attività culturale;

le molte battaglie civili (giuridiche ma anche extraprocessuali) sui temi dell'uguaglianza di genere, della tutela delle donne, dei carcerati, della salute in fabbrica, della difesa dei minori e della legislazione sulle adozioni.

Rispetto alla consultazione, da parte degli studiosi, degli archivi professionali di avvocati si pone la questione del confine tra le carte che possono essere consultabili, quelle pubblicabili e quelle che invece sono soggette ad una limitazione totale o parziale²⁸. Tale attenzione naturalmente si estende a tutto il materiale conservato in un archivio in conformità alla normativa prevista dal legislatore²⁹.

La documentazione che richiede le maggiori attenzioni sotto il profilo della tutela dei dati sensibili è però certamente quella derivante specificatamente dall'attività professionale. Essa si compone di materiali di variegata origine e che necessita di differenti gradi di protezione. La tipologia dei documenti infatti comprende in genere: atti giudiziari, quali sentenze e ordinanze; trascrizioni di interrogatori; perizie di esperti presentate ai tribunali; ritagli e pagine di giornali o riviste con articoli in merito ai relativi processi; opuscoli o saggi di documentazione giuridica e più in generale sociale attinente al caso; note e appunti manoscritti; lettere.

La tutela dei dati sensibili spetta, in linea generale, al soggetto conservatore; eventuali eccezioni o anticipazioni all'accesso spettano, con riferimento agli archivi pubblici³⁰ (*lato sensu*) al ministero dell'Interno, sentito l'archivio di Stato o la Soprintendenza archivistica competente per territorio. Con riferimento agli archivi privati, sono gli stessi soggetti detentori a disporre le autorizzazioni, sotto la vigilanza delle soprintendenze³¹.

Nel caso di specie, oltre alla legislazione generale in tema di privacy, si aggiunge l'espresso vincolo previsto dall'avvocata Guidetti Serra che, contestualmente alla dichiarazione di interesse, ha vincolato tutta la documentazione. Essa infatti ha disposto, nell'atto di donazione delle carte al Centro studi Piero Gobetti, che per tutelare i dati sensibili le carte afferenti

28. Cfr. in generale il Capo III, Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza, del CdBC.

29. La legislazione italiana in materia di archivi pubblici prevede la limitazione alla consultabilità dei documenti «contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare», cfr. art. 122, c. 1, lett. b, del CdBC.

30. Cfr. art. 123, c. 1 del CdBC.

31. Cfr. «Consultabilità degli archivi privati», art. 127, del CdBC.

alla sua attività di avvocatessa, in specifico tutti gli atti giudiziari presenti, potranno essere consultati dopo 70 anni. Tale vincolo è stato segnalato alla Sovrintendenza dalla stessa avvocatessa Bianca Guidetti Serra (come previsto dall'art. 122, c. 3, del Codice dei beni culturali: «I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio»). Il vincolo apposto dall'avvocata prevede un'ipotesi di deroga, rimessa alla verifica in concreto, da effettuarsi da parte del Centro studi Piero Gobetti, della sussistenza di dati sensibili nelle singole unità archivistiche. Durante la fase di riordino, l'orientamento consolidato del Centro Gobetti è stato quello di usare doverosa ed estrema cautela a fronte di simili disposizioni. È appena il caso di ricordare come tra le carte conservate vi siano processi che attraversano l'arco cronologico di tutta la seconda metà del Novecento, sino al nuovo millennio, quindi riguardanti soggetti e fatti anche molto recenti; inoltre, ve ne sono alcuni che hanno avuto un alto impatto mediatico, da quelli per banda armata a quelli riguardanti i minori, sia come imputati che come vittime. La presenza, in molti di questi tipi di procedimenti, di materiali sensibili – sotto il profilo sanitario, sessuale o politico – comporta, oltre ad una limitazione alla consultabilità, l'attivazione di procedure particolari di riordino delle carte. Infatti la stessa redazione degli strumenti di consultazione, come gli inventari, devono essere realizzati in modo da contemperare due opposte esigenze: da un lato quella di non divulgare informazioni sensibili, dall'altro lato quella di soddisfare le normali esigenze di consultabilità del materiale non sensibile. In quest'ottica, si sta procedendo al riordino dei fascicoli processuali, rubricandoli non attraverso l'indicazione delle parti o dei capi d'imputazione (con riferimento ai procedimenti penali) ma con la sola indicazione del numero di registro generale, scelta che concilia la necessità di individuazione univoca e al contempo tutela i dati delle parti in causa, bilanciando la necessità di una “funzionalità archivistica” con la privacy.

Tali limitazioni, come già detto, non riguarderanno la totalità delle carte, ma solamente i fascicoli processuali, nelle parti in cui contengono dati sensibili, che costituiscono circa la metà della consistenza dell'archivio.

Conclusioni

L'archivio di Bianca Guidetti Serra potrebbe essere considerato un doppio specchio. In un primo senso come specchio del secolo, per la sua

importanza, sia storica sia giuridica, utile ad offrire spunti di ricerca e di approfondimento non solo sul Novecento a Torino e in Piemonte, ma anche in generale sulla storia della professione. Da questo punto di vista si pone come uno specchio in grado di riflettere e illuminare multidisciplinarmente l'evoluzione del sistema giuridico, dei costumi, della storia, della sociologia e degli studi di genere. In un secondo senso l'archivio, ma questo forse è vero in generale per tutti gli archivi di persona, può essere visto come rispecchiamento di colei che lo ha prodotto: uno specchio della stessa Guidetti Serra, della sua personalità, della sua vita, delle sue idee, delle sue azioni. Le carte quindi si presentano come riflesso della vita, che possono rivelare aspetti di noi stessi che in parte dimentichiamo. In altre parole l'archivio può rivelare, come una radiografia, informazioni che il "paziente", cioè il soggetto produttore, non vede ad occhio nudo.

Lo studio dell'archivio Guidetti Serra, oltre che per l'importanza dei singoli processi, potrebbe essere utile anche per valutare comparativamente e più organicamente i vari procedimenti e per cogliere le strategie difensive più generali. Ad esempio, per limitarci a casi non "politici", da una prima analisi dei molti processi di violenza in famiglia appare chiaro come l'utilizzo precoce del vizio parziale di mente sia stato utile per ottenere una «migliore giustizia». Sono infatti numerosi i processi da lei patrocinati che vedevano come imputate donne accusate di omicidio o tentato omicidio dei propri uomini, mariti o fidanzati (molti sono i casi di ragazze minori) in contesti di accertata violenza domestica. In questi casi, Guidetti Serra cercava di valorizzare le attenuanti previste dall'ordinamento ai fini del calcolo della pena, che portarono in alcuni casi ad irrogare una pena inferiore alla moglie che aveva tentato di uccidere il marito rispetto a quella comminata al marito accusato di lesioni. In altri casi la sua difesa riuscì ad ottenere una derubricazione del titolo di reato da tentato omicidio a lesioni. Dal punto di vista delle pene si segnala poi il positivo risultato che spesso otteneva rispetto alla pena richiesta dal Pubblico ministero, cosa ancora più rilevante se si considera che sia la magistratura che il foro – oltre che la società nel suo complesso – erano poco attenti alle questioni di uguaglianza di genere in un clima di generale diffusione e tolleranza di episodi di violenza domestica. Nelle sue arringhe ben evidenziava il contesto sociale, spesso drammatico, da cui provenivano tanto gli imputati quanto le vittime: si trattava infatti di famiglie che dovevano affrontare al loro interno problematiche, spesso intrecciate tra loro, quali la prostituzione, la dipendenza da sostanze psicotrope, le malattie mentali, la scarsa alfabetizzazione, il degrado economico e culturale. Nei documenti conservati si trovano spesso a margine degli atti processuali

commenti e opinioni, che si presume venissero poi utilizzati durante le arringhe, e che testimoniano l'opinione personale di Guidetti Serra sulle cause che trattava.

L'inscindibilità della professione dall'impegno sociale, politico e dalla dimensione esistenziale traspare chiaramente dalle sue stesse parole: «La mia vita individuale è stata strettamente intrecciata con il mestiere o, forse meglio, il mestiere mi ha sovente coinvolto personalmente. Temo non sia stato il modo giusto di fare l'avvocato. Molti sostengono infatti che è necessario un netto distacco tra l'intervento del difensore e chi lo richiede. Per me non è stato così. È prevalso l'interesse per i fatti, i fatti-reato o meno, ma intesi come comportamenti di uomini e donne che si dibattevano fra giustizia, ingiustizia, galera. Con analogo interesse ho considerato sovente il processo come strumento per la difesa di questioni di principio, spinta indiretta alla conquista di riforme. Talvolta non si è trattato neppure di vicende giudiziali in senso stretto. L'essere avvocato era un mero pretesto...»³².

E in effetti appaiono inseparabili, nella figura di Bianca Guidetti Serra, la vita politica e professionale, fitte di rimandi tra le carte stesse del suo archivio.

32. Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera*, cit., 9.

Gli avvocati militanti. Una questione storiografica

L'avvocatura militante è un tema apparentemente iperspecialistico, pressoché semiconosciuto all'interno della storia contemporanea e della sociologia italiane. Mentre negli Stati Uniti e in Francia è da tempo oggetto di numerose ricerche¹, nel nostro paese il tema non ha trovato un posto degno della sua rilevanza. Eppure l'avvocatura militante è un argomento dalle molte sfaccettature e altrettante possibilità di ricerca che vanno dalla storia dell'avvocatura e della giustizia, alla storia dell'impegno politico e civile, a quella dei diritti civili e dei diritti di libertà.

Queste tematiche sono racchiuse nella figura degli avvocati che in italiano chiamiamo *militanti*. Le loro storie sono le storie delle lotte che affrontarono, dei momenti cruciali nei quali maggiormente si trovarono ad operare. In una parola, l'avvocatura militante si riverbera in tutta la storia contemporanea: dalle prime lotte operaie otto e novecentesche a quella del XX secolo, fino a quella – ancora tutta da studiare – degli inizi del XXI. Essa costituisce dunque un'angolatura tanto preziosa quanto inusuale dalla quale leggere piccoli e grandi eventi che hanno scandito l'affermarsi della democrazia, ma anche le sue crisi. Uno dei motivi per

1. A. SARAT - S. SCHEINGOLD (a cura di), *Cause Lawyering. Political Commitments and Professional Responsibility*, New York-Oxford, 1998; A. SARAT - S. SCHEINGOLD (a cura di), *Cause Lawyers and Social Movements*, Stanford, 2006; A. SARAT - S. SCHEINGOLD (a cura di), *The Cultural Lives of Cause Lawyers*, Cambridge, 2008; L. ISRAEL, *Robes noires, années sombres. Avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde guerre mondiale*, Paris, 2005; L. ISRAEL, *Le armi del diritto*, Milan, 2012 [Paris, 2009]; L. ISRAEL, *À la gauche du droit. Mobilisations politiques et de la justice en France (1968-1981)*, Paris, 2020; S. THÉNAULD, *Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d'Algerie*, Paris, 2001-2012; V. CODACCIONI, *Punir les opposants. PCF et procès politiques 1947-1962*, Paris, 2013; F. GENEVÉE, *Le PCF et la justice. Des origines aux années cinquante, organisation, conceptions, militants et avocats communistes faces aux normes juridiques*, Clermont-Ferrand, 2006; *Défendre l'ennemi publique*, a cura di L. Israel e M. Malatesta, *Le Mouvement social*, 240, 2012.

cui questo tema è rimasto di nicchia, è anche dovuto al fatto che non esiste una definizione univoca, valida per tutte le latitudini e i periodi storici, di “avvocato militante”. Secondo i sociologi del diritto americani Austin Sarat e Stuart Scheingold, un *cause lawyer* è un avvocato che contribuisce con il suo sapere a tradurre problemi sociali e/o individuali in questioni di diritto da indirizzare alla giustizia. Egli si distingue dagli altri colleghi perché sceglie di rappresentare in giudizio quei clienti (i poveri, gli oppressi, le minoranze) nelle cui cause si identifica pienamente. Non è necessario che un *cause lawyer* agisca in nome di un’ideologia o appartenga ad un’organizzazione politica: la politicizzazione è insita nel modo stesso in cui esercita la professione. Grazie ad altre ricerche storiche e sociologiche condotte su questo tema, è possibile arricchire la definizione dei due studiosi americani evidenziando altri tratti fondamentali che hanno caratterizzato l’avvocato militante del XX secolo e che concorrono a delineare ancora oggi “l’essenza” del suo agire professionale.

La politicizzazione

Il rapporto che un avvocato instaura con la sfera politica è assai complesso. Un avvocato può – come si è detto – dare una dimensione politica alla sua professione senza appartenere ad alcuna organizzazione, oppure essere legato ad una di esse sia dal punto di vista ideologico che da quello professionale; può svolgere incarichi politici a livello locale, nazionale o internazionale, anche se è raro che un avvocato militante abbia abbandonato il tribunale per dedicarsi a tempo pieno al professionismo politico. Quando ha ricoperto degli incarichi politici, lo ha fatto generalmente in via temporanea senza abdicare alla professione, com’è accaduto invece ai tanti avvocati che dall’Ottocento ad oggi sono andati ad ingrossare le fila delle classi dirigenti. Per molti avvocati divenuti parlamentari e membri dell’esecutivo l’ingresso in politica ha costituito infatti una strada di non ritorno; se hanno continuato ad esercitare l’avvocatura lo hanno fatto a complemento della professione politica, come dimostrano i casi illustri di Giuseppe Zanardelli, Umberto Terracini o Lelio Basso.

La clientela

Il secondo fattore che connota un avvocato militante è la tipologia dei clienti che accetta di rappresentare in giudizio. Secondo William Kunstler,

il legale americano che difese pacifisti e Pantere nere nel processo degli “otto di Chicago” celebrato nel 1968, un avvocato militante era colui che attuava una scelta rigorosa della clientela, mentre l’avvocato di sinistra era sempre pronto a giustificare in termini ideologici le sue mutevoli strategie di esclusione dei clienti. Avvocati come il francese Jean-Jacques de Félice o il veneziano Emanuele Battain non derogarono mai dal principio di selezione della clientela. Battain rivendicava con orgoglio di aver difeso per cinquant’anni i militanti di sinistra in processi politico-sindacali e di non aver mai accettato come clienti i datori di lavoro. Ciò non toglie che per guadagnare seguissero cause civili di divorzio, come de Félice, o assicurative, come Leonida Casali.

Il rischio

Gli avvocati che esercitano in difesa degli oppressi e dei loro diritti rischiano la loro libertà e a volte la stessa vita. Nell’Ottocento Enrico Ferri perse la sua clientela borghese quando si iscrisse al Partito socialista; nel Novecento la difesa di determinati imputati considerati dei nemici pubblici dello stato e dalla collettività ha comportato per alcuni avvocati la perdita della vita: Rosemary Nelson, avvocatessa irlandese paladina dei diritti umani che si battè per difendere i diritti degli avvocati difensori, fu uccisa da un gruppo di lealisti dell’Ulster; l’avvocato torinese Fulvio Croce, presidente del Consiglio dell’Ordine, che accettò di predisporre il collegio di difesa d’ufficio dei brigatisti nel processo di Torino alle Brigate rosse (1976-1978), fu freddato nel 1977 dalle stesse BR. Un avvocato può infine essere perseguito anche da uno stato democratico che in periodi di emergenza può limitare il diritto alla difesa di quanti sono considerati “nemici pubblici” e accusare gli avvocati di favoreggiamento nei confronti degli imputati, come accadde nell’Italia e nella Germania degli anni ’70. Il fenomeno interessa oggi paesi come la Cina, la Libia, l’Egitto, dove gli avvocati sono perseguitati e anche uccisi per aver difeso dei prigionieri politici.

Fuori e dentro il sistema

Un altro punto fondamentale per la definizione di avvocato militante è se egli abbia condotto la difesa dei suoi clienti rimanendo all’interno del sistema o se invece abbia sfruttato la difesa per contestarlo o addirittura

per tentare di sovvertirlo. La questione si è posta a partire dalla guerra di Algeria, che costituì uno spartiacque in relazione alla difesa militante. Il Fronte di liberazione nazionale mise a punto una modalità di processo, definito poi da Jacques Vergès «processo di rottura», grazie al quale gli avvocati mettevano in discussione la legittimità delle istituzioni giudiziarie, non riconoscendo al tribunale il diritto di giudicare gli imputati e attuando in tal modo una sovversione all'interno del sistema. La difesa militante superava così i confini entro cui era rimasta fino ad allora in Francia quella praticata dagli avvocati aderenti al Partito comunista. Secondo Vergès, il processo di rottura era quello in cui la legge e l'apparato giudiziario erano usati per dimostrare l'impostura dello stato coloniale. Per raggiungere questo scopo bisognava rovesciare i ruoli all'interno del processo e trasformare gli imputati in accusatori del sistema coloniale. Agli avvocati spettava il compito di smontare l'accusa, sostenendo che se gli algerini erano dei delinquenti comuni, allora si dovevano loro le garanzie riconosciute a tutti gli imputati; se invece si applicava loro la legislazione di emergenza, in tal caso non si poteva considerare la guerra d'Algeria una semplice operazione di polizia rivolta contro dei cittadini francesi².

In realtà, durante la guerra d'Algeria i processi di rottura furono pochi e vennero celebrati solo sul territorio metropolitano, là dove c'era un'opinione pubblica davanti alla quale potersi esibire³; in compenso il libro di Vergès sulla strategia del processo politico, pubblicato in pieno Sessantotto, fu un successo. Tradotto in italiano nel 1969, divenne la fonte d'ispirazione per i capi storici delle Brigate rosse i quali introdussero al processo di Torino del 1978 la formula del «processo di guerriglia»⁴. Era un passo ulteriore rispetto al «processo di rottura» perché i brigatisti rifiutarono la giustizia dello Stato ricusando i difensori e chiedendo di praticare l'autodifesa, prevista dalla Costituzione ma subordinata alla decisione del giudice. In quella circostanza, alcuni degli avvocati d'ufficio (12 su 19, tra cui Bianca Guidetti Serra) assegnati ai brigatisti stilavano un documento in cui, richiamandosi all'art. 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali (sottoscritta dall'Italia e divenuta legge nel 1955), appoggiavano la richiesta dei loro assistiti di difendersi da soli in un processo di cui non riconoscevano la legittimità.

2. J. VERGÈS, *Strategia del processo politico*, Torino, 1969 [Paris, 1968].

3. S. THÉNAULD, *Défendre les nationalistes algériens en lutte pour l'indépendance. La défense de rupture en question*, in *Défendre l'ennemi public*, cit., 131.

4. P. GALLINARI, *Un contadino nella metropoli. Ricordi di un militante delle Brigate Rosse*, Milano, 2006, 132-133.

Anche durante gli anni di piombo gli avvocati italiani difensori di imputati ritenuti dei «nemici pubblici», che praticarono la difesa di rottura, furono pochi. La linea di demarcazione passò lungo l'accettazione o il rifiuto dell'identificazione tra il difensore e l'organizzazione a cui apparteneva il cliente, che per gli inquirenti costituisce un reato. Bianca Guidetti Serra rappresenta il modello di avvocato militante che accettò di rappresentare in giudizio gli esponenti delle organizzazioni armate di sinistra a condizione che non le imponessero la linea di difesa da seguire, che era quella dell'organizzazione di appartenenza, pena la remissione del mandato. Essa non fece mai difese politiche, ma solo tecniche e non si spinse mai oltre gli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico⁵.

Si possono rinvenire nella tecnica adottata dall'avvocato Angiolo Gracci alcuni tratti di una difesa di rottura. Il processo più famoso a cui partecipò in veste di difensore di Prospero Gallinari ed altri brigatisti fu quello del 1983, nel quale 253 appartenenti alla prima generazione delle Brigate rosse furono imputati di aver complottato per abbattere lo stato provocando un'insurrezione armata e una guerra civile. Ispiratosi a Jacques Vergès, Gracci impostò la sua linea difensiva sulla messa in discussione della legittimità costituzionale del processo in quanto basato sugli articoli del Codice penale relativi ai reati d'insurrezione contro i poteri dello stato e di guerra civile introdotti dal fascismo. Gracci cercò al tempo stesso di ribaltare i ruoli all'interno del processo, rivolgendo le accuse mosse ai brigatisti alle classi dirigenti dell'Italia repubblicana responsabili, a suo dire, di aver creato un contesto politicamente inquinato, socialmente discriminato e privo di aperture democratiche e al quale gli imputati avevano reagito per riequilibrare il sistema a favore delle classi lavoratrici oppresse⁶. La sua difesa politica non ebbe conseguenze dato che nel 1989 il pubblico ministero Nitto Palma chiese il proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussisteva. Secondo il magistrato le Brigate rosse erano un gruppo armato che aveva commesso assassini e sequestri, ma non un gruppo politico dotato di una forza e di un seguito popolare tale da promuovere un'insurrezione armata e una guerra civile⁷.

5. B. GUIDETTI SERRA (con S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, Torino, 2009, 198-199.

6. Istituto storico della resistenza in Toscana, Archivio Angiolo Gracci (Gracco), Ag. 17.03, Processi politici e sociali anni Ottanta, 1468, Maxi-processo contro le Brigate Rosse, *Arringa in difesa degli imputati nel processo per insurrezione armata contro i poteri dello stato e guerra civile*, Roma, 5 ottobre 1989.

7. *La Repubblica*, 17 giugno 1989.

Furono altri gli avvocati che, a ragione o a torto, in Italia, Francia e Germania, furono ritenuti parte delle organizzazioni politiche in cui militavano i loro assistiti e per questo ritenuti soggetti eversivi al pari dei loro clienti. Anche da questo punto di vista la guerra d'Algeria fece scuola: gli avvocati arabi più famosi che esercitavano a Parigi e che difendevano i nazionalisti algerini furono arrestati e internati nei campi di prigionia sorti sul territorio metropolitano nel corso della guerra⁸. Durante gli anni di piombo in Germania e in Italia vari avvocati furono accusati di collaborare con le organizzazioni eversive tenendo i collegamenti tra il carcere e l'esterno e furono imputati di reati che andavano dal fiancheggiamento alla partecipazione a banda armata. Il caso tedesco più noto è quello dell'avvocato Klaus Croissant, difensore di Andrea Baader e Ulrich Meinhof, accusato di aver trasmesso delle informazioni all'interno del carcere di Stammheim dove erano detenuti i membri della Rote Armee Fraktion. Croissant sfuggì al mandato di cattura rifugiandosi in Francia, da dove fu estradato nonostante la difesa di famosi avvocati quali Joe Nordmann, Jean-Jacques de Félice e Robert Badinter. Processato in Germania, fu condannato a due anni di detenzione⁹. In Italia tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta furono rinviati a giudizio diciassette difensori di militanti delle Brigate rosse e dei Nuclei armati proletari; spesso sottoposti a carcerazione preventiva, alla fine furono assolti quasi tutti; pochissime le condanne, tra cui quella dell'avvocato Mario Cavaliere di Bologna, che confessò i suoi legami con le BR per dissociarsi poco dopo. Nella maggior parte dei casi le accuse nei loro confronti provennero dai pentiti. Questa fase della difesa militante nell'Italia degli anni di piombo fu segnata dalla morte di Edoardo Arnaldi, l'avvocato genovese suicidatosi nel momento in cui la polizia andò ad arrestarlo¹⁰.

La "storicità" degli avvocati militanti

Le biografie collettive degli avvocati militanti europei e americani evidenziano il duplice ruolo di attori e di testimoni della grande storia che

8. A. GROSJEAN, *L'internement administratif contre les avocats du Fln/Fln: M. e Abdessamad Benabdallah à Thol*, in Vadenay, Saint-Maurice l'Ardoise, Thol, le Larzac. *L'internement en France pendant la guerre d'indépendance algérienne*, n. 92 di *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, 2008/4, 48.

9. L. ISRAEL, *Défendre le défenseur de l'ennemi publique. L'affaire Croissant*, in *Défendre l'ennemi publique*, cit.

10. M. MALATESTA, *Défenses militantes. Avocats et violence politique dans l'Italie des années 1970 et 1980*, in *Défendre l'ennemi publique*, cit., 92-103.

hanno svolto. In Francia e in Italia si tratta di uomini e donne che parteciparono alla Resistenza, militarono dopo la guerra nei partiti comunisti e parteciparono agli snodi politici e sociali dal secondo Novecento agli inizi del XXI secolo: la repressione e le lotte operaie degli anni '50, la guerra d'Algeria; il terrorismo; la difesa delle donne quando l'aborto era vietato come hanno fatto Guidetti Serra e Gisèle Halimi; la difesa degli immigrati, come fece Jean Jacques de Félice con gli arabi ammassati negli anni Cinquanta nelle periferie parigine; la difesa della salute, nella fabbrica e nella società, come hanno fatto Bianca Guidetti Serra, Emanuele Battain, Luigi Scatturin, Nicole Dreyfus, aprendo la strada all'impegno militante dell'avvocatura nel XXI secolo che passa oggi più che mai attraverso la difesa delle donne, degli immigrati, della salute e dell'ambiente¹¹.

Gli archivi

Come ben sanno gli archivisti, che il deposito delle carte sia stato predisposto dal diretto interessato o da membri della famiglia, esso è spesso il risultato di una selezione. Luigi Scatturin, Jean-Jacques de Félice, Angelo Gracci ordinarono in prima persona le loro carte probabilmente facendo una scelta al loro interno. In altri casi l'archivio è arrivato all'istituzione conservatrice nella sua interezza, come quello di Leonida Casali che pervenne all'ANPI quasi sicuramente completo. Una buona parte delle carte conservate negli archivi privati degli avvocati consiste negli atti dei vari gradi dei processi a cui costoro parteciparono; sono frequentemente compresi anche gli articoli dei giornali che si riferiscono a tali processi. Archivi siffatti obbligano il ricercatore a ricostruire l'attività del difensore attraverso queste due sole fonti, generalmente insufficienti per dar conto dei molteplici passaggi attraverso i quali si costruisce una difesa. Altra cosa sono gli archivi che conservano i documenti personali dell'avvocato, le lettere ricevute dai clienti, quelle scambiate con altri avvocati, con le associazioni e i sindacati quando l'avvocato è un difensore civile. In essi sono custodite le tracce dei legami intessuti con l'eventuale partito di appartenenza che, nel caso del PCI e del PCF degli anni '50 e '60, si traduceva in ordini tassativi su come condurre la difesa: ordini che tuttavia anche l'avvocato più inquadato, come poteva essere Leonida Casali che per conto del PCI difese i partigiani imputati di reati commessi dopo la

11. M. MALATESTA, *Avvocati militanti. Francia e Italia nel XX secolo*, in *Contemporanea*, 4, 2016.

guerra, infrangeva per seguire la sua strategia difensiva. Solo questa tipologia di archivi consente di ricostruire l'agire di un avvocato, le tecniche di difesa adottate, in una parola il significato che riveste nel suo caso l'aggettivo "militante".

Dall'archivio di Jean Jacques de Félice: il caso Mulinaris

Il 2 febbraio 1982 Vanni Mulinaris, figlio di un industriale della pasta friulano, residente a Parigi, fu arrestato a Udine con l'accusa di traffico d'armi con il Medio Oriente. Mulinaris nominò come suo avvocato di fiducia Jean-Jacques de Félice che dalla Francia, assieme alla moglie Irène Terrel, si assunse il compito di organizzare la sua difesa sul territorio italiano. De Félice era notissimo negli ambienti dei fuorusciti italiani rifugiatisi in Francia per sfuggire ai mandati di cattura per reati connessi al terrorismo. Egli aveva collaborato all'elaborazione della cosiddetta dottrina Mitterand, messa a punto per trovare una soluzione al problema dei rifugiati italiani¹². Essa riaffermava il diritto d'asilo ed escludeva la loro estradizione, puntando al loro reinserimento sociale una volta che fossero usciti dalla clandestinità, si fossero pentiti o dissociati ed avessero fatto atto di rinuncia alla violenza. La dottrina Mitterand inasprì i rapporti tra l'Italia e la Francia. Nel nostro paese si pensò che la Francia proteggesse i terroristi italiani invece di consegnarli alla giustizia del loro paese facendo di costoro uno spregiudicato uso politico¹³; in Francia, per converso, prese piede l'idea che i metodi adottati dalla magistratura italiana per debellare il terrorismo fossero espressione di una giustizia sommaria lesiva dei diritti umani. La ricca documentazione conservata nel Fondo Mulinaris, che fa parte dell'archivio de Félice custodito presso la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine di Parigi, ha consentito di ricostruire i metodi utilizzati da de Félice e Terrel per difendere il loro cliente e di gettare uno sguardo, dalla prospettiva di un avvocato militante francese, sull'Italia degli anni di piombo.

L'arresto di Mulinaris riportò all'attenzione della magistratura italiana la scuola di lingue Hypérion, sorta a Parigi nel 1977 ad opera di Corrado

12. M. LANZONI, *La défense des rescapés italiens de la lutte armée en France. De fugitifs à réfugiés*, relazione presentata alla Journée d'Études *Avvocato! Entre défense militante et défense des militants dans les années 70 et 80 italiennes*, Grenoble, 7 novembre 2014.

13. Si vedano le opinioni del giudice Ferdinando Imposimato riportate da *Le Monde*, 3/08/1982.

Simoni, Duccio Berio, Vanni Mulinaris e Françoise Marie Tuscher, nipote dell'Abbé Pierre. L'accusa nei confronti di Mulinaris fu mossa dopo che il pentito Michele Galati, capo della colonna veneta delle Brigate Rosse, rivelò per la prima volta nel 1981 al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa l'esistenza di una rete francese che forniva assistenza ai latitanti di tutte le organizzazioni combattenti europee ed extra-europee, teneva i contatti con l'OLP e con il Terzo mondo ed era stata il tramite nel 1979 per l'invio di armi palestinesi alla colonna veneta delle BR.

L'arresto di Mulinaris (gli altri due erano contumaci) costituì un nuovo capitolo dell'inchiesta che il 7 aprile 1979 aveva portato all'arresto di Toni Negri e di altri intellettuali che ruotavano attorno all'area dell'autonomia¹⁴. Pochi giorni dopo l'arresto di Negri, il *Corriere della sera* pubblicò un articolo che affermava essere convinzione dei servizi segreti italiani che la centrale delle Brigate rosse si trovasse a Parigi. Seguì una trasmissione radiofonica, *Notturmo dall'Italia*, nella quale Negri, Mulinaris, Berio e Simioni furono indicati come i principali referenti delle Brigate rosse in Francia; la trasmissione fu usata come uno dei capi di imputazione nei confronti del gruppo fondatore di Hypérion. Nelle conclusioni al processo di Venezia il pubblico ministero affermò che lo scoop giornalistico interruppe la collaborazione tra i servizi segreti francesi e italiani e bloccò le indagini di questi ultimi sulla pista francese¹⁵.

Dopo l'arresto di Mulinaris, l'*affaire* Hypérion entrò in tre filoni di indagini. La pista delle origini politiche aperta dal giudice istruttore di Venezia Mastelloni confluì nell'indagine condotta a Milano dal giudice istruttore Maurizio Grigo che ricostruì l'origine dei legami tra gli imputati. Renato Curcio, Vanni Mulinaris, Claudio Simioni e Duccio Berio. Costoro si erano conosciuti a metà degli anni Sessanta nella facoltà di Sociologia di Trento, avevano condiviso le prime iniziative politiche per poi fondare a Milano nel 1969 il Collettivo politico metropolitano, ritenuto dagli inquirenti il luogo dove era nato il progetto delle BR. Simioni se ne sarebbe poi allontanato perché in disaccordo con gli obiettivi di Curcio, ritenuti poco incisivi¹⁶. Simioni fondò un nuovo gruppo chiamato La Ditta, ribattezzato dall'estrema sinistra il Superclan. Il gruppo viveva nascosto nelle

14. G. SCARPARI, *La vicenda del "7 aprile"*, in AA.Vv., *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, Milano, 1982, 37-63.

15. Archivio storico del Senato (AS), *Terrorismo di sinistra*, XI-XIII-009-011, I vol, Tribunale civile e penale di Venezia, procedimento penale n. 204/83, conclusioni ufficio Pubblico Ministero, Sentenza del 20/06/1989, 51.

16. S. DI PROSPERO - R. PRIORE, *Chi manovrava le Brigate Rosse?*, Milano, 2011, 57.

valli piemontesi¹⁷; a detta degli inquirenti si addestrava militarmente e fu responsabile di rapine e attentati¹⁸. Accusati nel 1975 di partecipazione a banda armata nell'ambito delle indagini seguite alla morte di Gian Giacomo Feltrinelli e poi prosciolti, Simioni, Berio e Mulinaris si trasferirono nel 1976 in Francia. Dalla seconda pista investigativa, concernente i rapporti tra le varie agenzie terroristiche internazionali, emerse l'esistenza di legami tra l'OLP, i servizi segreti italiani, Duccio Berio e Corrado Simioni¹⁹. La terza pista investigativa riguardò infine i rapporti tra Hypérion e gli ambienti politici e intellettuali francesi²⁰. Gli inquirenti italiani si convinsero che il gruppo di Hypérion fosse collegato ai servizi segreti francesi e all'OLP di Arafat e che godesse di ampie coperture, prima fra tutte quella fornita dall'Abbé Pierre²¹.

I documenti contenuti nell'archivio de Félice relativi alla difesa di Mulinaris iniziano nel gennaio 1982 e si arrestano nel 1986, con l'ennesimo rinvio del Consiglio d'Europa a decidere sull'istanza presentata dall'avvocato francese. Nel frattempo Vanni Mulinaris, liberato nel novembre 1984 per decadenza dei termini della carcerazione preventiva, scomparve²² dopo essere stato nuovamente rinviato a giudizio, assieme a Simioni e Berio, nell'ambito del maxi processo al terrorismo rosso²³. I documenti si riferiscono esclusivamente ai procedimenti giudiziari di Venezia e del processo Moro *ter*, mentre non vi è traccia dell'istruttoria di Milano sul Superclan né del maxi processo di Roma.

Ai due avvocati francesi spettò il compito di difendere un imputato arrestato senza che vi fossero prove concrete a suo carico. Essi impostarono la loro linea di difesa sul fatto che ci si trovasse di fronte a un nuovo

17. AS, *Terrorismo di sinistra*, XI-XIII-009-008, Tribunale di Venezia, interrogatori di Diego Paolini, 130 sgg., e Sandro D'Alessandro, 107 sgg.

18. AS, *Terrorismo di sinistra*, XI-XIII-009-011, I vol., Tribunale di Venezia, Sentenza ordinanza contro Abu Ayad *et al.* n. 204-83 A.G.1, emessa il 20 giugno 1989, conclusioni del Pubblico Ministero.

19. AS, *Terrorismo di sinistra*, XI-XIII-009-008, Tribunale di Venezia, Testimonianza di Franco Fedeli; DI PROSPRO - PRIORE, *Chi manovrava le Brigate rosse?*, cit., 62.

20. G. DE LUTHIS, *Il golpe di via Fani*, Milano, 2007; F. IMPOSIMATO - S. PROVVISIONATO, *Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro. Il giudice dell'inchiesta racconta*, Milano, 2008; G. FASANELLA - R. PRIORE, *Intrigo internazionale. Perché la guerra in Italia. La verità che non si sono mai potute dire*, Milano, 2010.

21. Paragrafo dedicato all'Abbé Pierre nelle conclusioni dell'Ufficio del Pubblico Ministero, Procedimento penale n. 204/83, cit.; G. GALLI, *Piombo rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 ad oggi*, Milano, 2007, 117 sgg.

22. *La Nazione*, 29 maggio 1985.

23. *La Nazione*, 5 gennaio 1985.

*affaire Dreyfus*²⁴. Come scrissero al giudice Mastellone, responsabile dell'istruttoria veneziana, i giudici italiani non avevano esitato in assenza di prove «à renouveler les sinistres habilités qui ont fait l'affaire Dreyfus, substituant la Propagande à la justice»²⁵. De Félice e Terrel sostennero che Mulinaris fosse stato inizialmente arrestato a causa dei rumors su Hyperion circolati nel 1979 sulla stampa e intensificatisi nel 1981, quando Bettino Craxi, amico di gioventù di Corrado Simioni, aveva suggerito in un discorso pronunciato alla Camera dei deputati di cercare i terroristi tra «i vecchi compagni di scuola»²⁶. La stampa italiana interpretò la frase come un riferimento implicito a Hyperion, ma Craxi smentì di aver pronunciato una simile accusa sia nella deposizione rilasciata nel corso del processo Moro che nel colloquio con l'Abbé Pierre, infine in lettere private inviate a Corrado Simioni e a Daniel Mayer, presidente della Ligue des Droits de l'Homme²⁷. Le carte contenute nel Fondo Mulinaris non offrono prove che de Félice e Terrel fossero a conoscenza delle rivelazioni fatte nel 1981 dal pentito Galati, il primo a fare il nome di Mulinaris nei colloqui con il generale Dalla Chiesa, che nel processo di Venezia furono decisive per incriminare Mulinaris di introduzione illegale di armi in Italia. Le dichiarazioni dei pentiti successive al suo arresto indussero invece il giudice Rosario Priore a emettere nel giugno 1982 un nuovo mandato di cattura per direzione di struttura internazionale con finalità eversive.

I due avvocati basarono la loro difesa sul fatto che le prove a carico di Mulinaris fossero contraddittorie: alle dichiarazioni di Galati, Bono e Libera si contrapponevano quelle rilasciate dai pentiti Savasta, Pecci e Fenzi davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta per l'assassinio di Aldo Moro, secondo i quali Hyperion non aveva nulla a che vedere con le Brigate rosse; in secondo luogo le indagini condotte su Hyperion dalla polizia francese non avevano rilevato alcunché di sospetto; infine i brigatisti Lanfranco Pace e Giuseppe Ippoliti fuggiti a Parigi, interrogati dalla polizia parigina nel novembre 1982, avevano smentito lo scoop del

24. M. MALATESTA, *Une intrigue internationale. Jean-Jaques de Félice et l'affaire Vanni Mulinaris*, in *Jean-Jacques de Félice un avocat militant des droits de l'homme*, nn. 115-116 di *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, 1^{er} trimestre 2015.

25. Archives De Félice, Fonds Mulinaris, dossier 15, I, *Correspondance avec le Judge d'Instruction Mastellone*, 04/04/1984.

26. Dossier 15, II, Irène Terrel, *De la rumeur à la persecution*.

27. Dossier 5, *Correspondance de Craxi avec Simioni*, s.d. (ma 07/10/1982); dossier 15, *Correspondance de Craxi avec Mayer*, 27/10/1982.

settimanale italiano *L'Espresso*, secondo il quale essi avrebbero incontrato Mulinaris in una riunione di rifugiati nel dicembre 1981²⁸.

De Félice e Terrel arrivarono alla conclusione che l'*affaire* Mulinaris fosse un altro teorema simile a quello costruito dal pubblico ministero Pietro Calogero per istruire il processo 7 aprile²⁹. E costruirono la difesa dell'imputato lungo due direttrici: l'organizzazione di un'opinione pubblica francese e italiana favorevole a Mulinaris e un'azione legale, compiuta assieme agli avvocati italiani, per porre fine alla carcerazione preventiva a cui Mulinaris era sottoposto. Creare un'opinione pubblica innocentista era fondamentale per la difesa al fine di cancellare le voci che avevano dato origine all'*affaire*. Sul versante francese l'azione dei due avvocati si svolse in sinergia con il Comité de soutien "Vanni Mulinaris" fondato dall'Abbé Pierre, Jean-Marie Domenach e Daniel Mayer. Il comitato era composto da intellettuali, scienziati e artisti famosi³⁰, e si mobilitò per guadagnare il maggior numero di consensi nei confronti dell'innocenza di Mulinaris: organizzò incontri con personaggi politici italiani, pubblicò articoli sui quotidiani³¹, inviò lettere alle massime cariche politiche dei due paesi³²; diffuse documenti e informazioni relativi all'*affaire*.

L'Abbé Pierre mise il suo carisma e il suo prestigio internazionale al servizio della causa Mulinaris, nella quale era coinvolto a causa della parentela con Françoise Tuscher, divenuta nel frattempo presidente di Hyperion. Egli si recò a Roma per incontrare il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, Bettino Craxi e altre autorità politiche e per visitare Mulinaris detenuto in quel momento nel carcere di Fossombrone. L'Abbé Pierre si scontrò col giudice Priore che gli negò il permesso di visitare Mulinaris e dichiarò di volerlo interrogare come testimone. Il prelado fu oggetto di una campagna mediatica diffamatoria ad opera del quotidiano italiano *La Repubblica* e di quello francese *Présent*, entrambi denunciati da de Félice e Terrel³³.

La documentazione contenuta nel Fondo Mulinaris rivela che i veri animatori del Comité de soutien furono i due difensori di Mulinaris e che l'attività che essi svolsero all'interno del comitato coincise con la

28. Dossier 12, Copia della dichiarazione di Pace e Ippoliti davanti alla polizia di Parigi, 8, 9 novembre 1982.

29. Dossier 12, Premessa di Pietro Calogero alla *réquisitoire de l'Enquête 7 avril, Padoue*, 18/5/1981.

30. *Ibidem*, Comité de soutien "Vanni Mulinaris".

31. J.-M. DOMENACH, *La barbarie judiciaire*, in *Le Monde*, 15 giugno 1984.

32. Dossier 9, *Correspondance avec Sandro Pertini*.

33. Dossier 18.

costruzione della loro difesa militante. Indissero riunioni, cercarono adesioni all'interno del foro parigino e in Belgio; contattarono giuristi italiani sensibili ai diritti civili; si appellarono a politici francesi perché intercedessero a favore di Mulinaris presso le alte cariche politiche italiane. Non ebbero sempre successo: non ottennero l'adesione di Foucault né quella di Claude Mauriac, mentre l'ambasciatore francese a Roma, Gilles Martinet, dichiarò di non voler interferire nell'operato della magistratura italiana. Ma de Félice era un uomo tenace e alla fine ottenne che Martinet scrivesse al Ministro della Giustizia italiano Clelio Darida³⁴; convinse anche l'allora segretario del Partito socialista francese Lionel Jospin a fare pressioni su Craxi perché rendesse pubblica la lettera inviata a Simioni nella quale smentiva ogni accusa nei confronti di Hypérion³⁵. I due avvocati cercarono di sensibilizzare i media sull'*affaire* Mulinaris inviando anche articoli scritti da loro. Il 13 febbraio 1984 fecero pubblicare a pagamento su *Le Monde* un comunicato nel quale si annunciava che Mulinaris aveva iniziato da nove giorni lo sciopero della fame.

La difesa giuridica di Mulinaris mise i due avvocati a contatto con la giustizia e la società italiana nel periodo in cui era iniziata la resa dei conti con l'eversione di sinistra³⁶. Dalla documentazione contenuta nel Fondo Mulinaris emergono gli ostacoli incontrati nell'organizzazione della difesa, nella ricerca di consensi, nonché lo sconcerto provato dinanzi ai metodi della magistratura italiana. Sul fronte italiano fu de Félice ad agire scegliendo gli avvocati e dettando le linee della difesa. Le prime difficoltà sorsero al momento di cercare gli avvocati disposti ad affiancarsi ai francesi nella difesa di Mulinaris. Bianca Guidetti Serra e due avvocati di Udine si defilarono. Giuliano Vassalli accettò, ma quando Mulinaris entrò nell'istruttoria romana, declinò l'incarico assieme al collega di studio Giuseppe Gianzi perché nel processo Moro *ter* era avvocato di parte civile della famiglia Moro³⁷. Per l'istruttoria romana de Félice contattò Alfonso Gatti, che accettò sia pure con molte riserve³⁸. I rapporti tra Gatti e de Félice furono spesso tesi. L'avvocato francese aveva messo in campo una strategia difensiva globale comprensiva di un appello alla Commissione parlamentare per l'assassinio di Aldo Moro, un'interpellanza parlamentare

34. Dossier 15, *Correspondance Martinet*, 10/01/1983, 2/02/1983, 26/3/1983, 28/04/1983.

35. *Ibidem*, *Correspondance De Félice/Jospin*, 14/10/1982, 29/11/1982.

36. M. GALFRÈ, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987*, Roma-Bari, 2014.

37. Dossier 15, *Correspondance Vassalli*, 10/08/1982.

38. *Ibidem*, *Correspondance Gatti*, 24/12/1982.

sulla carcerazione di Mulinaris e un ricorso al Consiglio d'Europa. L'avvocato francese sollecitò più volte Gatti perché si impegnasse al massimo per ottenere la liberazione del detenuto, ma Gatti ribatteva che la legislazione dell'emergenza rendeva problematico ottenere la scarcerazione di Mulinaris³⁹. De Félice era insofferente di fronte all'atteggiamento del collega italiano che dubitava che i metodi del collega francese potessero avere successo nell'Italia degli anni di piombo. De Félice gli affiancò gli avvocati Giorgio Linchi e Alfonso Cascone. Quest'ultimo, specialista nei casi di diffamazione, fu incaricato di querelare *La Repubblica* per gli articoli pubblicati nel febbraio 1983 su Mulinaris e Simioni; successivamente assunse la difesa di Simioni e svolse anche una serie di azioni legali per Mulinaris⁴⁰.

La visione pessimistica di Gatti nasceva dalla consapevolezza che gli spazi di manovra per la difesa nella fase istruttoria dei processi per terrorismo fossero minimi e che l'unica azione possibile consistesse nel tentare di porre fine alla carcerazione preventiva di Mulinaris. Essa si era nel frattempo prolungata a causa di altri due mandati di cattura per reati differenti dalla prima imputazione⁴¹. Furono presentate varie istanze di scarcerazione davanti ai giudici, i quali le respinsero tutte; ci si appellò al Tribunale della libertà e al Tribunale del riesame contro le decisioni dei giudici, ma senza esito⁴². Mulinaris iniziò il primo sciopero della fame; fu scarcerato il 22 febbraio 1984 e inviato nuovamente il 30 marzo 1984 in galera, dove fu raggiunto da un nuovo capo di imputazione per insurrezione armata. Iniziò allora un nuovo sciopero della fame affiancato da quello dell'Abbé Pierre nella cattedrale di Torino. Fu liberato a novembre 1984, per decadenza dei termini della scarcerazione preventiva.

De Félice perorò presso i giudici Mastellone e Priore che Mulinaris fosse scarcerato perché innocente e denunciò la durezza della detenzione a cui era sottoposto. I suoi interventi riscossero qualche successo. Il 20 maggio 1983 de Félice e Terrel presentarono al Consiglio d'Europa l'appello contro la Repubblica italiana in base all'art. 25 della Convention Européenne, come era stato deciso all'interno del Comité de soutien Mulinaris⁴³. Il

39. *Ibidem* 15, *Correspondance Gatti*, 30/05/193.

40. *Ibidem*, *Correspondance avec Cascone*, 21/11/193.

41. *Ibidem*, *Appels de l'avocat Gatti*, 22/03/1983, 21/12/1984. Sull'uso politico delle carceri negli anni di piombo, vedi E. SANTALENA, *La gauche révolutionnaire et la question carcérale: une approche des années 70 italiennes*, thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2014.

42. Dossier 5, *Procédures juridiques-avocat Gatti*.

43. *Le Monde*, 10 marzo 1983.

fatto che vi fosse il ricorso pendente presso il Consiglio d'Europa non fu influente nei confronti della decisione del giudice Mastellone di inviare Mulinaris agli arresti domiciliari perché le sue condizioni di salute erano state minate dallo sciopero della fame; ma la decisione di Mastellone fu impugnata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Venezia.

Le frizioni con l'Italia aumentarono. Il ricorso al Consiglio d'Europa aprì un contenzioso con il governo italiano, il quale rispose alle accuse mossegli da de Félice e Terrel asserendo che il diritto alla difesa dell'imputato non era stato affatto intaccato, semmai reso meno agevole dalla distanza geografica dei due avvocati e dalla detenzione in isolamento a cui era stato sottoposto⁴⁴. Anche i loro tentativi di organizzare in Italia un'opinione pubblica favorevole a Mulinaris dovettero fare i conti con un ambiente assai diverso da quello francese. I due si recarono in Italia dall'1 al 7 aprile 1983 per visitare il detenuto che era stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Trani, dopodiché scrissero una lettera al Ministro della Giustizia Darida per denunciare «*le monstrueuse erreur judiciaire [...] l'absurdité de cette situation qui fait d'un innocent le grand maître du terrorisme mondial*»⁴⁵. A Roma crearono anche un comitato pro Mulinaris a cui aderì qualche giudice appartenente a Magistratura democratica e qualche intellettuale della sinistra extra-parlamentare. Incontrarono giuristi della sinistra indipendente come Stefano Rodotà e socialisti come Giuliano Vassalli; ma non la spuntarono con il PCI, che si servì della penna di Luciano Pecchioli per scagliarsi con virulenza contro Hypérion. Gli attacchi furono tali da indurre i due avvocati a inviare a *Le Monde* un articolo nel quale denunciavano la pretesa di Pecchioli di attribuire la responsabilità al gruppo Hyperion di crimini commessi dodici anni dopo per il solo fatto di essere stati nel Sessantotto dei contestatori⁴⁶.

La documentazione contenuta nel dossier Mulinaris offre materiali e spunti di riflessioni che vanno oltre l'organizzazione della difesa messa in atto da de Félice e da sua moglie. Le carte sono infatti rivelatrici dello scontro giuridico e culturale che divise in quegli anni l'Italia e la Francia: alla visione di de Félice, che riteneva inammissibile combattere il terrorismo violando i diritti umani, si contrappose quella dei magistrati italiani, che ritenevano di operare nel mezzo di una guerra e che adottarono ogni mezzo per vincerla.

44. Archives De Felice, Reg. art. 25 - *Strasbourg, Correspondance avec la Commission, Réponse du gouvernement italien*, 29/08/1985.

45. Dossier 5, *Voyage en Italie, Compte rendu du voyage*.

46. *L'Avatar*, in *Le Monde*, 10/12/1982.

En rouge et noir. Les juristes engagés en France dans les années 1970

Poser la question de l'engagement des juristes est une manière d'interroger les relations entre droit et politique, relations éminemment variables selon les contextes historiques et politiques. Après avoir travaillé sur la résistance des avocats et des magistrats pendant la Seconde guerre mondiale en France¹, puis publié un petit livre de synthèse sous le titre *L'arme du droit*², qui grâce à Maria Malatesta a été traduit en italien sous le titre «Le Armi del Diritto» chez Giuffrè, cette problématique a été reprise et étendue dans un livre plus récent, *À la gauche du droit*³, relatif aux années 1968-1981, qui constitue la base de ce chapitre. Revenir sur la question des avocats engagés dans le cas français, dans le cadre d'un ouvrage consacrée à une avocate de gauche italienne, pose de manière sous-jacente la question de la comparaison entre les deux pays. La pertinence d'un tel rapprochement se justifie sur plusieurs plans, que ce soit au regard de l'émergence parallèle de formes d'engagement à gauche et à l'extrême-gauche parmi les juristes des deux côtés des Alpes, mais aussi du fait des formes de circulation des références voire des personnes, que l'on pense par exemple dans le premier cas à la proximité entre Magistratura Democratica⁴ et le Syndicat de la Magistrature, ou dans le second au refuge en France de militants d'extrême-gauche poursuivis, et de leur défense par des avocats français comme Jean-Jacques de Felice⁵.

1. L. ISRAËL, *Robes noires, années sombres: avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde guerre mondiale*, Fayard, Paris, 2005, vol. I, 547.

2. L. ISRAËL, *L'arme du droit*, SciencesPo-les Presses, Paris, 2009, vol. I, 137.

3. L. ISRAËL, *À la gauche du droit : mobilisations politiques du droit et de la justice en France, 1968-1981*, Éditions EHESS, Paris 2020, vol. 1/, 346.

4. A. VAUCHEZ, *L'institution judiciaire remotivée: le processus d'institutionnalisation d'une «nouvelle justice» en Italie 1960-2000*, Maison des sciences de l'homme [et le] Réseau européen Droit et société, LGDJ, Paris, 2004, 262.

5. M. MALATESTA, *Une intrigue internationale. Jean-Jacques de Felice et l'affaire Vanni Mulinaris*, *Matériaux pour l'histoire de notre temps* (N° 115-116), 2 septembre 2015/1, 72-79.

L'hypothèse principale sur laquelle repose l'enquête menée sur le cas français est que le «moment 1968» en France correspond à un tournant, à partir duquel les usages politiques du droit à gauche vont devenir justement plus directement offensifs, et moins fréquemment défensifs. Du fait de la simultanéité des mobilisations de mai 68 dans de nombreux pays⁶, il est d'ailleurs possible de supposer que ces effets pourraient être étudiés de manière comparative, en particulier mais pas seulement dans le monde du droit, comme incitent à le penser les exemples états-uniens, allemand mais aussi italien, comme on l'a évoqué.

Le moment 68

Le «moment 68» ne correspond pas à un retournement sans précédent, et dans le cas français les luttes anti-coloniales ont constitué une étape importante s'agissant des usages politiques du droit. Les luttes coloniales ont accompagné l'invention, ou du moins le développement, à partir d'une matrice d'origine communiste, d'usages du droit appuyés sur son retournement à l'audience, contre les juges et plus largement contre les autorités. Ce que l'avocat communiste Marcel Willard avait nommé dès les années 1930 «la défense accuse»⁷, en reprenant un modèle bolchevik de la défense promu par Lénine, sera repris et systématisé par un avocat qui s'est rendu célèbre pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès, sous la forme de la «défense de rupture», dont il détaillera justement le modèle dans un livre publié aux Éditions de Minuit, en 1968 justement⁸. Dans la conception défendue par le célèbre avocat, la défense de rupture s'oppose à la défense dite «de connivence»: à l'inverse d'une défense qui cherche à convaincre le tribunal en respectant les règles du jeu, il s'agit de dénier toute légitimité à la Cour et de s'adresser directement au public, en revendiquant le plus souvent les actes incriminés, quels que soient les risques pour les accusés – pendant la guerre d'Algérie le risque était celui de la peine de mort.

Si ainsi des usages politiques du droit préexistaient, les événements de 1968 ont bien produit des effets spécifiques dans le monde du droit. Les facultés de droit ont été touchées par la révolte étudiante du mois de Mai.

6. I. KASAPI - R. MORDER - C. ROLLAND-DIAMOND, *Mobilisations étudiantes dans le monde : les années 68*, dans *Matériaux pour l'histoire de notre temps* (n° 127-128), 11 décembre 2018/1, 4-5.

7. M. WILLARD, *La défense accuse*, Éditions Sociales, Paris, 1951.

8. J. VERGÈS, *De la stratégie judiciaire*, Éditions de Minuit, Paris, 1968.

Cette mobilisation a constitué une surprise et un événement dans cette partie de l'université à tort ou à raison considérée comme la plus conservatrice et la plus traditionnelle – avec la médecine. De fait, Mai 68 s'est développé dans les facultés de droit autour d'enjeux définis principalement en «interne». La mise en place de comités de grève et de commissions de réflexion a constitué une rupture⁹, mais à Paris en tout cas, les cours interrompus ont laissé place à un intense travail de réflexion centré avant tout sur les études de droit et leur réforme souhaitable. Ces réflexions ont finalement abouti à des propositions assez timides, et proches de ce qui sera accordé par la loi Faure d'orientation de l'enseignement supérieur votée quelques semaines plus tard, le 12 novembre 1968. Les revendications des étudiants en droit et des maîtres-assistants (les jeunes enseignants, non titulaires) sont ainsi restées particulièrement circonscrites à la discipline juridique dans sa spécificité (par exemple en critiquant le système de l'agrégation donnant accès aux postes de professeur en droit, et qui a d'ailleurs bien résisté puisqu'il est toujours en vigueur). Cette focalisation sur des questions disciplinaires permet de comprendre la tonalité finalement peu révolutionnaire des débats au sein des Facultés de droit, puisque ne contestant pas le cadre général de l'Université et son rôle social, au-delà de quelques idées amusantes comme par exemple la transcription du code civil sous forme de bande dessinée¹⁰, afin de rendre le droit plus accessible, émise par des étudiants de l'Université de Paris.

Le tournant ayant eu le plus d'impact sur le monde des juristes en mai 68 et dans les semaines suivantes est, par contraste, celui de la répression qui visa étudiants et activistes, conduisant un certain nombre d'avocates et d'avocats à se spécialiser temporairement sur ce type de défense. Cette spécialisation conjoncturelle eut plusieurs de conséquences importantes. Tout d'abord, nombre d'avocats furent confrontés, en tant que défenseurs, à la répression sévère dont leurs clients étaient les victimes, notamment devant la Cour de sûreté de l'État, tribunal semi-militaire devant lequel allaient être déférées les personnes accusées de «reconstitution de ligue dissoute» (militants maoïstes notamment). L'une des affaires les plus célèbres visa les responsables de la revue «La cause du peuple», Le Bris et Le Dantec, condamnés à un an et huit mois de prison. Plusieurs de ces avocats

9. D. LOCHAK, *Mai 68 à la Faculté du droit e de sciences économiques de Paris*, dans *Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Colliard. L'État, le droit, le politique*, Dalloz, Paris 2014.

10. M. RAJSFUS, *Mai 68 sous les pavés, la répression: juin 1968-mars 1974*, le Cherche midi éd, Paris, 1998, 251.

allaient, dans le cadre de ces affaires, développer des liens de sympathie à l'égard de ceux qu'ils défendaient, jeunes étudiants cultivés, militants faisant référence à l'anti-fascisme. Des formes de solidarité avocats-clients se sont créées (même si le plus souvent ce n'étaient pas des clients solvables), face à une institution judiciaire rapidement perçue comme «aux ordres» du pouvoir, faisant un usage disproportionné de la force à la suite de la police. Enfin, le fait qu'un certain nombre d'avocats se trouvaient conduire le même type de défense de façon rapprochée dans le temps et dans l'espace, les a conduits à se rassembler, d'abord informellement puis de façon plus structurée, afin de réfléchir sur les conditions et le sens politique de leur défense: c'est ainsi que naquit le «Groupe d'Action Judiciaire» (GAJ), à la fin du mois de mai 1968, entre avocats qui avaient en partage le fait de défendre des activistes de 68.

Le groupe d'action Judiciaire (GAJ) est un des groupes constitués en 1968 les plus singuliers. Il se distingue notamment par son ancrage très fort dans l'action, mais aussi dans la volonté précoce de rassembler, au-delà des avocats, d'autres «travailleurs du droit», c'est-à-dire des magistrats mais aussi par exemple des travailleurs sociaux. Le second groupe de juristes créé la même année est, par contraste, propre à une profession particulière: il s'agit du Syndicat de la Magistrature, sans doute encore le plus célèbre aujourd'hui, né en juin 1968. Si le Syndicat de la Magistrature vit ainsi le jour quelques semaines après les événements de Mai, sa création était prévue de plus longue date¹¹. Néanmoins sa naissance en juin allait induire une «coloration» spécifique, liée à cette période. Il faut d'ailleurs souligner le caractère provocateur du terme «syndicat» accolée à la profession de magistrat dans le cas français, et combien les membres de la jeune organisation allaient s'inscrire fortement dans cette tradition revendicative associée au mouvement ouvrier, que ce soit pour défendre leurs droits, ou plus généralement leur rôle dans la société et la transformation de la justice. Le Syndicat des avocats de France (SAF) créé un peu plus tard, en 1973, reprit cette terminologie du syndicalisme. Toutefois, le terme allait moins faire scandale, dans une profession où les affiliations partisans avaient toujours été plus faciles à revendiquer, notamment du fait de la tradition de l'avocat politique¹². Le Syndicat des avocats de France fut donc constitué sur une base à la fois ouvertement politique

11. A. DEVILLÉ, *Le Syndicat de la Magistrature en France. Formes et constructions d'une action collective*, Université Catholique de Louvain, s.l., 1992.

12. L. KARPIK, *Les avocats: entre l'État, le public et le marché XIII^e-XX^e siècle*, Gallimard, Paris, 1995, 482.

(par des avocats membres des partis socialistes, communistes, radicaux), et autour d'enjeux relativement corporatistes dans un premier temps. C'est sur cette base que le SAF va notamment être critiqué par les avocats les plus radicaux, comme l'illustre la critique que porteront des membres du Groupe d'Action Judiciaire –rebaptisé MAJ (Mouvement d'action judiciaire) en 1969 car un groupe homonyme existait déjà. Le MAJ va être le lieu d'intenses réflexions, notamment dans deux directions: d'une part celle de la transformation des pratiques professionnelles, d'autre part, plus théoriquement, sur le droit et sa portée politique – réflexion qui va s'incarner en particulier dans des publications originales.

Transformations des pratiques et des réflexions juridiques

La transformation des pratiques professionnelles est apparue comme une nécessité pour nombre des juristes engagés à gauche après 68: il s'agissait pour elles et eux de trouver une des manières de mettre en adéquation leurs opinions et leurs compétences, en particulier en remettant en cause l'exercice libéral classique d'une profession bourgeoise, et en cherchant à transformer les conditions de l'accès au droit en le démythifiant.

Cette volonté de transformer les formes de la pratique professionnelle va en particulier prendre la forme de deux innovations caractéristiques de la période. La première d'entre elles est la création du cabinet dit d'Ornano¹³. Grâce à une nouvelle loi permettant l'organisation de cabinets collectifs, à destination initiale des avocats d'affaire, des avocats comme Georges Pinet, Henri Leclerc et Henri-José Legrand vont choisir de s'associer et d'installer leur cabinet dans un hôtel particulier situé dans un quartier très défavorisé de la capitale, Boulevard d'Ornano. L'installation dans un quartier populaire et périphérique, à l'inverse des autres cabinets d'avocats situés dans le centre de Paris, va aller de pair avec une réflexion sur la tarification, c'est-à-dire sur la capacité pour le client d'anticiper le coût du service juridique donné. Ce mode de fonctionnement était (et est toujours) considéré comme illégal par les autorités de la professions, et source de controverses avec elles. Le mode de financement par les prestations payantes était combiné à Ornano avec la défense gratuite de certaines causes, le cabinet fonctionnant comme une «coopérative juridique» entre les avocats, les activités lucratives permettant de financer la possibilité

13. M. TERRASSON, *L'avocat dans sa boutique. Ornano répond*, dans *Actes. Cahiers d'action juridique*, 15, Automne 1977, 7-8.

d'action juridiques gratuites en particulier en faveur de causes politiques ou sociales.

Dans cette perspective, les «boutiques de droit»¹⁴ ont constitué une rupture plus nette avec le modèle de la traditionnel de la défense assurée par l'avocat, y compris en opposition avec le cabinet d'Ornano qui restait attaché à l'exercice libéral. En effet, des éléments centraux de l'identité du groupe des avocats, comme le secret professionnel, étaient remis en cause au profit d'une conception bien différente de la relation avec les personnes venues chercher des renseignements d'ordre juridique. Dans les boutiques de droit, notamment dans celle de la Place des Fêtes de Paris dont l'expérience fut relatée dans le livre cité *supra*, les problèmes juridiques étaient discutés de manière collective, entre juristes et non-juristes, notamment dans leurs implications politiques. Les personnes venues chercher des conseils pouvaient être invitées à se défendre elles-mêmes, parfois jusque dans le prétoire, remettant en cause le magistère des juristes. Toutefois, ces formes radicales de reconfiguration de la pratique pouvaient ne pas convaincre. Certains avocats très engagés conservèrent ainsi des formes de pratique plus «artisanales», comme Jean-Jacques de Felice¹⁵. Défendre une personne dans une affaire de divorce de temps en temps pour financer le reste, éviter la structure collective pour ne pas avoir de «frais fixes» trop élevés constituait une autre manière de rester libre de s'engager sur d'autres fronts, y compris de façon gratuite lorsque la lutte le nécessitait.

La volonté de réfléchir de manière plus distanciée sur les pratiques traditionnelles des avocats dont on a évoqué des exemples fut complétée à la même époque par la volonté de faire circuler la jurisprudence politiquement favorable obtenue devant certains tribunaux, et donc de créer une alternative aux revues juridiques classiques. Ce fut l'une des raisons de la création de la revue «Actes. Cahiers d'action juridique» dont le maître d'œuvre sera l'avocat Bertrand Domenach¹⁶. Ce projet original allait progressivement intégrer une réflexion de sciences sociales et développer des aspects de plus en plus interdisciplinaires, notamment sous l'influence forte de Michel Foucault. La création de la revue s'inscrivait dans une dynamique plus large visant à repenser le droit dans une perspective critique

14. Boutique de droit de Paris XIX & et Actes-Cahiers d'action juridique, *Boutiques de droit*, Solin, Paris, 1978, 139.

15. B. BASSIROU - L. ISRAËL - S. THÉNAULT (eds.), *Jean Jacques de Felice, avocat militant des droits de l'homme*, Matériaux, 2015/1, Nanterre, BDIC.

16. L. ISRAËL, *La revue Actes: le droit saisi par le regard critique dans le sillage de 68*, dans *Revue d'histoire des sciences humaines*, 26, 2015, 135-150.

et politique, que l'on pouvait retrouver dans plusieurs ouvrages publiés chez l'éditeur militant François Maspero¹⁷, ou dans d'autres livres comme celui de l'avocate féministe Odile Dhavernas qui dans *Droits des femmes, pouvoir des hommes* combinait de façon originale déconstruction féministe du droit et appel sans illusion à un usage militant, en lien avec sa pratique et son engagement notamment au sein du MLAC (Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception)¹⁸.

De nouvelles formes d'engagement du droit au profit de causes

Ces réflexions sur la pratique du droit mais aussi sa théorisation ont été renforcées par l'entrée dans la profession d'une nouvelle génération d'avocats, pour partie étudiants en 1968, qui allaient contribuer au développement de nouvelles formes d'action par le droit. Sans avoir ici le temps de revenir avec précision sur l'histoire du GISTI (Groupe d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés), créé en 1971-1972, il est possible néanmoins de prendre cette association comme exemple d'une forme nouvelle d'activisme judiciaire en faveur d'une cause, celle des travailleurs immigrés, érigés en représentants par excellence du *lumpen proletariat* de l'époque. Créé initialement par des élèves de l'ENA (Ecole Nationale d'Administration), futurs juristes hauts fonctionnaires qui avaient identifié la question immigrée comme une sorte de «vide juridique», le GISTI se positionna rapidement sur le créneau particulier de la mobilisation du droit en faveur des immigrés, que ce soit à travers la lutte contre les conditions de vie dans les bidonvilles, ou pour contester l'encadrement des conditions de séjour des travailleurs étrangers, alors régies largement par circulaires et donc largement discrétionnaires et méconnues. Contrastant avec la tonalité militante marxiste des écrits de l'association, les succès juridiques obtenus rapidement, notamment devant le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif français, allaient progressivement asseoir la réputation de l'association, et sa légitimité dans le champ juridique français¹⁹. À travers cet exemple singulier, il est possible de mettre en évidence un paradoxe propre à la lutte par le droit.

17. F. MASPERO, *Les abeilles & la guêpe*, Seuil, Paris, 2002, 280.

18. O. DHAVERNAS, *Droits des femmes, pouvoir des hommes*, Editions du Seuil, Paris, 1978, 389.

19. L. ISRAËL, *Faire émerger le droit des étrangers en le contestant, ou l'histoire paradoxale des premières années du GISTI*, dans *Politix*, vol. XVI, 62, 2003, 115-143.

Elle est apparue rapidement comme d'une utilité spécifique, donnant de la légitimité à une cause illégitime dans le champ politique, relativement peu coûteuse dans la mesure où des juristes engagés acceptaient de participer le plus souvent gratuitement à ces actions, et ne nécessitant pas d'avoir un très grand nombre d'adhérents pour être efficace. Toutefois, cette forme d'action qui se développa alors de manière innovante avait aussi ses limites: la lutte par le droit a une temporalité (longue) spécifique, qui peut parfois conduire à des désajustements avec d'autres formes de militantisme. La position de requérant devant les plus grandes instances implique aussi une sorte de relation d'interlocution avec le pouvoir, qui peut paraître contraire à une position d'opposant. En outre, la dimension technique du droit peut rendre difficilement compréhensible la portée des décisions obtenues, au-delà du cercle restreint des juristes. Enfin, les victoires judiciaires contribuent dans certains cas, et très paradoxalement, à renforcer le droit attaqué, en permettant de combler les espaces mis en évidence par le contentieux, et peuvent contribuer à accroître la dépendance aux juristes des mouvements sociaux.

Les années 1970 ont donc été caractérisées par l'émergence de nouvelles manières de faire du droit: des permanences juridiques ont été créées, en appui à différentes causes (au GISTI, mais aussi par exemple au MLF – mouvement de libération des femmes); des formes de guérilla juridique ont été menées (par exemple la lutte des foyers de migrants à partir de 1976²⁰) et le recours aux plus hautes juridictions (le Conseil d'État en particulier) s'est développé au profit de causes jusque-là illégitimes, et avec l'obtention de décisions marquantes. Ces nouvelles formes d'action, menées par des juristes militants, ne signifient pas que les procès politique au sens plus classique aient disparu, le célèbre procès de Bobigny sur l'avortement en étant un exemple frappant²¹. La force de la forme «procès»²² ou même du modèle de l'enquête judiciaire resta puissant, y compris au sein de l'extrême-gauche maoïste, comme le montre l'affaire de Bruay-en-Artois. Dans cette affaire relative au meurtre d'une jeune fille modeste dans une région minière du Nord de la France, les militants maoïstes ont mené une enquête parajudiciaire afin de démontrer la culpabilité d'un notaire local, et par là même celle de la bourgeoisie. Le

20. M. GALANO, *Une lutte exemplaire*, dans *Plein droit*, 53-34, 2002, 48-52.

21. G. HALIMI, *Le procès de Bobigny : sténotypie intégrale des débats du tribunal de Bobigny, 8 novembre 1972*, Nouv. éd. Gallimard, Paris, 2006, vol. I, 274.

22. V. CODACCIONI - D. PUCCIO-DEN - V. ROUSSEL, *Les «bonnes formes» du procès à l'épreuve des mobilisations politiques*, dans *Droit et société*, 89, 22 avril 2015, 9-15.

livre qu'ils ont produit témoigne de la prégnance du modèle judiciaire de mise en lumière de la vérité, y compris pour critiquer le fonctionnement de la justice comme institution²³. L'acculturation à l'institution judiciaire ou à ses modèles d'une partie de l'extrême-gauche ne fit pas disparaître toutefois la question de la violence, et notamment s'agissant du procès des actes terroristes. L'affaire Klaus Croissant, du nom de cet avocat de la Fraction Armée Rouge révolutionnaire allemande qui tenta de se réfugier en France a ainsi posé la question de savoir si tout accusé était défendable, et par là-même celle des limites éventuelles de la défense dans des situations de terrorisme – une question également posée au sujet de l'Italie avec beaucoup de finesse par Maria Malatesta²⁴.

Conclusion

Mai 1981 marque en France l'entrée dans une période nouvelle du point de vue du «droit de gauche», puisque l'arrivée de la gauche au pouvoir créa une scission dans les milieux militants entre ceux qui choisirent d'entrer dans la voie de la participation au gouvernement ou à ses instances (par exemple pour plusieurs membres du Syndicat de la Magistrature), ou préférèrent conserver une posture critique à l'égard de la gauche au pouvoir, exprimée par exemple dans la revue *Actes* ou au GISTI. Au-delà de cette période spécifique, plusieurs questions résonnent encore aujourd'hui avec les celles soulevées à l'époque. Les débats sur les limites de la défense du terrorisme restent pleinement d'actualité en France, avec ces jours-ci le procès des attentats du 13 Novembre 2015. Sur un autre plan, le mouvement des «gilets jaunes» qui s'est développé en France en 2019 a mobilisé de nombreux avocats, en particulier pour défendre les manifestants victimes de l'usage des grenades ou des balles de défense par la police. Comme en 1968, une répression policière et judiciaire importante a coalisé certaines oppositions autour du thème d'une justice aux ordres et de la critique du droit. Toutefois cette critique n'a pas épuisé les attentes à l'égard de la justice, comme le montre le cas des «gilets jaunes» qui tout en étant lourdement condamnés ont initié des poursuites contre la police

23. Comité Vérité Justice de Bruay-en-Artois, *Dossier public de l'affaire*, s.l., Edition Liberté-Pressé, 1973.

24. M. MALATESTA, *Défenses militantes. Avocats et violence politique dans l'Italie des années 1970 et 1980*, *Militant Defenses: lawyers and political violence in Italy during the 1970s and 1980s.*, dans *Le Mouvement Social*, 240, 27 septembre 2012, 85-103.

pour les violences perpétrées à leur égard. Au-delà de ces exemples récents, depuis les années 1968 les usages militants du droit n'ont cessé de s'accroître, en particulier à mesure que s'ouvraient de nouvelles possibilités pour porter des causes devant des juridictions supranationales (comme la Cour Européenne des Droits de l'Homme) ou récemment ouvertes à une saisine, comme pour le Conseil constitutionnel français véritablement juridictionnalisé depuis 2010. Loin de démythifier le droit, la démultiplication de son usage pour des causes plus nombreuses depuis les années 1970 n'a-t-elle pas finalement contribué, avec d'autres facteurs, à étendre son empire et donc aussi le pouvoir des juristes?

Luca Falciola

Avvocate militanti negli Stati Uniti: impegno collettivo e forza dell'esempio

Le 'sorelle' nordamericane di Bianca Guidetti Serra non ebbero vita facile; anzi, patirono discriminazioni d'ogni sorta e furono costrette a lottare incessantemente per affermare ed espandere i propri diritti, assieme a quelli dei propri assistiti. Eppure poterono contare su opportunità d'impiego, modelli aspirazionali e strutture organizzative pressoché inesistenti in Italia. Negli Stati Uniti del dopoguerra la scelta di diventare un'avvocata militante era senza dubbio coraggiosa e minoritaria, ma non per forza straordinaria e isolata. Infatti, sia l'accesso da parte delle donne agli studi di legge e alla professione forense sia l'impegno politico degli avvocati avevano una storia più densa e articolata rispetto alla maggior parte dei paesi europei.

Questo saggio ricostruisce tale storia ed è diviso in due parti. La prima (sezioni 1 e 2) esamina il percorso di integrazione delle donne nell'avvocatura americana, con particolare attenzione per l'impegno militante. Nello specifico, la ricerca mette in luce come la presenza di alcune organizzazioni fu determinante per offrire risorse materiali e simboliche alle donne, trasformando battaglie individuali in sforzi collettivi vincenti e trasformativi. La seconda parte del saggio (sezione 3) ricostruisce brevemente i profili di quattro avvocate militanti le cui vite, oltre ad essere state d'esempio per le loro contemporanee, offrono un catalogo delle barriere e dei pregiudizi che esse seppero sfidare.

Verso l'accesso alla professione

È opportuno ricordare da subito che il processo di emancipazione e di acquisizione dei diritti da parte delle donne americane fu più precoce e marciò a ritmo più serrato che altrove, specialmente rispetto all'Italia. Come noto, il diciannovesimo emendamento alla Costituzione, che garanti alle donne il diritto di voto, fu discusso fin dal 1878 e approvato nel 1920.

Ma ancor prima della concessione del suffragio universale, alcune donne lottarono per essere ammesse al *bar* e poter esercitare la professione legale. Arabella Mansfield è nota per essere stata la prima donna ad aver ottenuto la licenza nel 1870, in Iowa, mentre Charlotte E. Ray, ammessa al *bar* nel 1872 a Washington, DC, fu la prima afro-americana ad avere accesso all'avvocatura. L'ingresso delle donne nella professione fu nondimeno un percorso accidentato e segnato da brusche inversioni di marcia. Nel 1873, Myra Bradwell, una giovane laureata in legge di Chicago passò con il massimo dei voti l'esame per l'ammissione al *bar*, ma la Corte Suprema dell'Illinois rifiutò di concederle la licenza in quanto donna. Con una sentenza raggelante (*Bradwell v. Illinois*), la Corte Suprema degli Stati Uniti confermò la decisione. Eppure Bradwell spese il quindicennio successivo a lottare per cambiare la legge e, nel 1890, venne finalmente ammessa¹.

Come ha dimostrato la storica Felice Batlan, la nascita del *legal aid*, ovvero il patrocinio gratuito per i cittadini privi di mezzi economici, è legata a doppio filo con l'impegno femminile in un ambito che univa solidarietà e legge. In particolare, alla fine del diciannovesimo secolo, furono organizzazioni di donne, da New York a Chicago, ad anticipare l'amministrazione nell'erogazione di servizi legali pro bono. È interessante notare come molte delle donne impegnate in questo settore non fossero avvocate ammesse alla pratica ma semplici volontarie o *legal workers*, ovvero persone che operavano nell'ambito della sfera legale senza avere una laurea in legge. Tuttavia, è importante evidenziare come queste attività pionieristiche, oltre ad avvicinare le donne alla professione forense, le accostarono per la prima volta a tematiche sociali come la parità salariale².

Nello stesso periodo prese forma anche una prima comunità professionale femminile e, nel 1893, venne celebrato il primo congresso delle avvocate americane. Entro il 1900 il loro numero nel paese si approssimava al migliaio: ancora statisticamente trascurabile, ma diagnostico di un cambiamento avviato. Fin dai primi decenni del ventesimo secolo, molte di queste donne si legarono ancor più strettamente a cause progressiste

1. T.A. THOMAS - T.J. BOISSEAU, *Introduction: Law, History, and Feminism*, in *Feminist Legal History: Essays on Women and Law*, a cura di T.A. Thomas e T. J. Boisseau, New York, 2011, 1-30. Sulle prime donne nell'avvocatura, si veda anche M.J. MOSSMAN, *The First Women Lawyers: A Comparative Study of Gender, Law and the Legal Professions*, Oxford, 2006. Sul caso Bradwell, cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Bradwell v. State of Illinois*, 83 U.S. 130 (1873), sentenza del 15 aprile 1873.

2. F. BATLAN, *Women and Justice for the Poor: A History of Legal Aid, 1863-1945*, Cambridge, 2015.

e interpretarono l'avvocatura come un'arma al servizio delle categorie sociali più fragili. È vero che le poche avvocate americane erano ancora prevalentemente discriminate nell'ambito di una professione che rimaneva fortemente maschilista e, nella migliore delle ipotesi, relegava le donne alla pratica individuale incentrata sul diritto di famiglia. Ma è altrettanto vero che alcune di esse si orientarono già con coraggio verso casi concernenti le condizioni di salute e di sicurezza nelle fabbriche, il lavoro minorile e l'immigrazione. La diffusione delle corti minorili (*juvenile court system*) in quello stesso periodo offrì ulteriori opportunità di seguire casi di interesse sociale per i quali le donne, in conformità con i canoni dell'epoca, sembravano più adatte.

Negli anni '30 del Novecento, si segnarono i primi studi legali di sole donne, come quello di Dorothy Kenyon e Dorothy Straus a New York. Kenyon fu anche un'attivista femminista e, nel 1938, venne nominata come rappresentante statunitense al Comitato per lo Studio della Condizione delle Donne della Società delle Nazioni, per poi far parte anche nell'analogo comitato creato in seno alle Nazioni Unite. La carriera pubblica di Kenyon sarebbe stata travolta dal maccartismo ma, passata la *red scare*, Kenyon continuò a lottare contro sessismo e discriminazione femminile. Nel frattempo, tornando agli anni '30, sotto la presidenza Roosevelt si ebbero anche le prime nomine di donne come giudici federali. Florence Allen, designata nel 1934, fu la prima in assoluto a servire in una State Supreme Court. Ma, anche in questo caso, la strada verso l'integrazione rimase in salita, giacché sia Truman, sia Eisenhower, sia Kennedy essenzialmente trascurarono le donne nelle nomine per le più alte cariche giudiziarie. Nello stesso periodo, si registrarono anche le prime afro-americane elette nelle corti inferiori. Nel 1939, Jane M. Bolin, la prima studentessa nera a diplomarsi alla Yale Law School, fu anche la prima donna nera a ricoprire la carica di giudice³.

Le forme collettive dell'impegno

L'integrazione femminile nell'ambito dell'avvocatura e, in particolare in quella politicamente impegnata, fu incoraggiata dalla presenza di alcune

3. J. NORGREN, *Stories From Trailblazing Women Lawyers: Lives in the Law*, New York, 2018, 5-16. A proposito di Kenyon, cfr. S. BARBAS, *Dorothy Kenyon and the Making of Modern Legal Feminism*, in *Stan. J. C.R. & C.L.* 5, 2009, 423ss. Su Bolin, cfr. J.A. McLEOD, *Daughter of the Empire State: The Life of Judge Jane Bolin*, Urbana, 2011.

organizzazioni che aprirono spazi alle donne e ne sostennero i diritti. Tali strutture associative rappresentarono strumenti fondamentali per vincere l'isolamento e offrirono luoghi per condividere esperienze e conoscenza. In alcuni casi, furono anche "case politiche" alternative a partiti e gruppi, utili per immergersi nei movimenti e per parteciparvi in maniera sinergica. Da una parte vi furono associazioni per la tutela delle libertà civili; dall'altra organizzazioni finalizzate alla difesa militante del movimento comunista e sindacale e, più tardi, di quello studentesco e delle minoranze.

L'American Civil Liberties Union (ACLU) fu la principale forza collettiva appartenente alla prima categoria. Dal 1920 l'ACLU si impegnò – e tuttora si impegna – a difendere e preservare le libertà civili del Bill of Rights in due modi: direttamente, attraverso l'assistenza legale e, indirettamente, tramite la redazione di *amicus brief* per supportare determinate istanze e farle prevalere nelle corti d'appello, così da stabilire precedenti. Nata con un imprinting radicale e molto vicina al movimento dei lavoratori e al movimento antimilitarista, l'ACLU si affermò gradualmente come la principale sentinella a difesa del primo emendamento (*free speech*), indipendentemente dalle idee professate⁴. Fin dalla sua fondazione, l'ACLU attrasse un certo numero di attiviste femministe, pacifiste e socialiste, alcune delle quali, come Crystal Eastman, erano anche avvocate⁵.

Verso la fine degli anni '30, la leadership del gruppo si divise sulla questione dell'anti-comunismo e, nel 1940, l'ACLU votò per l'espulsione dei sostenitori dei regimi totalitari. Molti comunisti che ricoprivano ruoli di primo piano, tra i quali la celebre leader sindacale e attivista legale Elizabeth Gurley Flynn, dovettero lasciare l'organizzazione. Durante il maccartismo l'ACLU mantenne pertanto un profilo moderato. Tuttavia, già dai primi anni '60, forte di quasi 80 mila aderenti, sostenne il movimento per i diritti civili e le battaglie contro la segregazione razziale⁶. L'ACLU appoggiò inoltre l'azione della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) che, come risaputo, si concentrava su battaglie di natura giudiziaria per la desegregazione degli spazi pubblici. Detto per inciso, anche l'NAACP, pur non essendo un luogo di militanza legale in senso stretto, offrì spazio ad attiviste femministe e ad alcune avvocate

4. Sulla nascita e l'evoluzione dell'ACLU si veda soprattutto L. WEINRIB, *The Taming of Free Speech: America's Civil Liberties Compromise*, Cambridge, 2016.

5. Su Eastman, si veda la recente biografia A. ARONSON, *Crystal Eastman: A Revolutionary Life*, Oxford, 2019.

6. Sull'attivismo dell'ACLU negli anni '60 e '70, si veda S. WALKER, *In Defense of American Liberties: A History of the ACLU*, New York-Oxford, 1990, 240-298.

come l'afro-americana Constance Baker Motley. Motley fu il braccio destro del celebre avvocato Thurgood Marshall per un ventennio, per poi essere eletta senatrice nello stato di New York e divenire infine giudice federale nel Southern District di New York⁷.

Tornando all'ACLU, negli anni '60 e '70 i suoi avvocati difesero un largo ventaglio di soggetti i cui diritti costituzionali parevano in pericolo, dagli oppositori alla guerra in Vietnam alle vittime di abusi polizieschi, dai carcerati ai gay. Tra i casi che furono sorretti dall'ACLU e che portarono ad importanti pronunciamenti della Corte Suprema si possono ricordare *Miranda v. Arizona*, che impose alla polizia di notificare agli arrestati i propri diritti costituzionali, pena l'inammissibilità delle dichiarazioni in sede processuale; *Tinker v. Des Moines*, che stabilì in maniera espansiva i diritti di libera espressione degli studenti in ambito scolastico; e *New York Times Co. v. United States*, che sostenne che il governo non potesse proibire preventivamente la pubblicazione di informazioni riservate⁸. Con l'irrompere del movimento femminista, nel 1971 l'ACLU creò anche un Women's Rights Project, affidato alla guida illuminata di Ruth Bader Ginsburg. Avvocata di spirito progressista, Ginsburg sarebbe stata di grande ispirazione già in questa veste, ancor prima di accedere alla Corte Suprema⁹. Anche nell'ambito dei diritti della donna, i casi sostenuti dall'ACLU furono innumerevoli, inclusi *Reed v. Reed*, *Frontiero v. Richardson*, e *Taylor v. Louisiana*: tutte pietre miliari nel percorso verso la parità di genere¹⁰.

Se certamente l'ACLU rappresentò un punto di riferimento imprescindibile, le avvocate politicamente più radicali si unirono più spesso ad un secondo filone di organizzazioni legali, quelle di difesa militante. L'International Labor Defense (ILD), nata nel 1925, ne rappresenta la capostipite. Definita già allora la "Croce Rossa" del movimento dei lavo-

7. Cfr. G.L. FORD, *Constance Baker Motley: One Woman's Fight For Civil Rights and Equal Justice Under Law*, Tuscaloosa, 2017.

8. Cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966), sentenza del 13 giugno 1966; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Tinker v. Des Moines Independent Community School District*, 393 U.S. 503 (1969), sentenza del 24 febbraio 1969; *New York Times Co. v. United States*, 403 U.S. 713 (1971), sentenza del 30 giugno 1971.

9. Sulla figura notissima di Bader Ginsburg, si vedano, tra gli altri, R. BADER GINSBURG, *Ruth Bader Ginsburg: In Her Own Words*, Chicago, 2018; K.L. GIBSON, *Ruth Bader Ginsburg's Legacy of Dissent: Feminist Rhetoric and the Law*, Tuscaloosa, 2018.

10. Cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Reed v. Reed*, 404 U.S. 71 (1971), sentenza del 22 novembre 1971; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677 (1973), sentenza del 14 maggio 1973; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Taylor v. Louisiana*, 419 U.S. 522 (1975), sentenza del 21 gennaio 1975.

ratori, l'ILD era la sezione americana del Soccorso Rosso Internazionale e dunque operava sotto l'egida dell'Unione Sovietica. Anche l'ILD vide la partecipazione di attiviste femministe come Alice Stone Blackwell, nota per la sua mobilitazione in favore del voto alle donne, e di avvocate radicali come Carol Weiss King, di cui si dirà appresso, e Anna Damon. Membro fondatore del Partito Comunista degli Stati Uniti, Damon fu la numero due dell'organizzazione per più di un decennio.

L'ILD si distinse fin da subito per il suo ricorso a "difese di massa", basate sull'idea di esercitare pressioni esterne (tramite manifestazioni, conferenze e campagne stampa) sulle giurie e sui giudici. Si caratterizzò anche per un impegno "partigiano" a sostegno dei comunisti e di altri militanti di sinistra, rifiutando la neutralità dell'ACLU. L'ILD fu dunque impegnata in campagne innocentiste a difesa di imputati eccellenti come Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, ma anche a protezione di una miriade di attivisti sconosciuti finiti nelle maglie della giustizia a causa delle loro vere o presunte idee sovversive. L'ILD si spese anche, in collaborazione con l'ACLU, per la liberazione dei cosiddetti Scottsboro Boys, nove ragazzi neri ingiustamente condannati per lo stupro di due donne bianche su un treno in Alabama, nel 1931. A seguito di una vasta mobilitazione e di una pugnace difesa legale, l'esecuzione degli Scottsboro Boys venne sospesa. Due importanti sentenze della Corte Suprema ottenute in relazione a quel caso andarono a rinforzare le garanzie di rappresentanza razziale nelle giurie popolari e il diritto ad un'avvocatura competente¹¹.

Dalla fine degli anni '30 in poi, questa tradizione di difesa militante gradualmente confluì nella National Lawyers Guild (NLG). Nata nel 1937 come associazione professionale alternativa all'American Bar Association, che allora aveva un taglio decisamente conservatore e generalmente escludeva sia i neri sia le donne, l'NLG si propose come una «forza sociale al servizio del popolo» finalizzata alla promozione dei «diritti umani», da considerarsi «più sacri dei diritti di proprietà». Alcune migliaia di avvocati – progres-

11. Sull'ILD, si vedano R.N. HILL, *Men, Mobs, and Law: Anti-Lynching and Labor Defense in U.S. Radical History*, Durham, 2008, 220-238; A. FAGAN GINGER, *Carol Weiss King Human Rights Lawyer, 1895-1952*, Niwot, 1993, 73-141. Sull'International Red Aid e sul concetto di Croce Rossa politica, cfr. *Ten Years of International Red Aid in Resolutions and Documents, 1922-1932*, a cura di Executive Committee of the IRA, Mosca, 1932; S. FINKEL, *The "Political Red Cross" and the Genealogy of Rights Discourse in Revolutionary Russia*, in *Journal of Modern History* 89, 2017, 79 ss. Le due sentenze a cui si fa riferimento sono: Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Powell v. Alabama*, 287 U.S. 45 (1932), sentenza del 7 novembre 1932; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Norris v. Alabama*, 294 U.S. 587 (1935), sentenza del 1° aprile 1935.

sisti, libertari e comunisti, ma anche *liberal* e sostenitori del New Deal – vi aderirono nel giro di pochi anni. Tra loro vi era anche una nutrita pattuglia di donne, come Pearl M. Hart, avvocata lesbica di Chicago, ammessa alla professione nel 1914, e da allora paladina dei diritti delle donne e dei gay. In linea con la missione dell'ILD, l'NLG divenne il punto di riferimento legale per i dissidenti politici di sinistra che, negli anni '40 e '50, come risaputo, furono al centro di innumerevoli battaglie legali. Basti citare gli Hollywood Ten, professionisti del mondo del cinema proscritti in ragione delle proprie simpatie politiche 'rosse', o i leader del Partito comunista americano, processati nel 1949 in base allo Smith Act che puniva l'incitamento alla sovversione. Tutti loro vennero sostenuti da avvocati affiliati all'NLG, i quali non solo si assunsero il patrocinio di clienti politicamente scomodi, ma dovettero anche subire l'ostracismo dei colleghi, le reprimende del *bar* (fino alle sospensioni), le citazioni per oltraggio alla corte (che portarono anche a pene detentive) e le investigazioni dell'House Un-American Activities Committee (che indagava sulle attività sediziose dei cittadini)¹².

Nel tempo l'NLG diversificò il proprio campo d'azione, intervenendo in soccorso del movimento dei diritti civili nel Sud all'inizio degli anni '60, quando in interi stati gli avvocati disponibili a intraprendere cause di tipo "razziale" si contavano sulle dita di una mano¹³. Non appena i venti della New Left e del movimento contro la guerra cominciarono a spirare sui campus universitari, gli avvocati dell'NLG si trovarono pronti ad assistere i giovani incriminati – anche centinaia alla volta – per le proprie proteste. Avvocati militanti soccorsero gli attivisti del Free Speech Movement in California e gli studenti che occuparono la Columbia University a New York, per citare soltanto due tra i casi più eclatanti. L'NLG, nota come "il braccio legale del *movement*", sperimentò anche l'impiego di osservatori legali alle manifestazioni, per limitare e segnalare possibili abusi polizieschi, e sistemi di pronto intervento per liberare gli arrestati. Una donna, l'avvocata comunista Mary M. Kaufman, rappresentò la figura di riferimento per queste attività negli anni cruciali attorno al sessantotto¹⁴.

12. Sulla nascita e il primo ventennio di attività della NLG, cfr. *The National Lawyers Guild: From Roosevelt Through Reagan*, a cura di A. Fagan Ginger e E. M. Tobin, Philadelphia, 1992.

13. Su questa esperienza si veda, tra gli altri, la testimonianza di L. HOLT, *The Summer That Didn't End: The Story of the Mississippi Civil Rights Project of 1964*, New York, 1992.

14. A proposito di Kaufman, cfr. M. KAUFMAN, *War Crimes and Cold-War 'Conspiracies'*, in *The Relevant Lawyers: Conversations Out of Court on Their Clients, Their Practice, Their Politics, Their Life Style*, a cura di A. Fagan Ginger, New York, 1972, 184-215.

La National Lawyers Guild fu anche in prima linea nel supporto legale per i renitenti alla leva e per i militari che dall'interno delle forze armate si opponevano alla guerra, inviando persino i propri avvocati nel Sud-Est asiatico. Non appena alcune frange dei movimenti contro l'imperialismo e il razzismo intensificarono le proprie lotte e passarono dalla resistenza passiva all'azione diretta e, in certi casi, alla violenza, gli avvocati radicali furono puntualmente al fianco degli imputati più scomodi. Difesero, tra i tanti, le Black Panthers, gli Weathermen, gli Young Lords portoricani e l'American Indian Movement. Considerata l'enorme quantità di arrestati per reati politici in quel periodo e la radicalizzazione ideologica dei detenuti, gli avvocati militanti – e molte donne tra loro – iniziarono a frequentare assiduamente le carceri per portare assistenza legale ai reclusi, ma anche per favorirne l'attivismo e per pubblicizzarne le inaudite privazioni. Nacquero così svariati progetti incentrati su questa categoria di 'vittime della giustizia' le quali, agli occhi di molti, vivevano nella più totale assenza di garanzie¹⁵.

All'interno dell'NLG e nella sua orbita si venne così a creare una speciale compenetrazione tra movimenti e avvocati che alterò le strategie di difesa, i codici professionali, le abitudini e persino l'identità di questi ultimi. Anzitutto, gli avvocati si sentirono sempre più parte integrante del movimento e sempre meno difensori di diritti altrui; sempre più imputati tanto quanto i propri assistiti e sempre meno tecnici depositari di un sapere arcano. Al tempo stesso, i legali si trovarono a condividere con i propri assistiti una crescente sfiducia nelle istituzioni e, soprattutto, nel sistema giudiziario tacciato di essere uno specchio degli interessi di classe, deformato da pregiudizi politici, di genere e di razza. In un contesto di tensioni fortissime, la fede nel cambiamento sociale attraverso la legge e le sentenze tramontò, almeno provvisoriamente. Insieme, avvocati e imputati forgiarono strategie di difesa "offensive" che implicavano, tra i vari aspetti, un ribaltamento delle accuse in direzione del governo, un uso dei processi come arene politiche e un'adozione diffusa di comitati di difesa per esternalizzare la propaganda. Le difese di massa della tradizione comunista vennero quindi reinterpretate, trovando un'eco senza precedenti grazie ai mass media e grazie al coinvolgimento di vasti strati

15. Per una trattazione più estesa e sistematica del ruolo, delle prospettive ideali e dei modelli di intervento degli avvocati della NLG, ci si permette di rimandare a L. FALCIOLA, *Up Against the Law: Radical Lawyers and Social Movements, 1960s-1970s*, Chapel Hill, 2022. Si veda inoltre J.S. AUERBACH, *Unequal Justice: Lawyers and Social Change in Modern America*, New York, 1976.

della popolazione che sembravano simpatizzare con alcune delle istanze dei contestatori¹⁶.

Intanto, i collegi di difesa militante inglobarono sempre più spesso studenti, attivisti e i sopra citati *legal worker*. Le campagne legali si trasformarono così in punti focali della mobilitazione giovanile e, inevitabilmente, funzionarono come canali di avvicinamento al mondo giudiziario per le donne. Gli studi legali degli avvocati militanti assunsero donne in proporzioni del tutto inedite, mentre parallelamente sorsero “comuni legali” e “uffici legali di quartiere” all’interno dei quali vigevano stili relazionali informali e rapporti egualitari a tutti i livelli. Avvocati e assistiti divennero quasi indistinguibili anche nell’aspetto, dall’abbigliamento alle acconciature, intrecciarono storie d’amore e strinsero rapporti di solidarietà tanto forti quanto rischiosi¹⁷. Non tutti questi esperimenti di pratica alternativa e di immedesimazione resistettero alla prova del tempo. Contraddizioni politiche e tensioni relazionali – anche tra i sessi – provocarono fallimenti e disillusioni. L’NLG stessa fu attraversata da un’ondata di critiche da parte delle donne che, ancora nei primi anni ’70, lamentavano il persistente sessismo degli avvocati di sinistra, il loro protagonismo narcisistico e la loro malcelata ammirazione per i militanti maschi violenti¹⁸.

Eppure un cambiamento culturale, almeno nell’area militante, era tangibile. Nel 1970, Doris B. Walker, un’avvocata di fede marxista che era stata operaia e sindacalista prima di intraprendere la carriera forense, fu eletta a presiedere l’NLG. Entro la metà del decennio, le donne rappresentavano più del 30 per cento degli iscritti del gruppo e superavano il 45 per cento tra gli studenti affiliati¹⁹. Caucus femminili, simili a gruppi

16. Sulle strategie di difesa si vedano, oltre a L. FALCIOLA, *Up Against the Law*, cit., le testimonianze di due tra i più noti protagonisti, W.M. KUNSTLER, *My Life as a Radical Lawyer*, New York, 1994; C.R. GARRY - A. GOLDBERG, *Streetfighter in the Courtroom: The People’s Advocate*, New York, 1977. Per un’analisi delle coeve, e per certi aspetti analoghe, esperienze francesi, cfr. L. ISRAËL, *À la gauche du droit. Mobilisations politiques du droit et de la justice en France (1968-1981)*, Paris, 2020. Per uno sguardo incrociato tra Francia e Italia, cfr. M. MALATESTA, *Avvocati militanti. Francia e Italia nel XX secolo*, in *Contemporanea*, 4, 2016, 565 ss.

17. Sulla trasformazione degli avvocati militanti, si vedano, ad esempio, R. LEFCOURT, *The First Law Commune*, in *Law Against the People: Essays to Demystify Law, Order and the Courts*, a cura di R. Lefcourt, New York, 1971, 310-326; M. JAMES, *The People’s Lawyers*, New York-Chicago-San Francisco, 1973.

18. Cfr. C. GOODMAN, *On the Oppression of Women Lawyers and Legal Workers*, in *Radical Lawyers: Their Role in the Movement and in the Courts*, a cura di J. Black, New York, 1971, 248-261.

19. I dati sono in *NLG Demographic Breakdown (1974-1975)*, Folder 5, Box 67, Kaufman Papers, Smith College, Northampton, Massachusetts.

di autocoscienza, cominciarono a riunirsi all'interno dell'NLG per discutere di tematiche di genere, mentre avvocate militanti si specializzarono in problematiche femminili come la difesa contro la violenza sessuale e l'estensione del diritto all'interruzione della gravidanza, appena sancito da *Roe v. Wade* nel 1973 ma già ritenuto troppo fragile e limitato²⁰. In questi ambienti emersero persino modelli di difesa femminista basati su una fortissima sinergia tra imputate e avvocate e sull'esclusione dei maschi²¹. Sempre nell'ambito dell'NLG, si perfezionarono anche strategie pionieristiche per rappresentare le lesbiche che ambivano ad ottenere l'affido dei propri figli, in un contesto in cui l'omosessualità era ancora ritenuta da molti giudici come una malattia mentale²².

È interessante notare come proprio in quel periodo, tra gli anni '60 e '70, la demografia dell'avvocatura cominciò diversificarsi non soltanto nella nicchia radicale ma in tutto il paese. Un insieme di fattori concorrono a spiegare questo mutamento di più vasta scala. Anzitutto, il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964 finalmente proibì ogni discriminazione professionale basata su razza, colore della pelle, religione, sesso e origini nazionali. In seguito, il Titolo IX degli Education Amendments del 1972 impedì alle istituzioni educative di ricevere fondi federali nel caso in cui discriminassero studenti o dipendenti su base sessuale²³. Nel frattempo il movimento femminista fece sentire la propria voce anche nelle scuole di legge. Le *law school* erano infatti tradizionali bastioni delle tendenze conservatrici della società americana, nei quali anche il lessico e gli stili comportamentali perpetuavano stereotipi antiquati. Soprattutto, le scuole di legge erano ancora restie ad ammettere studentesse, sulla base di un tenace pregiudizio di incompatibilità tra indole femminile e pratica forense. La Harvard Law School, del resto, aveva aperto le proprie porte alle donne solo nel 1950 e, nel 1958, l'American Bar Association stimava che negli Stati Uniti fossero attive soltanto 6530 avvocate su un totale di più di 252 000 avvocati²⁴.

20. Cfr., per esempio, *A Pessimistic Prognosis*, in *Up Against the Bench* 3, 1973, 1, Folder 7, Box 68, Kaufman Papers. Si fa inoltre riferimento, naturalmente, a Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973), sentenza del 22 gennaio 1973.

21. M. MORGAN, *'A Common Struggle...'* *Feminist Defendants and Lawyers Try Case Together*, in *Guild Notes* 3, Marzo 1974, 7 ss, Folder 2, Box 73, Kaufman Papers.

22. Cfr. NLG BAY AREA CHAPTER, *A Gay Parents' Legal Guide to Child Custody*, San Francisco, 1978.

23. J. NORGREN, *Stories From Trailblazing Women Lawyers*, cit., 17.

24. O. M. COOPER, *Women in the Law*, in *Rebels in Law: Voices in History of Black Women Lawyers*, a cura di J. Clay Smith, Jr., Ann Arbor, 1998, 24-25.

Dunque, sulla spinta di una legislazione progressista e di un movimento sempre più incisivo, negli anni '70 una proporzione crescente di studentesse venne ammessa nelle scuole di legge, un numero ancora limitato ma significativo di docenti donne entrò negli atenei, e alcuni curricula universitari vennero per la prima volta ridisegnati così da includere questioni legali femminili. Uno dei luoghi più significativi di questo mutamento fu la *law school* della Rutgers University, in New Jersey, nota come *People's Electric Law School* per la sua vivacità culturale. Grazie alla compresenza di docenti progressisti e di una politica di ammissioni che discriminava positivamente le minoranze, la Rutgers Law School attrasse un largo contingente di donne le quali, entro il 1977, si trovarono ad essere la maggioranza del corpo studentesco. Proprio a Rutgers, Ruth Bader Ginsburg, ex allieva e docente, creò con alcuni colleghi il *Women's Rights Law Reporter*, un periodico legale innovativo e interamente dedicato ai diritti delle donne. Altre docenti di Rutgers istituirono la Women's Rights Litigation Clinic, un pionieristico centro di servizi legali che, da una parte, offriva un'opportunità concreta per gli studenti di fare pratica di alcuni aspetti teorici della legge e, dall'altra, generava aiuto legale (di solito pro bono) alle donne che ne facessero domanda²⁵. Mentre anche altre scuole del paese, dalla Boalt Law School di U.C. Berkeley alla School of Law della New York University, seguivano l'esempio di Rutgers, la proporzione di donne nel settore si allargava. Essa passava, a grandi linee, da una donna su 25 avvocati nel 1960, a una su 10 negli anni '70, ad una su 5 negli anni '80²⁶.

Gli esempi individuali

L'accesso all'avvocatura militante fu reso possibile e facilitato dalle evoluzioni sociali appena descritte e dalla creazione di un tessuto organizzativo importante, ma fu anche incoraggiato dall'esempio di alcune avvocate che dedicarono la propria esistenza a cause impopolari. Esse colpirono l'immaginazione ed ispirarono, sia per il coraggio delle scelte anticonformiste sia per la capacità di sfidare una congerie di pregiudizi. Scorrendo l'album del Novecento, salta subito all'occhio la vicenda di

25. Cfr. P. TRACTENBERG, *A Centennial History of Rutgers Law School in Newark: Opening a Thousand Doors*, Charleston, 2010, 53-61.

26. I dati sono una rielaborazione da J. CHEESEMAN DAY, *More Than 1 in 3 Laweys Are Women*, 8 maggio 2018, in <https://www.census.gov/library/stories/2018/05/women-lawyers.html>.

Carol Weiss King, la quale fu una pioniera dell'impegno nelle organizzazioni di difesa militante. Nata da una famiglia ebrea di New York, King si convinse fin dall'inizio della propria carriera, nel 1921, che l'attacco politico agli immigrati richiedesse energie ed impegno particolari. L'associazione – talvolta giustificata, talvolta spuria – tra immigrati e sovversivi motivava centinaia di provvedimenti di espulsione e deportazione senza che fosse disponibile una difesa effettiva. Le deportazioni verso i paesi d'origine erano inoltre particolarmente punitive quando i diretti interessati venivano costretti a rientrare in una nazione sotto dittatura come l'Italia o la Germania.

Così King, unendosi prima all'ILD e poi alla NLG e all'American Committee for the Protection of Foreign Born, offrì patrocinio e sostegno ad un numero incalcolabile di immigrati sospettati di essere comunisti. È da notare che molto spesso si trattava di cause perse, data la natura della legislazione americana e data l'attitudine dei giudici. Tuttavia, la militanza di King fu indefessa, orientata alla mobilitazione prima ancora che alla vittoria processuale e animata da uno spirito di solidarietà inesauribile. Pazientemente, l'avvocata newyorkese raccolse e pubblicò le sentenze relative ai casi di deportazione, affinò gli argomenti giuridici, lavorò alla tecnica processuale, mobilitò simpatizzanti e pubblicizzò la criminalizzazione degli immigrati²⁷. E, infine, raccolse insperati successi, primo fra tutti il caso di Harry Bridges. Di origini australiane, Bridges era il presidente di un grande e combattivo sindacato che riuniva gli scaricatori di porto ed era accusato, in maniera speciosa, di essere un membro del Partito comunista. Di conseguenza, era destinato alla deportazione. Il suo caso, clamoroso perché riguardava un militante molto in vista, arrivò fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, la quale nel 1945 decise in favore della difesa, ammettendo che non vi fossero prove sull'affiliazione di Bridges al partito. King sarebbe diventata talmente nota negli ambienti radicali che, nel 1951, l'FBI la indicò come il cuore del network degli avvocati comunisti in America²⁸.

Cresciuta nel quadro di un sistema fortemente discriminatorio come quello della North Carolina dei primi del Novecento, l'avvocata nera Pauli Murray divenne un altro simbolo della possibilità delle donne di accedere alla militanza legale e, insieme, di sfidare barriere e definizioni. Murray si

27. King fondò altresì la sezione americana dell'International Juridical Association, di cui curò un seguitissimo bollettino.

28. Il percorso umano e professionale di King è ricostruito in A. FAGAN GINGER, *Carol Weiss King*, cit.

unì fin da giovane al movimento per i diritti civili, vent'anni prima che la società bianca si accorgesse dell'esistenza di queste istanze. Nel 1941 entrò (unica donna nella sua classe) alla *law school* della Howard University, la più antica istituzione educativa degli afro-americani, sperando di proseguire l'attivismo con altri mezzi. Nella sua tesi di laurea propose infatti di smantellare il sistema di Jim Crow, ovvero le leggi locali che perpetuavano la segregazione, appellandosi al tredicesimo emendamento (proibizione della schiavitù) e, soprattutto, al quattordicesimo emendamento (clausola di eguale protezione). Una tesi radicale e donchisottesca, dissero allora, giacché in molti stati vigeva ancora la dottrina del “*separate but equal*”. In polemica, Murray si affibbiò il nomignolo di Jane Crow, avvertendo di essere vittima di una duplice discriminazione: di genere e razziale. Solo pochi anni dopo, tuttavia, la sua tesi venne impiegata per impostare il caso *Brown v. Board of Education* che, come noto, cancellò la segregazione scolastica proprio sulla base del quattordicesimo emendamento.

Nel 1962 fu l'ex first-lady Eleanor Roosevelt, una vecchia conoscenza del movimento dei diritti civili, a chiamare Murray nella Commission on the Status of Women creata dal presidente Kennedy. In quella sede Murray suggerì che il quattordicesimo emendamento sarebbe stato la chiave per assicurare uguali diritti alle donne in ambito lavorativo. In sostanza, propose di considerare il sesso analogo alla razza. Poco più tardi, riprese lo stesso ragionamento anche nel caso *White v. Crook* che, con la collega Dorothy Kenyon e sotto l'egida dell'ACLU, discusse dinanzi alla U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit nel 1966. Segnando un precedente fondamentale, la corte decise che le donne hanno eguale diritto rispetto agli uomini di servire delle giurie popolari²⁹. Nel 1971 la clausola di eguale protezione venne estesa definitivamente alle donne grazie alla già citata sentenza *Reed v. Reed*. Ruth Bader Ginsburg scrisse la memoria, ma indicò Murray come co-autrice, riconoscendole la paternità dell'idea che stava alla radice di quella battaglia epocale. Nel frattempo, l'instancabile Murray fu, con Betty Friedan, tra le fondatrici della National Organization for Women, che sarebbe divenuta la principale organizzazione femminista negli Stati Uniti, e ottenne anche una cattedra da professore ordinario alla Brandeis University. Ma l'esigenza di sfidare le norme consolidate portò Murray ad interrogarsi incessantemente sia sulla propria sessualità – oggi Murray sarebbe probabilmente definita *queer* – sia sul senso dell'impegno sul terreno legale e accademico. Nel 1973 abbandonò lo studio e la pratica

29. Stati Uniti d'America, *District Court for the Middle District of Alabama, White v. Crook*, sentenza del 7 febbraio 1966, 251 F. Supp. 401 (M.D. Ala. 1966).

della legge, decise di entrare in una facoltà di teologia e stabilì di dedicarsi alla cura delle donne di colore indigenti. Nel 1977 divenne la prima donna nera ad essere ordinata prete episcopale nella storia americana³⁰.

Florynce “Flo” Kennedy, ragazza afro-americana del Missouri, entrò alla scuola di legge della Columbia University nel 1948, ma soltanto dopo aver minacciato di fare causa all’università che le aveva preventivamente negato l’accesso. Peraltro, a quel tempo la prestigiosa *law school* della Columbia non aveva ancora i bagni per le donne e i professori si rivolgevano agli studenti di ogni sesso con l’epiteto “*Gentlemen*”. Fin dal principio, la pratica legale di Kennedy fu strettamente intrecciata all’attivismo in favore dei diritti delle donne e degli oppositori politici neri, anzi si potrebbe dire che fu subordinata ad esso. È noto che Kennedy, alle richieste di supporto legale per casi politici, fosse solita rispondere che non aveva senso che la causa andasse in tribunale e che, in alternativa, lei stessa si sarebbe prestata gratuitamente a sostenere tale questione in forma di protesta pubblica. Sia l’abitazione di Kennedy a Manhattan sia la sua dimora estiva divennero, non a caso, luoghi di incontro per gli organizzatori del movimento e per i giovani avvocati militanti. Kennedy non solo si impegnò a pianificare strategie per gli attivisti, ma partecipò in prima persona a innumerevoli iniziative, come la famosa contestazione al concorso di Miss America nel 1968. Il suo linguaggio abrasivo e sarcastico, unito al suo abbigliamento eccentrico e provocatorio – Kennedy usava indossare vestiti da cow boy, occhiali colorati e ciglia finte –, le procurarono inoltre una certa attenzione mediatica che lei abilmente sfruttò³¹.

Anche la clientela di Kennedy contribuì ad accrescerne la notorietà. Tra gli altri, Kennedy difese H. Rap Brown, il discusso leader del *black power movement* accusato nel 1967 di incitamento alla rivolta, e Valerie Solanas, la controversa militante femminista che attentò alla vita di Andy Warhol nel 1968. In entrambi i casi, Kennedy si focalizzò sulla mobilitazione all’esterno delle aule di tribunale e sulla giustificazione politica dei due reati. Da una parte, caratterizzò Brown come vittima di una macchinazione da parte dello stato per reprimere il movimento dei neri; dall’altra, descrisse Solanas come una femminista costretta da un sistema

30. La più completa biografia professionale di Murray è R. ROSENBERG, *Jane Crow: The Life of Pauli Murray*, New York, 2017. Viceversa, T.R. SAXBY, *Pauli Murray: A Personal and Political Life*, Chapel Hill, 2020, offre informazioni dettagliate sul percorso umano.

31. Su Kennedy, cfr. S.M. RANDOLPH, *Florynce “Flo” Kennedy: The Life of a Black Feminist Radical*, Chapel Hill, 2015. Al proposito è interessante anche il volume autobiografico F. KENNEDY, *Color Me Flo: My Hard Life and Good Times*, Englewood Cliffs, NJ 1976.

irrimediabilmente maschilista a farsi sentire con un gesto estremo. Più innovativo, e certamente più efficace, fu lo sforzo compiuto da Kennedy e da un gruppo di avvocate militanti per mettere in discussione ed espandere la normativa sull'aborto dello stato di New York. L'intuizione del gruppo, che in prospettiva ambiva a legalizzare l'aborto in tutti gli stati americani, fu di utilizzare in tribunale, e innanzi ad un pubblico il più vasto possibile, le testimonianze dirette delle donne che avevano fatto ricorso ad aborti clandestini. Fu così che, nel gennaio del 1970, decine di donne si accalcarono al tredicesimo piano del tribunale federale di Manhattan per offrire le proprie deposizioni sui danni fisici e psicologici causati dagli aborti illegali. Il caso, conosciuto come *Abramowicz v. Lefkowitz*, fu ovviamente sorretto da poderose manifestazioni di piazza e si risolse vittoriosamente ancor prima di andare in giudizio. Alla vigilia del processo, lo stato di New York legalizzò l'aborto fino a ventiquattro settimane di gravidanza³².

Avvicinatasi alla politica radicale e al movimento dei diritti civili negli anni dell'università, Fay Stender divenne una delle più note avvocate militanti negli anni '70, specie per il suo impegno al fianco dei militanti afro-americani e nelle prigioni californiane. Attraverso la National Lawyers Guild, alla quale aderì da giovane, Stender entrò in contatto con Charles Garry, decano dell'avvocatura politica e principale riferimento legale del Black Panther Party (BPP). Al suo fianco, Stender si trovò presto a lavorare al caso del co-fondatore del BPP, Huey P. Newton, arrestato per aver ucciso un poliziotto e averne ferito un altro nel 1967. Le accuse contro Newton, decisamente plausibili, vennero ribaltate dialetticamente sostenendo che l'imputato avesse agito per legittima difesa. In altre parole, considerata la costante persecuzione patita dalla comunità nera ad opera della polizia, Newton non avrebbe avuto altra scelta. Grazie all'impegno inesausto di Stender, che tra l'altro si legò sentimentalmente al suo assistito, il processo fu preceduto e accompagnato da una straordinaria propaganda esterna. Raccolte firme, interviste, pubblicazioni e manifestazioni si susseguirono per mesi. Le stesse Pantere Nere approfittarono del processo per farsi pubblicità e reclutare seguaci. Sulla base di un attento lavoro da parte di Stender, la difesa sperimentò anche una serie di domande innovative per la selezione della giuria popolare, tese ad escludere i pregiudizi razziali. Il caso fu chiuso soltanto a seguito dei successivi gradi di giudizio, ma

32. Cfr. D. SCHULDER - F. KENNEDY, *Abortion Rap*, New York, 1971. Si veda inoltre S. M. RANDOLPH, *Not to Rely Completely on the Courts: Florynce "Flo" Kennedy and Black Feminist Leadership in the Reproductive Rights Battle, 1969-1971*, in *Journal of Women's History* 1, 2015, 136 ss.

Newton venne rilasciato nell'agosto del '70 tra il clamore dei diecimila sostenitori giunti ad accoglierlo³³.

Ma, nel frattempo, Stender si era già dedicata ad un altro caso penale che infiammava l'opinione pubblica, quello del detenuto afro-americano George Jackson, il quale era accusato, con altri due compagni di carcere, di aver ucciso una guardia nel penitenziario di Soledad, in California. Avvicinatosi alla politica radicale e alle Pantere Nere durante la detenzione, Jackson venne presentato dalla difesa come la vittima innocente di un complotto da parte delle autorità carcerarie e, più in generale, del razzismo sistemico degli Stati Uniti. Fu così oggetto di una campagna politica stupefacente, organizzata in larga parte da Stender. Venne istituito un Soledad Brothers Defense Committee, vennero chiamati a raccolta sponsor influenti e vennero indette manifestazioni contro il supposto "linciaggio legale" dei "fratelli di Soledad". Innamorata anche di Jackson, Stender si preoccupò soprattutto di ammantare di eroismo e di intelligenza il suo cliente prediletto. Infatti il caso giudiziario, secondo la difesa, poteva essere vinto soltanto grazie ad una campagna di persuasione su vasta scala. Quindi Stender, che aveva intuito il talento letterario di Jackson grazie alle sue lettere dal carcere, pensò di sfruttarlo per una grandiosa operazione d'immagine. Contattati un prestigioso editore americano e Jean Genet per l'introduzione, Stender fece pubblicare l'epistolario di Jackson sotto il titolo di *Soledad Brother*. Il libro fu un immediato successo internazionale³⁴.

Nulla poterono, tuttavia, gli sforzi di Stender. Jackson, per niente ottimista sulla propria assoluzione, nell'agosto del 1971 tentò una misteriosa fuga dal carcere durante la quale venne ucciso. Pur amareggiata e sconvolta, Stender profuse ancora energie eccezionali per sostenere quei carcerati che ancora considerava "esseri umani migliori" rispetto alla media degli uomini liberi³⁵. Con un gruppo di giovani avvocati e attivisti, incluse alcune donne, creò un'organizzazione denominata Prison Law Project,

33. La vicenda umana e professionale di Stender è ricostruita in L. PEARLMAN, *Call Me Phaedra: The Life and Times of Movement Lawyer Fay Stender*, Berkeley, 2018. Per un approfondimento sul processo a Newton, cfr. L. PEARLMAN, *The Sky's the Limit: People v. Newton. The Real Trial of the 20th Century?*, Berkeley, 2012.

34. G. JACKSON, *Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson*, New York, 1970. Sul caso letterario e sul comitato di difesa è istruttivo G. ARMSTRONG, "The Dragon Has Come", New York, 1974.

35. F. STENDER, *Introduction*, in *Maximum Security: Letters from California's Prisons*, New York, 1972, 13. La visione di Stender (così come di molti altri avvocati militanti) del problema carcerario è ben riassunta in D. F. GREENBERG - F. STENDER, *The Prison as a Lawless Agency*, in *Buffalo Law Review* 3, 1972, 799 ss.

la quale fu inondata di richieste di aiuto e offrì ai detenuti politici l'ormai nota combinazione di supporto morale, pratico e legale. Mentre i detenuti ringraziarono, le autorità carcerarie furono profondamente turbate, anche perché le prigioni americane erano in quel periodo sconvolte da scioperi e rivolte. Tuttavia, da quel momento la parabola esistenziale di Stender assunse tinte tragiche. Dopo le delusioni provocate dai rapporti simbiotici con i propri assistiti, Stender abbandonò l'attivismo nelle carceri e si dedicò ad una serie di battaglie femministe. Nel 1979, un ex prigioniero afro-americano ritenne che Stender avesse rinnegato il suo assistito e la causa del *black power*. La volle perciò punire facendole firmare una confessione di tradimento e sparandole a bruciapelo. Stender sopravvisse, ma morì suicida un anno dopo, travolta dai dolori fisici e dai rimorsi.

Per alcuni esempio di coraggio e di dedizione assoluta per le cause più impopolari, Stender è divenuta per altri emblema del fallimento di una militanza legale scottatasi con i suoi stessi eccessi³⁶. Comunque la si voglia giudicare, è certo che Stender – al pari di King, Murray, Kennedy e tante altre – visse come se le barriere di genere, professionali, razziali, politiche, culturali e sociali non esistessero. O meglio, come se potessero e dovessero scomparire grazie ad una straordinaria forza di volontà e all'impegno collettivo.

36. L'associazione California Women Lawyers ha istituito un premio in suo onore. Cfr. <https://www.cwl.org/fay-stender>. Per un approccio critico, si veda P. COLLIER - D. HOROWITZ, *Destructive Generation: Second Thoughts About the Sixties*, New York, 1989, 22-66.

Avvocati difensori nei processi ai partigiani del dopoguerra: un lascito archivistico fondamentale

A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale e fino alla metà degli anni Cinquanta alcuni partigiani italiani e francesi si videro accusati di crimini legati al periodo della guerra, alla Resistenza e agli strascichi delle violenze continuate dopo la fine della guerra durante quella che è stata definita da Mirco Dondi la «lunga liberazione»¹. Essi furono perseguiti dalla giustizia – ordinaria per il caso italiano, ordinaria e militare per quello francese – e furono imputati di omicidi, violenze, furti. Tali processi sono ricordati anche da Bianca Guidetti Serra nella sua autobiografia: «c'erano poi i processi alle azioni partigiane, in cui si trattava di stabilire se si configuravano come atti di guerra, quindi non punibili, o meno»².

Il presente contributo vuole focalizzarsi su un aspetto particolare di queste vicende – il ruolo degli avvocati difensori – e, in particolare, sottolineare da un punto di vista storiografico come le carte da questi raccolte, conservate e a volte depositate in archivi pubblici, costituiscano un lascito archivistico fondamentale per la ricerca. I lavori condotti per l'Italia da Angela Maria Politi e Luca Alessandrini sull'archivio dell'avvocato bolognese Leonida Casali già negli anni Novanta avevano evidenziato le potenzialità delle carte degli avvocati difensori in questo tipo di cause e come esse potessero restituire un punto privilegiato di osservazione³.

1. M. DONDI, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, 1999.

2. B. GUIDETTI SERRA (con S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, Torino, 2009, 69.

3. A.M. POLITI, *Una fonte sui processi contro i partigiani: gli archivi degli avvocati difensori*, in *Rivista di storia Contemporanea*, 2, 1990, 304 ss.; L. ALESSANDRINI - A.M. POLITI, *Nuove fonti sui processi contro i partigiani, 1948-1953. Contesto politico e organizzazione della difesa*, in *Italia contemporanea*, 178, 1990, 41 ss. Più in generale, sui processi ai partigiani italiani si vedano, tra gli altri, P. CALAMANDREI, *Restaurazione clandestina*, in *Il Ponte*, 11-12, 1947, 959 ss.; D.L. BIANCO, *Partigiani e Cln davanti ai tribunali civili*, in *Il Ponte*, 11-12, 1947, 1033 ss.; A. BATTAGLIA, *I giudici e la politica*, Bari, 1962; S. CONTI, *La repressione antipartigiana. Il triangolo della morte*, Bologna, 1979; S. TESTORI, *La "re-*

Obiettivo del presente contributo è allargare il focus a un quadro più generale e che ponga le basi per una prima, e ancora acerba, comparazione tra il caso italiano e quello francese.

Le difficoltà della ricerca: l'importanza degli archivi degli avvocati difensori

Per le ricercatrici e i ricercatori che si apprestano a studiare i processi ai partigiani, un primo grande ostacolo è costituito dalla difficoltà nel reperimento dei documenti giudiziari. Ancor prima delle problematiche legate allo stato di conservazione di alcuni archivi e alle politiche archivistiche dei due paesi, il nodo del problema risiede nella natura di questi processi. Per i partigiani, infatti, a differenza di quanto avvenne per i collaborazionisti, non venne istituita nessuna legislazione speciale, ma furono giudicati sulla base del Codice penale in vigore. Da un punto di vista archivistico, ne consegue che non esistono serie d'archivio specificatamente ordinate e classificate come invece per le *Cours de justice* francesi o le Corti d'assise straordinarie italiane. Non vi è, quindi, una raccolta di sentenze o fascicoli processuali da cui attingere⁴. La categoria “partigiani” non trova

pressione” antipartigiana e la magistratura piemontese (1946-1959), in *Giustizia penale e guerra di liberazione*, a cura di L. Bernardi, G. Neppi Modona e S. Testori, Milano, 1984; L. ALESSANDRINI, *The option of violence. Partisan activity in the Emilia-Romagna area, 1945-1948*, in *After the War was over*, a cura di J. Dunnage, Troubador, 1999; ISTITUTO STORICO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA, *Guerra, Resistenza e dopoguerra*, Bologna, 1991; M. PONZANI, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, Roma, 2008; S. DEL PRETE, *Il Partito comunista italiano dinanzi al “processo alla Resistenza”: il Comitato di Solidarietà Democratica e la difesa degli ex-partigiani (1948-1953)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 2020. Il caso francese, al contrario, è ancora molto poco esplorato dalla storiografia che solo negli ultimi anni ha iniziato a confrontarsi con questa tematica. R. CHANTIN, *Des temps difficiles pour des résistants de Bourgogne. Échec politique et procès 1944-1953*, Paris, 2002; F. GRECARD, *La Résistance en accusation. Les procès d'anciens FFI et FTP en France dans les années d'après-guerre*, in *Vingtième siècle*, 130, 2016, 121 ss.; S. CAMPO, *Le PCF et les usages du passé résistant (1944-1974)*, tesi di dottorato, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014. Mi permetto di inserire in questo elenco la mia tesi di dottorato, interamente incentrata sul caso francese. G. FEDELE, *I processi ai résistants. Giustizia e memoria nella Francia del secondo dopoguerra*, Università di Bologna - Université de Paris, 2020. In questa sede mi concentrerò maggiormente sul caso francese, proponendo alcuni cenni per una comparazione con il caso italiano nell'angolatura specifica del ruolo svolto dagli avvocati della difesa nelle cause contro i partigiani svoltisi nel dopoguerra.

4. Per il caso italiano va menzionato il pionieristico lavoro di raccolta delle sentenze era stato condotto da Guido Neppi Modona all'interno di una ricerca sugli atteggiamenti

corrispondenza, nei documenti giudiziari, in nessun insieme predefinito di gruppi o individui: non esistono quindi fondi archivistici definiti e immediatamente accessibili corrispondenti a un tale oggetto come punto di partenza per la ricerca. Nel caso francese, ad esempio, i documenti riguardanti i processi ai partigiani sono individuabili solamente a partire da una serie di informazioni preliminari: il livello minimo di conoscenza prevede nome, cognome dell'imputato e data della sentenza. Una volta in possesso di questi dati, ci si può rivolgere all'archivio dipartimentale dove aveva sede la corte d'appello a cui faceva riferimento la corte giudicante. Ciò crea una situazione paradossale: senza informazioni specifiche non si può cercare di avere accesso ai documenti giudiziari, ma senza documenti giudiziari è difficile ricavare quelle informazioni proprio a causa di quella mancanza di classificazione specifica a cui si è appena fatto riferimento.

Ne consegue che le possibilità offerte dalla consultazione delle carte degli avvocati siano fondamentali. Innanzitutto, è possibile ritrovare nei loro archivi le copie dei documenti giudiziari – quali gli atti istruttori, i verbali degli interrogatori sia dei testimoni che degli imputati, le requisitorie di rinvio a giudizio, i verbali del dibattimento, le sentenze – altrimenti difficilmente reperibili date le difficoltà menzionate pocanzi; ma anche uno spaccato su come venivano gestite queste cause dagli avvocati militanti che le seguivano, sulle linee di difesa, su come venivano definite e messe in atto, sullo scambio e l'interazione tra gli avvocati e i loro colleghi coinvolti in casi analoghi, sul livello di coinvolgimento dei partiti comunisti italiano e francese e sui rapporti tra questi e gli avvocati e la gestione stessa di queste cause. Inoltre, si può ritrovare la corrispondenza tra l'avvocato e il suo assistito; tra queste due figure a volte si instaurava un legame personale e profondo che andava al di là della mera gestione professionale del caso e che faceva trapelare la comunanza nell'adesione alla stessa causa – nello specifico, la difesa dei valori della Resistenza. Queste lettere, insieme ad altre che a volte ritroviamo negli archivi come la corrispondenza con personalità pubbliche, esponenti dei partiti, rappresentanti dei comitati di difesa – sui quali si tornerà tra poco – permettono allo storico di ricostruire, in assenza o in integrazione ad altri tipi di fonte, la rete di sostegno che era nata e si era costruita in sostegno degli imputati.

Certo, quella appena descritta è una situazione idilliaca dal punto di vista della ricerca archivistica: non tutti gli archivi degli avvocati sono

giurisprudenziali nel dopoguerra nei processi penali a carico sia dei fascisti che dei partigiani nello specifico del caso piemontese L. BERNARDI - G. NEPPI MODONA - S. TESTORI (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Milano, 1984.

ricchi in egual misura, molto dipende da come l'avvocato stesso gestiva e catalogava i documenti e dal sistema di conservazione e scarto delle carte messo in pratica. A ciò va aggiunto il fatto che non sempre gli avvocati militanti hanno depositato i propri archivi presso enti pubblici, istituti, biblioteche o comunque resi accessibili e consultabili dai ricercatori. È il caso, ad esempio, di alcuni avvocati comunisti francesi che difesero i partigiani e che successivamente si sarebbero ritrovati in prima linea nella difesa dei militanti delle lotte anticoloniali e nella guerra di Algeria. Se, infatti, per alcuni nomi fondamentali, come Marcel Willard e Joë Nordmann, i loro archivi sono depositati e consultabili, altri al contrario rimangono ancora in mani private⁵. Si tratta delle carte degli avvocati Michel Bruguier, Léo Matarasso, Roland Weyl, figure centrali nei processi ai partigiani francesi. Nei primi due casi gli archivi sono nelle mani degli eredi dei due avvocati e non sono, almeno per il momento, né stati versati né suscettibili alla consultazione. Nel caso, invece, dell'archivio di Roland Weyl, l'avvocato parigino nel 2015 mi aprì le porte del suo studio e acconsentì a farmi consultare i documenti relativi ai processi ai partigiani da lui patrocinati: fonte preziosissima, il suo archivio rispecchia la ricchezza e la moltitudine dei documenti sopra descritti.

La situazione italiana appare, invece, più proficua. Gli archivi di molti avvocati implicati nei processi ai partigiani sono stati donati e versati presso istituzioni ed enti pubblici e sono oggi consultabili. Tra gli altri, si ricordano per la loro importanza gli archivi di Lelio Basso, di Umberto Terracini, di Leonida Casali, di Enzo Gatti, di Pasquale Filastò⁶. Uno studio sistematico di questi fondi e delle carte conservate, una messa in dialogo tra loro, una comparazione articolata tra i due casi nazionali e una ricerca sistematica di quegli archivi, invece, che rimangono ancora

5. Archives départementales de la Seine Saint Denis, Fonds Marcel Willard; IHTP, archives privées Joë Nordmann; Musée de la Résistance Nationale de Champigny, Fonds Joë Nordmann. Archivi molto ricchi per quanto riguarda l'attività svolta dai due avvocati comunisti durante la Guerra fredda, presentano delle minime tracce del loro coinvolgimento in difesa dei partigiani. Nello specifico, il fondo conservato a Champigny conserva i documenti relativi al primo grande processo ai partigiani del dopoguerra francese, quello che si svolse nel febbraio 1945 a Maubeuge a carico di tre ufficiali partigiani.

6. Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondo Lelio Basso; Biblioteca civica di Aquil Terme, Fondo Umberto Terracini; Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Fondo Leonida Casali; Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena, Fondo Enzo Gatti. Come si vede da questo elenco, molti degli enti che ospitano questi archivi sono istituti della resistenza. Forse ciò è dovuto alle loro biografie e al forte legame che queste figure avevano intessuto con l'associazionismo partigiano.

chiusi al ricercatore, la cui apertura sarebbe sotto tutti i punti di vista fondamentale, costituirebbe un importante tassello nella «riflessione sul posto occupato dagli avvocati militanti nella storia politica, sociale e istituzionale del Novecento»⁷.

La centralità del ruolo dell'avvocato difensore

L'Association Nationale des anciens FTPF-FFI (poi diventata ANA-CR) riteneva che più di 10 000 partigiani fossero stati indagati dalla giustizia nel dopoguerra⁸. Dall'altra parte, il Comitato di Solidarietà Democratica parlava di 20 000 processi patrocinati dal comitato stesso⁹. Seppur con differenze importanti, sia in Francia che in Italia questi processi divennero presto terreno di scontro tra i diversi partiti politici e oggetto di strumentalizzazione, uscendo prepotentemente dalla *arène judiciaire* e investendo la sfera pubblica. I processi ai partigiani e la loro mediatizzazione segnarono così uno snodo politico importante, costituendo il substrato per una sfida di grande portata: la costruzione della memoria degli anni del regime di Vichy e dell'occupazione per la Francia, del fascismo, della Repubblica sociale e dell'occupazione per l'Italia. In entrambi i casi nazionali la maggior parte dei partigiani coinvolti nei procedimenti giudiziari gravitava attorno alla sfera dei due partiti comunisti; ne consegue che i due partiti comunisti nazionali – con cronologie e modalità differenti – comprendessero l'importanza di queste cause e i rischi intrinseci: a essere messa in discussione poteva essere la legittimità stessa della lotta comunista per la liberazione. A un livello macro, a essere in gioco era il monopolio della ricostruzione storica e della memoria della Resistenza. Al di là, quindi, dei partigiani, sono la Resistenza intera e i valori di cui era portatrice ad essere rimessi in discussione. Come la liberazione aveva lasciato presentire, tanto la Resistenza che l'occupazione sarebbero diventate un vivaio di referenze simboliche al quale le forze politiche avrebbero attinto seguendo i bisogni e le urgenze del

7. M. MALATESTA, *Avvocati militanti*, cit., 568.

8. *La lutte contre la répression*, in *France d'Abord*, 540, 10.12.1953, 5; *Des milliers de résistants poursuivis pour avoir fait leur devoir*, in *France d'Abord*, 574, 5.08.1954, 12. Benché si sia rivelato impossibile stabilire un numero preciso dei procedimenti aperti a carico dei partigiani francesi, accostando diverse fonti tra loro, appare verosimile ipotizzare un ordine di grandezza che oscilli attorno ai 7.000 casi.

9. M. PONZANI, *I processi ai partigiani nell'Italia repubblicana. L'attività di Solidarietà Democratica (1945-1959)*, in *Italia Contemporanea*, 237, 2004, 619.

momento¹⁰. I processi ai partigiani si svilupparono quindi all'interno del contesto più ampio, nazionale e internazionale, segnato dalla Guerra fredda, dalla cesura rappresentata dal 1947 con l'allontanamento dei due partiti comunisti dai rispettivi governi e dall'anticomunismo.

Per tutti questi motivi i processi ebbero delle forti ripercussioni nel dibattito pubblico assumendo il carattere dell'*affaire*. In Francia un primo processo ebbe luogo già nel 1945 e vide la presenza dell'avvocato Joë Nordmann come difensore dei tre partigiani imputati. Contemporaneamente, veniva creato un comitato di difesa con l'obiettivo della loro scarcerazione. Lo stesso PCF nel febbraio 1945 chiese a Nordmann di stilare una lista dei partigiani arrestati per fatti legati alla Resistenza¹¹. Per rispondere a questa esigenza, nel maggio del 1945 nacque il *Comité National pour la Libération des Patriotes Emprisonnés*. Si decise, infatti, di estendere l'azione difensiva e di supporto dal caso specifico a «*tous les emprisonnés de la Résistance arrêtés arbitrairement par les agents des trusts, de Vichy*»¹². Il comitato fu fondato su impulso di *Secours Populaire*, con l'appoggio del PCF, della SFIO, della CGT, del *Front National*, dell'*Association des amis FFI-FPTF* e di alcune personalità come Marcel Cachin, Félix Gouin e Maurice Schumann. Marceau Lambert, uno dei tre ufficiali di Maubeuge, ne fu nominato presidente. Scopo del comitato era la liberazione di tutti i partigiani arrestati per fatti di Resistenza. La creazione del comitato nazionale doveva essere il primo passo in vista della realizzazione di una rete capillare a livello locale e dipartimentale volta ad allargare la base di consenso e a mettere in campo le risorse necessarie per alimentare le campagne in favore dei partigiani. Inoltre, si auspicava di riuscire a creare nel minor tempo possibile

*des collègues d'avocats patriotes pouvant se charger rapidement de défendre les patriotes arrêtés pour action de résistance. Dès la formation des comités, des dossiers des emprisonnés doivent être constitués, les témoignages et les attestations en leur faveur doivent être réunis*¹³.

Altro compito del comitato era quello di fornire aiuto materiale ai partigiani incarcerati e alle loro famiglie. Era ritenuto strettamente

10. H. Rousso, *Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours*, Paris, 1987, 38.

11. Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis, *réunions du Secrétariat, 19 février 1945*, 2 NUM 4/7.

12. L. MARCEAU, *Il faut libérer les patriotes emprisonnés*, 1946, 3.

13. *Ivi*, 4.

necessario riuscire a creare grande risonanza presso l'opinione pubblica, tramite la stampa, i manifesti, i volantini, le riunioni pubbliche, le raccolte di firme, circa i processi ai partigiani mettendo in evidenza quello che veniva definito il carattere arbitrario degli arresti e le vessazioni a cui erano sottoposti coloro che avevano contribuito alla liberazione della Francia¹⁴.

Omologo per quanto concerne la difesa dei partigiani al *Comité* francese, troviamo in Italia il Comitato di Solidarietà Democratica¹⁵. La nascita del CSD presieduto dal senatore comunista Umberto Terracini, il 2 agosto 1949, fu posteriore rispetto a quella del *Comité*. Il comitato italiano vide la luce, infatti, allo scopo di organizzare la difesa dei militanti arrestati in conseguenza degli scontri avvenuti durante le manifestazioni del 14 e 15 luglio 1948 che seguirono l'attentato a Togliatti. Il CSD si strutturò per fornire assistenza legale, materiale e morale ai detenuti. Su impulso principalmente del PCI e del PSI si creò così un collettivo di avvocati che nell'alveo del comitato si concentrò nella difesa dei partigiani, dei militanti, degli operai e dei contadini arrestati in seguito alle manifestazioni. Il comitato nazionale con sede a Roma era organizzato sul territorio con succursali locali sia a livello regionale che provinciale, ma anche comunali e di quartiere, per far fronte alla mole di processi che patrocinò. A differenza del *Comité*, il CSD non nacque con lo scopo specifico della difesa dei partigiani, ma quest'ultimo divenne uno degli obiettivi principali soprattutto tra il 1948 e la prima metà degli anni Cinquanta con il verificarsi di «una vasta campagna di repressione penale»¹⁶.

Al centro di entrambi i sistemi organizzativi dei comitati vi furono gli avvocati e, nello specifico, gli avvocati militanti comunisti. Questi ultimi svolsero un ruolo fondamentale sia all'interno sia all'esterno delle aule dei tribunali, sussumendo due dimensioni tradizionalmente e generalmente separate: il trattamento giuridico di un caso e la difesa militante di una causa¹⁷. Ad esempio, a partire dal 1947 nelle grandi manifestazioni organizzate dal *Comité* e dall'*Association Nationale des anciens FFI-FITP* si registra la presenza tra gli oratori di almeno un avvocato comunista: Mi-

14. *Ibidem*.

15. M. PONZANI, *I processi ai partigiani nell'Italia Repubblicana*, cit.; S. SOLDATINI, *La difesa organizzata nei processi politici degli anni '50 e '60: gli archivi di Solidarietà democratica*, Siena, 2006.

16. A.M. POLITI - L. ALESSANDRINI, *I partigiani emiliani dalla liberazione ai processi del dopoguerra*, in *Guerra, resistenza e dopoguerra. Storiografia e polemiche recenti*, Bologna, 1991, 70.

17. B. GAITI - L. ISRAËL, *Sur l'engagement du droit dans la construction des causes*, in *Politix*, 62, 2003, 22.

chel Bruguiere presenziò alla manifestazione organizzata nel dipartimento della Dordogne nel marzo del 1948, quando 5000 partigiani protestarono contro i processi in corso¹⁸, e fu tra gli oratori della manifestazione che si svolse a Parigi nel maggio 1949 riunendo diverse associazioni partigiane e importanti personalità di diversa estrazione politica¹⁹. Ancora, nell'aprile 1953 fu indetta una grande conferenza stampa da *Secours Populaire* e dall'ANACR per chiedere la liberazione dei partigiani incarcerati e la fine dei procedimenti giudiziari a loro carico²⁰. La presenza tra gli oratori dell'avvocato comunista Marcel Willard – «*noyau stable*»²¹ degli avvocati militanti, identificato come il depositario di una grande esperienza in materia di repressione politica, di un grande capitale simbolico in seno al Partito comunista, come il modello precursore e l'archetipo dell'avvocato militante della seconda metà del Novecento²², il cui libro *La Défense accusée*, pubblicato una prima volta nel 1938 costituisce un «*bréviaire de l'avocat communiste*»²³ – è emblematica dell'importanza della causa sostenuta. Gli esempi in questo senso sono molteplici e permettono di delineare come il ruolo giocato dagli avvocati andasse ben al di là dell'esercizio della professione nelle aule del tribunale, ma implicasse anche il loro coinvolgimento in manifestazioni pubbliche, raccolte di firme; in breve nella mobilitazione dell'opinione pubblica.

La ricerca negli archivi degli avvocati ci permette di ricostruire questi differenti piani giustapposti. L'esempio di Roland Weyl per la Francia e di Leonida Casali per l'Italia sono illuminanti. Nel primo caso, dalle carte conservate dall'avvocato emerge in maniera evidente la rete di collaborazione tra il *Comité National pour la libération des Patriotes Emprisonnés*, l'ANACR, il PCF, *Secours Populaire* e gli avvocati militanti. In alcuni numeri di un *Bulletin Technique* dell'ANACR intitolato *Les poursuites pour*

18. A Périgueux, 5 000 anciens résistants avec Yves Péron, in *L'Humanité*, 1096, 16.03.1948, 2.

19. Hier soir à Wagram, la Résistance unie a flétri les arrestations arbitraires opérées sur l'ordre du gouvernement, in *L'Humanité*, 1456, 11.05.1949, 1-2.

20. Une conférence de presse sur le scandale des résistants emprisonnés, in *France d'Abord*, 510, 7.05.1953, 3.

21. F. GENEVÉE, *Le PCF et la justice. Des origines aux années cinquante, organisation, conceptions, militants et avocats communistes face aux normes juridiques*, Paris, 2006, 86.

22. S. ELBAZ - L. ISRAËL, *L'invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L'association juridique internationale (1929-1939)*, in *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, 85, 2005, 2.

23. V. CODACCIONI, «*Le juridique, c'est le moyen; le politique, c'est la fin*»: les avocats communistes français dans la «*lutte contre la répression*» de guerre froide, in *Le Mouvement Social*, 240, 2012, 12.

faits de Résistance, per esempio, veniva fatto il punto sulla situazione dei partigiani implicati in vicende giudiziarie grazie alla stesura di liste nominative in cui figuravano luoghi di detenzione e avvocati incaricati della difesa. In un'altra lista erano indicati i partigiani per i quali occorreva presentare domanda di grazia e i nomi degli avvocati incaricati della procedura²⁴. L'avvocato Weyl, inoltre, venne più volte contattato dall'ANACR in qualità di consulente giuridico: gli veniva richiesta infatti la propria opinione su alcuni casi prima di dare il via libera ai comitati locali per l'organizzazione delle campagne in difesa dei partigiani imputati. Grazie alla corrispondenza conservata dall'avvocato, a delinearci sono anche le gerarchie interne al Partito comunista e agli avvocati stessi. L'avvocato Michel Bruguier, infatti, sembrerebbe emergere come personalità di raccordo tra il partito, il *Comité* e l'associazionismo partigiano. Nelle lettere che indirizzò a Roland Weyl, Bruguier, forse anche per maggiore anzianità ed esperienza, chiedeva di essere tenuto al corrente dei processi in corso, forniva la propria approvazione e dava consigli sulla linea da seguire e sulla stesura dei ricorsi in grazia e chiedeva di avere copia di tutti i documenti «*comme j'en suis responsable devant Charles Tillon et le secrétariat des anciens FFI-FTPF*»²⁵. Una costante sembra essere stata quella di affidare in un primo tempo le cause ad avvocati locali e solo successivamente coinvolgere avvocati con un profilo più elevato e, in particolare, avvocati legati al partito.

Sul versante italiano, Leonida Casali²⁶ si trova al centro del sistema di difesa organizzato dal Comitato di Solidarietà Democratica e dal PCI, soprattutto per i processi del bolognese e del modenese. E questo appare subito evidente dal suo ricchissimo archivio: corrispondenza con il comitato nazionale e con quelli locali, con il Partito comunista e le federazioni locali, con gli altri avvocati coinvolti nei processi, con gli imputati. Come per Weyl, anche in questo caso si trovano carte che dimostrano come all'avvocato venissero sottoposti i casi per una prima valutazione preliminare. L'accuratezza con cui Casali trattava e conservava le carte, i

24. Archivi privati Roland Weyl.

25. *Ibidem*.

26. Nel suo *excursus* sugli avvocati militanti tra Francia e Italia l'autrice dedica un'attenzione particolare, tra gli altri, a Leonida Casali si veda M. MALATESTA, *Avvocati militanti. Francia e Italia nel XX secolo*, in *Contemporanea*, 4, 2016, 565 ss.; su Leonida Casali oltre ai lavori già citati di Alessandrini e Politi mi permetto di segnalare il seguente dossier G. BRIGUGLIO - N. CAROLI - S. DEL PRETE - G. FEDELE, *L'avvocato Leonida Casali e la difesa dei partigiani emiliani*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 20, 2014; G. FEDELE, *Tre processi "scomodi"*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, 20, 2014.

numerosi appunti che prendeva, nonché l'imponente mole di documenti permettono al ricercatore di immergersi pienamente negli ingranaggi e nei meccanismi che soggiacevano allo svolgersi di queste cause, sia da un punto di vista prettamente giudiziario – dato che sono raccolti verbali di dibattimenti, sentenze, ecc. introvabili negli archivi dei tribunali – sia sul piano della mobilitazione politica. Tra le tante piste di ricerca che permette l'esplorazione dell'archivio Casali, ne riporto qui una che ritengo molto interessante per l'analisi della figura dell'avvocato militante: la presenza di casi, per quanto riguarda i processi ai partigiani, in cui né il Partito comunista né il Comitato di Solidarietà Democratica vollero assumersi esplicitamente l'onere della difesa. In questi casi, fu Casali ad assicurarla fungendo tra punto di contatto, seppur occulto, tra il partito e questi partigiani. Una delle caratteristiche che ritroviamo sia negli avvocati militanti francesi che in quelli italiani è l'attenzione estrema nella scelta della clientela, necessaria date le ripercussioni nella sfera pubblica, le implicazioni politiche e l'esposizione personale stessa dell'avvocato.

Un'ulteriore pista di analisi che è possibile seguire grazie ai documenti conservati dagli avvocati militanti è quella fondamentale delle linee di difesa, per mettere in luce se esistevano delle indicazioni comuni per i processi della stessa tipologia, se queste venivano concordate a priori con il Partito comunista e con i comitati, quale era il ruolo degli avvocati all'interno di questo schema e quanto autonomia avessero poi all'interno dell'aula giudiziaria. Sulle pagine del giornale dell'associazionismo partigiano francese più volte venne delineato il comportamento da seguire dai partigiani indagati dalla giustizia e rimarcato con forza l'importanza della difesa:

demander à l'Association la désignation d'un avocat qui sera choisi parmi ceux qui ont l'expérience de la vie des résistants et qui seront capables de défendre avec clairvoyance et énergie les résistants poursuivis et de déjouer les provocations qui surgiraient²⁷.

Anche la linea difensiva da seguire era ben delineata. Essa prevedeva innanzitutto l'opposizione ai tentativi di far ricadere le azioni dei partigiani nel terreno del diritto comune e di conseguenza nella competenza delle giurisdizioni civili. L'avvocato doveva quindi agire per riportare i fatti all'interno del quadro della lotta resistenziale e far riconoscere il principio di legittimità

27. *Défendons l'honneur de la Résistance*, in *France d'Abord*, 434, 22.11.1951, 7. Una rubrica era intitolata specificatamente *Quelle conduite tenir en cas de poursuites pour faits de Résistance*.

di quegli atti. Con le ordinanze del giugno 1944 le formazioni partigiane francesi delle FFI erano state dichiarate appartenenti all'esercito regolare e quindi sottoposte teoricamente alla stessa giurisdizione²⁸. Di conseguenza, ogni volta che un procedimento era condotto da una giurisdizione civile l'avvocato era tenuto a sollevare sistematicamente l'incompetenza di quei magistrati a giudicare i partigiani. A partire dall'approvazione della legge del 2 agosto 1949 contro la carcerazione preventiva dei partigiani, riuscire a fare riconoscere lo scopo patriottico degli atti incriminati serviva per ottenere la libertà provvisoria per l'imputato. Scopo prioritario della difesa, inoltre, doveva esser quello di far pronunciare un non luogo a procedere dal giudice istruttore in conseguenza del riconoscimento della legittimità dell'atto compiuto, come sancito dall'ordinanza di Algeri del 1943. Questa strada doveva essere privilegiata rispetto alla richiesta di amnistia, la quale era una misura di clemenza e non un riconoscimento di legittimità. L'amnistia, infatti, costituiva la scelta del legislatore di non sanzionare determinati illeciti penali per delle ragioni specifiche.

La difesa inoltre doveva essere condotta «*d'une manière offensive*»²⁹. Nell'intervista rilasciatami, Roland Weyl ha affermato che l'intento della difesa consisteva nel riuscire a realizzare il «*procès du procès*»³⁰. Ciò significava porre sotto accusa il fatto stesso che un processo potesse essere intentato contro un partigiano per fatti di Resistenza. Questo tipo di azione giudiziaria doveva essere definita «*injuste, illégale et illégitime*»³¹. Perseguire un partigiano per fatti di Resistenza aveva, secondo le associazioni partigiane, lo scopo di criminalizzare e perseguire la Resistenza in quanto tale. Per questo motivo, la difesa non doveva semplicemente limitarsi alla difesa dell'imputato bensì ergersi a difesa di una causa: la salvaguardia della memoria della lotta resistenziale e dei valori da essa incarnati. Era, quindi, una difesa politica riassumibile nella necessità di «*ne pas enfermer le politique à l'intérieure du juridique. Mais à mettre à l'intérieur du politique tout le juridique possible*»³², conformandosi alle linee guida dettate

28. *Ordonnance du 9 juin 1944 fixant le statut de forces françaises de l'intérieur, Décret du 19 septembre 1944 relatif à l'organisation de forces françaises de l'intérieur*. Questi dispositivi fecero sì che i partigiani francesi furono giudicati sia dalla giustizia ordinaria che da quella militare e, anzi, si crearono non pochi problemi circa la competenza delle diverse corti giudicanti nei confronti dei partigiani imputati.

29. *Ibidem*.

30. Intervista a Roland Weyl, Parigi, 10 aprile 2015.

31. *Ibidem*.

32. R. WEYL, *Une robe pour un combat, Souvenirs et réflexions d'un avocat engagé*, Mesidor, 1989, 53.

da Marcel Willard: «*le juridique, c'est le moyen; le politique, c'est le fin*»³³. Ritengo quindi possibile poter applicare anche a questi casi la teorizzazione della sociologa del diritto Liora Israël: «il diritto è, quindi, sia arma offensiva, per far valere dei diritti, sia arma difensiva, perché imposta da una indagine o da una imputazione»³⁴. Un esempio di questo tipo di difesa è l'arringa conclusiva pronunciata da Michel Bruguiet, il quale insieme agli avvocati Pierre Braun, Covillard, Brugnet, Badie e David aveva garantito la difesa ad alcuni partigiani:

*vosre procès n'est pas seulement illégal, mais il est odieux. C'est le procès de la Résistance dans son ensemble. Allez-vous condamner ces soldats, pour avoir abattu des ennemis? Prenez garde qu'en semant l'injustice vous ne récoltiez que la colère. Notre peuple vous observe et saura vous juger*³⁵.

Anche per il caso italiano, grazie agli studi già esistenti e a una prima indagine archivistica, si può affermare che esistessero delle linee difensive e delle strategie da portare avanti in aula volte a difendere i partigiani e allo stesso tempo la Resistenza stessa, sottolineando il carattere politico delle azioni commesse e respingendo la derubricazione a delitti di diritto comune. La corrispondenza dell'archivio Casali tra l'avvocato e i dirigenti del Partito comunista e gli esponenti del Comitato di Solidarietà è eloquente in questo senso. La ricerca in altri fondi archivistici di avvocati italiani implicati nei processi ai partigiani conferma tale tendenza. Le carte conservate dall'avvocato Enzo Gatti, che operò principalmente nel modenese, ne costituiscono un esempio. Il suo archivio, anch'esso molto ricco e ben conservato, ci restituisce gli appunti meticolosi e le annotazioni puntuali dell'avvocato da cui emergono con chiarezza l'attitudine in aula e le motivazioni e retoriche utilizzate³⁶. A conferma di ciò, abbiamo anche le argomentazioni usate nei ricorsi in appello contro alcune sentenze di condanna, consultabili grazie alle copie conservate dall'avvocato nel suo archivio. Ad esempio, un'attenzione particolare viene riservata all'uso e al senso della parola lotta usato dal legislatore, dai magistrati e dagli avvocati:

33. M. WILLARD, *La Défense accusée*, Paris, 1955 (3^e ed.), 33.

34. L. ISRAËL, *Le armi del diritto*, cit., 3.

35. *Nouveau crime contre la Résistance: 5 ans de réclusion à l'officier FFI Rousseau pour son action contre l'ennemi!*, in *France d'Abord*, 276, 11.11.1948, 5.

36. Le carte dell'avvocato Gatti sono conservate in due fondi separati: una parte si trova presso Istituto Storico Parri Emilia-Romagna e una seconda presso Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Modena.

la corte ha riconosciuto il movente politico, e allora? Non era forse un movente contro un fascista repubblicano? Di che altra natura era il movente? E poiché il reato politico è subiettivo è evidente che è di tale natura anche il concetto di “lotta”. E la lotta, in quel periodo, (nel momento in cui uccidere era reato) non poteva avvenire diversamente, se non col sistema già in atto nella lotta di liberazione dei Gap e dei Sap, di cui i fatti in esame non sono che una continuazione, per quella forza di inerzia che il Legislatore ha riconosciuto esistente e che il magistrato non può negare³⁷.

Oltre a quanto mostrato fino ad ora, gli archivi degli avvocati ci restituiscono anche la quotidianità di problemi pratici come, per esempio, la necessità di raccogliere fondi per poter sostenere le cause e la mobilitazione. Come nel caso del primo presidente del *Comité* che esortava *Secours Populaire* e il Partito comunista a organizzare delle liste di sottoscrizione perché «*c'est avec le "gros sous" que vous allez recueillir que nous pourrons équitablement organiser la défense de nos amis sur l'ensemble de pays*»³⁸. Oppure ancora, come quando l'avvocato Gatti scrisse al Comitato di Solidarietà di Livorno e alla sezione del Partito comunista chiedendo un aiuto economico per finanziare il viaggio verso la sede del processo di alcuni testimoni:

voi capite quante spese occorre sostenere per i viaggi e la permanenza dei testi (il Comitato di Solidarietà di Modena si trova a dover affrontare situazioni gravosissime e pertanto è in istato di disagio [...] per limitare la spesa la difesa sarà costretta a rinunciare agli altri testi di Livorno a meno che non possiate fare voi lo sforzo di solidarietà di farli venire tutti concorrendo alle spese³⁹.

Conclusioni

Le carte della difesa⁴⁰ anche per quanto riguarda i processi ai partigiani si rivelano fondamentali e dense di contenuti, offrendo numerose piste interpretative e spunti di riflessione al ricercatore. Ci restituiscono,

37. Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Fondo Gatti Enzo, b.1, f.2.

38. L. MARCEAU, *Il faut libérer*, 16.

39. Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Fondo Gatti Enzo, b.4, f.14.

40. Ho preso in prestito il titolo della giornata di studi in onore di Bianca Guidetti Serra il 10 dicembre 2020 e di cui questa colletanea è il frutto: “Nelle carte della difesa. Il valore storico degli archivi dell’avvocatura militante”.

infatti, un angolo visuale privilegiato e un articolato punto di osservazione, aiutandoci a gettare nuova luce sul periodo preso in esame. Come si è cercato di esporre brevemente in questa sede, grazie ai documenti conservati dagli avvocati difensori si possono ricostruire le linee di difesa, rintracciare le ripercussioni di questi casi sull'opinione pubblica, reperire indizi sul clima politico dell'epoca, su ciò che succedeva dentro e fuori le aule del tribunale, ricostruire informazioni sugli imputati e sul modo stesso di lavorare dell'avvocato, sulla rete che gravitava attorno a quest'ultimo. Difatti, lo studio delle carte della difesa dei partigiani permette in controluce di guardare al funzionamento del Partito comunista e delle sue organizzazioni satellite, all'orbita di personalità che attorno a esso gravitavano, al rapporto tra il partito e gli avvocati e la maniera di stilare e gestire le strategie difensive. E ancora più in generale, sul rapporto con la lotta resistenziale e con la costruzione di quella memoria nel dopoguerra.

L'attività di difesa dei partigiani sembra aggiungere un piccolo, ma importante, tassello alla «foto di gruppo»⁴¹, come chiamata da Maria Malatesta, degli itinerari seguiti dagli avvocati militanti comunisti francesi su cui hanno proficuamente lavorato Liora Israël e Vanessa Codaccioni⁴². Se questi ultimi hanno in comune un passato segnato dall'antifascismo e dalla partecipazione attiva alla Resistenza, dall'aver difeso durante la Guerra fredda i militanti comunisti implicati nelle vicende coloniali o negli scontri sindacali, si può anche aggiungere che per molti di loro la difesa dei partigiani nel dopoguerra costituì una sorta di palestra per l'esercizio della professione. Tra i nomi che si sono visti, ritroviamo infatti il nucleo centrale dei difensori comunisti che avrebbero esercitato la professione durante la Guerra fredda partecipando alla difesa dei «*grandes affaires*» del PCF⁴³. Si può avanzare l'ipotesi che un percorso simile sia stato seguito anche da alcuni degli avvocati italiani: partecipazione alla Resistenza, adesione al PCI, difesa dei militanti comunisti implicati nelle lotte operaie e sindacali e, contestualmente, difesa dei partigiani. La ricerca e lo studio delle loro carte ha permesso e permetterà di tratteggiare un quadro sempre più complesso e completo.

41. M. MALATESTA, *Avvocati militanti*, cit.

42. L. ISRAËL, M. MALATESTA, *Défendre l'ennemi public*, in *Le Mouvement Social*, 240, 2012; L. ISRAËL, *Le armi del diritto*, Milano, 2012; L. ISRAËL, *Usages militants du droit dans l'arène judiciaire: le cause lawyering*, in *Droit et Société*, 49, 2001, 793 ss.; V. CODACCIONI, *Punir les opposants. PCF et procès politiques (1947-1962)*, Paris, 2013.

43. V. CODACCIONI, *Le juridique*, cit., 131.

Avvocati militanti veneziani. Gli archivi di Luigi Scatturin e Emanuele Battain

Tra il 2007 e il 2010 l'Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) è entrato in possesso degli archivi degli avvocati Emanuele Battain e Luigi Scatturin¹. La ragione per cui queste carte hanno trovato accoglienza presso l'Iveser sta nel fatto che i loro produttori sono stati esponenti di primo piano della cultura antifascista e del movimento operaio veneziano del secondo dopoguerra. E lo sono stati, principalmente, attraverso la loro professione di avvocati impegnati in "processi politici", una definizione – per usare le parole di Bianca Guidetti Serra – che «non esiste in nessun codice ma indica con chiarezza tutte quelle cause in cui sono in gioco motivazioni ideologiche, civili o sociali»². Se, quindi, la destinazione di queste carte all'Istituto è pienamente coerente con le sue finalità di ricerca e conservazione, si tratta di un corpus documentario del tutto particolare, che stimola nuove direzioni di ricerca e richiede specifiche competenze archivistiche e giuridiche³. A tutt'oggi questa imponente documentazione (oltre cinquecento buste tra i due fondi) è stata solo in parte inventariata e non è ancora stata oggetto di ricerche storiche.

Gli archivi degli studi legali sono fonti primarie per la storia di una professione che ha avuto una straordinaria rilevanza pubblica nella vita nazionale, a cominciare dal contributo dato alla formazione delle clas-

1. Il presente contributo è stato condiviso in ogni aspetto da entrambi gli autori; Cecchetti – responsabile dell'archivio Iveser – ha redatto la *Nota archivistica*, Zazzara le restanti parti.

2. B. GUIDETTI SERRA - S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa*, Torino, 2009, 198.

3. L'Iveser conserva altri due fondi personali di avvocati, di Renzo Biondo e Camillo Gattinoni, ma si tratta di carte relative alla loro attività politica nel PdA e nel Pci; detiene altresì documentazione di natura giudiziaria, relativa ai processi per l'esposizione all'amianto, all'interno del fondo Franco Bellotto. Gli archivi Battain e Scatturin sono pertanto i primi fondi di natura prevalentemente professionale.

si dirigenti⁴. Il ceto forense è stato anche una delle prime professioni a organizzarsi e a contrattare con lo Stato il proprio status giuridico ed economico, facendo strada ad altre esperienze⁵. La caduta del fascismo e l'instaurazione dell'ordine repubblicano hanno rappresentato una cesura fondamentale nella storia degli avvocati italiani. Il dettato costituzionale aprì la via a nuove forme di impegno per la costruzione della legalità democratica, a ridosso di poteri dello Stato tra i più gravati dall'ombra della "continuità". Non solo in virtù di quell'articolo 24 che sancì l'inviolabile diritto alla difesa di tutti, ma per esigere diritti fondamentali cui la politica non seppe dare attuazione nel primo ventennio postbellico. Lo spazio per l'impegno civile degli avvocati democratici si delineò subito dopo la guerra, quando sul banco degli imputati finirono partigiani, contadini occupanti di terre, operai in lotta contro licenziamenti e discriminazioni politiche e comunità devastate dalla violenza dell'industrializzazione, come nel caso della strage del Vajont⁶.

In questo difficile percorso, gli "anni '68" portarono ulteriori elementi di tensione. Da un lato furono gli anni in cui avvocatura e, finalmente, magistratura diedero un contributo decisivo a rendere sostanziali i diritti sanciti dalla Costituzione (cui si aggiunse dal 1970 lo Statuto dei lavoratori) e a costruire una cultura giuridica democratica. Dall'altro, terrorismo e violenza politica posero agli avvocati drammatici interrogativi di coscienza e aprirono una lacerante discussione sui limiti del garantismo⁷.

Luigi Scatturin e Emanuele Battain iniziarono a frequentarsi da praticanti presso un importante studio legale veneziano. Li dividevano solo sette anni d'età, ma fondamentali nel segnare le loro traiettorie: Scatturin terminò gli studi universitari e il percorso di abilitazione professionale dopo l'esperienza di guerra come tenente degli alpini; Battain, invece, attraversò gli anni del conflitto da studente liceale, partecipando nei mesi di guerra civile all'attività antifascista in laguna, senza però prendere direttamente parte ad azioni violente. Oltre che colleghi (tra il 1955 e il 1960 avrebbero condiviso anche la sede del primo studio indipendente), furono legati da un duraturo legame di stima e amicizia. Sedettero l'uno

4. Cfr. F. CAMMARANO - M.S. PIRETTI, *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, in M. MALATESTA (a cura di), *I professionisti*, in *Storia d'Italia. Annali*, 10, Torino, 1996, 523-589. Avvocato "militante" fu anche il primo sindaco di Venezia dopo la Liberazione, il comunista Giobatta Gianquinto.

5. F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002.

6. L. BASSO, *La democrazia dinanzi ai giudici*, Edizioni di cultura sociale, Roma, 1954; S. CANESTRINI, *Vajont. Genocidio di poveri*, Sommacampagna (VR), 2003.

7. B. GUIDETTI SERRA - S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa*, cit., 197 sgg.

accanto all'altro in diversi processi, fino a quello che segnò per entrambi la conclusione di una lunga carriera: il processo per omicidio e inquinamento contro i vertici del Petrolchimico, la maggiore fabbrica di Porto Marghera. In quel grande collegio di parti civili, oltre che a lavoratori ammalati e ai loro eredi, diedero voce ai principali soggetti collettivi in campo. Scatturin rappresentò l'associazione Medicina democratica, a cui si doveva l'avvio delle indagini, e i lavoratori chimici aderenti alla Cub, mentre Battain la Camera del lavoro e la Federazione dei chimici della Cgil. Furono entrambi coinvolti nei procedimenti che presero il via con gli arresti padovani del 7 aprile 1979, basati sulla tesi che l'area dell'Autonomia operaia fosse organicamente collegata alle Brigate rosse e all'omicidio di Aldo Moro⁸. Lo furono però in gradi molto diversi: Scatturin difese un solo imputato, mentre Battain ebbe un ruolo molto più ampio in questo e altri importanti processi per terrorismo, con una scelta di fondo: «mai assistito quelli che rivendicavano l'appartenenza»⁹.

Entrambi gli archivi conservano traccia di quella che fu probabilmente la loro prima collaborazione importante in un processo politico, in difesa degli imputati del “processo Ignis” di Trento. Nel luglio del 1970 un gruppo di militanti del Msi e della Cisl aveva indetto una riunione presso la fabbrica di Gardolo, nella prima periferia della città. L'azione, apertamente provocatoria, sfociò in violenti scontri tra operai antifascisti e attivisti di Lotta continua ed esponenti dell'estrema destra, non solo trentini. Due operai furono gravemente feriti a colpi di coltello. Poco dopo, due noti fascisti locali furono fatti sfilare lungo le strade della città con cartelli al collo, tra gli insulti e le angherie della folla. Per quei fatti la magistratura incriminò per sequestro e violenza privata una cinquantina di operai e militanti di sinistra¹⁰. Il processo, che nel 1977 fu spostato a Venezia per “legittima suspicione”, si concluse con la vittoria della difesa e l'assoluzione di tutti gli imputati dall'accusa più pesante di sequestro: i

8. Sul “7 aprile” c'è molta letteratura e soprattutto una vasta memorialistica, qui ci limitiamo a G. PALOMBARINI, *Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore*, Padova, 2014 e A. BARAVELLI, *Istituzioni e terrorismo negli anni Settanta. Dinamiche nazionali e contesto padovano*, Roma, 2016.

9. Intervista a Emanuele Battain di Antonella De Palma e Stefano Fiorin (Società di mutuo soccorso Ernesto De Martino di Venezia), 12 febbraio 1999 (trascrizione di Giorgio Cecchetti, 2018).

10. M. PASSI, *La scalata dei provocatori neri in 4 anni di tensione a Trento*, in *l'Unità*, 18 gennaio 1976; O. PIZZIGONI, *Processo “capovolto” a Venezia: vittime sul banco degli imputati*, in *l'Unità*, 19 ottobre 1977.

giudici riconobbero che l'azione, seppur "eccessiva", aveva avuto il giusto obiettivo di consegnare i due aggressori alla questura¹¹.

Gli archivi Scatturin e Battain sono giacimenti ricchissimi di fonti per la storia di mezzo secolo di conflitti politici, sociali, sindacali, e non solo per una storia giudiziaria *tout court*. Le carte raccolte dagli avvocati, infatti, assumono spesso la forma di archivi storici di secondo livello, archivi di ricerca, dove si trovano documenti di diversa provenienza e origine, che concorrono a una visione stereoscopica dei fatti e dei punti di vista in campo. Vi si trovano carte prodotte da organi dello Stato (come le informative delle questure), autorità pubbliche e sanitarie, gruppi politici e sindacali (volantini, dossier, verbali di riunioni), rassegne stampa, documenti privati e autobiografici degli imputati.

Ma questi archivi sono anche fonti per la storia del territorio e della città. La storia di Venezia in età contemporanea, in particolare nel Novecento, è rimasta schiacciata dal peso della più che millenaria e gloriosa vicenda della Serenissima¹². Gli inventari suggeriscono almeno due percorsi rilevanti in questo senso. Il primo concerne la storia delle classi popolari e della trasformazione sociale che ne ha visto la progressiva espulsione nel secondo dopoguerra. La ricca documentazione che in entrambi gli archivi concerne i conflitti relativi alla casa può senza dubbio aprire degli squarci sulla resistenza collettiva che fu opposta agli sfratti, sugli interessi che vi si fronteggiarono, sul ruolo delle istituzioni e gli effetti della "legge speciale" del 1973¹³. Per una città che oggi si confronta drammaticamente con il suo spopolamento si tratta di un tema di grande rilevanza.

Un secondo argomento riguarda il ruolo di Porto Marghera come catalizzatore di mobilitazioni e conflitti, e quindi polo di domanda di tutela legale. Gli anni in cui questi "avvocati militanti" si schierarono al fianco di lavoratori e studenti furono il primo momento di incontro tra la classe operaia della terraferma, in buona parte di recente estrazione rurale, e i ceti borghesi e intellettuali della città storica. Furono, cioè, gli anni in cui Venezia riconobbe la sua "periferia industriale" – annessa dall'alto tra 1917 e 1926 – come parte di sé, e le lotte per un lavoro sicuro, libero e dignitoso come un problema che riguardava anche il centro storico. Quel nesso sarebbe stato progressivamente indebolito, e infine lacerato, dal fallimento del governo della riconversione ecologica. Il lungo e controverso processo cui Scatturin e Battain parteci-

11. *Dichiarata legittima ma "eccessiva" la reazione alle violenze fasciste*, s.n., in *l'Unità*, 22 dicembre 1977.

12. M. ISNENGI, *Se Venezia vive. Una storia senza memoria*, Venezia, 2021.

13. C. ZANARDI, *La bonifica umana. Venezia dall'esodo al turismo*, Milano, 2020.

parono esigendo giustizia per i lavoratori e la laguna avrebbe portato a una pallida compensazione della violenza subita da persone e ambiente, e lasciato di Marghera solo la memoria di macerie tossiche.

Luigi Scatturin

Luigi Scatturin nasce a Venezia nel 1919¹⁴. Il padre Angelo, lavorando duramente come cameriere, è riuscito ad aprire una trattoria nei pressi del ponte dell'Accademia, che gestisce assieme alla moglie. Angelo Scatturin muore prematuramente, nel 1929, e la moglie resta sola – con sette figli da crescere – a portare avanti l'attività. Luigi riesce a diplomarsi in ragioneria all'Istituto Sarpi. Poco dopo il servizio militare è chiamato alle armi. Vive la guerra da tenente degli alpini, combattendo sui fronti più duri, in Grecia e in Jugoslavia. È partito nella convinzione di servire la guerra fascista, ma le atrocità dell'occupazione italiana lasceranno in lui un marchio indelebile e segneranno il suo approdo all'antifascismo e all'antimilitarismo. Nel 1942 gli è concesso di tornare per sostenere l'esame di maturità classica, titolo indispensabile per accedere agli studi universitari. L'8 settembre 1943 lo coglie assieme ai suoi uomini nella Francia del sud, dove la formazione sta effettuando un periodo di riposo. Rientrato a Venezia, durante i “venti mesi” Scatturin non partecipa alla Resistenza attiva. Trova un impiego come contabile presso il monastero armeno dell'isola di San Lazzaro. Il rifiuto del fascismo è ormai definitivo e nella scelta di non prendere parte ad azioni armate si manifesta il trauma della violenza agita e subita durante la guerra.

Nel 1948 si laurea con Norberto Bobbio presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova, con una tesi di diritto penale. Svolge il praticantato nello studio dell'avvocato Raoul Levis, dove incontra Emanuele Battain. Dai primi anni Sessanta si indirizza al diritto civile e all'organizzazione della professione. È tra i fondatori, nel 1963, del periodico *Cronaca forense*, impegnato nella modernizzazione della professione¹⁵. Le lotte del

14. Ringraziamo Pietro Scatturin per averci concesso il 30 luglio 2021 un'intervista grazie alla quale abbiamo potuto ricostruire alcuni dei momenti salienti della biografia del padre. Siamo naturalmente i soli responsabili di eventuali omissioni o imprecisioni. Cfr. anche LM [LUIGI MARA], *In ricordo di Luigi Scatturin*, in *Medicina Democratica*, 186-188, luglio-dicembre 2009, 1-2.

15. A. MILNER, *Gigi Scatturin e «Cronaca Forense»*, in *Cronaca Forense. Avvocati veneziani negli anni '60: impegno, modernità e democrazia*, a cura di R. Biondo, M. Borghi e A. Milner,

'68-69 avvicinano Scatturin all'area della sinistra extraparlamentare e ai gruppi di Lotta continua e del *Manifesto*, ma non sarà mai un attivista strutturato. Condivide questo percorso con il fratello Vladimiro, che è diventato un importante professore di Chimica strutturale alla Statale di Milano, e sarà tra i fondatori dell'associazione Medicina democratica¹⁶. Gli altri membri della famiglia, invece, restano su posizioni politiche conservatrici.

Accanto all'impegno professionale, Luigi coltiva interessi per il cinema (sarà membro del Circolo del Cinema Francesco Pasinetti, come pure Battain) e soprattutto per l'arte. La moglie Silvia è sorella del pittore Tancredi Parmeggiani, di cui Luigi sarà, oltre che un amico e un sostegno per le sofferenze psichiche che lo affliggono, anche un collezionista¹⁷. Conosciuto tra gli artisti e i mercanti d'arte, è a lui (e agli avvocati Italo Virotta e Ettore Gallo) che si rivolge Carlo Scarpa per essere difeso dall'accusa di esercizio abusivo della professione, dopo la realizzazione del negozio Olivetti in Piazza San Marco. Da quel processo Scarpa uscirà assolto, grazie alla capacità dei suoi difensori di farne riconoscere la "chiara fama". Per sdebitarsi, firmerà la ristrutturazione e gli interni dell'abitazione di Scatturin¹⁸.

L'attività professionale – svolta prevalentemente in forma di gratuito patrocinio – vede Scatturin impegnato in decine di processi civili e penali a difesa delle classi popolari, dei lavoratori, dei militanti politici. È in prima linea nella costruzione del Sunia, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica. Interviene a difesa degli abitanti del quartiere popolare S. Anna di Chioggia, cresciuto tumultuosamente tra speculazioni e abusivismo. Negli anni '80 viene coinvolto nel troncone padovano del processo "7 aprile", assumendo la difesa di Enrico Fontanari, un giovane della buona borghesia veneziana implicato nel procedimento per aver ospitato Carlo Fioroni, il primo pentito dell'indagine, nella casa di

Portogruaro, 2010, 69-72. Il periodico è stato interamente digitalizzato ed è disponibile all'indirizzo <https://www.iveser.it/2010/07/16/cronaca-forense-2/> [26-10-2021].

16. Un profilo scientifico e politico di Vladimiro Scatturin si legge, a cura di Davide Viterbo e Angelo Gavezzotti, a questo link <https://www.cristallografia.org/uploaded/91.pdf> [26-10-2021].

17. Cfr. il catalogo della mostra dedicatagli dalla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia nel 2016-17: *Tancredi. Una retrospettiva*, a cura di L.M. Barbero, Marsilio, Venezia, 2016.

18. F. DAL CO - G. MAZZARIOL, *Carlo Scarpa 1906-1978*, Electa, Milano, 1984, 116; M. LAUDANI - G. TAMMEO, *Un'opera inedita di Carlo Scarpa. Casa-studio Scatturin a Venezia*, in *L'architettura. Cronache e storia*, n. 4, 1982, 259-270.

famiglia del Lido¹⁹. Ancora, è avvocato di parte civile nel processo relativo alla morte di tre tecnici del Petrolchimico per un incidente avvenuto nel reparto di produzione dell'acido fluoridrico²⁰. Il suo ultimo processo è quello contro i vertici Montedison. È lui l'avvocato che, in un giorno d'agosto del 1994, accompagna in procura Gabriele Bortolozzo, il lavoratore il cui dossier sulle morti degli addetti al cloruro di vinile convincerà il magistrato Felice Casson ad aprire l'indagine²¹. Muore a Milano nel 2009.

Emanuele Battain

Emanuele Battain nasce a Venezia nel 1927²². Frequenta il liceo classico Marco Foscarini, dove avviene il suo incontro con il professor Agostino Zanon Dal Bo, esponente di spicco dell'antifascismo e della Resistenza, di cui sarà nel dopoguerra fervido custode della memoria²³. Docente di latino, membro di Giustizia e libertà e tra i fondatori del Partito d'Azione nel Veneto, molti dei suoi allievi si uniranno, giovanissimi, al movimento di liberazione²⁴. Tra questi c'è Battain, che dopo l'8 settembre entra nell'organizzazione clandestina del partito.

Nel 1946, con un gruppo di coetanei, abbandona il PdA per aderire al Psiu e alla Federazione giovanile socialista, dove entra in contatto con Livio Maitan. Sulle posizioni della corrente rivoluzionaria Iniziativa socialista, al momento della scissione di Palazzo Barberini segue la scelta

19. Fontanari sarebbe diventato uno stimato docente di progettazione urbanistica allo Iuav di Venezia.

20. *Scoppia una bombola a Marghera. Tre analisti morti, uno gravissimo*, s.n., in *Il Gazzettino*, 23 marzo 1979.

21. F. CASSON, *La fabbrica dei veleni. Storie e segreti di Porto Marghera*, Sperling & Kupfer, Milano, 2007, 167-168. Cfr. anche G. BORTOLOZZO, *L'erba ha voglia di vita. Autobiografia e storia politica tra laguna e Petrolchimico*, Associazione Gabriele Bortolozzo, Venezia-Mestre, 1998.

22. Nel corso della vita Battain ha rilasciato diverse interviste e l'archivio contiene documenti di taglio autobiografico. Questa breve nota biografica si è avvalsa anche dei ricordi del figlio Carlo, che ringraziamo. Si veda inoltre il contributo di Diego Giachetti in questo stesso volume.

23. G. TURCATO - A. ZANON DAL BO (a cura di), *1943-1945. Venezia nella Resistenza. Testimonianze*, Comune di Venezia, Venezia, 1976.

24. M. ISNENGI, *Il Liceo convitto Marco Foscarini*, Il Poligrafo, Padova, 2005; R. BIONDO - M. BORGHI (a cura di), *Giustizia e libertà e Partito d'azione a Venezia e dintorni*, Nuova dimensione, Portogruaro, 2005; G.A. CISOTTO, *Solo uomini di buona volontà. Il Partito d'azione veneto, 1942-1947*, Viella, Roma, 2014.

del gruppo di aderire al Psli. Sarà un'esperienza di breve durata, cui mette fine il sostegno del partito al governo De Gasperi. Nel frattempo si è avvicinato, con Maitan e altri, alle posizioni della Quarta internazionale, a cui rimarrà fedele per tutta la vita. Partecipa attivamente alla campagna elettorale del 1948 a sostegno del Fronte popolare, tiene comizi in tutta la provincia, entra in contatto con il movimento bracciantile e con il sindacato dei ferrovieri.

In quegli anni, tuttavia, sono gli studi e la lettura dei classici del marxismo ad assorbire prevalentemente le sue energie. Nel luglio del 1949 si laurea in Giurisprudenza all'Università di Padova, con una tesi su *L'influenza delle modificazioni costituzionali sulla continuità dello Stato*. Il suo relatore, Carlo Esposito, docente di Diritto costituzionale, lo convince a collaborare con lui in facoltà. Nei tre anni successivi Battain si impegna per accedere alla professione forense. Nel 1951 si iscrive all'albo dei praticanti e comincia a lavorare in uno degli studi più affermati in laguna, quello dell'avvocato Carlo Ottolenghi, poi in quello di Levis, dove, come si è detto, incontra Scatturin. Nel 1955, superato l'esame, si iscrive all'albo degli avvocati di Venezia e con Scatturin apre il suo primo studio. Nel 1977 trasferisce lo studio nell'edificio dove si trova la sua abitazione, a due passi da Campo Santa Maria Formosa, condividendolo con l'avvocato Giorgio Morisi, esperto di diritto del lavoro. Qui continuerà a esercitare la professione fino alla morte, nel 2006.

Nel 1954 aderisce al Partito comunista italiano. Da allora diventa il punto di riferimento legale della Camera del lavoro di Venezia e si impegna a sostenere, sia davanti al tribunale penale che ai pretori del lavoro, gli interessi dei lavoratori e delle fasce più deboli della popolazione. Il suo primo campo di intervento sono le lotte bracciantili provinciali. Da allora, Battain si troverà al centro di decine di processi, che vedono sul banco degli imputati gli operai delle fabbriche di Marghera e della provincia intera e gli studenti delle università e delle scuole superiori veneziane e mestrine, spesso accusati di reati contro l'ordine pubblico e blocchi stradali in seguito a manifestazioni collettive, occupazioni di fabbriche, scuole e case sfitte.

Negli anni '80, nominato dagli imputati, Battain si troverà a difendere anche alcuni giovani veneziani accusati di appartenere alla colonna veneta delle Brigate rosse, responsabile, tra il 1980 e il 1982, degli omicidi del vicedirettore del Petrolchimico Sergio Gori, del direttore Giuseppe Taliercio, del vicequestore Alfredo Albanese e del sequestro del generale americano James Lee Dozier a Verona. Sarà tra i difensori di alcuni esponenti dell'Autonomia operaia arrestati nell'ambito dell'indagine "7 aprile

1979”, che vedrà coinvolti anche Toni Negri e altri docenti della Facoltà padovana di Scienze politiche.

Nel 1969 esce dal Pci in corrispondenza del tentativo della sezione italiana della Quarta internazionale di darsi uno spazio politico autonomo. La sua militanza prosegue in Democrazia proletaria, poi, nel 1991, è tra i fondatori di Rifondazione comunista. Professionalmente, l'ultimo grande processo che lo vedrà impegnato in un'aula giudiziaria è quello ai dirigenti della Montedison e dell'Eni, accusati degli omicidi colposi di 157 operai del Petrolchimico, morti per i tumori provocati dal cloruro di vinile monomero. Sino ai suoi ultimi giorni rimane attivo negli organi delle associazioni forensi, in particolare nella Camera penale veneziana, dove si spende per la difesa dei diritti costituzionali dei cittadini. Tra le sue ultime battaglie c'è quella per l'integrazione dell'articolo 111 della Costituzione, che porterà all'estensione delle garanzie di un giusto processo per ogni cittadino. Nel 2018 i giuristi democratici di Venezia gli hanno intitolato la loro sezione.

Intrecci e scarti

Le storie politiche e professionali di Scatturin e Battain si sono intrecciate lungo molti decenni di lavoro. Tuttavia, l'etichetta di “avvocati militanti” non deve gettare una patina di uniformità e oscurare la diversità di traiettorie, motivazioni, reti di relazione e culture della professione, ancora tutte da ricostruire. Non solo i loro archivi, ma anche il ricorso alle fonti orali potrebbe significativamente contribuire ad avere dei loro lunghi e complessi percorsi di *professionalizzazione* e *politicizzazione*, e dei reciproci nessi tra i due piani, una conoscenza più piena.

Occorre interrogarsi sulle matrici profonde, morali e autobiografiche, di una comune, e così netta, scelta di impegno in cause di natura politica. Battain fu per tutta la vita un comunista, e un trockista. Fu un quadro strutturato nei partiti, si definì spesso “un militante che fa l'avvocato”²⁵. La politica veniva prima della professione, la professione era la forma specifica dell'impegno politico. Nei tribunali dello “Stato borghese”, Battain non si sentiva un tutore degli oppressi, degli ultimi o della legalità repubblicana, ma un soldato della lotta di classe, un difensore in attacco²⁶.

25. E. BATTAIN, *Cosa è cambiato nella giustizia italiana?*, in *Critica comunista*, 11, 1981, 23.

26. Battain considerava «il processo penale [...] un autentico marchingegno borghese predisposto ai danni dei lavoratori e dei poveri», testimonianza di Ennio Fortuna, ex

L'identità politica di Scatturin è molto meno scolpita, almeno allo stato delle nostre conoscenze. Non risulta che fu mai un membro attivo di partiti o gruppi. La sua vicinanza a Lotta continua e al Manifesto sembra più un posizionamento "d'opinione", alimentato da legami di amicizia e rispetto con alcuni dei loro esponenti. La professione assorbì completamente lo spazio del suo impegno, che affondava nell'esperienza della guerra e nelle sofferenze delle famiglie dei ceti popolari, vissute in prima persona. Nel lascito testamentario, di sé stesso scrisse: «unica mia certezza è stata quella di dover stare dalla parte di chi perde, in ogni possibile occasione». Capovolgendo l'autodefinizione di Battain, si potrebbe di lui proporre quella di «un avvocato che fa il militante».

In comune ebbero però un posizionamento sempre eterodosso e minoritario rispetto alle organizzazioni di massa della sinistra, anche quando, come nel caso di Battain, vi si collocarono apertamente. Furono senza dubbio uomini liberi, e critici, cui proprio il capitale morale e culturale della professione fornì spazi di azione e di indipendenza che la stretta militanza politico-partitica non lasciava. Indipendenza, competenza, rigore e coerenza sono stati riconosciuti loro da tutti coloro che li incontrarono, compresi gli "avversari"²⁷. Anche nello stile di lavoro, sia nella fase di indagine che in quella di dibattito, furono molto diversi: più retore e facendo Battain, più introverso e sistematico Scatturin, incline al ricorso all'ironia il primo, rigorosamente tecnico il secondo²⁸.

Inevitabilmente, età, esperienza e mutamento del contesto socio-politico influirono sui loro percorsi professionali e sulle forme della militanza. Senza dubbio il maxiprocesso al Petrolchimico, per la rilevanza e la novità dei contenuti politici e giuridici che poneva – per la prima volta venivano processati vertici nazionali e non solo locali e si poneva il tema del disastro ambientale, molto prima del riconoscimento del reato di ecocidio – fu un momento di ridefinizione del proprio ruolo. I rappresentati non erano più, come nei processi politici degli anni '70-80, uomini e donne in rivolta contro le ingiustizie o per l'ottenimento di diritti costituzionali. Erano parti civili fatte di corpi malati, vedove e orfani²⁹. Erano organizzazioni

procuratore generale di Venezia, nel corso della giornata *In ricordo di Emanuele Battain*, organizzato dalla Camera penale veneziana il 13 ottobre 2006 (inedito).

27. Cfr. ancora la testimonianza di Fortuna, citata sopra.

28. Su questi aspetti cfr. il contributo di Chiara Santi, nipote di Battain e "allieva" di entrambi come avvocatessa, in questo volume.

29. M. MALATESTA, *Avvocati militanti. Francia e Italia nel XX secolo*, in *Contemporanea*, 4, 2016, 596 sgg.

sindacali sempre più indebolite dalla ristrutturazione e dalla deindustrializzazione, che avevano perso molto del sostegno pubblico di cui avevano goduto negli anni precedenti.

Il problema ambientale era diventato dirimente e divisivo, anche tra le parti civili. Tra Medicina democratica – rappresentata da Scatturin – e i sindacati confederali – la Cgil, rappresentata da Battain – l’interpretazione delle ragioni che avevano portato alla strage di lavoratori e alla devastazione della laguna erano a dir poco confliggenti. Sullo sfondo della verità giudiziaria contesa aleggiava il difficile giudizio storico da dare alla parabola della traumatica industrializzazione veneziana, alle scelte del capitale pubblico e, non ultimo, alle strategie del sindacato, da molti accusato di aver messo la difesa dei posti di lavoro (e del proprio potere corporativo) al di sopra del valore della vita e della salute collettiva, dimenticando le esperienze di ambientalismo operaio degli anni ’70. Sono, questi, solo alcuni e provvisori nodi di interpretazione che ci sembra si stringano al filo biografico e al tessuto archivistico lasciatici in eredità da Luigi Scatturin e Emauele Battain. Molti altri potranno essere definiti e sciolti dai ricercatori e le ricercatrici che vorranno studiarli.

Nota archivistica

L’archivio di Emanuele Battain è stato versato all’Iveser dopo la sua morte. La donazione è regolata da uno specifico protocollo, messo a punto dal figlio Carlo e concertato con l’Ordine degli avvocati di Venezia. A differenza di molti colleghi, Battain conservò i fascicoli relativi ai procedimenti seguiti ben oltre i dieci anni prescritti dalle norme professionali. L’attività più recente, in particolare, non era stata oggetto di alcun riordino, il che offre un quadro estremamente diretto del suo modo di organizzare il lavoro. Le decine di scatoloni di fascicoli e carte sparse, trasportati nella sede Iveser sull’isola della Giudecca direttamente dallo studio dell’avvocato, sono stati suddivisi in sei sezioni, seguendo in parte suddivisioni adottate da Battain stesso.

La prima raccoglie tutta la documentazione che riguarda il “processo al Petrolchimico”: si tratta in buona parte di carte processuali, copie degli atti delle indagini preliminari e dei verbali delle udienze, insieme alle tre sentenze. Sono 5 metri lineari di un unico fascicolo penale, con migliaia di pagine di documenti, tra i quali le memorie degli avvocati di parte civile (non solo di Battain). Vi si trovano inoltre le copie degli atti delle indagini preliminari messe a disposizione delle parti del processo

dal pubblico ministero Casson; le decisioni del giudice delle indagini preliminari che ha firmato l'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio degli oltre trenta imputati; i verbali delle udienze di primo grado e la sentenza di assoluzione; i verbali e la sentenza della Corte d'Appello, che in parte ha ribaltato la prima; infine quella della Corte di Cassazione che, confermando il giudizio di secondo grado, ha riconosciuto le responsabilità aziendali non solo per la morte dei lavoratori ma anche per l'inquinamento delle acque e dei suoli. Tra le migliaia di pagine ci sono anche documenti d'indagine prodotti dai molti avvocati di parte civile, soprattutto le consulenze medico-legali e tecniche firmate dai loro periti e la documentazione sanitaria dei dipendenti Montedison-Eni. Si tratta di documentazione che copre l'intera durata del processo sin dalla fase preliminare, dal 1995 al 2006. Le sezioni successive raccolgono oltre 3100 fascicoli processuali, sistemati in centinaia di buste, relativi a procedimenti penali e cause civili e di lavoro. Sono intestati ai clienti e spesso contengono anche l'indicazione della controparte. Questi 40 metri lineari di carte spaziano su un arco temporale che va dal 1954 al 2006. A ciò vanno aggiunte 158 audiocassette: uno straordinario materiale orale registrato in occasione di interrogatori, udienze e dibattimenti³⁰.

È stata consegnata all'Iveser anche tutta la documentazione che riguarda l'attività politica di Battain nell'arco della sua vita, dall'impegno antifascista e antinazista degli anni del liceo Foscarini, passando per il Partito d'Azione, la Quarta internazionale, il Pci, la candidatura al Senato nelle file di Democrazia proletaria fino a Rifondazione comunista. Sono 31 buste (4 metri lineari), che contengono 105 fascicoli numerati e raccolgono opuscoli, riviste, ritagli di giornale, appunti manoscritti, verbali di riunioni, documenti politici, volantini e manifesti. La datazione parte dal 1944 e arriva al 2003. Una busta conserva stampa e volantini clandestini del Partito d'Azione del periodo dell'occupazione, tra cui l'appello lanciato dal Comitato di liberazione nazionale di Venezia ai cittadini veneziani e altri ciclostilati relativi all'attentato delle formazioni partigiane a Ca' Giustinian, sede del Comando provinciale della Guardia nazionale repubblicana in laguna, all'esecuzione a Firenze, da parte dei partigiani toscani, dell'intellettuale fascista ed ex ministro di Mussolini Giovanni Gentile. Un'altra busta contiene la tesi di laurea di Battain in diritto costituzionale, con i suoi appunti manoscritti.

30. Questo materiale, digitalizzato presso la Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino di Venezia, non è ancora aperto alla consultazione.

L'archivio è giunto nella sede dell'Iveser all'interno di scatoloni, con centinaia di fascicoli numerati dallo stesso Battain, numerazione che è stata riportata nell'inventario, mentre quella della schedatura è stata stabilita durante il riordino delle carte, svolto nel tempo da più persone. L'ultima sezione, contenente le carte dell'attività politica, è stata suddivisa, sempre dopo il suo arrivo alla Giudecca, in serie archivistiche che fanno riferimento all'attività politica in senso stretto e all'attività forense legata alla politica (ad esempio alcuni fascicoli riguardano la causa civile intentata al Tribunale di Milano dalla Quarta internazionale contro Avanguardia operaia, che intendeva intitolare il suo quotidiano, di prossima uscita in edicola, con il nome dell'organo dell'organizzazione trotskista, *Bandiera Rossa*). Si aggiungono infine le serie *Miscellanea* e *Stampa*, che raccolgono opuscoli, documenti e periodici vari. Il riordino dell'archivio non è ancora definitivamente concluso, anche in considerazione del fatto che altro materiale verrà prossimamente consegnato all'Iveser.

L'archivio dell'avvocato Scatturin è giunto all'Iveser in due diversi versamenti (novembre 2010 e gennaio 2016) da parte degli eredi, i figli Pietro e Melania. La destinazione è stata disposta dallo stesso avvocato nel suo lascito testamentario. Si distinguono due nuclei. Il primo, denominato *Serie Petrolchimico*, si riferisce al procedimento contro i vertici di Montedison-Eni e si compone di 212 buste divise tra Primo grado di giudizio (133), Appello Medicina democratica contro Petrolchimico (28), Medicina democratica contro Simonetti Cosimo e Ampò Emanuele (6), Medicina democratica contro Raimondi ing. Antonio, Volpi ing. Paola, Meneghini ing. Luca, Majocchi ing. Franco (45).

Il secondo nucleo di carte è composto da 22 faldoni che riguardano i processi politici che Scatturin ha seguito nella sua lunga carriera professionale, come difensore o in qualità di rappresentante delle parti offese. I primi quattro faldoni riguardano il procedimento "7 aprile 1979", in cui Scatturin difese l'esponente veneziano di Potere operaio Enrico Fontanari. Altri tre faldoni raccolgono la documentazione del processo, davanti al Tribunale di Padova, nei confronti di undici neofascisti appartenenti al Fronte della gioventù e al Fuan, organizzazioni giovanili del Msi, tutti accusati di ricostituzione del partito fascista, porto d'armi e vari atti di violenza avvenuti nel centro della città veneta. Il legale veneziano si era costituito parte civile per il Comitato antifascista di Padova.

Otto faldoni riguardano il già menzionato "processo Ignis" di Trento, durante il quale l'avvocato difendeva alcuni esponenti di Lotta continua; due si riferiscono ai processi per blocchi stradali e scontri con le forze dell'ordine a Porto Marghera, in particolare in occasione dell'aspra

vertenza dei lavoratori delle imprese d'appalto³¹. Tra gli imputati difesi da Scatturin c'erano Bruno Geromin (segretario della Cisl), Massimo Cacciari, delegati dei consigli di fabbrica della Italsider e della Montefibre, militanti di Lotta continua. In ulteriori due faldoni sono raccolti gli atti del procedimento nei confronti di Michele Boato e altri quattro studenti di Ca' Foscari per i fatti accaduti nel 1968 e nel 1970, tra cui l'occupazione dell'università. Il ventiduesimo faldone conserva, infine, gli atti e le delibere del Consiglio d'istituto del liceo classico di Venezia Marco Foscarini, dove Scatturin sedeva in qualità di rappresentante dei genitori degli studenti.

31. C. CHINELLO, *Sindacato, Pci, movimenti negli anni Sessanta. Porto Marghera-Venezia 1955-1970*, 2 voll., FrancoAngeli, Milano, 1996.

Il militante che di mestiere faceva l'avvocato

«Sono un militante che di mestiere fa l'avvocato», diceva Emanuele Battain¹ per evidenziare il legame tra la passione politica e quella professionale che lo collocava a pieno titolo nel gruppo degli avvocati militanti veneziani². Entrato nell'avvocatura nel 1951, sposò per tutta la vita le cause dei lavoratori, degli studenti, degli "estremisti" di sinistra, fu un riferimento legale sicuro per molti di loro, prese parte a processi di rilevanza nazionale e sindacale (era uno dei legali della Camera del Lavoro di Venezia), fino al processo del Petrolchimico di Porto Marghera, ancora in corso quando venne a mancare all'età di 79 anni nell'agosto 2006. Più che l'avvocato, chi scrive lo ha conosciuto come militante della sezione italiana della Quarta Internazionale. Quando, ancora oggi, mi capita di pensare a lui, due prime immagini mi vengono subito alla mente: quella del compagno che presiede riunioni e seminari, con una precisione e una pignoleria cronometrica, vigilando con rigore perché i tempi stabiliti per gli interventi siano rispettati da tutti gli oratori, mentre raccoglie, annota e sintetizza, sulle pagine dei suoi quaderni, gli interventi; poi c'è il compagno Battain che scherza, ride, e chiacchiera e racconta, perché Emanuele aveva un passato, e che passato, innervato in più di sessant'anni di storia del nostro paese.

Formazione e pratica dell'avvocato militante

Nato il 3 febbraio del 1927, crebbe ai tempi della dittatura fascista, della guerra, della Repubblica di Salò e dell'occupazione tedesca. In quel con-

1. Cfr. E. BATTAIN, *Cosa è cambiato nella giustizia italiana?*, in *Critica Comunista*, 11, 1981, 23.

2. Cfr. M. MALATESTA, *Avvocati militanti. Francia e Italia nel XX secolo*, in *Contemporanea*, 4, 2016, 565-ss.

testo maturò la scelta antifascista, a partire da un'avversione esistenziale, una indignazione morale, prima ancora che politica, sorta sui banchi del liceo veneziano Marco Foscarini. Partecipò alla lotta di liberazione nelle file azioniste di Giustizia e Libertà, compresa l'insurrezione del 25 aprile 1945 da lui raccontata in un testo scritto a più voci sulla storia del Partito d'Azione a Venezia e dintorni³.

Eravamo un gruppo di ragazzi che non sopportavano più il fascismo, ha scritto Renzo Biondo ricordando l'amico Emanuele, e volevamo fare qualcosa per contribuire ad affossarlo: «cominciando a distribuire manifestini sotto le porte o scrivendo sui muri, ma anche poi impugnando armi che all'inizio non sapevamo neanche usare»⁴. Dopo il liceo si trovarono tutti all'Università di Padova a rinsaldare un'amicizia sincera e duratura nel tempo. Laureatosi in Giurisprudenza a Padova, intraprese la professione di avvocato penalista che esercitò distinguendosi per la sua attività a difesa delle classi più deboli e disagate, evidenziando un'attitudine particolare: «accorrevva sempre quando c'era un lavoratore, un umile da difendere gratuitamente, spesso rimettendoci anche le spese»⁵.

Dal Partito d'Azione si dimise nel maggio 1946, si avvicinò al Partito socialista ed entrò nella Federazione giovanile socialista (Fgs) allora su posizioni di sinistra, vicina alle idee della corrente di Iniziativa Socialista, contraria al legame, considerato subalterno, del partito con quello comunista. Con l'organizzazione giovanile partecipò alla divisione dal Partito socialista nel 1947 e alla nascita del Partito socialdemocratico guidato da Giuseppe Saragat, nella convinzione di costruire un'organizzazione classista, anticapitalista e antistalinista. Fu una breve illusione che si concluse con l'uscita dal Partito socialdemocratico nel 1948. Con altri giovani compagni socialisti di Venezia, tra i quali Giorgio Modolo e Renato Andreolo, assieme a Livio Maitan, che nel frattempo era diventato segretario nazionale della federazione giovanile, aderirono al cartello del Fronte Popolare, formato principalmente da comunisti e socialisti, sconfitto nelle elezioni del 18 aprile 1948. Nel frattempo, assieme ad un piccolo gruppo di compagni, avendo avuto modo di conoscere le analisi politiche della Quarta Internazionale, le aveva apprezzate e condivise,

3. Vedi *Una testimonianza di Emanuele Battain*, in *Giustizia e libertà e Partito d'Azione a Venezia e dintorni*, a cura di R. Biondo e M. Borghi, Portogruaro, 2005.

4. R. BIONDO, *Emanuele Battain, difensore dei deboli*, *Notizie dall'IVESER*, 1, 2007, testo disponibile al sito www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/63/Isever%202007.pdf (4 agosto 2021).

5. *Ibidem*.

prendendo parte alle iniziative che portarono alla costituzione, in Italia, nel 1950, dei Gruppi comunisti rivoluzionari (Gcr) aderenti a quell'organizzazione e alla pubblicazione del periodico *Bandiera Rossa*. Nel gruppo provinciale formato da una decina di compagni che si costituì a Venezia, Battain assunse l'incarico di segretario amministrativo. Doveva ritirare le quote che iscritti e simpatizzanti erano tenuti a versare, tenere i verbali, provvedere al pagamento delle spese varie, nonché versare una parte delle sottoscrizioni al centro per sostenere le spese dell'organizzazione. Così, ad esempio, con stile tipicamente suo, a pochi mesi dall'uscita del periodico *Bandiera Rossa* nell'aprile 1950, inviava duemila lire, pari ai contributi di Venezia per il giornale, con la seguente annotazione: «Caro Livio, puoi finalmente suonare le campane. Ti allego l'importo [...]. Scusami il ritardo, ho avuto una settimana veramente... torrida»⁶. Un compito non facile il suo – quello di “spillare” versamenti dagli iscritti e simpatizzanti – che sovente richiedeva di fare «la faccia ferocissima», come prometteva a Livio Maitan dopo aver premesso che aveva ragione «a essere incazzato con noi e in particolare con me, perché non ho potuto ancora raccogliere la somma dovuta»⁷.

Con le esperienze maturate in quegli ambienti, aveva acquisito i primi elementari capisaldi della sua formazione politica: la democrazia quale regola di vita interna ai partiti e alle organizzazioni sindacali del movimento operaio, la partecipazione cosciente e attiva ai movimenti di massa, un anticapitalismo rivoluzionario che si coniugava con una critica allo stalinismo, senza nulla concedere alla campagna anticomunista che si profilava all'orizzonte con l'inizio della guerra fredda e la cacciata dei comunisti e dei socialisti dal governo nel 1947. Nel 1954, secondo la strategia (detta entrismo) condivisa con altri, si iscrisse al Partito comunista italiano, senza abbandonare la militanza nei Gcr. Nel Pci, con la semplicità e l'entusiasmo di cui era capace, militò per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta, partecipando a tutte le vicende esterne e interne al partito che si succedettero in quel ventennio: dalla destalinizzazione, alla repressione della rivolta ungherese, alla polemica Cina-Urss, fino allo scontro tra Amendola e Ingrao dopo la morte di Togliatti avvenuta nel 1964. Nel corso delle lotte studentesche e operaie del biennio 1968-1969, condivise la necessità di provare a costruire un percorso politico esterno al Pci, partecipò quindi negli anni Settanta

6. Lettera a Livio Maitan, 21 maggio 1951, in *Fondo Livio Maitan (anni 1940-2003)*, testo disponibile al sito liviomaitan.wordpress.com/la-biblioteca-livio-maitan/ (4 agosto 2021).

7. Lettera a Livio Maitan, 13 giugno 1950, in *Fondo Livio Maitan (anni 1940-2003)*, cit.

e Ottanta all'attività della sezione italiana della Quarta Internazionale, la quale, abbandonato l'entrismo, si costituì come organizzazione politica autonoma. Visse pienamente l'intensità e la vivacità delle lotte studentesche e operaie partecipando al "movimento", come si diceva, a cominciare da quello studentesco che, scriveva, «è oggettivamente una cosa importante: soggettivamente però occorre una... pazienza spaventosa (riunioni fino all'una o alle due di notte in cui riesci a far decidere qualcosa, e il giorno dopo mentre tu vai a lavorare ubriaco di sonno, quelli decidono un'altra cosa, magari di non fare niente)»⁸.

Passione civile e professione

Nelle carte d'archivio di Emanuele Battain, versate dalla famiglia all'Iveser (Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea), una parte importante riguarda la sua attività politica e culturale dalla Resistenza in poi, con numerosi documenti e materiali (verbali di riunioni e assemblee, appunti manoscritti, volantini, corrispondenza, manifesti, numeri di periodici, comunicati, contratti, ecc.). Esse testimoniano anche la sua partecipazione alle iniziative tese a scuotere "il pigro mondo veneziano", per dirla con Renzo Biondo, introducendo riflessioni e dibattiti sull'antifascismo, promuovendo il Circolo del cinema, sostenendo *Cronaca Forense*, rivista del gruppo forense nata per introdurre «contenuti di efficienza e democrazia nell'esercizio della professione e nell'amministrazione della Giustizia»⁹. In questa sezione, come scrivono i curatori dell'Archivio, sono inseriti anche i documenti relativi ad alcuni procedimenti processuali, tra cui quello del "7 aprile", relativi ai processi contro appartenenti e presunti simpatizzanti di Autonomia operaia che durarono dal 1979 al 1988. L'accusa mossa dalla Procura della Repubblica di Padova sosteneva che l'Autonomia fosse l'aspetto pubblico di una organizzazione illegale, parte integrante del terrorismo rosso e collegata alle Brigate Rosse, secondo quello che passò alla storia come "teorema Calogero", dal nome del giudice Pietro Calogero, titolare dell'inchiesta. Il magistrato padovano indicava negli ordini di cattura reati come la formazione e la partecipazione di banda armata e l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, oltre ad attentati, omicidi, ferimenti e sequestri. Battain denunciò i pericoli derivanti dall'introduzione di leggi speciali per com-

8. Lettera a Livio Maitan, 1° maggio 1970, in *Fondo Livio Maitan (anni 1940-2003)*, cit.

9. R. BIONDO, *Emanuele Battain, difensore dei deboli*, cit.

battere il terrorismo perché lesivi del diritto alla difesa degli imputati. Mi dispiace, diceva,

di dover essere costretto a rimpiangere il famigerato codice Rocco, di cui devo riconoscere obiettivamente che, pur essendo ispirato da una dittatura, da una concezione autoritaria, tuttavia poneva dei limiti ben precisi ai poteri del giudice, anche nell'interesse dell'imputato. [...] Adesso, la realtà è che sono stati eliminati alcuni di questi limiti, di questi vincoli, per cui accade che i giudici possono finire per fare tutto quello che vogliono (o comunque si avvicinano molto a una soglia del genere)¹⁰.

Nella fattispecie del procedimento contro gli autonomi padovani, aggiungeva, la scelta di procedere per direttissima

per – asseriti – motivi di speditezza (circa tre mesi di processo, 50 imputati, 400 pagine di sentenza, depositata ovviamente dopo parecchi mesi dalla pronuncia!) [costringeva] gli imputati a rispondere senza conoscere in realtà tutti i fatti loro attribuiti. Diventava così impraticabile per il difensore quella che è una norma elementare di difesa: potere cioè verificare l'intera deposizione¹¹.

Siamo in presenza, proseguiva, di «un deterioramento impressionante del procedimento penale, una restrizione del diritto di difesa dell'imputato e quindi un restringimento massiccio degli spazi di libertà democratica», compresi quelli del suo difensore il cui ruolo risultava stravolto dalla tendenza a trasformarlo «in 'favoreggiatore': o dell'imputato (come se difendere il proprio cliente fosse favoreggiamento!), o del giudice»¹². Un esempio dal vivo dell'arte oratoria dell'avvocato Battain è ancora oggi ascoltabile sul nastro registrato di Radio radicale, si tratta dei suoi interventi a difesa degli imputati del “caso 7 Aprile” in occasione del processo d'appello del 1987¹³.

Nel 1991 aderì al Movimento per la Rifondazione Comunista, poi diventato Partito della Rifondazione Comunista (Prc). Anche in questo caso

10. E. BATTAIN, *Cosa è cambiato nella giustizia italiana?*, cit., 19.

11. *Ivi*, 20.

12. *Ivi*, 24 e 27.

13. *Otto interventi di Emanuele Battain al processo d'appello del 1987 per gli imputati del “7 aprile”*, testo disponibile al sito www.radioradicale.it/soggetti/11276/emanuele-battain (4 agosto 2021). Il fondo archivistico depositato all'Iveser contiene una serie di audiocassette con le registrazioni dibattimentali di alcuni processi.

partecipò con determinazione, impegno e coerenza, senza risparmiarsi o tirarsi indietro per ragioni d'età, fino alla fine. Una delle sue ultime presenze in tribunale era stata come legale di parte civile nel processo ai responsabili del Petrolchimico di Marghera accusati di strage, omicidio e lesioni plurime, tutte a titolo colposo – per aver causato morti da tumore (157 le vittime) e malattie (103) tra gli operai addetti alle lavorazioni di Cvm (Cloruro di vinile monomero) e Pvc (Polivinilcloruro) – e disastro colposo, per aver inquinato con gli scarichi aria, suolo, sottosuolo e acque lagunari, avvelenando anche pesci e molluschi. Non a caso un'intera sezione del suo archivio contiene materiale riguardante quel processo di cui fu legale per la Camera del Lavoro territoriale di Venezia e della Federazione Italiana Lavoratori Chimici e Affini (Filcea). Tale documentazione si aggiunge a quella riguardante la sua attività professionale e comprende centinaia di fascicoli relativi a cause civili, penali e del lavoro da lui patrocinato. Battain trattava la difesa giuridica dei singoli lavoratori mettendo in risalto non solo il problema specifico, ma anche il contesto più generale del rapporto tra padronato e dipendenti salariati entro il quale s'inseriva. Sempre attento a sottolineare che «se si lasciano spazi alla repressione, si apre una breccia che viene poi pagata da tutti»¹⁴, e che pertanto va contrastata al fine di impedire l'affermarsi di indirizzi involutivi nella giurisprudenza del lavoro.

14. E. BATTAIN, *Cosa è cambiato nella giustizia italiana?*, cit., 23.

Ricordando Bianca, avvocata militante

«Dobbiamo accettare. Hanno ammazzato uno di noi». Così, alle 10 della mattina del 10 marzo 1978, l'avvocata Bianca Guidetti Serra dice al collega Gian Paolo Zancan con cui, da due giorni, condivide il dubbio se accettare o meno la nomina a difensore d'ufficio di due imputati nel processo ai capi storici delle Brigate rosse, presieduto a Torino da Guido Barbaro¹. Il dubbio è dovuto al fatto che, nello stesso processo, Guidetti Serra e Zancan già difendono, fiduciarmente, altri imputati che, non considerandosi parte del gruppo terrorista, rivendicano la loro innocenza e accettano il giudizio della corte, mentre gli imputati che ora dovrebbero assistere d'ufficio rifiutano ogni tipo di difesa, rivendicando l'appartenenza alle BR. («Ci proclamiamo pubblicamente militanti dell'organizzazione Brigate Rosse e come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità politica di ogni iniziativa passata, presente e futura» – avevano scritto nel comunicato letto alla prima udienza).

Quel mattino, alle 8,15, un nucleo armato ha sparato al maresciallo di polizia Rosario Berardi mentre in largo Belgio (che ora porta il suo nome) stava aspettando il tram che lo avrebbe portato nel suo ufficio, al commissariato di Porta Palazzo, nel cuore popolare di Torino. Fino a pochi mesi prima, per anni, Berardi, originario della Puglia, aveva lavorato al nucleo antiterrorismo della questura. Testimone in molti processi, era conosciuto ed apprezzato da tutti per la sua disponibilità. Gli sparano tre colpi alla schiena. Berardi cade a terra. Istantaneamente si copre il volto. Ma gli sparano ancora quattro colpi alla testa. Lo finiscono con la stessa pistola Nagant che il 28 aprile 1977 aveva ucciso il presidente dell'Ordine degli avvocati Fulvio Croce e il 16 novembre 1977 aveva colpito il vice direttore de *La Stampa*, Carlo Casalegno, che sarebbe morto dopo tredici giorni di agonia.

1. Testimonianza di Gian Paolo Zancan all'autore.

Quel cittadino figlio del Sud che alle otto del mattino aspetta il tram per recarsi al lavoro è per Guidetti Serra, che da sempre è stata avvocatessa dei lavoratori, “uno di noi”. Senza quasi pensarci, Bianca piega e mette nella borsa il foglio su cui la sera prima aveva abbozzato la motivazione della rinuncia alla difesa d’ufficio. Si avvicina alla gabbia degli imputati e chiede a quello che le era stato assegnato: «Lei non vuole che la difenda?». Lui risponde: «No, grazie». Da quel momento, Bianca non gli parlerà più. Lo difenderà d’ufficio. Insieme a Zancan (nominato difensore d’ufficio del latitante Mario Moretti), comunica la decisione al presidente Barbaro. Due ore dopo l’assassinio di Berardi il processo riprende. Non avrà più interruzioni, sino alla sentenza, che verrà letta a fine giugno.

I dilemmi della difesa e la doppia lealtà

Eppure, per un anno quel processo pareva proprio non potersi fare. Tante volte sono stati già ricordati gli eventi drammatici che hanno fatto di quel processo una pagina eroica della avvocatura torinese. Basti qui ricordarne gli snodi essenziali.

Il 17 maggio 1976 la prima falsa partenza, con la prima udienza in cui *in nuce* è già scritta l’intera tragedia che verrà rappresentata nei due anni successivi: tutti i capi storici revocano il mandato ai loro difensori di fiducia (che avevano nominato nel corso dell’istruttoria) e minacciano di morte gli avvocati che accettino la nomina a difensore d’ufficio.

Da Socrate a Danton, da Dreyfus ai militanti del Fronte di liberazione nazionale algerino, la storia è ricca di casi di “processi di rottura”: in cui gli imputati hanno ribaltato il banco degli accusati in un pulpito contro i loro accusatori, trasformando la loro difesa in un atto di accusa contro il potere che li portava alla sbarra. Ma quel 17 maggio 1976 le BR fanno una scelta più radicale: non contestano soltanto la legittimazione dello Stato che li accusa ma chiedono agli avvocati di ritirarsi dalla scena. È qualcosa di più del «vi proibisco di difendermi!» che il capitano Alfred Dreyfus aveva intimato al suo avvocato Labori. I brigatisti rossi eleggono gli avvocati a loro nemici. Perché – scrivono – nei processi politici l’avvocato è «difensore di regime», un «nemico dichiarato delle forze rivoluzionarie». Il comunicato che leggono in aula è sarcasticamente minaccioso verso i giudici: «se difensori devono esservi, questi servono a voi, egregie eccellenze». E si conclude con una specie di ultimatum ai difensori: «vi invitiamo a rifiutare ogni collaborazione con il Potere». Per rendere ancor più esplicita la minaccia già sottesa a questo invito, pochi giorni dopo,

in un secondo comunicato, gli imputati annunciano che gli avvocati che accetteranno la nomina d'ufficio saranno ritenuti «collaborazionisti del regime, con le conseguenze che ne potranno derivare».

Di fronte alla revoca dei difensori di fiducia, ritualmente il presidente Barbaro chiede al Consiglio dell'Ordine un elenco di avvocati tra cui scegliere i difensori di ufficio. Il presidente Fulvio Croce è fuori Torino, per assistere una parente malata. I suoi colleghi del Consiglio designano un elenco di avvocati, noti per il loro impegno nella sinistra: quasi tutti sono appartenenti al gruppo dei Giuristi democratici o all'associazione dei partigiani d'Italia. È una scelta evidentemente sbagliata, frutto della assoluta imprevedibilità di quella situazione. Gli avvocati designati dal Consiglio, infatti, giustamente non accettano la nomina: è un doveroso atto di difesa della propria identità politica, l'affermazione della totale estraneità della propria storia politica rispetto a quella dei brigatisti.

È a questo punto che entra in campo Fulvio Croce. All'udienza del 24 maggio 1976, di fronte al rifiuto degli avvocati nominati su indicazione del Consiglio dell'Ordine, Guido Barbaro incarica della difesa d'ufficio il presidente del Consiglio dell'Ordine. Fulvio Croce è da sempre un civilista, che non ha dimestichezza con il processo penale. Ma quello stesso mattino corre in Corte d'Assise. Chiede un giorno di termine per poter trovare altri colleghi che lo affianchino nella difesa. Li trova nel pomeriggio. E l'indomani, con otto di loro, è presente, in aula, al banco della difesa. E contro di loro è immediatamente confermata la minaccia brigatista: «Gli avvocati nominati dalla corte sono, di fatto, avvocati di regime». Verranno dunque trattati come «parte organica e attiva della controrivoluzione». E così sarà per tutto il processo. Ogni volta che un difensore prenderà la parola per sollevare una questione tecnica, voleranno minacce e insulti. In un caso, addirittura una scarpa. In un processo "normale" è facile discettare di "doppia fedeltà" dell'avvocato: verso il proprio assistito, che va sempre difeso, ma anche verso le istituzioni (in quanto la difesa va svolta rispettando le regole del processo, senza "cacciare di frodo"). Ma quando l'imputato ti ordina di non difenderlo perché vuole far saltare il processo, la "doppia fedeltà" fa venire in mente la lode del comunismo di Brecht: «è la semplicità che è difficile a farsi». Gli avvocati torinesi si trovano in questa *impasse*: difendere contro la volontà del difeso? Possono non disertare il processo, per fedeltà verso le istituzioni, sollevando, in favore degli imputati, tutte le questioni tecniche che la procedura consente. Ma così facendo, gli avvocati tradiscono la conclamata volontà del proprio assistito e rischiano di difendere soltanto la celebrazione del processo. D'altro canto,

se gli avvocati obbediscono all'intimazione degli imputati di disertare il processo, rischiano di diventarne complici.

In questo clima, alcuni degli avvocati del collegio, di cui si fa portavoce Franzo Grande Stevens, all'udienza del 7 giugno 1976 chiedono che la corte sollevi la questione di incostituzionalità degli articoli del codice di procedura, che prevedeva l'obbligo di difesa tecnica affidata necessariamente ad un avvocato. La tesi sarà respinta ma il processo avrà un altro rinvio, al 3 maggio 1977, perché la Cassazione ha deciso che al processo di Torino devono essere riuniti degli atti trasmessi dalla Corte d'Assise di Milano.

Cinque giorni prima della ripresa del processo, il 28 aprile, Fulvio Croce viene ucciso. «Questa volta mi ammazzano», aveva confidato pochi giorni prima ad un amico d'infanzia incontrato nel paese di origine. Ma quando l'amico lo aveva invitato a fermarsi lì qualche giorno, aveva semplicemente risposto che a Torino lo aspettava il suo lavoro di presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il 28 aprile, alle tre del pomeriggio, mentre sta entrando nel palazzo del suo studio, i brigatisti gli sparano cinque colpi alla schiena. Scriveranno di aver ucciso «non la persona ma la funzione». Tutta la città ha un fremito di terrore. La paura è il pane quotidiano di ogni dirigente o quadro industriale, funzionario, avvocato, giornalista, quando la mattina esce di casa. Il senso di impotenza percorre anche polizia e carabinieri. Gli avvocati sono annichiliti. Il giorno dopo l'omicidio c'è un'assemblea con qualche sbandamento. Alcuni sostengono che il processo non può più celebrarsi a Torino perché tutti gli avvocati di quel foro sono da considerarsi parti offese. Ma nel volgere di pochi giorni si forma un nuovo collegio di difensori d'ufficio, che comprende i migliori penalisti della città, di diverse generazioni e diversi orientamenti politici.

Il terrore seminato tra i cittadini dà però i suoi frutti. Il 3 maggio 1977, data in cui il processo dovrebbe riprendere, al tavolo del presidente Barbaro arrivano pacchi di certificati medici dei giudici popolari. Su quasi tutti compaiono solo due parole: «sindrome depressiva». Il processo deve di nuovo essere rinviato, questa volta a data da stabilirsi. Sarà necessario cambiare la norma sulla estrazione dei giudici popolari: non ci si fermerà più alla decima estrazione (come prevedeva la legge precedente) ma il sorteggio andrà avanti finché non si riuscirà a comporre la corte. E alla fine ci si riuscirà: dopo centocinquanta estrazioni si trovano sei cittadini che accettano l'incarico di giudice popolare ed altri dieci che accettano di presenziare al processo come supplenti.

Si arriva così, dopo mesi punteggiati quasi quotidianamente da attentati in tutta Italia, al 10 marzo 1978 da cui siamo partiti. I dubbi di Bianca,

alla vigilia del processo, sulla compatibilità tra le difese di fiducia e quelle d'ufficio. La notizia dell'assassinio di Berardi. La decisione irrevocabile di accettare la difesa d'ufficio anche degli imputati che rifiutano il processo. Decisione che arriva dopo un travaglio complesso e doloroso, che Bianca stessa sobriamente riassume in una frase: «Sono tra quelli che credono che le istituzioni dello stato, per inadeguate e insufficienti che siano, vanno in qualche modo sostenute. E la difesa è tra queste»².

Nei quattro mesi che vanno dall'omicidio di Rosario Berardi alla sentenza letta da Guido Barbaro ci saranno la strage di via Fani con il sequestro di Aldo Moro e il suo assassinio; gli omicidi dell'agente carcerario Lorenzo Cotugno, a Torino; del maresciallo Francesco Di Cataldo, a Milano; del maresciallo Antonio Santoro, a Udine; del commissario Antonio Esposito, a Genova.

Eppure, il processo va avanti, fino alla fine. Con la presenza costante degli avvocati, che assicurano sempre la disponibilità alla difesa tecnica senza però assumere iniziative non accettate dagli imputati (rimangono nel processo con il ruolo di meri garanti: con «l'esclusivo proposito di controllare il rispetto delle fondamentali norme del rito»). Con una conduzione duttile e intelligente del presidente Barbaro: che, accettando l'invito dei difensori, consente agli imputati di proporre domande ai testimoni. Il 23 giugno 1978, Guido Barbaro legge la sentenza. È una sentenza che contiene condanne e assoluzioni e che ricostruisce con precisione le responsabilità individuali per ogni singolo fatto. Come in un qualunque normale processo. È un esito che oggi ha qualcosa di incredibile, soprattutto se pensiamo a confronti storici (ad esempio, alla diversa risposta della Gran Bretagna al terrorismo dell'IRA). La conclusione di quel processo, nel pieno rispetto della legalità, evitò un duplice rischio: da un lato, il collasso dello Stato; dall'altro, il precipitare di uno scontro militare formalmente riconosciuto, con la conseguente inevitabile dichiarazione dello stato di guerra.

Ho indugiato nel ricordo di questo storico processo perché non si può comprendere la complessità e la forza della figura di Bianca Guidetti Serra senza capire la drammaticità delle scelte che si trovò a compiere in quei mesi. E perché la sua condotta di allora è l'esempio allo stesso tempo più drammatico e più nitido, che io conosca, di come lealtà verso lo Stato e passione civile possano convivere. Allo stesso tempo, non si può capire il modo con cui Bianca impersona il ruolo di avvocatessa senza conoscere la storia della sua precedente militanza politica.

2. B. GUIDETTI SERRA, *Il ruolo dell'avvocato attraverso la cronaca di un processo*, in *Quaderni Piacentini*, 66-67, XVII, 1978, 49-74.

L'impronta della scelta antifascista

Il primo passo di Bianca sulla via dell'impegno politico è la protesta contro le leggi razziali del 1938. «Le leggi razziali furono la mia vera introduzione alla politica», racconterà lei stessa³. Da circa un anno era entrata in contatto con un gruppetto di giovani ebrei torinesi che saranno i suoi amici di tutta la vita: Alberto Salmoni (che diventerà suo marito), Primo Levi, Franco Momigliano, Silvio Ortona, Ada Della Torre, Luciana Nissim. Con loro c'è anche Vanda Maestro, che morirà ad Auschwitz nell'ottobre 1944. Con alcuni di quel gruppo di amici, Bianca, la sera, nel 1941, nelle vie del centro di Torino, va a strappare i manifesti contro gli ebrei su cui campeggia la scritta «Sono i nemici della Patria!»: è la sua prima azione "militante". Ma il loro è ancora, essenzialmente, un antifascismo culturale, in un certo senso, "di stile", fatto di passeggiate in collina, serate al cinema, letture comuni e infinite discussioni sui libri letti. «Forse ad unirci fu anche il fatto di sentire un po' tutti, per motivi diversi, che le nostre vite si erano fatte più impervie», scriverà, a proposito di quei mesi, nella sua autobiografia. Semplicemente: le "vite più impervie"! Basterebbe l'uso di questo aggettivo così discreto e poco drammatico per comprendere il carattere timidamente austero di questa straordinaria ragazza del Novecento. Tre anni dopo quei manifesti strappati nel centro di Torino, nel febbraio 1944, Primo Levi si troverà su un vagone che lo sta portando ad Auschwitz.. Dal treno fermo alla stazione di Bolzano, Levi riesce a gettare sul marciapiede una cartolina postale. È indirizzata a Bianca. Una mano pietosa la raccoglie e la spedisce a Torino, ove arriva a destinazione. C'è scritto: «Cara Bianca, tutti in viaggio alla maniera classica. Saluta tutti, a voi la fiaccola. Ciao Bianca. Ti vogliamo bene». Quelle che Bianca chiamerà circostanze "impervie" sono i momenti cruciali della storia del secolo.

L'impegno politico vero e proprio nasce dall'incontro con i comunisti. Come per molti giovani nati a cavallo degli anni Venti e che, adolescenti negli anni Trenta, non avevano fatto in tempo ad incontrare i vecchi maestri del liberalismo ma avevano respirato nella scuola e nella società l'aria del regime trionfante, per Bianca l'adesione al Partito comunista non sarà una scelta ideologica ma la conseguenza di una situazione di fatto: semplicemente, i comunisti erano la parte più organizzata e vigorosa dell'antifascismo. Erano quelli che, più di qualunque altro, ogni giorno rischiavano la galera.

3. B. GUIDETTI SERRA (CON S. MOBIGLIA), *Bianca la rossa*, Torino, 2009 (e-book 2021). Tutte le citazioni testuali che seguiranno sono tratte da questa autobiografia.

Bianca scopre i comunisti andando davanti ai cancelli della Fiat Lingotto durante lo sciopero del marzo '43. Da pochi mesi aveva iniziato a fare qualche piccolo lavoro e infine l'assistente sociale in fabbrica. Aveva dunque cominciato a conoscere le condizioni di vita delle famiglie operaie e così, sia pure indirettamente, si trova naturalmente coinvolta nello sciopero. In quei giorni, con altri studenti, Bianca va davanti alle fabbriche «a vedere cosa capitava». Immediatamente è attratta dai militanti comunisti e dalla loro rete organizzativa. Per lei, che veniva da una famiglia in cui «non si discuteva di politica», e dunque non si sentiva ancorata ad alcuna tradizione antifascista, quello è il primo incontro con persone che ogni giorno danno una testimonianza concreta contro il regime. Il suo è un noviziato molto tradizionale per quei tempi. Sa scrivere a macchina e dunque passa le serate a ricopiare testi di Marx, Engels, Stalin, Dimitrov, Togliatti. Nel luglio 1943, prima della caduta di Mussolini, il funzionario con cui aveva il contatto le dà appuntamento nel cortile di un palazzo bombardato di piazza Vittorio Veneto. Sembra la scena di un film neorealista. In mezzo alle macerie, il funzionario le dice con solennità: «Devo darti una bella notizia. Sei membro del Partito comunista!».

Dopo il 25 luglio 1943 partecipa a piccole riunioni non più clandestine. Ma dopo i 45 giorni del “periodo badogliano” arriva l'armistizio e l'occupazione militare delle truppe tedesche. Pochi giorni dopo l'8 settembre Bianca vede l'arrivo dei carri armati tedeschi diretti verso piazza Castello.

Gli amici di un tempo, uno dopo l'altro, salgono in montagna. Spesso è proprio Bianca ad accompagnarli “in banda”, salendo in bicicletta verso la montagna e facendo da “staffetta”. Il primo che accompagna è Alberto Salmoni, che nel frattempo è diventato il suo fidanzato. Ma le regole della clandestinità sono così ferree che neppure a lui, che come molti altri amici ha aderito al gruppo Giustizia e Libertà, Bianca è autorizzata a parlare della sua iscrizione al Partito comunista. È così che Bianca partecipa alla Resistenza: stando in città e tenendo i collegamenti con chi è salito in montagna.

Il partito le ha assegnato il compito di seguire le donne negli embrioni di quelli che, dopo la Liberazione, saranno le nuove organizzazioni di massa. Fonda, insieme ad Ada Gobetti, i Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti per la libertà, che, alla fine della guerra, confluiranno nell'Unione donne italiane (UDI). Nel 1945 diventa responsabile della commissione femminile della Camera del Lavoro. Organizza scioperi delle lavoratrici, per la parità salariale: «A pari lavoro, pari difficoltà di vita, perché impari retribuzione?». Sempre lotte per l'eguaglianza. Ma sempre, sullo sfondo, il riferimento all'URSS (dove – le avevano insegnato – gli

operai erano al potere»); l'eroica guerra che i sovietici avevano combattuto contro il nazismo, pagando il maggior tributo di sangue; il mito della battaglia di Stalingrado.

Bianca vive, a partire dal dopoguerra, completamente immersa nel paradosso della sinistra italiana degli anni Cinquanta. Quei comunisti italiani, che proclamavano la loro fedeltà a regimi che con Stalin avevano fatto strage dei diritti di libertà; quei comunisti che – come avrebbe detto Vittorio Foa - quando vincevano, condannavano a «sparire di scena i loro alleati, gli stessi loro amici e compagni» non ortodossi e che, se fossero andati al potere, avrebbero probabilmente riservato amare sorprese ai tanti amici di Bianca, “azionisti” e eretici della sinistra; ebbene, proprio quei comunisti, con il loro partito di massa collocato all'opposizione, erano in Italia i protagonisti di uno straordinario impegno democratico: per una maggior giustizia sociale e il superamento delle tante norme illiberali che ancora resistevano nel nostro ordinamento. Ed erano loro, in Italia, i discriminati: a volte schedati e spiati anche nella loro vita privata, segregati nei reparti punitivi delle fabbriche se non licenziati in quanto comunisti, scomunicati, rudemente trattati da una giustizia penale fortemente connotata in senso classista.

Italo Calvino, iscritto al Pci e animatore della cellula “Giaiime Pintor” della casa editrice Einaudi e che, dopo i fatti di Ungheria, uscirà dal partito seguendo Antonio Giolitti, rievocando quegli anni, parlerà di una sorta di schizofrenia:

Noi comunisti italiani eravamo schizofrenici. Con una parte di noi eravamo e volevamo essere i testimoni della verità, i vendicatori dei torti subiti dai deboli e dagli oppressi, i difensori della giustizia contro ogni sopraffazione. Con un'altra parte di noi giustificavamo i torti, le sopraffazioni, la tirannide del partito, Stalin, in nome della Causa. Schizofrenici. Dissociati. Ricordo benissimo che quando mi capitava di andare in viaggio in qualche paese del socialismo, mi sentivo profondamente a disagio, estraneo, ostile. Ma quando il treno mi riportava in Italia, quando ripassavo il confine, mi domandavo: ma qui, in Italia, in questa Italia, che cos'altro potrei essere se non comunista?⁴

Ma ecco che, a far esplodere questa contraddizione, arriva il '56 ungherese: i carri armati contro gli operai. E a questo punto, Bianca decide che la schizofrenia deve finire: «mi convinsi che perseverare nella disciplina

4. I. CALVINO, *Quel giorno i carri armati uccisero le nostre speranze*, in *La Repubblica*, 13 dicembre 1980.

di partito fosse una forma di tradimento». Quindi lo strappo: doloroso non solo per l'abbandono del partito ma ancor di più per le lacerazioni dei rapporti personali con persone care. Racconterà lei stessa nella sua autobiografia:

Alla fine [...] semplicemente non rinnovai la tessera. Era un esito obbligato [...] passavo interi pomeriggi al cinema perché non volevo farmi sorprendere in casa in lacrime. Mi passò la voglia di mangiare, cosa per me del tutto inusuale. Mi ferì profondamente l'isolamento, da parte di molte persone con cui avevo lavorato durante la Resistenza e nel sindacato: funzionari e funzionarie con cui ero stata a stretto contatto per molto tempo. Non mi salutavano neppure più [...] molti dirigenti mi passavano accanto come fossi invisibile e ripresero a salutarmi solo anni dopo...

In quei mesi di sconfitta bruciante si verifica, nella vita di Bianca, uno strano e straziante cortocircuito. Lei è diventata comunista per essere dalla parte della classe operaia. Esce dal Pci perché trova inaccettabile che, in nome della difesa del comunismo, vengano mandati carri armati contro gli operai. Ma gli operai comunisti italiani (nella loro stragrande maggioranza) non capiscono la posizione degli intellettuali come lei (tra cui Italo Calvino e Antonio Giolitti). Quei pomeriggi trascorsi nel buio di un cinema per piangere in silenzio sono, ancor oggi, un pugno nello stomaco. Per fortuna di Bianca, nel PCI ci sono le donne, capaci (non sempre, ma spesso) di mantenere fili di solidarietà personale che resistono alla "ragion di partito". Per fortuna ci sono i vecchi amici di Giustizia e Libertà. Per fortuna c'è l'UDI. Per fortuna c'è il sindacato. Soprattutto: per fortuna, c'è il suo lavoro di avvocatessa. Lei, miracolosamente, non si separa dagli operai, che pure non la seguono. Sta al loro fianco, sempre: nelle lotte sociali, contro le discriminazioni in fabbrica, nella difesa dei diritti. Facendo il mestiere di avvocatessa, con la toga in spalla. E riesce in questo miracolo – non dimentichiamolo – negli anni in cui erano poche le donne avvocate, soprattutto penaliste.

Chiunque abbia parlato, nei decenni successivi, con qualche vecchio operaio torinese, sa che gli operai, alla fine, la capirono. E riconobbero sempre in lei una compagna inseparabile, anche se fuori dal partito. Ogni azione, ogni parola che segneranno l'impegno professionale e politico di Bianca nel dopoguerra saranno espressione della stessa motivazione originaria della sua giovanile scelta antifascista. Saranno il frutto della sua attenzione costante alla persona, al rispetto della sua dignità. È un umanesimo che nutre e innerva la politica ma sta a monte della politica.

Difensore in mille processi a operai per fatti collegati alle lotte in fabbrica, ai “picchetti”, ai cortei. E poi, avvocata degli irrequieti ragazzi del '68. Parte civile in tanti processi per morti sul lavoro. Parte civile in tante battaglie giudiziarie contro la nocività in fabbrica e nell'ambiente, a cominciare da quella per i veleni all'Ipca di Ciriè. Difensore dei diritti dell'infanzia e dei minori e delle famiglie adottive e affilianti.

E ancora: parte civile nel processo per le “schede Fiat”. Una vicenda, questa, che Bianca sempre indicherà come emblematica di come, a cavallo tra gli anni '60 e '70, la commistione corruttiva tra padronato e istituzioni fosse, anche in forme modeste, diffusa e quasi abituale. Vale la pena di ricordarla, sia pur brevemente, se non altro come testimonianza di un mutamento anche di costume del nostro Paese. La scoperta quasi casuale, nel 1971 – in una causa di lavoro intentata da un fattorino licenziato in tronco – di una capillare raccolta di informazioni personali e riservate sui propri dipendenti attuata da anni dalla Fiat. Semplicemente il “fattorino” assumeva che tale sua qualifica era fasulla in quanto egli dal 1953 era stato assunto dalla Fiat con le «mansioni di informare con ampie relazioni scritte, previe opportune e discrezionali indagini» sulla moralità, le idee politiche, le frequentazioni e le abitudini di vita dei dipendenti. L'invio del fascicolo alla pretura penale. La perquisizione, da parte del pretore, degli uffici Fiat di corso Marconi, con il sequestro di una ingente mole di documenti. La successiva trasmissione alla Procura della Repubblica perché i reati ipotizzabili erano di competenza del tribunale; per il semplice motivo che le «opportune e discrezionali indagini» di cui parlava il fattorino altro non erano che notizie acquisite in modo corruttivo da un'ampia ragnatela di referenti appartenenti alla polizia, ai carabinieri e persino ai servizi segreti. Di qui, le imputazioni di corruzione e di violazione del segreto d'ufficio. Ed ecco, il “turbamento” della Procura della Repubblica e della procura generale che chiedono alla Cassazione il trasferimento del processo ad altra sede, per il «legittimo sospetto» che la presenza tra gli imputati «di alcuni tra i massimi dirigenti della Fiat [...] che tanta parte ha nella vita torinese» potrebbe generare «gravi motivi di ordine pubblico». In altre parole: a Torino la Fiat non si può processare. A questo punto: la decisione dei giudici della Cassazione di accettare la “legittima suspicione”, assegnando il processo al tribunale di Napoli. L'affermazione che Torino non sarebbe stata in grado di far celebrare un giusto processo è un'offesa sanguinante per la città che tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 1945, dopo essersi liberata da sola dai nazifascisti, aveva ristabilito la piena legalità e il funzionamento di tutti gli uffici prima dell'arrivo delle forze alleate. Ed è allora che Bianca, forte della nuova

normativa introdotta pochi mesi prima dallo Statuto dei lavoratori, va personalmente dai dirigenti del sindacato e convince Cgil e Cisl a tentare di costituirsi parte civile, nel processo trasferito a Napoli, «in difesa di un'intera categoria di lavoratori». La richiesta verrà accolta dai giudici del tribunale di Napoli. Sarà la prima volta che il sindacato, in quanto rappresentante di una categoria, prende parte ad un processo penale. Da allora, insieme al collega Pier Claudio Costanzo, comincia per Bianca una spola estenuante Torino-Napoli e Napoli-Torino, per assicurare la presenza ad ogni udienza, per studiare gli atti e l'immenso materiale sequestrato, per trarne copia (con i rudimentali mezzi tecnici di allora). Una fatica immensa. Tanto che, nella sua requisitoria finale, il Pubblico Ministero dirà che la decisione di trasferire il processo a Napoli «ha di fatto favorito gli imputati». Il processo di primo grado si concluderà nel febbraio 1978, con trentasei condannati (tra cui cinque dirigenti Fiat) per corruzione e violazione del segreto d'ufficio. Alla fine, tutto andrà in prescrizione. Ma quel processo cambiò in Italia le relazioni industriali.

È in questo percorso costante e lineare di difesa dei diritti, sempre all'interno delle istituzioni, che arriva, squassante come un terremoto, la fase del terrorismo da cui siamo partiti nel nostro racconto. Se per qualunque avvocato torinese il processo ai capi storici delle Brigate rosse fu un trauma impreveduto ed inedito, per Bianca Guidetti Serra quella vicenda segnò qualcosa di più.

Proprio per il suo passato schiettamente “militante”, ora la difesa dei terroristi la inquietava. Le poneva domande scomode, che molti a sinistra eludevano ma lei voleva affrontare. Scriverà nella sua autobiografia: «Fatai io stessa a vedere il manifestarsi di un terrorismo rosso e a riconoscerne le premesse nell'*album di famiglia*»⁵. Lei che da trent'anni era solita affrontare “processi politici”, in cui, per i reati contestati e per la figura degli imputati, erano in gioco motivazioni ideologiche o sociali, aveva sempre scelto autonomamente, dopo averne discusso con l'assistito, la linea difensiva. Ricorderà:

Quando non trovavo l'accordo sulla mia impostazione, declinavo l'incarico [...] Quello tra assistito e avvocato l'ho sempre inteso come un rapporto libero e fiduciario, senza intromissioni reciproche ma anche senza compiacenti connivenze.

5. Si noti, per inciso: il ricorso alla contestata locuzione *album di famiglia*, coniata da Rossana Rossanda all'indomani del sequestro Moro, è di per sé significativo del rifiuto di ogni reticenza da parte di Bianca Guidetti Serra nella discussione sulle radici politiche del terrorismo rosso.

Ma rispetto ai processi politici degli anni '60 e '70, quelli per fatti di terrorismo segnano un salto che in realtà è una cesura. Eppure, quei giovani che avevano praticato la lotta armata e ora rifiutavano il processo in cui lei avrebbe dovuto difenderli, venivano da un magma culturale che lei riconosceva. Dalle parole d'ordine violente erano passati alle molotov, poi alle azioni violente contro le cose, poi avevano cominciato a sequestrare fascisti o dirigenti d'azienda, infine erano arrivati a sparare, prima alle gambe, poi alzando il tiro. E ora, avanzando come "strani soldati" usciti come schegge impazzite da un corteo del movimento, si presentavano davanti a lei e rifiutavano la sua difesa dicendole che era "un ingranaggio del sistema, una rotella del regime". Ma era come se urlassero: "siamo tuoi figli illegittimi". Illegittimi ma figli tuoi.

Quarant'anni più tardi, Bianca racconterà che, accostandosi a quei processi, aveva avvertito «un certo rimorso di coscienza generazionale per ciò che avevamo, o non avevamo, trasmesso a questi giovani». E si chiederà se il mito della "lotta armata" che accompagnava la leggenda della Resistenza non avesse «distorto il messaggio con l'eccessiva enfasi sui mezzi rispetto ai fini». Concludendo, con severità quasi eccessiva verso la propria generazione: «Forse non avevamo preso abbastanza le distanze dai miti rivoluzionari, entusiasmanti e abbaglianti, mentre la democrazia è faticosa, difficile, e talvolta deludente».

Non sorridano i giovani avvocati che, oggi, affrontando il tema della deontologia professionale, possono tutt'al più dover risolvere il dilemma se sia giusto o meno non accettare la difesa di un imputato di crimini odiosi. Non scuotano la testa di fronte alle domande drammatiche che i loro colleghi di oltre quarant'anni fa si ponevano. Quando l'etica professionale si intrecciava anche con l'etica politica. E l'aver creduto di poter cambiare il mondo e "lo stato delle cose presenti" usando solo le armi della critica ti lasciava muto e sgomento di fronte a chi, partendo dalle tue parole, era arrivato alla critica delle armi. "Essere avvocato", negli anni '70, ha significato anche questo. Eppure, è proprio in momenti drammatici come questi che "essere avvocato" può diventare il mestiere più affascinante del mondo.

Sosteneva Giuseppe Zanardelli che, attraverso i suoi "vincoli invisibili", l'avvocatura si collega con l'ordinamento economico e sociale, da cui succhia la linfa più profonda per trasmetterla verso le istituzioni. In questo senso l'avvocato è un vero "mediatore sociale". Bianca è stata mediatrice sociale essendo avvocatata militante: mettendo la sua preparazione tecnica al servizio di un impegno sociale e politico, con più fatica di quando aveva militato nel Partito comunista ma più liberamente. Avvocata che dà ascolto e voce ai diritti offesi; dalla parte delle vite dure, fatte di lavori faticosi.

Come lei stessa diceva: «totalmente identificata con la causa da difendere». Dopo quel terribile 1956 che prima ho ricordato, Bianca si definiva «militante senza partito». E si era data, con determinazione alferiana, un programma, uno scopo, un modo d'essere che era anche uno stile:

Per parte mia mi ostinavo a non trasformare il dissenso in rancore [...] Ritrovai la forza di reagire gettandomi nell'attività professionale, decisa a dimostrare, a me stessa e agli altri, di poter proseguire nello stesso impegno civile e sociale in cui avevo creduto. Anche senza, e non necessariamente contro, il partito.

“Dimostrare a me stessa e agli altri”. Ci è riuscita fino in fondo.

La lezione di Bianca

Un ricordo personale. Metà anni '70. Tribunale di Alba. Studente universitario, vado ad assistere a un processo a una decina di operai sindacalisti per fatti accaduti nel corso di un picchetto davanti alla fabbrica Ferrero. Le imputazioni sono quelle ricorrenti in questi casi: violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale; imputazioni formulate sulla base di un rapporto dei carabinieri certamente non falso ma un po' confuso nella generica attribuzione a tutto il gruppo di qualche isolata condotta modestamente violenta. Un evento straordinario in una città quieta, con maestranze non abituate ad un contrasto duro con un datore di lavoro che da sempre pratica un “welfare” aziendale molto lungimirante. Nel collegio difensivo, tutti i migliori penalisti del foro, sapientemente scelti per assicurare una rappresentanza politica che abbraccia quello che allora si chiamava “l'intero arco costituzionale”.

E poi, lei, Bianca, chiamata in rinforzo dai colleghi albesi. Si alza e parla per ultima. Procedo lentamente, con pacatezza, a voce bassa, senza acuti o accenti ad effetto. Richiamando gli interventi dei difensori che l'hanno preceduta, brevemente mette in luce le contraddizioni e confusioni del rapporto e delle testimonianze dei carabinieri. Ma poi comincia a parlare di quegli operai imputati. Quasi tutti meridionali saliti al Nord per lavorare al fianco dei tradizionali operai-contadini che la Langa rovescia nelle fabbriche, un po' ispidi verso i colleghi del Sud e con “pochi grilli per la testa”, capaci in estate di lavorare sedici ore al giorno (otto in fabbrica e poi otto nei campi), tendenzialmente ostili verso le lotte sindacali. Di quegli operai meridionali Bianca ricorda le umili origini, la famiglia lasciata al Sud e la nuova vita che si stanno creando al Nord, con dure fatiche quotidiane

e molta solitudine. E spiega cosa deve essere stata, per loro, l'esplosione della lotta di un giorno, il ritrovarsi, insieme, nel picchetto, a urlare le loro rabbie e frustrazioni. E il significato catartico della lotta collettiva. È una difesa che, oggi, parrebbe finalizzata soltanto ad ottenere le attenuanti generiche e il minimo della pena. Il risultato invece è che tutti vengono assolti. Con gioia dei parenti in aula, degli avvocati; e, mi par di capire, con un sospiro di sollievo dei carabinieri di servizio in tribunale.

Quel giorno imparo che cosa vuol dire, in concreto, l'utopia predicata da Calamandrei, secondo cui la giustizia è quella cosa capace di tradurre il linguaggio della legge nell'umana parlata della gente semplice. Lo imparo da Bianca.

Saluti

Saluto di Chiara Santi

Intervengo in doppia veste: saluto tutti a nome dell'associazione Giuristi Democratici di Venezia che si intitola proprio ad Emanuele Battain, avvocato simbolo, tanto che ai suoi funerali le due rive di Rialto lungo il Canal Grande, quella del Vin e quella del Carbon, furono invase da centinaia di persone che volevano dargli l'ultimo saluto. Inoltre, sono qui per un motivo personale: sono stata nello studio dell'avvocato Battain per 25 anni e per due anni anche con Luigi Scatturin, che poi mi ha sempre rimproverato di averlo abbandonato per rimanere con Emanuele.

Erano due personaggi completamente diversi, avevano due stili diversi, talmente diversi che un praticante rischiava la schizofrenia, seguendoli entrambi, fu così che scelsi lo stile di Battain.

Per arrivare alle sue carte: la morte ha colto Emanuele ancora nel pieno della sua attività e il suo archivio è privo di censure, c'è tutto come lui l'ha lasciato all'ultimo momento. Soltanto io ci ho messo mano prima di consegnarlo all'Iveser, ho dovuto togliere gli incartamenti dei processi degli ultimi dieci anni perché la normativa prescrive di conservarli in studio, trascorsi i quali verranno poi consegnati all'Istituto anch'essi.

Ci sono alcune cose interessanti da osservare: per quanto riguarda il supporto cartaceo, Battain prendeva gli appunti a mano con la penna e usava fogli A4 piegati in quattro e per la maggior parte si trattava del retro di volantini ripiegati, quindi è interessante non solo leggere ciò che scriveva l'avvocato, ma anche che cosa c'è scritto dietro, perché rappresentano la gran parte della storia del movimento operaio di Porto Marghera e della sinistra in quegli anni. Spesso, per gli appunti brevi, si trattava anche delle fascette di indirizzi delle riviste che riceveva perché era un uomo estremamente parsimonioso per quanto riguarda la carta, quasi un ecologista ante litteram.

La seconda peculiarità dei suoi fascicoli: ci sono spesso doppie copie di atti processuali, lui se aveva un dubbio sul fatto di averle ritirate o meno le rifaceva e poi non buttava via niente.

Infine, le modalità di costruzione della difesa: lui costruiva la difesa in termini molto schematici, compilava delle scalette per prepararsi alla discussione orale, era molo bravo nelle arringhe. Erano singoli punti che poi sviluppava oralmente, senza quei termini sgradevoli e servili nei confronti dei giudici.

Emanuele Battain era un uomo di parte nelle scelte politiche, ma assolutamente ecumenico dal punto di vista dell'assistenza legale, difendeva tutti i compagni, chiunque fossero ed a qualsiasi formazione della sinistra appartenessero, anche gli imbecilli (come dicea lui), mantenendo una sua particolare autonomia di giudizio nella difesa.

Un ultimo spunto è una riflessione sul suo stile professionale: la sua radicatissima idea del rispetto del contraddittorio, anche per questo nella Camera penale ha lottato sul tema del giusto processo. Il suo rispetto nei confronti dei giudici era legato proprio al principio del contraddittorio: «È un bravo giudice, ci si può ragionare», diceva. Così, è andato avanti anche negli anni più duri, negli anni dei contrasti per i processi del “7 aprile” o per quello della colonna veneta delle Brigate rosse, contrasti che spesso risolveva con una battuta. C'è un esempio che voglio ricordare: eravamo a Roma per un processo per terrorismo, quando il Pubblico Ministero ha duramente attaccato la difesa, allora lui ha risposto con la sua aria un po' goldoniana: «Signor giudice, noi a Venezia diciamo che bisogna sempre dare ragione a tre categorie di persone: *a chi siga, a chi spua e a chi che ghe spussa el fià* (a chi urla, a chi sputa e a chi puzza il fiato)». Una clamorosa risata da parte di tutti, compreso il carabiniere veneto di scorta ai detenuti, e anche se il PM si è offeso, la battuta ha però stemperato il clima.

Anche il rapporto con i suoi assistiti era particolare, credo che nessuno insegni ai giovani avvocati come si parla ai propri clienti. Io l'ho seguito per anni in Camera del lavoro perché mi ha sempre interessato il lavoro delle donne e lui mi ha insegnato in che modo si parla ai propri clienti, che cosa gli si chiede. Per quanto riguarda le donne io lo prendevo sempre in giro perché gli dicevo che era un uomo dell'Ottocento, lui aveva un atteggiamento che non si può certamente definire femminista, ma aveva assoluto rispetto delle donne e in certi processi le ha difese ben meglio di quanto avrebbe fatto qualche mia collega.

Mettere le mani sulle carte credo sia importante per capire anche se era prima un militante o prima un avvocato, se la giustizia borghese si abbatte o si cambia. Lo potremmo definire un facilitatore di giustizia sostanziale, ha dato una mano a molti ad ottenere buoni diritti sul lavoro, a difendersi e ricostruire una propria personalità. Non vorrei farne un santino, è stato certamente un modello pur essendo legato fortemente

a modalità professionali del secolo scorso. Potrebbe essere un esempio per molti giovani colleghi. Quanto a me, ho imparato tanto, gli ho voluto molto bene e gli sono grata.

Saluto di Giovanni Palombarini

Dopo avere seguito con grande interesse il dibattito che si è svolto la mattina del 10 dicembre, non sono stato in grado di intervenire a mia volta, penso per la vetustà del mio computer. Mi sono dovuto limitare a un breve saluto, approfittando della cortesia di uno dei partecipanti che ha azionato con il viva voce il suo telefonino. Provo oggi a integrare quel saluto aggiungendo qualche riflessione.

Non ho conosciuto l'avvocata Bianca Guidetti Serra, ne ho però seguito l'iter professionale e politico, contrassegnato costantemente dall'impegno per la difesa dei diritti, in particolare dei soggetti più deboli, meno tutelati dal nostro ordinamento. Vale la pena di ricordare, fra i tanti, tantissimi processi che l'hanno vista protagonista, che è stata parte civile con i sindacati contro la Fiat per le schedature illegali dei dipendenti; difensore del direttore del giornale *Lotta continua* Pio Baldelli; parte civile nel processo contro i padri Celestini di Prato, imputati di maltrattamenti nei confronti dei bambini a loro affidati. È stata inoltre promotrice, come parlamentare, dell'approvazione della legge contro l'utilizzo dell'amianto.

Bastano questi sintetici ricordi per evidenziare l'importanza del suo archivio di atti e documenti di avvocatessa e parlamentare. È stato autorevolmente detto che gli archivi non possono essere considerati come masse cartacee da custodire, da mettere in ordine, da inventariare, ma come un accumulo stratificato di notizie, di eventi, di problemi che è in attesa di essere conosciuto, interpretato, narrato. Dunque questa "narrazione" è di grande importanza quando atti e documenti sono stati originati dal punto di vista, generalmente trascurato, dei ceti sottoprotetti, dei soggetti più deboli della società. In quest'ottica, di grande importanza sono anche gli archivi di Guidetti Serra e di altri avvocati veneziani militanti, citati ripetutamente nel dibattito del 10 dicembre. È la "narrazione" del Novecento italiano che attende di essere integrata da questo punto di vista, da queste fonti di verità.

Intendo segnalare una coincidenza che mi pare significativa. È in corso di formazione proprio a Torino – il lavoro dovrebbe concludersi

per la fine del prossimo anno – l’archivio di Magistratura Democratica. Questa organizzazione di magistrati è sorta nel 1964, al collegio Irnerio di Bologna, e ha attraversato con alterna fortuna questi decenni. Ebbene, nel tempo, è stata raccolta presso alcuni militanti una documentazione imponente. Atti di congressi, documenti, manifesti, giornali, riviste, scambi di corrispondenza hanno fino ad oggi costituito un accumulo di notizie, certo relative ad attività di tutela dei valori della Costituzione, ma disordinato e difficilmente consultabile. Un accumulo che è stato solo parzialmente interpretato e narrato, a partire dal rifiuto del conformismo e della giurisprudenza imposta dall’alto anche contro le previsioni della Costituzione, per arrivare a sentirsi dalla parte dei sottoprotetti, e sentirsi da questa parte come giuristi, con le risorse e gli strumenti propri dei giuristi. La speranza è che proprio la nascita dell’archivio torinese consenta il superamento dei limiti che caratterizzano quell’accumulo di notizie per costruire una narrazione organica dell’opera pluridecennale di difesa dei diritti svolta da un gruppo di giudici democratici.

È a partire dalla metà degli anni Sessanta che matura un rinnovamento radicale della cultura del paese, anche per quanto riguarda la scienza giuridica. Mentre nasce la sociologia del diritto, che rivolge immediatamente la sua attenzione alla magistratura e alla giurisprudenza, si forma una generazione di giuristi che, rifiutando i tentativi di mettere da parte la Costituzione (operati anche dalla Corte di Cassazione) e il mito tradizionale della certezza del diritto, si muove per affermare una nuova legalità. Stefano Rodotà, Francesco Galgano, Pietro Barcellona, Franco Cordero, Giorgio Ghezzi sono fra i nomi più rappresentativi di quella stagione di rinnovamento. In questo clima, partendo dal campo specifico della giurisdizione, è nata Magistratura Democratica, con il suo perentorio richiamo all’articolo 3 della Costituzione come criterio essenziale dell’interpretazione: una rottura senza precedenti nell’apparato dello Stato.

In quella stagione Bianca Guidetti Serra si è mossa come un “intellettuale specifico”, cioè come un intellettuale che esplica il suo impegno nel sociale ed esprime la sua politicizzazione mettendo al servizio delle lotte per il cambiamento della società la competenza professionale di cui è depositario. Diventando così una protagonista sia del rinnovamento della scienza giuridica che dei processi di emancipazione.

Il centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra è un’occasione importante per ricordarne la vicenda professionale e politica. Leggo il suo ricordo in particolare a un processo “politico” che mi è capitato di trattare – all’epoca ero giudice istruttore a Padova – alla fine degli anni Settanta del secolo scorso: il processo del “7 aprile”. Non ho però incontrato

l'avvocata, né Mario Dalmaviva, un dirigente di Potere Operaio, deceduto nel 2016, che lei difendeva. Il processo, nato a Padova appunto il 7 aprile 1979 con ordini di cattura nei confronti di ventidue persone per i reati di associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale: da Potere Operaio all'Autonomia operaia organizzata) e, per nove di loro – fra queste Mario Dalmaviva – anche di banda armata (articolo 306 in relazione agli articoli 283 e 284 del codice penale), era stato diviso in due parti dal Pubblico Ministero. Secondo questo capo d'imputazione, Antonio Negri e gli altri otto erano i dirigenti e gli organizzatori delle Brigate Rosse. Le imputazioni originarie avrebbero poi trovato continui aggiornamenti e integrazioni attraverso la procedura eccezionale degli "ordini di cattura sostitutivi", inutilmente criticata dalla dottrina e dai difensori, fino a sfociare nell'accusa di insurrezione. Nella stessa giornata del 7 aprile 1979, il Procuratore della Repubblica di Roma, coerentemente alle imputazioni padovane, aveva accusato Antonio Negri dell'assassinio di Aldo Moro e dei cinque uomini della sua scorta, e di altri gravi reati.

Dopo avere sommariamente interrogato gli imputati arrestati, il Pubblico Ministero padovano aveva stralciato la posizione di quelli accusati di entrambi i reati (e quelle di altri tre imputati), disponendo la trasmissione degli atti alla magistratura romana. A metà aprile era stato "formalizzato" il troncone padovano dell'inchiesta, relativo alle tredici persone accusate di associazione sovversiva. Quindi il processo a carico di Dalmaviva è stato trattato lontano da Padova.

Chi era Dalmaviva e quale il suo ruolo nel processo? Dalmaviva, hanno sostenuto i suoi difensori, ricordando ancora alcune testimonianze raccolte in dibattimento, rappresentava all'interno di Potere Operaio nel 1971 (quando cioè dette le dimissioni dalle cariche direttive) la corrente moderata: «La destra», ha affermato Bianca Guidetti Serra; «l'ala sabauda addirittura», ha aggiunto l'avvocato Gianpaolo Zancan. Ma anche a lui è toccata l'accusa di insurrezione, dalla quale alla fine è stato assolto. «È il solitario dell'insurrezione a Torino», aveva detto ironicamente l'avvocata Bianca Guidetti Serra, alludendo al fatto che il suo assistito era «l'unica persona della città piemontese a essere indicata come responsabile di un reato, l'insurrezione, che presume invece il sollevamento in armi di intere masse di cittadini».

Quell'imputazione di insurrezione, e la risposta di Guidetti Serra che ha avuto occasione di seguire la vicenda, suggeriscono alcune considerazioni su un processo che ha visto un ruolo gravemente sacrificato della difesa. In generale, Luigi Ferrajoli, in scritti e in convegni, lo ha definito «un prodotto perverso di tempi perversi, [...] un sintomo grave e allar-

mante di arretratezza medievale della cultura giuridica della sinistra che a esso ha dato mano e sostegno». Più ampiamente, visto a quarant'anni di distanza, la vicenda del 7 aprile appare non un processo penale ma un complesso problema politico-istituzionale: «un luogo», ha scritto Giancarlo Scarpari, «dove si sono confrontate due diverse concezioni dello Stato, un segno eloquente delle profonde trasformazioni intervenute [...] nella costituzione materiale del paese». Qui, nella seconda parte degli anni Settanta, il compito di risolvere tutti i problemi che scaturivano dal dilagare dell'eversione e del terrorismo di sinistra è stato delegato alla magistratura penale, in esclusiva, dall'intero schieramento delle forze politiche e sindacali, con alla testa il Pci. Una delega che, prescindendo da ogni seria analisi delle origini e delle ragioni del fenomeno, si è appiattita sul terreno dell'ordine pubblico e che per il "processo del 7 aprile" si è tradotta in un sostegno totale alle prospettazioni dell'accusa, senza alcuna valutazione critica, senza alcuna attenzione ai rilievi e alle argomentazioni dei difensori degli imputati.

Quella delega è stata assistita inoltre da una serie di nuove norme speciali che, nel loro insieme, sono state qualificate come "legislazione dell'emergenza". Alla configurazione di nuove ipotesi di delitto (articoli 270-*bis* e 280 del codice penale, rispettivamente introdotti con gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 625/1979), si sono affiancati una nuova circostanza aggravante comune (quella di "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", ipotizzata nell'art. 1 del decreto-legge in questione), gli inasprimenti in ordine ai provvedimenti relativi alla libertà personale degli imputati (ampliamento dei termini di custodia preventiva; estensione dei casi di obbligatorietà del mandato di cattura; nuove condizioni ostative alla concessione della libertà provvisoria), e l'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore. Cosa possa aver voluto dire quest'ultima previsione lo si è visto in concreto, all'inizio degli anni Ottanta, con il processo "della tortura", svoltosi anche questo a Padova a carico di cinque funzionari di polizia del reparto dei Nocs, chiamati a indagare sul sequestro del generale americano Dozier: alcuni indagati, per alcuni giorni, sono rimasti segregati in una caserma della polizia, sempre bendati, sottoposti a durissimi interrogatori le cui modalità, e le relative conseguenze, sono state descritte in una severa perizia, senza alcuna presenza di difensori. Questa, infatti, non era prevista. Il codice di procedura penale modificato consentiva appunto al magistrato di delegare la polizia per gli interrogatori. Neppure questa assenza ha suscitato perplessità nei partiti del tempo (per alcuni settori politici i difensori erano fiancheggiatori del terrorismo), come non ne ha suscitate la contestazione dell'imputazione di insurrezione,

chiaramente finalizzata a radicare le proprie competenze e a prorogare i termini della carcerazione preventiva.

Gli spazi di intervento dell'avvocatura militante, in un simile contesto, sono stati inevitabilmente ristretti. Sul processo incombeva infatti una complessiva cupola – politica e mediatica, innanzitutto – per la quale gli imputati erano inevitabilmente colpevoli e le denunce di eventuali violazioni di legge ai loro danni venivano sistematicamente trascurate. Anzi, alcune violazioni dei diritti degli imputati e dei loro difensori venivano accettate come normali in nome della “lotta al terrorismo”. Tipico fu il caso della mancata comparizione in dibattimento di un “pentito” considerato importante dall'accusa, Carlo Fioroni, che nell'istruttoria aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di molte persone, anche a carico di Dalmaviva. Magistratura Democratica fece in proposito un inascoltato documento di critica, per i partiti del tempo andava bene così.

Tra l'altro, alla fine del 1979, con l'emanazione del cosiddetto “decreto Cossiga” (il primo provvedimento legislativo contenente misure premiali dirette a favorire la collaborazione degli imputati), si aprì una questione grave, quella dell'aumento dei termini di carcerazione preventiva nella misura di un terzo rispetto a quelli vigenti, anche per gli imputati già in custodia. La Corte costituzionale, a fronte dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'ufficio istruzione di Padova che intanto aveva respinto le prime istanze di scarcerazione a seguito delle modifiche intervenute, ha giustificato una legislazione ordinaria derogatoria di diritti sulla base della sua ragionevolezza in relazione all'esigenza di affrontare una grave emergenza politica interna, «l'emergenza terrorismo», esplicitamente citata. Ha peraltro affermato che «queste misure perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo», ma intanto andavano applicate.

Quello delle garanzie è uno dei termometri che misurano il grado di civiltà raggiunto in un delicato settore come quello della giustizia da uno Stato democratico. Non di rado questo termometro è stato affidato all'avvocatura militante, di cui Bianca Guidetti Serra è stata una figura esemplare.

Appendice

Bianca Guidetti Serra.
Il ruolo dell'avvocato attraverso la cronaca
di un processo*

Il 17 maggio 1976 avanti alla Corte d'Assise di Torino ha inizio il processo contro Curcio Renato più altri ventidue: è il processo alle Brigate Rosse. Undici sono i detenuti di cui uno però per altra causa: le imputazioni vanno dal concorso in sequestro di persona alla partecipazione e costituzione di banda armata, porto e detenzione di armi, furti, falso, lesioni personali ed altri reati.

L'aula è stracolma; siamo addossati l'uno all'altro: avvocati, giornalisti, forze dell'ordine, imputati.

Anche il pubblico, nell'area a lui destinata, è fittissimo, e una lunga fila di persone è in attesa fuori dalla porta sperando di riuscire ad entrare.

L'atmosfera, tesa e vivace nello stesso tempo, è quella che caratterizza i processi a sfondo politico di rilievo.

È appena entrata la Corte e sta verificando la regolarità della costituzione delle parti, quando uno dei detenuti, Paolo Maurizio Ferrari, chiede la parola e legge quello che sarà il «primo comunicato».

Innanzitutto vogliamo chiarire al movimento rivoluzionario armato il significato di questo processo e il perché della nostra partecipazione...¹ Certo la rivoluzione comunista passa anche dai vostri tribunali ma non in veste d'imputata: Sossi, Di Gennaro, Margariti, Paolino Dell'Anno hanno tracciato la strada e per tutti quelli della loro risma è questione solo di tempo. Ci proclamiamo pubblicamente militanti dell'organizzazione armata Brigate Rosse e come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità politica di ogni iniziativa passata, presente e futura. Affermato questo, viene meno qualun-

* Sono qui riuniti, in versione integrale, i due scritti pubblicati con questo titolo da Bianca Guidetti Serra in *Quaderni Piacentini*, 66-67, XVII, giugno 1978, 49-74; 69, XVII, dicembre 1978, 49-68.

1. I puntini di sospensione sostituiscono (come è ovvio) frasi da me ritenute non interessanti rispetto all'esposizione.

que presupposto legale per questo processo: gli 'imputati' non hanno niente da cui difendersi, mentre, al contrario, gli accusatori hanno da difendere la pratica criminale antiproletaria dell'infame regime che essi rappresentano. Se difensori dunque devono esservi, questi servono a voi, egregie eccellenze! *Per togliere ogni equivoco revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per la difesa e li invitiamo, nel caso fossero nominati d'ufficio a rifiutare ogni collaborazione col potere*². Con questo atto intendiamo riportare lo scontro sul terreno reale... Portare l'attacco al cuore dello stato...

Il volantino, di cui riporto solo qualche brano che interessa l'argomento che intendo trattare, è contenuto «in tre fogli dattiloscritti», come attesta il verbale, e sottoscritto da: Buonavita Alfredo, Alberto Franceschini, Renato Curcio, Maurizio Ferrari, Roberto Ognibene, Paroli Tonino, Lintrami Arialdo, Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro, Gallinari Prospero.

La presa di posizione degli imputati è un fatto del tutto imprevisto ed eccezionale in Italia. Forse solo risalendo a certi processi degli ultimi decenni del secolo scorso, contro gruppi anarchici, si possono trovare degli esempi di analogo comportamento.

Gli avvocati Corrado Costa di Reggio Emilia, Giannino Guiso di Nuoro, Eduardo Di Giovanni di Roma: «Prendono atto della revoca e instano perché la Corte non li nomini difensori d'ufficio, atteso soprattutto il fatto di non appartenere al Foro di Torino».

La Corte si ritira per procedere alla nomina dei nuovi avvocati. Quando rientra il Presidente legge l'ordinanza con cui «su designazione del Consiglio dell'Ordine» vengono nominati dieci difensori di ufficio.

Il Ferrari allora si alza e:

... fa presente che qualora i predetti difensori accettassero la nomina, saranno ritenuti come collaborazionisti del regime che loro combattono con le conseguenze che ne potranno derivare (dal verbale).

Per questa designazione inoltre nasce il primo serio incidente per quanto riguarda la difesa. I nomi infatti sono stati forniti, senza consultare gli interessati, da uno dei membri del Consiglio, in sede al momento della richiesta. E sono tutti o quasi tutti nomi di colleghi noti per la loro appartenenza, o quantomeno per la loro manifesta simpatia, ai partiti di sinistra, protagonisti spesso di processi politici. È da considerare che da

2. I corsivi, come quelli che si ritroveranno, sono miei e danno rilievo a frasi interessanti le funzioni della difesa.

qualche tempo è in atto la problematica: difendere o non difendere gli appartenenti alle Brigate Rosse? Molti l'hanno già recisamente risolto negativamente.

Ne segue la immediata reazione dei dieci incaricati, nella preoccupazione di essere coinvolti in un sia pure lontano sospetto di affinità con le BR.

Protestano contro il Consiglio con un comunicato, reso pubblico, che contiene dure parole e inviano il 22 maggio, alla Corte, un documento in cui:

... preso atto delle dichiarazioni pubbliche del Presidente dell'Ordine, riportate dalla 'Stampa' del 19 maggio con le quali si motivava la scelta dei colleghi come quelli le cui idee politiche sono 'il meno possibile lontane da quelle degli imputati', dichiarazioni tra l'altro non modificate dal successivo comunicato del Consiglio... Contestano la legittimità del metodo di scelta... Respingono qualsiasi affinità o relazione ideologica o politica con le posizioni degli imputati, alle quali sono completamente estranei; ritengono che l'accettazione di una difesa di ufficio così ideologicamente motivata significherebbe accettazione dell'attribuita collocazione politica che i sottoscritti rifiutano... Pertanto, ribadendo come inviolabile l'esigenza di assicurare agli imputati una difesa sostanziale, dichiarano di non poter accettare la nomina disposta dalla Corte e chiedono conseguentemente la revoca della suddetta ordinanza.

Seguono le firme degli avvocati: Catalano, Costanzo, Forchino, Formantici, Mazzola, Merlone, Rogolino, Rossomando, Vecchione, Vigliani. Alcuni tra i sottoscritti, inoltre, inviano dichiarazioni personali. L'avv. Rossomando:

... Mentre stigmatizzo e mi rammarico per una siffatta affermazione del tutto errata nei confronti delle mie convinzioni ideologiche... e che mi classifica in un ambito nel quale assolutamente non mi posso riconoscere, debbo ritenere che l'adesione ad una difesa d'ufficio, così motivata dal proponente, avvallerebbe una valutazione di natura politica che a me non è confacente...

L'avv. Mario Vecchione:

... preciso che il mio rifiuto nell'assumere la difesa d'ufficio nel procedimento penale relativo alle Brigate Rosse è dettato in primo luogo da ragioni politiche. Quale militante del PCI e quale pubblico amministratore regionale, non intendo che in alcun modo il mio nome ed il mio partito siano collegati alle Brigate

Rosse, anche se tale collegamento sia da intendersi esclusivamente tecnico... i criteri di scelta dei nomi dei difensori di ufficio seguiti dal Consiglio dell'Ordine mi inducono, con rammarico, a pensare che si sia voluto operare non una scelta tecnica ma una scelta politica...

Con ordinanza del 24 maggio sette dei dieci sono deferiti alla Sezione istruttoria per gli eventuali provvedimenti disciplinari, non ritenendosi dalla Corte che i motivi adottati possano valutarli «giustificato motivo» di rifiuto: tre verranno invece esonerati. In loro sostituzione viene nominato difensore d'ufficio per tutti gli imputati, a norma dell'art. 130 del codice processuale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Fulvio Croce.

Alla stessa udienza del 24 maggio i «brigatisti» tentano di leggere un secondo documento ma il loro portavoce ne viene impedito dai carabinieri. Ne nasce un tumulto tra imputati e forze dell'ordine che li circondano. Il documento viene sequestrato e «allegato» agli atti. Dice tra l'altro

... con la dichiarazione del 17 maggio abbiamo capovolto i termini: noi gl'imputati siamo diventati gli accusatori, voi giudici siete diventati gli imputati *per cui, da questo momento ogni avvocato è diventato di fatto IL VOSTRO AVVOCATO! È quindi comprensibile che gli avvocati d'ufficio da voi nominati si affannino a prendere le distanze da noi; infatti ora essi devono preoccuparsi innanzitutto di dimostrare la loro omogeneità politica con l'infame regime da voi rappresentato... Per questo d'ora in poi chiunque accetta il ruolo d'avvocato d'ufficio deve andare ben oltre la collaborazione e diventare di fatto parte organica e attiva della contro-rivoluzione. Oltre al difensore di fiducia, oltre al difensore d'ufficio, c'è ora il difensore di regime! ... Esortiamo chiunque a non accettare questo ruolo infame, facciamo presente che combatteremo con ogni mezzo a nostra disposizione chiunque lo accetterà.*

A sedare le diatribe sulla parzialità e tendenziosità della scelta, il Presidente dell'Ordine delega in sua sostituzione, quali difensori d'ufficio, otto consiglieri dell'Ordine stesso: Franzo Grande Stevens, Gianvittorio Gabri, Domenico Sorrentino, Bruno Bonazzi, Pierangelo Accattino, Franco Pastore, Massimo Asti, Ettore Sisto.

La comunicazione delle nuove nomine viene letta in aula. Il portavoce dei brigatisti allora si alza e legge il comunicato n. 5:

Riaffermiamo quanto già detto nei comunicati del 17 e 24 maggio. *Gli avvocati nominati dalla Corte sono di fatto avvocati di regime. Essi non difendono noi ma i giudici. In quanto parte organica e attiva della controrivoluzione, ogni volta che prenderanno iniziative a nostro nome agiremo di conseguenza.*

A queste parole seguono i fatti. Quando l'avv. Gabri si alza per chiedere la parola, prima che riesca a completare la frase alcuni degli imputati gli gridano: «*Stai zitto! Tu non puoi parlare per noi! Bastardo, ti appenderemo a testa in giù*». Gli altri fanno coro.

Tra detenuti e carabinieri che li circondano nasce un nuovo tumulto durante il quale Franceschini lancia una scarpa, seguito da Ognibene che le lancia entrambe, verso il banco dei difensori. Il verbale d'udienza attesta, nella sua dettagliata precisione: «la scarpa di Franceschini viene raccolta dall'imputata Carletti Cesarina e riconsegnata allo stesso detenuto, mentre le altre scarpe (quelle di Ognibene) vengono custodite nella Cancelleria». Il Presidente ordina l'allontanamento dall'aula. Dice ancora il verbale: «Si dà atto che durante le operazioni di sgombero gli imputati detenuti scalciano e si divincolano violentemente, *gridando insulti e minacce ai difensori d'ufficio oggi nominati*. L'imputato Ferrari alla fine e sempre per sottrarsi all'ammanettamento si getta per terra scalcando contro i Carabinieri della scorta».

Annota il cronista di un quotidiano:

Si è assistito allora ad alcune scene confuse e movimentate. I brigatisti urlavano a più non posso. I carabinieri giunti in forza nel settore degli imputati hanno rimesso loro le manette e li hanno fatti uscire dall'aula. È a questo punto che un ufficiale dei CC. avrebbe estratto la pistola. Il pubblico cacciato in strada ha manifestato la sua protesta. Gli incidenti sono poi ripresi in via Roma.

L'atteggiamento aggressivo verso i difensori si ripete il 26 maggio. Quando, nuovamente, l'avv. Gabri si alza per intervenire, Bertolazzi gli grida: «*Stai zitto non devi parlare, reiterando*», come scrive il verbale,

l'atteggiamento anche dopo ore che, per due volte, il Presidente lo ha prima sollecitato poi diffidato a tenere un contegno corretto e a consentire che la difesa avesse la parola. Essendosi nuovamente dopo la diffida il Bertolazzi Pietro alzato con grida rivolte all'avvocato... e avendo a questo punto il pubblico iniziato ad applaudire ed a scandire frasi, il Presidente ordina l'allontanamento di Bertolazzi e Buonavita e lo sgombero dall'aula del pubblico.

Ma l'udienza non è ancora finita. Dopo alcuni interventi dei difensori degli imputati a piede libero, ancora interviene Gabri. Allora uno dei detenuti spalleggiato dalle voci degli altri, ancora grida: «*Non parla, a meno che siate voi a nominarlo vostro difensore*».

Richiamando ancora il meticoloso verbale, si legge:

Richiesti gl'imputati se intendano evitare di assistere all'intervento dell'avvocato e quindi se vogliono allontanarsi, dichiarano: 'Noi siamo qui per processare voi'. Quanto sopra accertato, il Presidente ordina l'allontanamento dall'aula di tutti gli imputati detenuti...

Nell'ambiente giudiziario, ma anche fuori, si comincia da più parti a parlare di «autodifesa». Pare a molti che, riconoscendo agli imputati tale diritto, si potrebbe sciogliere il nodo del processo, altrimenti difficilmente solubile, della «difesa». Ché, dovrebbe apparire ovvio, non è possibile svolgerla, così nettamente e violentemente contrastata e respinta com'è.

All'udienza del 7 giugno l'avv. Grande Stevens, per la prima volta, solleva eccezione di costituzionalità, che verrà successivamente sviluppata da una memoria scritta elaborata da tutti i difensori d'ufficio, ed illustrata il 9 giugno dall'avv. Accattino. Queste le conclusioni:

Si chiede che la Corte d'Assise riconosca il diritto degli imputati all'autodifesa, e ciò in diretta applicazione dell'art. 125 c.p.p., interpretato alla luce del principio costituzionale dell'art. 24 comma 2° Cost., nonché dell'art. 6 Convenzione Europea; in via subordinata, voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità degli art. 125 e 128 c.p.p. nel loro combinato disposto, per contrasto con l'art. 24 comma 2° Cost., con il principio della retta amministrazione della giustizia (artt. 101-113 Cost.) e con l'art. 21 comma 1° Costituzione.

Prima che la Corte si ritiri il Gallinari chiede la parola e comincia a leggere il comunicato n. 6 che inizia: «Ieri 8 giugno 1976 nuclei armati delle Brigate Rosse hanno giustiziato il boia di Stato Francesco Coco...». Il Presidente gli toglie la parola ma l'imputato continua a leggere mentre il PM si pronunzia sull'inammissibilità della lettura del documento.

«Tutti gli imputati in coro», attesta il verbale, «dichiarano avere attenzione al processo... *perché riguarda anche gli attuali difensori*» e intanto:

si dà atto che i detenuti, benché ammanettati, fanno quadrato intorno al Gallinari per consentirgli la lettura. D'ordine del Presidente gli imputati vengono allontanati dall'aula che viene sgomberata dal pubblico dal quale si erano alzate grida.

Anche questa volta:

... le operazioni di sgombero sono rese difficoltose e contrastate dall'atteggiamento violento dei detenuti, alcuni dei quali... combattono con i carabinieri;

questi ultimi sono costretti a trascinarli fuori energicamente, caricando di peso qualcuno dei detenuti stessi.

Il comunicato che il Gallinari voleva leggere viene rinvenuto in un indumento intimo del Paroli, sequestrato e allegato agli atti. La parte che riguarda gli avvocati dice:

...dobbiamo precisare che la posizione assunta dagli avvocati di regime è di fatto la motivazione con cui loro escono da questo processo. Ne prendiamo atto e li esortiamo perciò ad andarsene.

Nonostante le minacce di morte – scriveranno poi alcuni di questi difensori in un loro memoriale – tentammo, nel corso di un colloquio in carcere con gli imputati, di modificare, almeno parzialmente, il loro atteggiamento nei nostri confronti, in modo da rendere non impossibile la nostra difesa e non incompatibile la nostra posizione di difensori minacciati da quelli stessi che dovevamo difendere. Ma il tentativo non ebbe successo... Svolgemmo allora l'unica attività che in quella situazione ci era consentita a favore degli imputati che, in piena capacità di intendere e volere, avevano dichiarato di non volere essere difesi: sostenemmo che essi avevano il diritto di rifiutare la difesa a mezzo d'avvocato e di difendersi da soli, perché così era loro consentito espressamente dall'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali, sottoscritta dall'Italia, divenuta legge dello stato nel 1955 e che aveva abrogato, quindi, la precedente diversa regola del codice di procedura penale. In ogni caso, sostenemmo ancora, il principio dell'obbligatorietà della difesa tecnica si sarebbe dovuto ritenere sotto vari problemi costituzionalmente illegittimo.

La Corte d'Assise, però, con ordinanza 9 giugno 1976 respinge la eccezione di costituzionalità dichiarandola «manifestamente infondata».

Contemporaneamente il processo viene rinviato a settembre per consentire la riunione ad altri processi che, nel frattempo, la Corte di Cassazione ha assegnato a Torino e per concedere un congruo termine di studio degli atti ai difensori d'ufficio.

A settembre, ancora per l'esigenza di riunione con altri procedimenti, nuovo rinvio a data da destinarsi. Continuano intanto le discussioni sull'autodifesa o, più propriamente, sulla «non obbligatorietà del difensore tecnico». Esse tuttavia suscitano l'interesse solo di una parte degli avvocati e di alcuni studiosi. Il problema non è ancora percepito per l'importanza che a mano a mano andrà acquistando. Un progetto di legge per la revisione dell'istituto della difesa d'ufficio è elaborato da alcuni membri del Consiglio dell'ordine e affidato ad un parlamentare

che ne assicura la prossima presentazione e l'appoggio; ma inspiegabilmente non ha seguito alcuno.

Anche il Consiglio Nazionale Forense, investito nel novembre del problema, non ne percepisce la forza dirompente e delibera all'unanimità che:

... la norma programmatica espressa dall'art. 6 della Convenzione europea non possa apportare alcuna modifica ad un ordinamento processuale penale nel quale l'esigenza dell'intervento del difensore è, salvo i casi enunciati dall'art. 125 c.p.p., considerata elemento inderogabile...

- ritiene egualmente infondato il rilievo, che si vorrebbe ispirato al diritto di libertà, secondo il quale, accanto al valore positivo dato dal diritto alla difesa, dovrebbe riconoscersi all'imputato il valore negativo al rifiuto della difesa, in quanto esistono libertà, come nella specie, che appaiono essenziali e non derogabili per il retto ordinamento dello stato;
- esclude, infine, che muovendo da tali premesse, possa venire sollecitata, con iniziativa assolutamente inconciliabile ed inopportuna, una riforma legislativa diretta a consentire l'autodifesa dell'imputato, sopprimendo la inderogabile esigenza della presenza del difensore che, in tutte le fasi del processo, costituisce una conquista di libertà per i cittadini e per la generalità degli imputati e, per quanto attiene alla difesa d'ufficio, esprime l'esigenza relativa ad un *munus publicum*, assolutamente indispensabile per il funzionamento della giustizia e la realizzazione delle sue finalità;
- ma afferma altresì che tale esigenza deve in ogni caso trovare concretamente assoluta libertà di esplicazione, come costituzionalmente garantito, per il previo impegno ed onere non derogabili del magistrato e dei pubblici poteri di assicurare al difensore le condizioni perché egli possa esercitare il suo ministero;
- e delibera pertanto, nella consapevolezza dei pericoli che tuttavia non di rado l'esercizio della professione comporta, e della situazione di disagio che il difensore può incontrare in casi anomali e patologici come quelli verificatisi, di manifestare - con il voto unanime di tutti i suoi componenti - ampia ed aperta solidarietà agli avvocati che si sono trovati e si trovano in condizioni di difficoltà;
- riaffermando, nella certezza di interpretare il pensiero di tutti i loro colleghi d'Italia, il naturale e civile impegno alla più ferma tutela del ministero forense.

Nell'ottobre (siamo nel 1976) ai difensori d'ufficio era pervenuta «comunicazione giudiziaria» quali «parti offese» nel processo da celebrarsi a Bologna contro quegli imputati che, nel corso del dibattimento torinese, li

hanno minacciati e ingiuriati. «Parti offese», dunque, delle stesse persone che dovrebbero difendere.

In questa situazione il 17 febbraio 1977, nell'approssimarsi della riapertura del dibattimento, Fulvio Croce indirizza al Presidente della Corte d'Assise una lettera con la quale, rilevata la posizione di contrasto tra l'essere parte lesa e difensore delle stesse persone comunica: «... la incompatibilità assoluta a conservare la qualità di difensore d'ufficio...» per gli avvocati da lui delegati e per sé. Anche altri avvocati chiedono, con dettagliate e motivate argomentazioni, che venga riconosciuta tale incompatibilità. L'istanza di revoca viene respinta.

Il 4 aprile il Tribunale di Bologna condanna gli imputati per i reati commessi in udienza nella precedente primavera; li condanna per l'oltraggio in danno dei giudici, ma dichiara non procedibili, per mancanza di querela, le minacce indirizzate ai difensori perché lievi.

Il 28 aprile, alle quindici, sul portone del suo studio viene ucciso Fulvio Croce. «Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha giustiziato un servo del regime», rivendica un volantino dedicato all'«esecuzione» e aggiunge: «... l'ultima operazione controrivoluzionaria di Croce è stata l'assunzione della difesa di militanti della nostra organizzazione al tribunale di regime».

Il volantino prosegue con una serie di minacce e conclude:

Gli avvocati di regime sono parte integrante dei tribunali speciali di regime in quanto sono essi, insieme alla magistratura, elementi fondamentali sia nel funzionamento dei tribunali speciali, che per il loro contributo nell'applicazione e nell'esecuzione del potere politico.

La notizia, prima ancora che attraverso i consueti canali dell'informazione, raggiunge in un lampo i nostri studi tessendo una rete di rammarico ed indignazione. Ciascuno di noi ha di Croce un ricordo prossimo e vivo. Anche io lo ricordo commentare scherzosamente il mio abito due giorni prima. Ci conoscevamo da più di venticinque anni. Seguono le riunioni dei dirigenti della Regione, del Comune, della Questura, delle forze politiche e sindacali. Tutta la città è turbata dall'attentato.

Il mattino seguente, quasi spontaneamente, si raduna un'assemblea di avvocati nell'aula della Corte d'Assise d'Appello. È così affollata che molti non riusciranno ad entrare.

Dovrebbe essere una riunione dedicata alla commemorazione di Croce. Uno dei rappresentanti dell'Ordine ne tratterà infatti un commosso ricordo, ma non si limita a ciò, chiede che si faccia anche qualche cosa,

che se i brigatisti al dibattimento imminente rivendicheranno l'assassinio di Croce siano incriminati per omicidio.

L'atmosfera è tesissima. Riferendone qualcuno ha scritto: «... la tensione e la rabbia si tagliavano col coltello...». Si susseguono interventi impetuosi, eccitati, talvolta incontrollati. Qualcuno urla: «Dobbiamo occupare il Tribunale», ma non ha seguito. Altro propone: «... poiché i brigatisti usano armi e si dicono prigionieri di guerra che li giudichino i tribunali militari!». Non manca chi, con tono quasi intimidatorio, grida: «Sappiamo bene chi sono i difensori delle Brigate Rosse, vengano loro al processo!» quasi lasciando intendere più o meno dirette collusioni e responsabilità. «Cosa intendi dire? Tira fuori i nomi se hai coraggio!» gli si risponde. Vi sono anche interventi più meditati. Tra le varie tesi che affiorano c'è quella che, poiché il ruolo dell'avvocato si basa sul rapporto fiduciario tra difensore e imputato, non è più possibile per un avvocato del foro torinese patrocinare i brigatisti, stante l'insorgere di quei motivi di «grave inimicizia» che l'omicidio del Presidente dell'Ordine ha suscitato nei loro confronti.

L'assemblea è meno arroventata e meno numerosa la sera del lunedì 2 maggio (la domenica si sono svolte le esequie), quando si riconvoca questa volta nell'aula magna della Corte d'Appello.

La partecipazione è tuttavia vivace e travagliata. Punto centrale di riferimento della discussione il comunicato e le dichiarazioni, rese note nella giornata e sottoscritte dai dieci membri del Consiglio dell'Ordine, che manifestano la loro assoluta incompatibilità al patrocinio degli imputati dopo l'assassinio di Croce. Essi così specificano la loro decisione:

- 1) ... in linea di fatto è pacifico che gli attuali consiglieri erano già incompatibili prima dell'ultimo tragico evento, e ciò per essere persone offese in procedimento a carico degli attuali imputati...;
- 2) nella loro sensibilità e per un gesto doveroso data la tragica fine del Presidente Croce, i consiglieri hanno ritenuto che fosse giusto ribadire un concetto, che pur poteva apparire ovvio. E cioè che, data la lunga consuetudine di lavoro, di vita in comune, dei particolari sentimenti di amicizia e di affetto intercorsi e scaturiti fra essi consiglieri e il Presidente, mai i consiglieri medesimi avrebbero potuto assumere un qualsiasi incarico che fosse a difesa di coloro che hanno rivendicato l'assassinio del Presidente stesso;
- 3) La difesa è funzione di estrema serietà e comportante una assoluta coscienza e una totale dedizione nell'interesse dell'assistito. È pur vero che il difensore può patrocinare tecnicamente anche coloro che abbiano commesso i più orrendi e inescusabili misfatti. Ma ciò trova un limite invalicabile nelle

situazioni in cui tali misfatti abbiano leso – tanto più se in maniera assai grave – vincoli di amicizia o di parentela o di affetto esistenti fra il patrono e la vittima. E non vi è dubbio che quest'ultima è la condizione in cui, in particolare, si trovano i consiglieri stessi;

- 4) Tutto ciò naturalmente non significa e non può significare né imposizione, né direttiva, né consiglio verso tutti gli altri colleghi, ognuno dei quali, nella propria personale situazione e avuto riguardo a qualsiasi altro elemento, potrà trovare nella propria coscienza il criterio di giudizio e di comportamento.

Dalla discussione generale dell'assemblea emerge in maniera sempre più netta il problema di chi debba difendere i brigatisti e di quali siano i limiti e le caratteristiche dei doveri professionali in vicende processuali tanto anomale. Ma non è solo il problema degli avvocati; esso coinvolge tutto il sistema processuale e, con esso, una delle istituzioni base della democrazia. Infatti non può sussistere «difesa» in situazioni di incompatibilità derivanti dal rapporto d'inimicizia che può causare sfiducia e contrapposizione di interessi. Ed è il caso del processo alle Brigate Rosse. Per contro esiste la necessità che la legge faccia il suo corso, che i processi si facciano, anche quello delle Brigate Rosse. A tarda notte, quando già molti si sono allontanati, viene redatto ed approvato un comunicato:

Gli avvocati torinesi, costituitisi spontaneamente in assemblea, ribadiscono la già manifestata disponibilità di tutti gli iscritti a compiere il loro dovere e la loro ferma volontà che la giustizia abbia regolare corso al fine di garantire il rispetto delle istituzioni democratiche dello Stato italiano.

La risposta del Governo al grave episodio è in un decreto legge che viene emanato il 30 aprile, «ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva». Vi si prevede che i termini di tempo stabiliti vengono sospesi quando:

... il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore *o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa...*

Riporto naturalmente solo la parte che interessa e che a evidenza dimostra la sua natura di rimedio specifico a sanare una situazione di emergenza.

I brigatisti non potranno giovare, quindi, delle norme sulla carcerazione preventiva protraendola, con le loro iniziative, se tale è l'intento. Purtroppo le disposizioni valgono anche per gli altri detenuti!

Per il 3 maggio, martedì, data fissata per la prima ripresa del processo, il comunicato n. 7:

... nel comunicato n. 2 abbiamo affermato: *consideriamo gli avvocati che accettano la nomina della Corte collaborazionisti di questo Tribunale speciale; qualora accettino la collaborazione con il tribunale di regime si assumeranno tutte le responsabilità che ciò comporta di fronte al movimento rivoluzionario. E il primo degli avvocati di regime, Fulvio Croce, che si era assunto in prima persona questo compito infame, è stato giustiziato.* Le vostre reazioni isteriche, l'accorrere affannoso di ministri, magistrati, sbirri, giornalisti a sostegno dell'Ordine degli avvocati, esiguo baluardo della legalità e dello stato, dimostra nel modo più palese che, se ogni avvocato è l'altra faccia del giudice, l'avvocato di regime deve andare ben oltre la collaborazione; diventa di fatto parte organica ed attiva della controrivoluzione... *Revochiamo pertanto il mandato ad ogni specie di avvocato e ribadiamo ancora una volta che chiunque accetta coscientemente il ruolo attivo della controrivoluzione... deve essere anche disposto ad assumersi da ora tutte le responsabilità che ciò comporta di fronte al movimento rivoluzionario.*

Fuori d'udienza era già stata respinta l'istanza presentata da due difensori d'ufficio, anche a nome degli altri, per ottenere la loro sostituzione per ragioni di incompatibilità derivanti dalla assunta qualità di parte offesa.

Il processo, però, non decolla. Infatti vi si oppone un nuovo impreveduto ostacolo. Su 42 giurati estratti a sorte in varie tornate, 36 hanno presentato un certificato medico o chiesto, per altre ragioni, l'esenzione dall'ufficio.

Il Presidente Barbaro ha persistito ad estrarre i nomi dall'urna, controllando attraverso visite del medico fiscale e dei carabinieri la realtà degli impedimenti addotti. Alle 11,30, pallidissimo in volto, entra in aula e legge l'ordinanza:

... Ritenuto che già sono state compiute reiterate estrazioni di giudici popolari, anche oltre i limiti degli art.li 27 e 28 della legge 10.4.1951 n. 287; che, come risulta dai relativi verbali... assenze e impedimenti dei giudici popolari estratti, dovuti a forza maggiore, accertate a mezzo di attività peritale medica e manifestate con specifiche richieste di esonero, rendono impossibile la composizione del collegio; che non è possibile procedere a ulteriori estrazioni perché l'art. 26 della citata legge

consente tali atti solo nel corso delle operazioni preliminari di formazione della sessione di Corte d'Assise, operazione ormai da tempo conclusa... che pertanto non può procedersi alla chiamata della causa fissata per l'odierna udienza... rinvia la medesima a tempo indeterminato.

«Perché non ha continuato ad estrarre ad oltranza i giurati?» verrà chiesto a Barbaro in un'intervista. «Anche perché avrei formato una giuria precostituita, non serena nel giudizio».

Infatti, in città, si è creata un'atmosfera tesa; accanto ai giurati «estratti» che si dileguano, vi sono le «offerte» di altri che vorrebbero essere giudici. Lo scontro tra le due tendenze porterebbe per eliminazione all'affermarsi della seconda e cioè quasi inevitabilmente di una giuria non obiettiva ma a priori «colpevolista».

In una relazione ai superiori gerarchici il Presidente preciserà:

Al di là delle certificazioni mediche e degli accertamenti fiscali, esplicite ed univoche dichiarazioni degli interessati sono valse ad avvalorare il sospetto che le numerose richieste di esonero debbano in realtà attribuirsi al clima di tensione, di apprensione e di turbamento che noti e recenti tragici episodi (ben 39 tra aggressioni ed attentati in città dal gennaio 1977 fino al 27 aprile) hanno creato ed alimentato. Ne è riprova il fatto che lo sgomento suscitato dall'assassinio dell'avvocato Fulvio Croce... ha moltiplicato le richieste di esonero. Pur non essendo mio compito trarre deduzioni dalla situazione innanzi descritta, è tuttavia mio dovere segnalarla per le implicazioni che essa potrebbe comportare, come, del resto, ha già in concreto comportato.

Il Consiglio dell'Ordine è rimasto senza Presidente. In un momento così grave l'Ordine, che dovrebbe guidare la categoria, si limita all'ordinarissima amministrazione.

La situazione induce vari consiglieri a partire dal giugno a dare le dimissioni. Ne resteranno in carica 7 su 15 e pertanto deve subentrare il regime commissariale. Il Commissario, però, viene nominato solo a metà settembre e quindi si verificherà la singolarità di elezioni indette in dicembre (entro i novanta giorni dalla nomina), che dovranno essere ripetute in gennaio.

Il problema del ruolo del difensore, dei suoi poteri e dei suoi doveri, specie di fronte all'ipotesi dell'«autodifesa» è sempre più dibattuto.

Contro, forse, una certa insensibilità, sette dei difensori d'ufficio il 7 settembre 1977 elaborano un documento: «Considerazioni dei difensori d'ufficio nel processo delle Brigate rosse», che distribuiscono a molti colle-

ghi. Ne riporto una buona parte che testimonia il travaglio che li affliggeva e la problematica che intendevano mettere in rilievo.

... La nostra situazione si è andata delineando sempre più chiaramente nel tempo: ciò per le nostre convinzioni sul diritto dell'autodifesa, per il rifiuto a prestarci ad un simulacro di difesa, per l'impossibilità di svolgere, con la nostra opera, un ruolo utile all'imputato contro la sua volontà consapevole e le minacce di cui al processo di Bologna... Ma ora l'assassinio del Presidente Croce pone a nostro avviso in condizione di obiettiva incompatibilità anche tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino. Infatti la difesa, di fiducia o d'ufficio che sia, ha un postulato assoluto: l'assenza di qualsiasi inimicizia che possa intaccare la serenità e lealtà totale della difesa stessa. Perché l'avvocato difensore è certamente un collaboratore della giustizia, ma in quanto si oppone alla pretesa punitiva dello Stato nell'interesse esclusivo dell'imputato, del quale egli deve desiderare, e tentare di ottenere con ogni mezzo legale, la pena minore e ove possibile l'assoluzione e la scarcerazione anche se ne conosce la colpevolezza... Né varrebbe obiettare che non può escludersi l'ipotesi che, pur dopo l'assassinio del Presidente Croce, un avvocato dell'Ordine ch'Egli rappresentava si senta di superare ogni sentimento di ostilità verso gl'imputati... resterebbe pur sempre il sospetto...

Il riconoscimento di questa incompatibilità, che ci pare fuori discussione (e che può ripetersi in qualsiasi distretto giudiziario italiano) e l'esigenza di un regolare processo che ci sembra altrettanto indiscutibile, conducono alla necessità che il Parlamento, riconosciuto il diritto all'autodifesa esclusiva, introduca le opportune cautele contro i possibili abusi, istituendo ad esempio la figura di un garante della regolarità processuale del giudizio che sia neutrale rispetto a tutte le parti in causa. Ma in nessun caso si può sacrificare la dignità di un avvocato degno di questo nome, obbligandolo ad una situazione di incompatibilità, e contro la sua funzione civile e la sua coscienza, a non essere vero difensore, pur di condurre a termine un processo.

Una contingente linea di opportunità politica può esigere che si porti a termine un processo ed allora basta un processo qualsiasi con le apparenze della regolarità ed un difensore magari volontario ed in cuor su ostile agli imputati che non sia effettivamente un difensore. Ma allora non si dà torto – ed anzi si dà alimento – proprio a chi sostiene di combattere uno Stato solo apparentemente democratico ma nella sostanza ingiusto e repressivo.

Uno Stato veramente democratico e rispettoso delle legalità e dei diritti di tutti i cittadini quali che siano le loro convinzioni ed i reati di cui si sarebbero resi responsabili – quale noi fermamente crediamo sia oggi il nostro (e nel quale, a differenza che in quasi tutti gli altri Stati del mondo, soltanto raramente la giusta pretesa al rispetto delle regole della convivenza civile assume caratte-

re di arbitraria repressione) – deve esigere non un processo qualsiasi ma un processo regolare. Un processo quindi, in cui non vi sia un difensore d'ufficio: a) chiamato a svolgere (come fortunatamente solo pochi vorrebbero) il ruolo infame di permettere al più presto l'emanazione di una sentenza di condanna esemplare contro i propri difesi; b) e neppure chiamato a svolgere, in condizioni di incompatibilità con i propri assistiti ed in contrasto con la loro volontà, e senza che perciò ne siano insospettabili la lealtà e la dedizione assolutamente indispensabili, una difesa formale e sospetta, se non pregiudizievole agli interessi degli imputati.

In questi casi un processo è regolare soltanto se l'imputato, la cui personalità va sempre rispettata, possa difendersi da solo, magari anche mediante la contestazione della pretesa punitiva dello Stato, e con la presenza nel processo di una nuova figura neutrale rispetto alle parti e quindi istituzionalmente insensibile a qualsiasi loro atteggiamento nei suoi confronti: un garante verso la collettività nazionale del rispetto delle regole processuali.

Ad adempiere a questa nuova funzione, limitata e diversa dalla difesa, potrebbero essere utilmente chiamati gli Avvocati, i quali non potrebbero invece assumerla prima di una riforma legislativa neppure se a ciò invitati dal Giudice, senza venir meno - questo è il nostro convincimento - ai loro doveri.

Il documento è firmato (Sorrentino, Grande Stevens, Gabri, Accatino, Sisto, Pastore, Bonazzi).

Il Parlamento, però, si dimostra particolarmente sordo. Nessuna iniziativa viene presa. Nessun seguito è dato al progetto innovante in materia di difesa che gli stessi redattori del documento si sono curati di elaborare ed affidare ad un parlamentare della circoscrizione che ne ha assicurato la presentazione e l'appoggio. Resterà lettera morta. Sempre nel settembre 1977 si svolge all'Aquila il Congresso Nazionale Forense. Fin dalla primavera era stato delegato come relatore a sostegno della tesi dell'«autodifesa» l'avv. Fioretta. Questi, infatti, esporrà la sua relazione e sull'argomento vi sarà battaglia che terminerà tuttavia con la sconfitta dei fautori dell'«autodifesa».

A proposito di questo esito sfavorevole penso che vada ricordato ciò che da più parti mi è stato riferito: il pervicace rifiuto della maggioranza ad accettare l'ipotesi dell'autodifesa, o meglio, della non obbligatorietà del difensore tecnico, sarebbe nato da un forse inconscio ma comunque deteriore spirito corporativo. A complicare ulteriormente la situazione, intanto, il processo a causa delle riunioni con altri processi si è molto dilatato. Gli imputati sono divenuti 53.

Il 9 marzo 1978 è fissata la ripresa del processo. Sono passati nove mesi dalla sospensione causata dall'impossibilità di costituire il Collegio giudicante. Ma solo il 14 aprile, ad evitare il ripetersi di questa preclusione, «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza» viene emanato un Decreto Legge che innova le modalità di estrazione dei giudici popolari aumentando il numero dei candidati estraendi a cinquanta. Viene pure aumentata l'indennità giornaliera loro spettante.

Ciò che caratterizza questo nuovo inizio è la intensa campagna politica che viene fatta attraverso i vari mezzi della comunicazione e della propaganda. Nuove aggressioni all'incolumità ed alla vita delle persone, rivendicate dalle Brigate Rosse, hanno infatti aggravato la situazione generale ponendo in primo piano l'allarmante problema del terrorismo. Sotto un appello volto a combatterlo il «Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione» raccoglie centinaia di migliaia di firme.

Esso proclama:

Noi cittadini del Piemonte dichiariamo... il 9 marzo si celebrerà a Torino il processo delle Brigate Rosse. Saranno giudicati i capi di un gruppo terroristico che da anni insanguina con delitti e aggressioni la vita italiana nell'intento di sconvolgere le regole della convivenza civile e di distruggere le istituzioni democratiche nate dalla Resistenza e dalla Costituzione. È compito ora della Magistratura, degli avvocati, dei giurati, delle forze dell'ordine, adempiere ai propri doveri e compiti istituzionali con serenità e fermezza. A tutti coloro che saranno chiamati a queste funzioni così importanti e delicate per il regolare svolgimento della Giustizia va la piena solidarietà di tutti i cittadini democratici...

Le firme continueranno ad essere raccolte anche nel corso del processo in tutta la regione, attraverso iniziative varie.

Dunque il processo s'ha da fare. In accoglimento delle pressanti doglianze circa l'angustia e l'inidoneità dell'aula della Corte d'Assise, le autorità amministrative hanno provveduto all'apprestamento di un apposito edificio che risponde all'esigenza di accogliere i numerosi protagonisti e l'apparato di vigilanza previsto per un simile dibattimento.

L'edificio è quello della caserma Lamarmora, prossimo alle Carceri. esso si affaccia da un lato su una zona divenuta «verde» a seguito dell'abbattimento di vecchie strutture murarie militari, dall'altro lato guarda su una via pressoché abbandonata che corre tra il muro di confine di una vecchia fabbrica dal portone rigorosamente chiuso, e il lungo muro della «caserma». Su questo muro già elevato, antistante alla facciata dell'edificio,

sono state poste alte lamiere che nascondono ad eventuali curiosi (ed a possibili attentatori) delle peraltro lontane case circostanti, quanto avviene nell'ampio e squallido cortile. È qui infatti che sostano gli automezzi dei detenuti, le forze dell'ordine che li accompagnano e quelle che vigilano sulla Corte. Tre cani lupo alla catena completano il servizio di vigilanza.

Per questa strada bloccata alle due estremità da carabinieri armati e transenne accediamo alla Corte d'Assise. Andiamo a fare gli avvocati e sottostiamo a due controlli d'identificazione esterni e ad uno interno. Quest'ultimo è accompagnato dalla perquisizione personale e alle borse che avviene mediante il cosiddetto metal-detector. Ogni volta, nei prossimi giorni, penso a quanti incidenti ho fatto, con vari colleghi, nel passato per oppormi, quale avvocato, a questo tipo di accertamento. Anche nella tornata numero due del processo BR, con altri tre avvocati, ho rifiutato di entrare in aula piuttosto che sottostare all'umiliante perquisizione della borsa professionale, ottenendo la revoca del provvedimento che l'aveva disposta. Ma ora? In quest'atmosfera di tensione lascio perdere. Non posso non chiedermi però: è giusto?

Il lungo budello dell'ex caserma, non meno di 80 metri, è stato diviso in quattro settori: quello destinato alla Corte, quello destinato agli avvocati, quello destinato ai giornalisti e, ultimo, in fondo, quello per il pubblico. Ci divide dalla stampa una sorta di transenna di metallo attraverso la quale negli intervalli comunichiamo. Analoga transenna divide la stampa dal pubblico. Di lato, alla destra dei difensori, la lunga gabbia a sbarre grigie, divisa in due parti, destinata agli imputati detenuti, costantemente vigilati da un fitto cordone di carabinieri. A sinistra, lungo il muro, corrono alcune panche di legno per gli imputati a piede libero. Panche peraltro poco frequentate perché pochi si presenteranno e solo saltuariamente. Salvo Cesarina Carletti, la «nonna Mao», che non perderà un'udienza.

Tutto è insolitamente pulito e funzionale. Persino il sistema di microfoni funziona bene; ed anche questo è eccezionale per la giustizia torinese.

Dietro l'aula sono la «Camera di Consiglio», l'ufficio del Presidente e la Cancelleria (adibita anche a guardaroba), che si affacciano su un ampio locale, una sorta di salone dei passi perduti, dove, durante le attese o negli intervalli, ci intratteniamo tutti: giudici, pubblico ministero, avvocati, rappresentanti delle forze preposte alla vigilanza. Altri non accede a questa parte. Ne nasce, quindi, un rapporto inconsueto tra «le parti», durante un processo.

L'ostacolo della formazione della giuria, che tiene tutti in sospenso, sia pure faticosamente, perché sono occorse molte estrazioni, questa volta è stato superato. Gli ultimi giudici popolari comunicano la loro accettazione

in dibattimento. Prestato giuramento, siederanno in sedici, sei effettivi e otto supplenti sui loro scranni.

Non risolto, invece, il problema della difesa. Decaduto, per morte del delegante, l'incarico dei precedenti difensori d'ufficio, ne occorrono dei nuovi: quindici, tanti sono divenuti, per i detenuti, e quattro per i latitanti che non hanno provveduto altrimenti. Nei preliminari del giudizio sono state fatte delle nomine, ma solo una parte di avvocati ha accettato; restano «scoperti» dieci imputati.

In apertura d'udienza si rinnova il rito dei brigatisti con la lettura del comunicato n. 8. Fatta, dal loro punto di vista, un'analisi storico-politica degli avvenimenti occorsi, manifestano il loro giudizio irrimediabilmente negativo sui «revisionisti», sulla «maggioranza silenziosa», sulla «democrazia cristiana», sui «radicali».

Per quanto attiene al processo, dicono: «... la questione della legittima suspicione non ci riguarda né ci interessa...». I giurati sono: «... figure volontarie in un tribunale speciale, li consideriamo a tutti gli effetti responsabili... e ci comporteremo di conseguenza».

Ribadiscono il loro rifiuto di difesa di fiducia e tecnica. E per quanto riguarda:

Gli Avvocati. Non siamo qui per difenderci e non abbiamo bisogno di difensori. **REVOCHIAMO PERTANTO IL MANDATO AI NOSTRI AVVOCATI DI FIDUCIA E RIFIUTIAMO QUALSIASI IMPOSIZIONE DI AVVOCATI DI REGIME.** Nessuno può ragionevolmente pensare di ostinarsi a proseguire per questo vicolo cieco senza incontrare la più dura risposta del movimento rivoluzionario. A due anni dall'inizio di questa battaglia, tutte le contraddizioni che la nostra iniziativa aveva reso esplicite sono ancora sul tappeto, più forti e più estese che mai. Ecco la migliore dimostrazione che il processo alla rivoluzione proletaria non è proprio possibile!

Constatata la carenza del collegio di difesa, la Corte si ritira. Dopo un'ora di camera di consiglio, il Presidente legge i nomi di coloro che sono stati prescelti. Tra questi ci sono anche io.

Lì per lì, poiché il nome di colui che mi è stato assegnato mi è del tutto sconosciuto (è infatti imputato in uno dei processi che viene da Milano), non do peso alla cosa.

Difendo, con la loro fiducia, altri sette imputati minori. Penso che dovrò aggiungere l'impegno per un altro. Mi rendo conto del mutare della situazione solo nel pomeriggio, quando dalla Questura mi telefonano per prendere accordi per «la scorta». Ad ogni difensore d'ufficio dei «briga-

tisti», infatti, viene cautelativamente assegnata una scorta composta di tre agenti. La prima reazione è un rifiuto. Il giorno successivo un gentile funzionario mi fa tuttavia presente che il mio rifiuto, posto che hanno l'ordine di scortarmi comunque, avrebbe solo l'effetto di farmi scortare «di nascosto», con molte ovvie complicazioni...

Non è il problema della scorta, però, quello che comincia davvero ad angustiarmi. I «brigatisti», *anche il mio*, hanno chiaramente dichiarato che non intendono aver alcun difensore. Hanno anche motivato il rifiuto con palesi manifestazioni di disistima, sfiducia ed altro... Trascorro la serata a scrivere una dichiarazione con la quale spiego perché non intendo accettare...

Non è facile, perché so che da più parti, da molte parti, il rifiuto del difensore in questo processo è ormai considerato una grave defezione. Peraltro mi ripugna questa indiretta pressione ad un fine per il quale la mia coscienza si ribella: difendere (ma è un difendere?) nella totale sfiducia dell'imputato. Mi suscitano ribellione, altrettanto recisa, le minacce anch'esse indirette che mi vengono, proprio quale difensore, dai brigatisti.

L'udienza del 10 marzo si apre nell'atmosfera tetra causata dalla notizia, subito diffusasi, dell'uccisione del maresciallo Rosario Berardi. Questo fatto m'induce a soprassedere alla rinuncia alla difesa. Quattro dei difensori nominati, però, hanno chiesto di essere esonerati.

L'«Unità» parla di: «Defezione di quattro avvocati». Il «Corriere della Sera» racconta:

... Nell'aula del processo, colpita dalla notizia del maresciallo ammazzato... la faccenda degli avvocati è stata brutta. Ha suonato male il rifiuto di quattro di loro ad assumere la difesa d'ufficio... Un consigliere dell'Ordine ha scritto di ritenere l'incarico incompatibile con la mia coscienza e dignità d'avvocato anche in riferimento al rifiuto che gl'imputati hanno fatto di una difesa tecnica'.

«Dopo di che è successo tutto», prosegue la redattrice del quotidiano milanese. «Furibondi ed offesi certi avvocati che avevano invece accettato l'incarico, minacciavano di denunciare il collega...».

Sempre lacerata dal dubbio, approfitto di una pausa del dibattimento e mi avvicino alla «gabbia». Chiedo all'imputato che mi è stato assegnato: «Lei non vuole che la difenda?». «No, grazie», mi risponde e il nostro rapporto termina lì.

Nel frattempo il presidente Barbaro nomina altri cinque difensori di ufficio; cinque perché a due accusati, precedentemente, aveva assegnato un solo difensore. Apprendiamo in dibattimento, il giorno successivo, che

quattro di essi declinano l'incarico. Commenta l'«Unità»: «Anche ieri si è verificato lo spettacolo dei vergognosi rifiuti».

Dei nuovi designati solo uno accetta. È l'anziano avvocato Emilio Bachi che ha sempre e solo esercitato in materia civile. Per questo motivo Barbaro provvederà alla nomina di altri cinque e quando uno di questi, ancora, chiederà l'esonero, chiamerà a sostituirlo il nuovo Presidente del Consiglio dell'Ordine, avvocato Gabri.

Complessivamente, a partire dall'udienza del 17 maggio 1976, dal momento in cui si è presentata l'esigenza di fare fronte agli impreveduti comportamenti processuali degli imputati, sono stati 55 gli avvocati che hanno declinato la difesa d'ufficio.

Per valutare questo numero, occorre tenere presente però che il rifiuto fu causato per alcuni da ragioni ideologiche (forse male intese al momento); per altri dalla totale impreparazione al processo penale essendo sempre e solo stati dei civilisti; per altri ancora per la difficoltà presentata da un processo che per la sua complessità avrebbe impegnato, come impegna praticamente a tempo pieno, almeno tre o quattro mesi di tempo, con l'impossibilità o quantomeno la grave difficoltà di occuparsi di altra attività professionale con le conseguenze che è facile intuire...

Tra i 55, inoltre, ci sono stati anche alcuni che non se la sono sentita di difendere nelle condizioni d'incompatibilità che ho già accennato.

I brigatisti si presentano, alla nuova tornata del processo, più composti, ma non meno recisi e aggressivi nelle loro dichiarazioni. Nel comunicato n. 9, dopo aver delineato l'impostazione politica cui si ispirano, precisano ulteriormente la loro posizione nei confronti degli avvocati:

In questo quadro emerge con assoluta chiarezza la ragione per cui non accettiamo e non accetteremo mai qualsiasi tipo di avvocato di regime. Ed anche perché ogni tentativo d'insistere sulla via della loro imposizione è destinata a fallire e a trovare la più dura risposta del Movimento rivoluzionario: *con l'azione Croce il discorso non si è chiuso, né questa linea di combattimento potrà esaurirsi prima della soluzione definitiva della contraddizione antagonista che ci oppone agli avvocati di regime* come pure all'altra componente militarizzata del processo e cioè la giuria speciale.

La sfiducia è quindi, ancora una volta, manifestata e le minacce sono fornite di attendibile efficacia intimidativa. Con il collegio di difesa, finalmente al completo, tuttavia il processo può iniziare. Commenterà il Ferrari: *«Avete messo insieme una banda di avvocati di regime»*. Gli viene però inibito di leggere il comunicato n. 10 che comincia: *«Abbiamo*

rifiutato questa farsa...». Siamo un collegio di difensori e siamo di fronte al primo incidente processuale. Nessuno di noi, avvocati d'ufficio o non, ha l'iniziativa (o il coraggio?) per intervenire, come in altro dibattito avremmo fatto, per insistere perché il documento venga letto in modo da consentire che gl'imputati rendano la dichiarazione che vogliono (art. 443 c.p.p.).

È la prima prova, se pure modesta, che affrontiamo negativamente. Commentiamo, dopo l'udienza, con una certa amarezza, tra noi «d'ufficio», questo episodio. Uno dei tanti scambi d'idee che saranno alla base di una serie di riunioni. Infatti cominciamo ad incontrarci per individuare una condotta comune. L'esperienza così insolita e traumatica ci induce ad una sorta di sconosciuta solidarietà. Siamo di estrazione politica anche molto diversa; diversa la concezione dei rapporti sociali; diverso l'approccio con la professione. Purtroppo abbiamo qualcosa in comune: il dubbio e la perplessità se sia giusto non avere declinato una difesa che non può, sia pure per volontà del difeso, essere effettuata secondo norma. E non è poco. Perché abbiamo accettato? Qualcuno, i più persuasi, parla di imposizione di legge (art. 125 e 129 del c.p.p.); altri afferma di sentirsi investito dalla difesa delle istituzioni; altri ancora, i più, confessano di non avere fatto valere un motivo di «giusta causa» di esonero per «salvare la faccia»... I più mediano con se stessi proponendosi di rimanere nel processo finché la difesa assolva al compito di far prevalere un interesse generale, pur nello specifico rispetto dei difesi, rappresentato dalla sollecitazione dei controlli di legittimità costituzionale.

Gli imputati non vogliono avvocato? Il modo più corretto per un difensore «imposto» è quello di sforzarsi di far valere questo loro punto di vista. Anche se vogliono qualcosa di più, la contestazione totale del processo, compito del difensore è rispettare le loro scelte difensive. Anch'io decido di rimanere fino alla pronunzia sulla eccezione di costituzionalità che presenteremo.

Ci riuniamo, tutti i difensori d'ufficio, per concordare la prima iniziativa processuale comune: ripresentare l'eccezione di costituzionalità che già nello scorso anno è stata presentata, senza successo.

Ora il collegio giudicante è mutato, e le argomentazioni possono essere arricchite dagli studi e dalla meditazione degli ultimi mesi.

Due colleghi (Dal Fiume e Minni) hanno già preparato singolarmente, con motivazioni originali e distinte, una memoria scritta sull'argomento. Una terza, sintesi delle prime due e della discussione comune, è elaborata da Chiusano. Presentata alla Corte con la sottoscrizione di dodici dei diciannove avvocati d'ufficio (Albanese, Avonto, Bonati, Chiusano, Dal

Fiume, Gianaria, Guidetti Serra, Minni, Mittone, Papa, Speranza, Zancan), viene letta in udienza il 21 marzo.

La prima reazione all'eccezione la si ha dalla cronaca dei giornali e, per una valutazione dell'atmosfera, credo debba essere sottolineata.

«La Stampa sera» esce col titolo: «Autodifesa: il processo va in crisi». E il giorno dopo: l'«Avanti!»: «Non deve essere interrotto il procedimento contro le BR – L'autodifesa blocca il processo»; «La Gazzetta del popolo»: «Perché rischia di saltare il processo di Torino. Dodici avvocati per l'autodifesa dei br. Otto replicano: suicidio della giustizia» (cinque di questi ultimi sono di parte civile – *Nota red.*); «La Repubblica»: «Non deve essere interrotto il processo di Torino – L'autodifesa blocca il processo». Commenta il «Corriere della sera»: «Si è avuto la netta sensazione che gli avvocati dell'eccezione abbiano parlato più tra loro e per loro che per soddisfare un'istanza degli imputati». E ancora, l'«Unità»:

Questi imputati che sono i brigatisti non vogliono difensori, anzi li contestano violentemente. Non vogliono neppure l'autodifesa... Contestano tutto... Il solo sbocco, dunque, è quello di celebrare il processo, respingendo con fermezza inaccettabili ricatti. Sappiamo bene che ciò crea difficoltà serie ai legali d'ufficio. Siamo certi che il 'professionale tormento' è vissuto sinceramente. Ma la questione dell'autodifesa appare un falso problema non risolutivo...

Questi alcuni titoli e commenti che riproducono, per il contenuto, quelli di quasi tutti gli strumenti di informazione. Essi dicono con quale atteggiamento un *normale e legittimo* strumento di difesa, un'eccezione di costituzionalità, sia visto e considerato e proprio mentre, contemporaneamente, forze diverse ma convergenti t'«impongono» di fare il difensore.

Si arriva persino a rilevare che il gruppo dei sostenitori dell'autodifesa è politicamente «disomogeneo», mentre quello dei difensori che vi si oppongono: «... si colloca in sostanza nell'area della sinistra». Evidentemente dimenticando che le stesse argomentazioni di opposizione sono comuni alle parti civili che, oltre a sostenere i legittimi interessi delle parti lese necessariamente antagonisticamente a quelli degli imputati, appartengono, si dà il caso, alla «destra» e alla «estrema destra», almeno in maggioranza.

Si scrive nella memoria:

... Quando vi sia rifiuto globale del processo ed il giudicabile assuma d'essere lui il giudice, ne consegue che non ci si trova di fronte ad un momento meramente processualistico di rifiuto del difensore per una più efficace tutela degli interessi dell'imputato, ma ci si scontra con l'uso, di per sé affatto infrequente nei processi

politici quale è certo l'attuale, del dibattito quale occasione di attacco allo Stato. Si tratterebbe, ad avviso di alcuni, di problematica insuscettibile di risposta diversa dal superamento autoritario in esenzione da confronto su un piano strettamente giuridico.

Ammonisce la difesa a disattendere tale ordine di pensiero che si risolve, oltre tutto, in una contraddittoria consacrazione di soccombenza dialettica dello Stato: Stato che può e deve garantire invece la celebrazione e regolarità del processo che non è e non può essere mai, per definizione, celebrazione di rito vendicativo. Orbene, tale regolarità, che altro non è che retta amministrazione di giustizia, è condizionata, tra l'altro, da una convincente risposta all'eccezione cosiddetta dell'autodifesa...

Continua la memoria attraverso le venti facciate, dopo un esame degli argomenti della dottrina e della giurisprudenza in punto:

...i fautori dell'autodifesa partono... dal presupposto ideologico che protagonista del processo è l'imputato, suo, esclusivamente suo, il diritto di difesa che si iscrive tra i diritti personali, inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, attinenti ai rapporti tra Stato e cittadino, inaccettabile la delega autoritaria ad un terzo perché decida sui contenuti di causa. Più chiaramente: dall'art. 24 della Costituzione non è dato trarre alcun argomento a sostegno delle tesi della obbligatoria assistenza di un difensore tecnico...

Queste mie annotazioni non sono dirette a trattare sotto l'aspetto giuridico il problema dell'autodifesa, ma a presentare sotto il profilo dell'avvenimento sociale, di costume, politico, l'esperienza del processo alle Brigate Rosse. Pertanto tralascio le più approfondite argomentazioni di diritto portate nel documento limitandomi a trascrivere la conclusione.

Siamo forse al cospetto di una grande mutazione che involge un ripensamento circa il ruolo che l'avvocatura è destinata a svolgere nelle aule di giustizia. Ripensamento che non deve, peraltro, fare pensare necessariamente a retrocessioni sul piano della civiltà giudiziaria perché, riprendendo le parole contenute in un'ammirevole sentenza di un giudice di una nazione che da tempo conosce e sperimenta l'istituto dell'autodifesa: altro è sostenere che ogni imputato, ricco o povero, ha il diritto all'assistenza dell'avvocato, e altro è dire che lo Stato può imporre all'imputato di accettare un avvocato che egli non vuole.

Quando la memoria viene letta in udienza, tre soli brigatisti sono presenti come «osservatori», come si definiscono, e non protestano. Dobbiamo intendere che sulla linea «autodifesa» non dissentono da noi?

La proposizione dell'eccezione viene illustrata da vari difensori. Zancan:

... Se gli imputati hanno fatto una scelta attraverso la contestazione del processo e quindi attraverso anche la figura del difensore, scelta che viene ormai classicamente definita processo di rottura, mi sembra che vada rispettata da parte del difensore... è una strategia di difesa, non un rifiuto di difesa.

Dice Papa:

Imporre all'imputato un difensore che egli non vuole, costringerlo a subire un difensore che ha rifiutato consapevolmente, significa soltanto dare vita ad una finzione processuale, significa trasformare l'istituto della difesa in un artificio sul piano del mero formalismo giuridico.

Contrari all'accoglimento dell'eccezione il Pubblico Ministero, i difensori di parte civile e, come accennato, alcuni difensori d'ufficio: Masselli, Negro, Gilardoni, Durante.

Dirà Masselli:

... mi rendo conto del travaglio che ha fatto vivere giorni difficili a tutti i colleghi che si sono poi determinati alla presentazione della eccezione di costituzionalità concernente l'autodifesa... Ma io sono contrario. Gli argomenti che porto nascono anche dalla volontà inespressa del mio latitante... perché ritengo che nel processo deve esserci un equilibrio di discussione; occorre contrapporre al PM, che è un professionista della tecnica giuridica... altro professionista, altro tecnico... l'imputato non riveste queste caratteristiche perché nel processo agisce in una sorta di soggezione psicologica dovuta all'emozione, alla incapacità di controllare le proprie reazioni... Queste sono le ragioni che porto, rimettendomi, per le valutazioni giuridiche a quanto esposto dai colleghi, ma dichiarando in modo fermo e preciso che non mi associo.

Magnani Noya:

Molto rapidamente, per dire che non mi associo all'istanza che è stata fatta. Non mi associo e mi rimetto alla Corte perché la ritengo giuridicamente non convincente e essenzialmente per ragioni di opportunità. Credo che ciascuno è qui per ragioni personali e non per determinate indicazioni date da fuori... Tutte le eccezioni possono avere una loro fondatezza ma non era questo il momento più opportuno, c'erano altri processi nei quali si potevano avanzare... proprio per

questi motivi mi rimetto alla Corte dicendo che la tesi... non è convincente né dal punto di vista giuridico né tanto meno dal punto di vista dell'opportunità.

Gilardoni:

... io non ho aderito e non ho firmato per due ragioni; primo perché ritengo di non poterla proporre in quanto io difendo una latitante, poi perché non la condivido, ma non la condivido per problemi meramente tecnici, non per ragioni di opportunità sollevati e segnalati dalla collega Avv. Magnani Noya.

Per i fautori della autodifesa conclude Chiusano in replica:

Abbiamo detto nella nostra memoria che in questa sede né a noi, né soprattutto a voi, possono interessare determinate conseguenze pratiche che deriveranno dall'accoglimento, in ipotesi, della nostra questione. Si sono sentite delle osservazioni, delle critiche. Non ci riguardano... non ci interessano! Non fatevi fuorviare! Non è compito vostro, non è compito nostro, non siamo legislatori. Voi come giudici dovete solo stabilire se c'è o non c'è un problema di manifesta infondatezza della questione costituzionale³.

Dopo tre ore di camera di consiglio l'eccezione viene dichiarata irrilevante. Tenuto conto delle dichiarazioni degli imputati che, si ricorda nella motivazione:

... hanno definito l'attuale processo un momento della lotta di classe, un episodio dello scontro più generale che oppone, in una lotta irreversibile, le forze della rivoluzione alla rivoluzione imperialistica; e più oltre, passando a qualificare il ruolo dei difensori, hanno affermato: non siamo qui per difenderci e non abbiamo bisogno di difensori, deducendone, revochiamo pertanto il mandato ai nostri difensori di fiducia e rifiutiamo ogni imposizione di avvocati di regime.

Richiamate altresì altre dichiarazioni degli imputati, conclude l'ordinanza della Corte:

Gli imputati, in sostanza, assumono non già di volersi difendere da soli o di non volere essere difesi dal difensore tecnico, bensì di non riconoscersi la qualifica d'imputati e conseguentemente di non doversi difendere.

3. Le frasi tra virgolette e attribuite a vari avvocati sono tratte dalle registrazioni.

È singolare notare, a conforto di osservazioni già fatte, che tutti i giornali del 23 marzo, nel riferire della reiezione dell'eccezione, sottolineano: «Il processo continua». È come un sospiro di sollievo strettamente collegato alla premessa: «Il processo s'ha da fare e adesso». Concezione alterata del retto funzionamento della giustizia, che è per contrapposizione un'eco dei medesimi proclami dei brigatisti. Essa nasceva tuttavia da stimoli eccezionali. Il 16 marzo è stato rapito Aldo Moro. Il fatto, rivendicato dalle Brigate Rosse, pesa sulla caserma Lamarmora. Le nostre diatribe sulla difesa e autodifesa certamente sono viste anche attraverso il filtro di questo atto di terrorismo e si comprende che le nostre argomentazioni possano essere equivocate come un'inutile enfaticizzazione dei diritti individuali. Ai brigatisti in aula viene inibita la lettura del comunicato n. 10 che in proposito hanno steso, comunicato che con gli altri sarà allegato agli atti.

Pesa anche, in questi giorni difficili, in particolare ad alcuni membri del collegio di difesa, l'approvazione convenuta il 21 marzo di un decreto legge, che prevede innovazioni legislative per fronteggiare, si sostiene, la situazione d'emergenza. Fermo di identificazione protraibile fino a 24 ore, interrogatorio di polizia anche senza la presenza del difensore, deroga al principio del segreto istruttorio, maggiori libertà da parte della polizia riguardo alle intercettazioni telefoniche ed altro. Anni di lotte democratiche che rischiano di cadere nel nulla.

Il 24 marzo viene ferito con più colpi d'arma da fuoco l'ex sindaco di Torino Giovanni Picco; anche questo attentato è rivendicato dalle Brigate Rosse.

Il processo continua. Tutti i giorni, accompagnati ciascuno dalla nostra scorta armata, ci rechiamo in Corte d'Assise, ma sembra di andare alle «grandi manovre» (per non dire alla guerra).

Il processo continua, ma per noi difensori, come? Qualcuno ha tentato d'intervenire con qualche domanda, ma è stato perentoriamente interrotto dagli imputati. Appare evidente l'impossibilità di esercitare una sia pure contenuta difesa in termini consueti. Irriproducibili le esperienze di processi politici, anche complessi e «duri», che qualcuno di noi ha fatto.

Peraltro continua il linciaggio polemico sui giornali: «Groviglio inestricabile?» si chiede un titolo de «La Stampa» e, nel sottotitolo: «Altri ostacoli si profilano dal caso di coscienza degli avvocati e dei giurati che potrebbero trovarsi in difficoltà dopo la decisione della Corte alle eventuali eccezioni». A qualcuno di noi giungono telefonate anonime intimanti di proseguire nel processo.

Alla ripresa del processo, il 29 marzo, dopo alcuni giorni di sospensione per le festività pasquali, i brigatisti presentano il comunicato n. 10, che comincia:

... In questi giorni è certamente in corso un processo. Ma un processo di tipo particolare; che non si svolge tanto nel chiuso di un'aula, ma in tutto il paese; che non riguarda tanto singole persone, ma classi, organizzazioni e loro rappresentanti: è il processo che il proletariato e le sue avanguardie comuniste stanno conducendo allo Stato imperialista e alla D.C., forza centrale di questo Stato... è quindi ovvio che la questione della auto-difesa non può riguardarci, ma riguarda solamente voi e i vostri avvocati di regime. Infatti noi qui prendiamo e prenderemo la parola ogni volta che lo riterremo necessario, per esporre e sostenere le nostre accuse. Per questi motivi abbiamo affermato sin dal primo giorno, e riaffermiamo ora, che il processo deve continuare, perché questo non è, ne ha mai potuto esserlo, il processo alla rivoluzione proletaria!!!

È una giornata, quella del 29 marzo, in cui tutti abbiamo qualcosa che ci urge dire. Il PM, non soddisfatto dalla motivazione con la quale è stata respinta l'eccezione di costituzionalità perché non investiva solo il problema dell'autodifesa, esclusivamente personale dell'imputato, ma la illegittimità costituzionale era stata proposta anche per verificare l'illegittimità delle funzioni obbligatorie del difensore d'ufficio come volute dagli art.li 125 e 128 c.p.p., chiede alla Corte di pronunziarsi anche su questo punto...

Infatti, in un processo così importante, in cui i difensori e il PM sono impegnati in un dibattito le cui conseguenze possono non essere soltanto quelle del verdetto, affermo che la Corte ha il dovere preliminare di sciogliere questo dilemma: cioè se, in questo processo, con specifico riferimento al ruolo del difensore possa dirsi dubbia la costituzionalità del fatto che la difesa debba essere obbligatoriamente prestata all'imputato che la rifiuta.

Dopo lungo ed approfondito esame, contenuto in una sua memoria, scrive:

... a conclusione di tutti gli argomenti esposti chiede che venga dichiarata palesemente infondata e respinta l'eccezione della difesa; ove la Corte ritenesse di accoglierla, in via del tutto subordinata, chiede che essa si pronunzi sulla possibile incostituzionalità, che sarebbe una conseguenza inevitabile, dei seguenti art.li: 1) 434 e 443 c.p.p. là dove autorizza il Presidente ad allontanare dall'aula l'imputato che abbia optato per la difesa, dovendosi accusare in tale caso violazione

dei diritti della difesa ex art.lo 185...; 2) art.lo 442 c.p.p. nella parte che prevede d'interrogare separatamente gl'imputati, in quanto sarebbe violato il diritto della difesa; 3) dell'art. 360 nella parte che non prevede che l'imputato autodifensore sia presente quando la persona che dovrà compiere ricognizione deve descrivere i connotati del riconoscendo... Di tutte le altre disposizioni del Codice processuale che riservano diritti esclusivi al difensore, laddove non è previsto che spettino all'imputato che si autodifenda con esclusione della difesa tecnica.

Anche l'avvocatura dello stato, che è costituita parte civile, a firma dell'avv. Bestente, presenta una lunga memoria che conclude:

Come problema di legittimità costituzionale degli art.li 125 e 128 c.p.p. la questione non è solo infondata ma manifestamente infondata. Perché al di là di tutti gli artefici dialettici volti a fare apparire una questione di politica legislativa come una questione di diritto attuale, è addirittura intuitivamente evidente che il porre, accanto alla difesa personale dell'imputato e senza pregiudicarla, una difesa tecnica qualificata, ed il considerare irrinunciabile il diritto, che tale non si può dubitare che sia, a tale difesa tecnica, non comprime, non sacrifica, non viola in alcun modo la integrità del diritto di difesa, che la Costituzione sancisce come inviolabile.

La Corte, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero, richiama l'ordinanza già emessa e: «riconfermato che nessun nuovo elemento ha modificato la situazione di fatto...» e che:

... è di tutta evidenza (e le dichiarazioni degli imputati all'odierno dibattimento ne costituiscono ulteriore prova) che gl'imputati di questo procedimento non si sono avvalsi né intendono avvalersi del diritto di difendersi in via esclusiva... anche valutata la diversa prospettazione ora esaminata, la questione si appalesa carica di interesse scientifico e dogmatico ma priva di qualsiasi pertinenza al processo in corso... dichiara irrilevante, allo stato, la questione d'illegittimità proposta.

Resta comunque il nostro problema di difensori e di come possiamo esercitare la nostra funzione che la reiezione dell'eccezione ha riproposto. Il problema preme e ci angustia.

Concordiamo altra riunione e anche noi, il 29 aprile, presentiamo una dichiarazione che intende chiarire la nostra posizione. Essa viene letta in aula.

La Corte – si sostiene – nella sua dichiarazione di irrilevanza... ha in definitiva eluso i gravi problemi che stavano al fondo... (della) eccezione fra i quali, in prima linea, la situazione di paralisi di patrocinio derivata dall'atteggiamento processuale deliberatamente adottato dagli imputati e che appunto quell'eccezione mirava legittimamente a rimuovere.

E, si aggiunge più avanti:

... il problema è rimasto inalterato, anzi esasperato per il sempre maggior disagio insito nella oggettiva insuperabile difficoltà di poter svolgere il mandato in carenza almeno di quella non sfiducia che deve essere alla base anche della difesa di ufficio, disagio già in concreto sperimentato da alcuni difensori allorché hanno inutilmente chiesto ai propri assistiti in visione il decreto di citazione per quelle eventuali valutazioni di regolarità del rapporto processuale oggi sottoposte a rigorosi termini di decadenza... Tutto ciò esplicitamente *premess*o e ricordato proprio per doverosa riaffermazione della nostra indipendenza di avvocati, i sottoscritti difensori dichiarano:

- 1) di non avere meditatamente scartato *allo stato* la soluzione del rifiuto di patrocinio perché soluzione che avrebbe a sua volta semplicemente eluso il problema rinviando – atteso il vigente dato normativo – ad altri il peso di non lievi decisioni;
- 2) di non aver neppure per un momento accolto l'idea di una riduzione del loro ruolo a puro 'fatto scenico', anche se arricchito da qualche oratoria esercitazione, siccome inconciliabile non solo e in via generale con la dignità della professione ma in concreto con il coerente e responsabile comportamento da essi sin qui tenuto;
- 3) di considerare peraltro che una attività difensiva degna di questo nome non possa – e ciò proprio per la rivendicata indipendenza del nostro ruolo – svolgersi in contrasto con le scelte autentiche e i reali interessi dei propri assistiti, la inviolabilità del cui diritto di difesa essi intendono ancora una volta ribadire anche nella forma negativa della non difesa;
- 4) di avere, pertanto, concluso, da un lato, per l'impossibilità di programmare, in conformità alle funzioni che si dicono proprie della c.d. difesa tecnica, una qualsivoglia linea difensiva processuale e di merito, e, dall'altro, la imprescindibile necessità di restare fedeli allo spirito e alle finalità della proposta e non risolta eccezione di illegittimità costituzionale...

Donde è scaturita quale unica e razionale conseguenza la decisione di restare al posto loro demandato dalla legge con l'esclusivo proposito di controllare il rispetto delle fondamentali norme del rito, adoperandosi per una costante attenta verifica, alla luce di quelle che saranno le concrete esperienze processuali, della effettiva incompatibilità con le norme costituzionali, in specie dell'art.

24 che si assume da tutti comprensivo della c.d. autodifesa, della normativa attualmente vigente, riservandosi, in caso di negativo, il diritto di tempestiva articolata denuncia.

La dichiarazione è firmata da undici difensori d'ufficio. La decisione è quindi quella di fare i «garanti».

L'esperienza è, per ciascuno di noi, del tutto nuova. Potrà realizzarsi? La soluzione ci appare professionalmente corretta. Ed anche politicamente, per coloro che tale problema si pongono. Seguire cioè una linea di verifica costituzionale, garantire con la presenza che il rito si svolga nel rispetto di questi principi, espletare la difesa nel rispetto della volontà dell'imputato, lasciare però a lui ogni decisione. Giungere in tale modo a dimostrare che non si può in una situazione processuale di questo tipo «correttamente» difendere, e quindi riproporre l'esigenza di un chiarimento costituzionale o di un'innovazione legislativa. Ma come concretamente tutto ciò può attuarsi? Un esempio. Il difensore di Semeria, vistolo in aula come «osservatore», chiede: «... al Presidente di interpellare l'imputato, di fornirgli la copia del decreto di citazione notificatogli» per rilevare eventuali nullità. «Semeria dichiara: Non penso che le serva per difendersi»⁴.

Altro difensore chiede che venga verbalizzato di trovarsi nelle medesime condizioni (come tutti siamo del resto).

Altro difensore ancora, rilevata una possibile nullità istruttoria, insta perché, previa verbalizzazione, venga domandato all'imputato Guagliardo se intende farla valere. Lui risponde: «No». Nel corso dell'interrogatorio di uno degli imputati minori, che fa dei riferimenti al Buonavita, il difensore rileva, e chiede che le sue osservazioni siano poste a verbale, che sarebbe opportuno proporre delle domande utili, con probabilità, alla posizione del suo rappresentato; ma non può farlo essendone il medesimo impedito e nella impossibilità di consultarlo.

Anche le iniziative degli avvocati che non hanno firmato l'eccezione di costituzionalità hanno delle difficoltà. Uno di loro (Foti) il 30 marzo invia alla Corte una dichiarazione in cui espone:

che in data 19-3-78 si è recato presso la Casa Circondariale di Torino per conferire con il proprio assistito; che nel corso del brevissimo colloquio intercorso ha infruttuosamente esperito il tentativo di avere a disposizione, onde poterla esaminare, la copia notificata all'imputato del decreto di citazione;

4. Le frasi tra virgolette sono tratte dal verbale.

che, non esistendo altro mezzo per visionare detta copia, il sottoscritto si trova nella impossibilità assoluta di accertare se detto decreto di citazione sia o meno viziato da nullità relative o assolute;

che quanto sopra si risolve in una concreta accertata impossibilità di esercitare il proprio diritto-dovere di difensore, specie in relazione alla nuova formulazione dell'art. 185 cpv c.p.p.; che, pertanto, il sottoscritto si riserva espressamente di denunciare questa ed eventuali altre anomalie del sistema processuale penale vigente, che dovessero evidenziarsi nel corso del dibattimento, mediante la proposizione della relativa questione di legittimità costituzionale.

In questa fase si inseriscono alcune eccezioni preliminari che interessano gli imputati che non contestano e che si difendono normalmente. Passa qualche giorno.

Fuori dell'aula-caserma l'opinione pubblica fa pressioni soprattutto sotto lo stimolo di alterate informazioni che le pervengono. Gli sforzi dei difensori sono, infatti, presentati come: «un pulviscolo di eccezioni di nullità», «schermaglie procedurali», «secche preliminari (dieci udienze al rallentatore)». Durante una seduta della Camera (5 aprile) l'onorevole Preti ammonisce «di fare in fretta a condannare».

Risponde indirettamente a queste sollecitazioni, in aula, il Presidente prima del termine di un'udienza: «La Corte non ha spirito agonistico e non raccoglie incitamenti a fare presto. Come del resto ogni altro suggerimento che venga dall'esterno».

Il 3 aprile il processo «decolla»; tutti gli imputati sono in aula. È il giorno in cui dovrebbero essere interrogati.

Per un'ora e mezza i «brigatisti» si alternano al microfono che pende nella gabbia ma, è inutile dirlo, non per rispondere all'interrogatorio. I loro discorsi si articolano su varie tematiche: parallelismo tra la detenzione di Moro e quelle dei proletari imprigionati; attacco alle carceri «speciali» ed ai manicomi giudiziari; rivendicazione del processo non solo come «processo politico» ma come un atto di guerra tra stato e Brigate Rosse; attacchi pesanti al PCI, al PSI, ai Sindacati, al Partito Radicale; preannuncio dell'apertura di una guerriglia all'interno delle carceri ed altro.

L'inizio degli «interrogatori» è relativamente tranquillo, al di là della durezza delle cose dette dagli intervenienti. Poi in un incontenibile crescendo le affermazioni minatorie e le ingiurie si fanno sempre più pesanti. L'udienza viene sospesa. Alla ripresa i detenuti chiedono di essere riaccompagnati in carcere: in questo contesto gli avvocati vengono definiti «Squallidi ed ipocriti personaggi», «infami». Alcuni vengono offesi personalmente. Ne esce persino un: «Agente della CIA! Ambiguo trotskista!

Stalin ci ha messo 20 anni a trovarlo, a trovare te i compagni ci metteranno meno!». Ad altro si grida: «Servo di Agnelli». La prova è stata dura. Al termine del dibattimento viene preannunciata la presentazione di una nuova eccezione di costituzionalità.

Commentano i giornali: «La questione è già stata definita. Il riportarla in assenza di fatti processualmente nuovi, ci pare possa provocare soltanto un'inutile perdita di tempo». Come se quanto avvenuto nel corso di questi «interrogatori» non dimostrasse, in concreto, l'impossibilità di svolgere il nostro compito. La notte tra il 3 ed il 4 aprile un gruppo di avvocati, sostenitori della cosiddetta «autodifesa», vede l'alba dopo una serata ed una notte trascorsa a discutere ed elaborare la terza memoria. La motivazione nuova c'è, dimostrativa ed assorbente: il comportamento degli imputati.

Ancora una volta – viene scritto – siamo a riproporvi il tema di legittimità costituzionale perché, secondo il nostro sempre più meditato e sofferto convincimento, esso costituisce l'unica valida risposta, in termini di legalità, offerta dal nostro ordinamento al comportamento processuale degli imputati.

Non servono, né sarebbero accettabili, infatti, risposte autoritarie o, peggio, qualunquistiche.

Le dichiarazioni degli imputati ascoltate nell'udienza antimeridiana di ieri 3 aprile hanno verificato, sul concreto terreno del processo, ciò che avevamo scritto, illustrato e dichiarato, vale a dire che la linea difensiva degli imputati sta solo ed esclusivamente nel rifiuto del giudizio, nella contestazione del processo e, conseguentemente, di tutti i suoi protagonisti fra cui l'obbligatorio difensore d'ufficio. Il Presidente, consentendo in definitiva – e secondo noi non foss'altro per il dovuto accertamento dei motivi di cui all'art. 133 cpv. n. 1 e 4 – giustamente tali dichiarazioni, ne ha fissato con la successiva allegazione a verbale la processuale realtà e rilevanza.

Ed allora domandiamo: è ancora seriamente possibile chiudere gli occhi di fronte all'esplicito, e brutalmente rinnovato rifiuto degli imputati a fruire di un difensore di ufficio, assumendo che essi non lo avrebbero chiaramente detto e si sarebbero limitati solo a contestare il processo?

Non ha forse avvertito la Corte che quella frattura fra imputato e difensore di cui abbiamo scritto e parlato si è ora plasticamente raffigurata con le corali dichiarazioni di ieri senza che alcun ponte, anche solo dialettico, sia più possibile gettare fra questi due soggetti ormai situati in sfere separate ed assolutamente comunicabili?

Come si può ancora sostenere una carenza di quella rilevanza nella proposta eccezionale di incostituzionalità senza cadere nella negazione della realtà?

Questa Corte di Assise – come è per qualunque Giudice – tutto può fare fuorché una cosa: ignorare ciò che si è svolto di fronte ad essa.

Quello che si è svolto sta a significare una cosa sola e cioè che la permanenza - in queste condizioni - del difensore di ufficio rischia di ridursi a ciò che abbiamo definito essere un mero ‘fatto scenico’, un simulacro di funzione, come tale inconcepibile con la dignità e con la stessa funzione sociale che si assume essere propria della c.d. difesa tecnica.

A questa riduzione del nostro ruolo abbiamo già dichiarato di non essere disposti, ma abbiamo altresì responsabilmente dichiarato che rifiutavamo la fuga dal patrocinio perché semplicemente elusiva – come le ordinanze della Corte – del problema di fondo, suscettibile di poter essere travisata nel suo reale significato oltre che comodo mezzo per scaricare su altri colleghi il peso delle presenti non lievi decisioni.

Non ci si dica, invero, che il nostro bruciante disagio potrebbe essere risolto adducendo qualche giusta causa di abbandono della difesa d’ufficio, le modalità con le quali gli imputati ci hanno rifiutati postochè il giustificato motivo che processualmente rileva è soltanto quello che attiene – come vedremo – alla persona del difensore e non già alla sua funzione, come è inequivocabilmente nel caso.

E allora ripetiamo – e si spera una volta per tutte con definitiva chiarezza – i termini essenziali dell’aspetto più pressante della nostra eccezione di illegittimità costituzionale.

L’attuale sistema normativo prevede l’obbligatorietà della presenza del difensore d’ufficio, prescindendo da qualunque problema di consenso dell’imputato. La deroga all’obbligo è vista esclusivamente sotto un profilo dell’esistenza di un giustificato motivo – chiaramente riferibile alla persona dell’avvocato prescelto – vale a dire motivi personali. Tant’è che il sistema, volendo tutelare al massimo tale obbligatoria presenza, prevede nell’ipotesi di una qualche incompatibilità di tutti i possibili avvocati prescelti, il ricorso alla figura del Presidente dell’Ordine, per il quale, a sensi dell’art. 130 c.p.p. non è possibile alcuna giusta causa ‘personale’ (ed anche se in ipotesi esistesse sarebbe irrilevante).

È gioco forza allora riconoscere che la normativa vigente – in perfetta coerenza, d’altronde, allo spirito autoritario del legislatore dell’epoca e alle sue esigenze – tollera, in ossequio al dogma dell’obbligatorietà della difesa, anche la presenza di un difensore portatore, in ipotesi, di interessi conflittuali con il suo assistito.

Consegue che una simile figura di difensore, per bene che vada, non potrà mai ridursi a mero ‘fatto scenico’, quale che sia del resto il suo impegno deontologico.

Né si dica che una simile eventualità sia riconoscibile solo alla figura del Presidente dell’Ordine, dal momento che l’art. 128 c.p.p. attribuisce alla mera discrezionalità del Giudice la sostituzione del difensore portatore di un ‘giustificato motivo’ magari reale e inoppugnabile.

Il che è quanto dire che alla fin fine rientra nella logica del sistema la positiva possibile riduzione del ruolo del difensore di ufficio a elemento puramente formale atto a consentire la celebrazione del processo.

Ma allora dovete domandarvi se un simile sistema sia ancora compatibile con l'art. 24 della Costituzione Repubblicana, con la funzione sociale che - secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale di tale disposto - deve essere attribuita alla c.d. difesa tecnica.

La risposta noi l'abbiamo già data: diritto alla difesa non è sinonimo di obbligatorio intervento del difensore perché non sono concetti che si implicano a vicenda. Esso significa, invece, diritto ad avere un difensore (di fiducia o di ufficio) così come il diritto a non averlo, perché lo Stato non può imporre all'imputato di accettare un avvocato che egli non vuole.

Di qui, dunque, quel dubbio di costituzionalità circa l'obbligatoria presenza di un difensore anche per chi lo rifiuti e che il comportamento degli imputati all'udienza del 3 aprile ha ulteriormente evidenziato in modo per noi ormai non più eludibile.

Solo le parti civili, oltre che il PM, questa volta si oppongono. Gli altri difensori, pur richiamandosi alle argomentazioni già svolte, si rimettono alla decisione della Corte, che è ancora negativa. Essa ritiene infatti che: «... non sussistano elementi per modificare le decisioni adottate», e ciò pur rilevando che: «... i problemi suscitati dalle anomalie introdotte nel procedimento dalla condotta degli imputati avrebbero potuto suggerire eventuali modifiche alla vigente disciplina». Nell'ordinanza si fa anche riferimento alle reiterate segnalazioni scritte che in proposito, nelle more del giudizio, sono state indirizzate dal Presidente ai rappresentanti dell'esecutivo e del legislativo.

Come si vuole pressantemente da più parti, il processo continua ad andare avanti. Non sorgono grossi incidenti per quanto attiene alla difesa. Ma non è una tregua. Il 1° aprile viene uccisa la guardia di custodia Lorenzo Cotunio; l'omicidio è rivendicato dalla Brigate Rosse. Passano veloci davanti ai giudici imputati minori, parti lese, testimoni, periti; tutti si richiamano al già detto, nessuno ha nulla di nuovo da dire... Non c'è l'atmosfera di partecipazione viva che contraddistingue gli altri processi. Si percepisce persino un senso di sollievo quando qualcuno giustifica l'assenza o è irreperibile, sì che, invece d'interrogare, «si dà lettura» del già depresso. Con equilibrio e sforzandosi di pervenire incidenti il Presidente dirige questo insolito dibattito.

I brigatisti di tempo in tempo intervengono; per esempio, nel corso della deposizione di Edgardo Sogno, parte lesa in quanto dirigente del «Centro di Resistenza democratica» la cui sede fu «visitata» da un gruppo

di brigatisti che sottrassero della corrispondenza. È il tentativo di spostare la tematica del processo su problemi di politica generale. Più evidente tale intento in occasione di una protesta che si svolge alle «Nuove» il 9 maggio; le condizioni dei detenuti, la necessità di una riforma, abusi e violenze, vengono ripetutamente denunciati.

Noi, gli avvocati, stiamo lì nei nostri banchi, diligenti, perché siamo sempre quasi tutti presenti, ma per quanto riguarda le difese d'ufficio siamo degli insoliti avvocati, quasi muti. Continuiamo, grosso modo, ad essere distinti in due gruppi: quelli che continuano a credere nell'autodifesa, che s'ingegnano di fare i «garanti», e quelli che la respingono. Non hanno avuto maggior fortuna di noi nei rapporti con gl'imputati.

Quando uno di loro, ad esempio, in relazione ad un episodio di rilievo riguardante il sequestro Amerio, tenta di proporre una domanda, viene recisamente interrotto: «Silenzio! A nome di chi parla? Non per noi, si sieda!».

Ad un difensore che comincia: «A nome del latitante Micaletto...» viene gridato: «Sta attento a non incontrarlo!» O ancora, ad altra domanda che per la tempestività dell'interruzione non riesce ad essere formulata: «Sta zitta, va a starnazzare nel tuo partito!»

Questa cronaca finisce il giorno 10 maggio. Ieri è stato ritrovato assassinato il corpo di Moro. All'udienza arriviamo con tutta la costernazione che tale fatto ha suscitato. Arriviamo con l'ansia, anche, di che cosa diranno gl'imputati. Di quale sarà il loro «comunicato», questa mattina. Il comunicato c'è ed è noto.

Quando lo illustrano, prima Curcio poi Franceschini vengono allontanati dall'aula. Si prosegue in seguito con la velocissima audizione di periti e con la lettura di documenti. Prima di proseguirla su altri atti che dovrebbero impegnare a lungo, il PM chiede un rinvio al giorno successivo. Aggiunge: «Anche l'avvocato è d'accordo»

Un brigatista: «L'avvocato non c'entra niente!»

PM: «C'entra, c'entra!»

Brigatista: «Verrà centrato al momento opportuno».

Questo sintetico dialogo riassume la situazione. Dopo questo processo, quale si sia la sentenza, come apparirà la posizione della difesa? È un problema che non pongo per una sorta di narcisismo di avvocato, ma perché sono tra quelli che credono che le istituzioni dello stato, per inadeguate ed insufficienti che siano, vadano in qualche modo sostenute. E la difesa è tra queste.

Ho interrotto la cronaca del processo alle BR, raccontata secondo l'esperienza di un difensore d'ufficio e apparsa sul precedente numero dei QP, al giorno successivo alla morte di Moro. La riprendo ricollegandomi a quei giorni, perché credo abbia un senso terminarla.

Il 5 maggio uno dei difensori di fiducia degli imputati a piede libero chiede l'allegazione agli atti di un documento che, dice il verbale,

«... consta di n. 60 pagine fotocopiate che inizia col titolo "Imperialismo delle multinazionali" e termina con le parole "Proletari di tutti i paesi uniamoci" specificando l'interesse di esso, benché successivo alle date dei termini di contestazione, che potrà utilizzarsi al momento in cui, collegato il documento a quelli già raccolti in istruttoria, dovrà discutersi sulla natura della organizzazione alla quale si addebita agli imputati di fare parte»⁵.

Alla ripresa del dibattimento, dopo qualche giorno di sospensione, il PM, che nel frattempo ha esaminato il documento, chiede che venga escluso dagli atti «non essendo stato fatto proprio dagli imputati detenuti in quanto il predetto legale non è il loro difensore». Questo basta perché Franceschini si alzi e dichiari: «Facciamo nostro il contenuto del documento prodotto». La Corte si ritira e poi emette ordinanza di acquisizione osservando che pur non avendo

«... il contenuto del documento... attinenza ai fatti oggetto dell'imputazione, come appare ovvio dalla semplice rilevazione della sua data di produzione... considerato che ai fini manifestati a spiegazione della produzione attengono considerazioni che le difese, come dichiarato, intenderanno trarre in sede di discussione... non ha motivo alcuno per rifiutare l'allegazione ove introdotto allo scopo di agevolare la valutazione globale dei fatti oggetto del processo...».

L'udienza del giorno successivo 11 maggio si apre con la presentazione e l'acquisizione del Comunicato n. 15 che, fa presente Curcio, contiene «quanto dichiarato all'udienza di ieri per cui fu interrotto ed espulso». (Si riferisce alle clamorose dichiarazioni fatte da lui e da Franceschini per le quali saranno dopo qualche giorno giudicati e condannati per apologia di reato a due anni e 6 mesi di reclusione). Nel documento si espone l'interpretazione politica data dalle BR all'uccisione di Moro.

5. Questa e altre frasi tra virgolette sono tratte dal verbale del processo

La presentazione dei «comunicati» alla Corte è divenuta ormai una consuetudine. Un mezzo con cui gli imputati espongono il loro punto di vista sui più vari argomenti, attinenti il processo o meno. In questo movimento di documenti, tuttavia, noi difensori non abbiamo ruolo. Cerchiamo di renderci conto del loro contenuto prendendone copia. Conoscere per capire, capire per difendere.

Intanto accanto ai problemi più gravi ci assillano problemi minori. Quello della «scorta», per esempio. C'è chi vorrebbe fare a meno di girare sempre con tre poliziotti alle calcagna; chi invece vorrebbe più attenta e scrupolosa vigilanza. Chi sostiene che «La scorta ha un senso, sia pure finalizzato, al fine della tutela del processo»; altri che ne sente il disagio soprattutto perché, in realtà, deve tutelarci «dalle aggressioni di eventuali "solidali" di coloro che difendiamo» (tra virgolette frasi testuali).

Ci sono anche problemi di ordine materiale. La presenza alla Caserma Lamarmora ci impedisce di partecipare ad altri processi che così non possono essere celebrati. Ne seguono trattative con i magistrati dirigenti degli uffici per sollecitare il loro intervento di fronte alla reticenza e resistenza di alcuni giudici che si trovano costretti per la nostra assenza a differimenti e limitati nella loro attività. Questa situazione verrà risolta con l'accoglimento delle istanze di rinvio che, a nostra discrezione, presenteremo a mano a mano.

Ma, se è vero che il rinvio è considerato, spesso, nel tran-tran di tutti i giorni, un utile mezzo di difesa, è pur vero che alcuni imputati hanno interesse ad una celere decisione. Si evidenzia, quindi, una sorta di «priorità privilegiata» data al processo alle BR. Perplesso per questa situazione, quasi per rispetto verso me stessa, rinunciando ad altri, discuto un processo per rapina, tra i più comuni, in cui sono stata nominata difensore d'ufficio.

Il problema di fondo, tuttavia, resta quello del nostro ruolo e della coerenza di svolgerlo secondo una condizione che è tutta nuova. Problema di fondo, anche se in questa seconda fase del dibattimento gli imputati prendono varie iniziative che, a nostro avviso (e ne discutiamo), sono vere e proprie attività difensive.

Il 16 marzo, ad esempio, Pietro Bassi denuncia la sparizione

«... di importanti atti politici sequestrati dai CC nell'alloggio di Robbiano di Mediglia e nell'auto in cui si trovavano Curcio e Franceschini... durante l'arresto... riguardavano la posizione di Pisetta Marco e quella del CRD (Centro Resistenza Democratica)... da detti documenti si evince che il CRD era un centro sovversivo, riferentesi al progetto Europa '70. Chiede l'audizione del teste Sogno».

Anche Roberto Ognibene pone le stesse domande, e dopo un lungo preambolo politico si sofferma sul significato della mancata presentazione del teste Giroto, il cosiddetto «frate Mitra», cardine dell'accusa e che fino a quel momento non è stato reperito. Ma quest'ultimo discorso ci mette a disagio. Infatti, quando siamo giunti alla Caserma prima dell'inizio dell'udienza, siamo stati informati ufficiosamente che Giroto, contrariamente a quanto si era creduto, è arrivato e deporrà. Mentre Ognibene parla e teorizza sulla sua assenza, ci domandiamo che cosa sarebbe corretto fare. Dobbiamo avvisarli della sorpresa Giroto? Ma, fino ad oggi, non ci hanno parlato ed i nostri tentativi di comunicazione hanno avuto l'esito negativo che ho descritto. Tuttavia in altro processo non mancheremmo di preavvertire il nostro cliente. Nel concitato scambio di opinioni finisce che non ne facciamo nulla e Giroto, accusatore e strafottente, depone. Depone però nell'indifferenza quantomeno apparente dei detenuti. Non solo non gli rivolgono domande, ma neppure uno sguardo. Forniranno la loro interpretazione politico-giudiziale della deposizione nel comunicato n. 16 che inizia: «Per capire la funzione della spia Giroto bisogna inserire la sua azione nell'interno del quadro politico più generale in cui è andata sviluppandosi...». Secondo consuetudine, il comunicato viene consegnato in busta chiusa e previa lettura del sottoscritto Cancelliere allegato agli atti».

È il turno di Tonino Paroli:

«Volevo riallacciarmi al discorso di Semeria rispetto al carattere politico di questo processo... Voi cercate di apparire abbastanza equilibrati... nelle leggi... il Presidente... con lo sguardo verso gli imputati, con l'orecchio verso il PM, col cuore verso lo Stato e col pensiero verso la guerriglia esterna... il PM, che ogni tanto salta su con il suo libro... i suoi articoli da contestare... tutta la nostra giuria attenta... ché, insomma vuol fare il suo dovere... vediamo un attimo cosa significa libertà, democrazia, ordine democratico... Per la borghesia che voi rappresentate e di cui fate parte... si intende delle cose precise: egemonia sul proletariato, dominio del capitale sul lavoro, dominio del lavoro intellettuale sul lavoro manuale, sfruttamento dell'uomo sull'uomo...» (dalla registrazione).

La lunga premessa ideologica consente al Paroli di riproporre il punto di vista degli imputati sui difensori.

«...Rispetto agli avvocati... noi abbiamo un criterio preciso e più che giusto... perché mascherano questo ruolo politico con dei fattori tecnici dando una ennesima copertura... per cui anche agli avvocati, lo ripetiamo, che vorrebbero

introdurre ancora clandestinamente il loro parere con un foglio scritto... babì, babà, babà, noi diciamo che la legge non c'è... noi comunisti non abbiamo niente da cui difenderci perché un comunista combattente non è né colpevole né innocente, al massimo potrà avere ragione o torto... ma sarà la storia a determinare questo... questo è il primo punto sul tema avvocati. Secondo punto sul tema avvocati, perché... la maggior parte di loro sono nemici di classe... e il loro ruolo di copertura... come lo fate voi...» (dalla registrazione).

A questo punto il Presidente interrompe l'imputato. Il PM chiede gli venga tolta la parola. Insomma, il secondo punto che ci riguarda non riusciamo a udirlo, ma il primo è sufficiente a riassumere il punto di vista dei nostri difesi su argomenti che peraltro già conosciamo.

Altri interventi degli imputati sono fatti, nei giorni successivi, nei confronti di alcuni testi o parti offese: di Beria D'Argentine, di Mario Sossi e qualcun altro. Vengono usate sia le domande sia la presentazione dei «comunicati». Sono iniziative che si innestano nella strategia processuale prescelta tendente a porre in rilievo situazioni «politiche» determinate più che a ricercare circostanze utili alla difesa. Infatti altri testi e parti lese, che passano numerosissimi sulla pedana, vengono ignorati ostentatamente.

Uno dei testi chiave, nella logica processuale brigatista, è Edgardo Sogno.

Ottengono che venga convocato una seconda volta. A lui Bassi rivolge, sia pure filtrate dal Presidente, alcune domande. In particolare, gli chiede quali fossero i suoi rapporti con il Centro di Resistenza Democratica. Sogno, in replica più che in risposta, assume anche lui, in sostanza, un atteggiamento politico.

«Siamo di fronte ad individui che ci aggrediscono con le armi e pretendono di fare un discorso politico. Non intendo entrare in un dialogo politico con gli imputati. Produco dichiarazione scritta a mia firma, alla quale integralmente mi riporto».

Poiché però tale dichiarazione «contiene considerazioni del tutto estranee all'oggetto del giudizio», previa ordinanza, è restituita al presentatore che può evitare di rispondere solo richiamandosi al fatto di essere imputato in un'istruttoria pendente davanti ai giudici di Roma proprio per i fatti attinenti alla sua attività presso il CRD.

Si approssima ormai il tempo della discussione. Decidiamo di chiedere agli imputati se vogliono copia degli atti per trarne una visione d'insieme.

Il «mio» risponde che ha la parte che gli serve. Gli manca però il documento, già prodotto, su «L'imperialismo delle multinazionali».

Il 25 maggio gli avvocati di parte civile iniziano le arringhe. Rappresentano interessi diversi: «Centro don Sturzo», l'On. Costamagna, il Comune di Milano, Mario Sossi, Labate, la Presidenza del Consiglio ed il Ministro degli Interni. Come «avvocati» non hanno problemi, non vengono interrotti né contestati e la discussione si svolge formalmente in termini tradizionali.

Tuttavia, se i brigatisti volevano il cosiddetto «processo politico» e se, secondo una concezione corrente, è processo politico quello in cui si parla di fatti specificamente politici, senza dubbio il risultato lo ottengono anche attraverso le arringhe delle Parti Civili rappresentative, *grosso modo*, di due orientamenti: uno imperniato sull'analisi delle cause e motivazioni del fenomeno terroristico e sulla critica delle ideologie che portano alle BR; l'altro che, con una decisione anch'essa di sapore politico, quasi come una protesta, si limita a leggere le conclusioni.

Ma, forse, siamo tutti noi che chiamiamo questo processo «politico». I brigatisti sono al di là di questa interpretazione: il «processo è un mezzo di lotta».

Il 31 maggio ha inizio la requisitoria. A dimostrare che l'intero Ufficio se ne assume la responsabilità, compare in aula il Procuratore della Repubblica Aggiunto che ascolta la premessa; poi, prima di allontanarsi, stringe la mano al suo Sostituto. Anche il giorno successivo sono presenti all'udienza, con un evidente gesto di solidarietà, altri due sostituti procuratori.

Il PM inizia dicendo:

«Prendo la parola in un processo che tutti i difensori di Parte Civile hanno definito politico sia pure con diverse sfumature concettuali. Il Pubblico Ministero non contesta che i reati addebitati abbiano avuto un movente politico, una causa di lotta contro un sistema economico e sociale... ma contesta fin da questo momento che i motivi politici possano assurgere, perché politici, quasi a titolo di nobiltà ideologica e morale... La storia anche recente è ricca di uomini, di movimenti che sulla base di ideologie politiche hanno scatenato massacri, hanno fatto scempio delle libertà civili, dei diritti fondamentali dell'uomo, delle garanzie primarie della sua vita fisica e della sua vita morale...» (dalla registrazione).

La requisitoria dura due giorni e tocca i vari aspetti del processo, anche quello dei difensori d'Ufficio.

«... In questo processo il Pubblico Ministero non può non sentire e non accogliere la sofferenza di questi avvocati che svolgono un ruolo ingrato non solo per la contestazione formale e violenta ma nel tormento... del loro compito...» (dalla registrazione).

Per quanto ci riguarda, in vista dell'approssimarsi del momento in cui dovremmo discutere, decidiamo come prima cosa, di interpellare gli imputati. Non riteniamo che abbiano mutato opinione circa il nostro compito, ma abbiamo una proposta. Poiché hanno reiteratamente rivendicato il riconoscimento della loro «identità politica» e questo è il contenuto basilare della loro scelta difensiva, la proposta è la seguente: non discuteremo il reato di «banda armata» che si identifica per loro nel «partito politico armato» lasciandogli su questo punto la più ampia libertà di iniziativa; ci limiteremo invece all'esame degli altri reati di cui sono accusati, che non sono né pochi né lievi.

Ci avviciniamo in tre o quattro alla «gabbia» e attraverso le sbarre esponiamo il nostro punto di vista. Risponde Curcio: «No, non siamo d'accordo». Assenso di tutti gli altri. Il dialogo è di poche battute, ma comunque è un dialogo. Mi dice, dopo, Gianaria: «Abbiamo fatto male, sul piano umano, a non sforzarci di tenere un qualche rapporto».

Il 29 maggio, quando termina di parlare l'Avvocato dello Stato, ed è l'ultimo difensore di Parte Civile, ci avviciniamo di nuovo alla «gabbia» e chiediamo se in vista della conclusione del dibattimento occorra loro qualche cosa. Ancora Curcio desidera copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Gliela facciamo avere.

Il 2 giugno in apertura d'udienza il Presidente informa gli imputati che entrerà in vigore il giorno 4 la nuova legge che prevede l'espulsione definitiva dall'aula dell'imputato che abbia per la seconda volta disturbato (L. 18-5-78, n. 191). È il terzo provvedimento legislativo adottato nel corso del dibattimento e che modifica la normativa precedente. Un fatto, questo, a dir poco inconsueto. I «brigatisti», dunque, se saranno troppo turbolenti, potranno ora essere espulsi definitivamente o quanto meno fino alla eventuale dichiarazione finale.

Già qualcuno di noi li ha preavvertiti, temendo che durante la discussione di Parte Civile o del Pubblico Ministero potessero con contumelie e minacce intervenire e quindi decadere dal diritto a presenziare. Ma Semeria, che per ragioni di studio ha specifiche conoscenze giuridiche, ha risposto: «Siamo informati». Del resto assisteranno alle arringhe di parte civile, alla requisitoria ed alle difese degli avvocati di fiducia degli imputati minori, come d'abitudine chiacchierando tra loro e leggendo il giornale, come se la cosa non li interessasse.

Il timore di interruzioni o di intemperanze, tuttavia, si riferisce soprattutto al momento in cui i difensori d'Ufficio cominceranno, se le cominceranno, le loro arringhe. Un'espulsione significherebbe parlare in assenza dell'imputato, e quando già ti ha negato la fiducia. Non tutti hanno deciso che cosa faranno. Ci riuniamo varie volte. Alcuni sono ben decisi a non parlare, ritenendo che tale atteggiamento sia l'unico coerente con la cosiddetta «autodifesa» e con la conseguente scelta di restare solo come «garanti legali» come ci siamo autodefiniti. La parola definitiva è all'imputato: a lui sia rimessa la sintesi finale della sua difesa.

Ma anche all'interno del gruppo dei sostenitori dell'«autodifesa» esistono perplessità. C'è chi reputa che determinati aspetti tecnici non possono essere ignorati e che spetti comunque a noi rilevarli. Altri teme che il processo, senza il nostro intervento, pecchi di nullità e quindi, indirettamente, si fornisca occasione di mettere nel nulla tutto quanto faticosamente compiuto... E poi, ci sono gli altri difensori, coloro che hanno disatteso la tesi dell'«autodifesa» e che non hanno neppure sottoscritto le nostre «memorie» successive. Vorrebbero condurre a termine il loro incarico, secondo consuetudine, con l'arringa finale. Ma è pensabile che alcuni si alzino, presentino compiutamente i loro argomenti ed altri tacciano? Non è svelare un segreto ricordare le lunghe, interminabili discussioni diurne e serali che su questo argomento abbiamo avuto.

Le riunioni plenarie si frazionano in gruppi. Quelli dell'«autodifesa», tanto per intenderci, si orientano verso la redazione di un documento che riassume la loro posizione e la loro esperienza e incaricano un gruppo più ristretto della sua elaborazione. Ci dividiamo i compiti. Alcuni verificheranno se esistano precedenti storici; altri cercheranno se sia consentito al difensore non concludere senza con ciò rendere nullo l'intero processo; altri ancora individueranno gli «atti di autodifesa», voluti in quanto tali o meno che gli imputati hanno compiuto, con i loro interventi nel dibattito, e così via. Quattro colleghi autonomamente prendono l'iniziativa di stendere una bozza di documento che esprima il rispettivo punto di vista. Tra loro è uno degli oppositori alle tesi dell'autodifesa. Questi i fatti: li ricordo per dare un'idea del lavoro compiuto.

Le varie proposte e i risultati delle ricerche vengono sottoposti alla discussione di tutti durante una riunione notturna nel Palazzo di Giustizia deserto. Restano, comunque, le posizioni contrapposte. Si cerca, reciprocamente, di conquistare alla propria tesi gli incerti e i contrari. È un lento e faticoso sviluppo che si protrae per molti giorni. Parliamo in gruppo, a coppie, discutiamo e disputiamo fino a tre giorni prima, fino a due giorni prima... In un'ultima lunga riunione plenaria, di nuovo nel Tribunale buio

e deserto, si esamina il testo in cui uno di noi ha rielaborato, approfondito e dato forma alla ricerca comune.

La discussione si accende su vari argomenti, ma ce n'è uno su cui principalmente si sofferma. Il redattore della bozza finale ha posto, nella premessa, un riferimento a Fulvio Croce. È una frase che vuole esprimere il ricordo affettuoso e l'omaggio commosso dei colleghi. Ma non siamo tutti d'accordo. C'è chi pensa che sia doveroso tale ricordo; chi invece ritiene che la frase debba essere attutita. Altri respinge ogni riferimento, «...perché essendo difensori non possiamo puntualizzare un episodio che, pur non essendo oggetto del processo in corso, è addebitabile ai nostri difesi perché da loro rivendicato...». Non riuscendo ad accordarci, questa volta siamo costretti a votare; prevale la tesi di omettere ogni riferimento. Diversamente ricorderemo il collega ucciso.

Altro argomento di discussione (ma accenno solo agli essenziali) è rappresentato dal fatto che il documento deve esprimere non solo il punto di vista del gruppo che ha sostenuto la «autodifesa», ma anche quello degli altri colleghi. Quasi tutti i presenti alla riunione infatti si dicono ormai disponibili ad un'iniziativa comune, ma chiedono che dal testo appaia che la loro attività difensivo-giudiziale nel corso del dibattimento non è stata diversa, sostanzialmente, dalla nostra; che non risulti discriminata. A questo patto sono anche pronti a non concludere secondo tradizione.

Chi ha esperienza di «partecipazione» sa che cosa significhi discutere in tanti, avendo posizioni diverse o addirittura contrapposte, e come nel redigere un documento ogni segno grafico, sia parola o punteggiatura, venga a simboleggiare precisi contenuti. A poco a poco con lenta, faticosa, reciproca persuasione riusciamo a far convergere i vari punti di vista. La firma dell'ultimo difensore recalcitrante viene apposta il mattino stesso in cui il documento, in forma compiuta, è presentato alla Corte d'Assise. È il Presidente del Consiglio dell'Ordine, presente anche come difensore d'ufficio, che lo legge nel silenzio attento dell'aula, senza essere interrotto, e col testo legge il nome dei difensori che in esso si riconoscono: cioè tutti.

Ecc.ma Corte di Assise di Torino

È giunto il momento del congedo quando le parti, tirate le somme dell'esperienza dibattimentale, espongono le loro idee, tesi od argomenti. Poi taceranno le varie voci e sarà la solitudine tremenda della Camera di Consiglio dove i Giudici, raccolti, decideranno del destino di uomini mentre, fuori, nell'animo di ognuno si agiteranno ansie, timori e speranze.

Ma, sin qui, la solennità e l'emozione del rituale ripetono, pur con diversi gradi di intensità, quelle di ogni altro processo.

La divergenza, per la singolarità del processo che non conosce precedenti (per quanto ne sappiamo) nella storia giudiziaria e certamente – di ciò non può dubitarsi – di portata e significato storico, sta nelle modalità del congedo. Quale ha da essere, dunque, questo congedo che è quanto dire quale ha da essere, in un simile processo, il ruolo giusto, la funzione autentica di una difesa di ufficio rispettosa della legge, della propria coscienza professionale e civica, della sua indipendenza?

Il tema, come noto, ha determinato fra gli avvocati chiamati alla difesa di ufficio ed anche nel più vasto ambito della categoria un tormentato dibattito che ha dato luogo a contrasti di opinioni e scelte.

Su un punto, però, non vi è stato mai dissenso fra coloro che hanno optato per l'intervento nel processo – come appunto sono gli avvocati sottoscritti – e cioè sul significato etico-giuridico della loro accettazione dell'incarico:

- Testimonianza contro le pur comprensibili paure o, peggio, le personali convenienze, scartando quindi la soluzione del rifiuto del patrocinio attraverso giustificazioni di vario genere che sarebbe stato facile per chiunque di noi addurre;*
- Testimonianza di responsabilità per non scaricare su altri il peso di non lievi decisioni;*
- Testimonianza, infine, di fiducia o almeno di speranza in uno Stato di diritto del quale è irrinunciabile funzione l'amministrare giustizia attraverso lo strumento del processo.*

Ma partecipare e quindi consentire il processo non significa, ovviamente, dimenticare il ruolo e la funzione che proprio uno Stato di diritto riserva all'avvocato che è – etimologicamente – il «chiamato» a tutelare le ragioni del proprio assistito.

È su questo punto che il comportamento processuale degli imputati ha creato un problema di eccezionale novità, anzi di drammatica difficoltà.

È ben conosciuta la posizione degli imputati detenuti: essi disconoscono la legittimità del vigente sistema statale, intendono abbattearlo e pertanto si rifiutano ad ogni contraddittorio e dialogo con i suoi organi rappresentativi. Di qui la contestazione del processo stesso visto come espressione di quello Stato che essi negano. Conseguenza che, contestato il processo, non possa che contestarsi anche una delle sue componenti e cioè il difensore da quello stesso Stato imposto.

In proposito il pensiero degli imputati non potrebbe essere stato più inequivocabile.

Nel comunicato n. 9 presentato alla Corte all'inizio della presente fase del processo, gli imputati detenuti, dopo aver delineato l'impostazione socio-

politica cui si ispirano ed avere revocato il mandato ai difensori di fiducia, hanno scritto: «In questo quadro emerge con assoluta chiarezza la ragione per cui non accettiamo e non accetteremo mai qualsiasi tipo di avvocato di regime, ed anche perché ogni tentativo di insistere sulla via della loro imposizione è destinato a fallire ed a trovare la più dura risposta del movimento rivoluzionario: con l'azione Croce il discorso non si è chiuso, né questa linea di combattimento potrà esaurirsi prima della soluzione definitiva della contraddizione antagonista che ci oppone agli avvocati di regime».

In poche parole: è nella negazione del processo che sta la loro difesa.

È palese che un'impostazione di tal genere è aderente alla natura politica dei reati contestati.

Non è assolutamente possibile, invero, disconoscere ai reati a vario titolo contestati agli imputati di questo processo sotto l'art. 306, in relazione agli artt. 302 e 270 c.p., la qualifica di delitti politici.

Una qualifica siffatta, che è stata espressamente riconosciuta dagli stessi Patroni di parte civile, sia pure con motivazioni e finalità diverse, è ancor più chiaramente individuabile dalla stessa collocazione che tali addebiti trovano nel codice penale. Essi sono contemplati nel titolo secondo del libro secondo del codice penale intitolato «dei delitti contro la personalità dello Stato» cui fa esplicito richiamo l'art. 306 intitolato «disposizioni generali e comuni ai capi precedenti» e specifico riferimento l'art. 302 nel quale si contempla l'istigazione a commettere uno dei delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (e cioè i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato) e particolarmente il 1° comma dell'art. 270 c.p.

Riteniamo inoltre che non solo ai reati contestati sotto il titolo di costituzione di banda armata nelle sue varie modalità e funzioni o anche di semplice partecipazione, ma anche ai reati che di tale organizzazione hanno costituito espressione e mezzo per realizzarne le finalità, deve essere riconosciuta analoga qualifica. Basta, a questo fine, riferirsi alla definizione che la stessa legge dà del delitto politico in via generale al comma III° dell'articolo 8 c.p.: «agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino»; e soprattutto quando la stessa legge stabilisce nella ultima parte del comma citato: «è altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici».

In proposito si sottolinea che la dottrina e la giurisprudenza, pur nel trascorrere di parecchi decenni, ha mantenuto ferma l'interpretazione del testo legislativo: «il delitto deve considerarsi soggettivamente politico quando il colpevole abbia agito in concreto per fini che investono la collettività sociale

trascendendo l'individuo mediante agitazioni di idee o attività politiche rivolte ad imporre determinate situazioni di indole strettamente politica o economico-sociale, in contrasto con le soluzioni propugnate dagli avversari, indipendentemente dai segreti impulsi psichici che possono aver determinata l'azione e dalla moralità dei fini che si sono voluti raggiungere». (Cass. 9.4.1956) [...]

D'altronde il riconoscimento di tale qualifica si ritrova nello stesso capo di imputazione dove si contesta il reato di costituzione di banda armata denominata «Brigate Rosse» avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato italiano, si richiama il programma politico di attacco al cuore dello Stato a tal fine elaborato, ne precisa l'attuazione con il più specifico riferimento ai reati di furti, rapine, di sequestri di persone, di ricattazioni, di falsi, di incendi dolosi etc., reati che sono tutti esplicitamente caratterizzati dall'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e cioè dalla finalità di raggiungere l'intento programmato. Il che rende anche più evidente l'indissolubile legame che intercede tra il reato di banda armata costituita ad un ben determinato intento ed i reati comuni che, qualificati alla loro volta dall'aggravante di essere stati compiuti allo scopo di realizzarne la finalità, non possono, per l'esplicito richiamo ad essi fatto dal ricordato articolo, non condividere altrettante qualifiche.

Pur avendo, nella presente vicenda, gli imputati portato ad estreme conseguenze una determinata posizione ideologica, va detto che nel «processo politico» (useremo d'ora in poi questa espressione per brevità discorsiva dovendosi però più correttamente intendere processi aventi per oggetto reati politici) è nota pressoché costante il rifiuto o quanto meno la sfiducia nei confronti dei difensori d'ufficio visti naturalmente con sospetto quali avvocati della Corte più che dell'imputato.

Ma anche nell'ambito della difesa fiduciaria, il rapporto presenta difficoltà perché l'imputato politico è geloso delle sue idee così da renderlo riluttante a cedere al difensore, se non a certe condizioni, il controllo della propria difesa.

Se, sempre per definizione la cooperazione tra difesa tecnica e personale garantisce i migliori risultati solo quando vi è pieno accordo tra imputato e difensore, se tale pienezza di consensi manca in genere nel c.d. «processo politico» e a maggior ragione nel nostro dove anzi è contestata violentemente, sorgeva pressante il dubbio circa l'utilità e prima ancora la legittimità di una obbligatoria presenza del difensore nonostante e contro la volontà dell'imputato. Insomma, parecchi di noi si chiesero se la loro presenza, obbligatoria ai sensi del dettato normativo vigente, fosse davvero compatibile con il principio della carta costituzionale della inviolabilità del diritto di difesa

da intendersi esteso (pena, altrimenti, la sua contraddittoria trasformazione in un obbligo) anche al diritto di non difendersi e di rinunciare al difensore.

Perciò, da una parte di noi, venne presa la decisione di eccepire la incostituzionalità rispetto all'art. 24 della Cost. del combinato disposto degli artt. 125, 128 c.p.p.: la cd. eccezione di autodifesa ripetutamente proposta con sfortunato esito a codesta Corte.

Pareva, insomma, ai proponenti di detta eccezione che essa costituisse l'unica valida risposta, in termini di legalità, che l'ordinamento giuridico poteva offrire al comportamento processuale degli imputati e l'unico serio, corretto modo di «difenderli» per poter garantire loro il massimo possibile spazio difensivo.

Come si è detto, la Corte – pur riconoscendo la dignità e la serietà di tali argomenti – ha ritenuto la irrilevanza degli stessi atteso che gli imputati avrebbero in realtà esplicitamente dichiarato di volersi «autodifendere».

L'asserzione ha incontrato e incontra il rispettoso dissenso di quei proponenti, dissenso al quale ha aderito lo stesso PM (pur obiettando Egli al merito del nostro discorso). Invero, quanto essi scrivevano in una dichiarazione del 29/3/78 secondo cui non si scorgeva «con quale maggior esplicitzza gli imputati avrebbero potuto manifestare la loro volontà» di autodifendersi, ha trovato ulteriore e definitiva riprova nella esperienza dibattimentale.

Gli imputati, infatti, hanno svolto una intensa attività specie nei momenti essenziali dell'istruttoria attraverso interventi collettivi affidati a documenti da tutti sottoscritti ovvero anche richieste o contestazioni squisitamente processuali in occasione di deposizioni testimoniali con puntualizzazioni, rettifiche, istanze di accertamento istruttorio messe a verbale, pur non rinunciando mai alla rivendicazione del loro ruolo di «combattenti» rimasto tale anche nella nuova dimensione del processo. Il rapido stralcio qui sotto riportato di alcune fra le più significative dichiarazioni degli imputati, può essere, al riguardo, illuminante...

Vengono a questo punto riportati nel documento brani d'interventi fatti dagli imputati, oralmente od a mezzo di «comunicati» che sono già stati trascritti nelle pagine precedenti.

Il documento, poi, prosegue:

Comunque sia, realismo processuale – considerata l'attuale fase del processo che precede di poco il momento delle dichiarazioni finali dei prevenuti – induce a non rinnovare la eccezione, fatto salvo naturalmente ogni eventuale, diverso e sempre processualmente possibile ripensamento della Corte (auspicabile, anzi, per chi di noi l'eccezione sostenne perché, come è

splendidamente detto in una famosa sentenza redatta dal Giudice Stewart della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, essendo «l'imputato e non lo Stato né il difensore a subire le conseguenze della condanna, negargli la libertà di rifiutare il difensore significa cancellare quel rispetto per l'individuo che è il sangue del diritto»).

Però, le decisioni reiettive dell'eccezione ebbero come risultato inevitabile l'acuirsi violento del dilemma circa il corretto modo di stare nel processo. Per quelli di noi che proposero l'eccezione, cioè, sorse un difficilissimo problema di equilibrio tra l'esigenza intimamente avvertita di consentire la realizzazione di una funzione primaria dello Stato di diritto, l'obbligo – eguale per intensità – di operare nell'interesse vero dell'imputato, a favore e non contro di lui ed altresì – non ultimo certo – il rispetto per la propria dignità professionale.

Da queste contrapposte esigenze è scaturita – si era scritto nella ricordata dichiarazione del 29/3 firmata da parecchi di noi – quale «unica razionale conseguenza» la decisione di interpretare la funzione del difensore di ufficio come garanzia di correttezza del rapporto processuale contro eventuali deviazioni del rito, riservandosi di controllare in ogni momento che apparisse necessario la verifica della compatibilità con il dettato costituzionale della normativa vigente, proponendo, in caso di violazione, articolata denuncia.

A questa interpretazione restrittiva della funzione del difensore di ufficio che pareva e pare la più corretta, essi si sono attenuti con fattiva coerenza, nell'ambito di un generale accordo difensivo, mediante un'attività espressa in vari modi: in primo luogo con una presenza costante per tutta la durata del processo che, non è inutile ricordarlo, si è protratta per più di tre mesi e mezzo.

Si continua ricordando i vari interventi fatti sia per avere contatti con gli imputati, sia di natura dibattimentale.

Di essi ho già, nelle pagine precedenti, dettagliatamente riferito.

Non pare, giunti al momento della discussione finale, che tale meditata posizione debba essere mutata. I sottoscritti difensori (salvo le eccezioni di cui si dirà) ritengono infatti di non dover svolgere difese nel merito in favore dei singoli imputati per rispettare la identità politica di tutti ed altresì per non rischiare di pregiudicare la posizione processuale di alcuno. [...]

Anzi, è proprio ora – nel momento del rendiconto di quelle che sono state le esperienze dibattimentali – che più che mai concordemente avvertiamo l'impossibilità, meglio l'inadeguatezza e la sostanziale vacuità di una difesa tecnica nel senso tradizionale.

Ripetiamo ancora: la realtà del presente processo è di vedere alla sbarra imputati che rivendicano la loro militanza in un'organizzazione che tende a sostituire all'attuale altre forme di contesto statale e che, gelosi delle loro idee, rifiutano mediatori volendo essere soli gli interpreti di se stessi.

È persino ovvio ricordare che nella presente sede giudiziaria sono o debbono restare indifferenti le valutazioni sul merito ideologico di tali posizioni, la loro accettabilità in termini storico-politici. Al riguardo, ogni opinione è libera ma qui non deve valicare il foro interno di ciascuno e sarebbe poi addirittura aberrante se fossimo noi difensori a introdurre tematiche del genere, nemmeno azzardate (e ciò va a loro riconoscimento) dal P.M. e dall'avvocato di Stato.

Noi, quali difensori, ci asteniamo, quindi, deliberatamente da qualunque giudizio metagiuridico; per noi deve valere solo il dato oggettivo di quella posizione, così da ricavare da essa le corrette conseguenze sostanziali e processuali.

Orbene, il primo rilievo che balza agli occhi è l'intransigente coerenza con la quale gli imputati detenuti hanno portato innanzi il proprio discorso ideologico mantenuto nonostante la lunga e rigorosa detenzione (che essi non hanno perso occasione per denunciare come «speciale») cosicché è assolutamente fuori di dubbio la sicura autenticità di tale pensiero e di tale scelta difensiva. Perciò, sorge l'ineludibile esigenza di noi difensori di rispettare questi pensieri e scelte.

Ai Giudici spetterà la valutazione, a noi corre invece l'obbligo di impedirne e altresì di non favorirne (magari involontariamente) la manomissione e il travisamento.

Non solo ma la coerenza da essi manifestata racchiude una indubbia dignità nella misura in cui attesta che non si sono mai piegati a strumentali, sempre fattibili, operazioni processuali per guadagnare un esito piuttosto che un altro. Se tanto avessero fatto si sarebbero trasformati da detenuti politici – prigionieri di guerra quali si definiscono – in imputati comuni, abbandonando appunto sul terreno del processo la loro personalità.

Insomma, deve essere chiaramente compreso che per costoro l'accettazione del processo e quindi del difensore significherebbe necessariamente scendere a compromessi col sistema da essi contestato, ossia la negazione della loro identità.

Un difensore, dunque, che non può, per difetto di mandato fiduciario e correlativa adesione ideologica alla loro «causa», trasmettere in modo autentico ed efficace il loro pensiero e non essendo quindi (e vogliamo aggiungere coerentemente) accreditato ambasciatore, deve solo preoccuparsi di evitare comportamenti che possano in qualche modo contraddire ciò che l'imputato vuole apparire di essere.

L'obiezione secondo cui ben può un difensore invece prospettare ragionamenti utili per una difesa anche quando, in ipotesi, il proprio assistito (per ragioni varie: dall'autodistruzione alla copertura di altrui interessi) ciò non volesse, è tesi certo suscettibile di discussione e forse anche di approvazione ma non vale in processi di questo genere dove l'imputato gioca innanzi tutto la propria identità politica e, più in generale, ideologica.

In definitiva, la motivazione politica che gli imputati danno ai fatti ad essi attribuiti costituisce, dunque, per noi un dato vincolante.

Invero, il delitto politico gode certamente, nell'ordinamento positivo vigente, di un trattamento preferenziale (si pensi, ad esempio, agli istituti dell'estradiizione, dell'amnistia. Non è dubbio, poi, che esso incida sul terreno dell'art. 133 c.p. e possa altresì concorrere a creare i presupposti di attenuanti generiche specifiche).

Verremmo meno, dunque, ai nostri doveri professionali se non cercassimo di privilegiare una siffatta soluzione della causa.

Ma come potremmo mai favorirla se – certo in buona fede, nell'intento cioè di giovare, secondo la tradizionale ottica processuale, all'imputato – rischiassimo attraverso i nostri interventi (ad esempio, attraverso operazioni logiche riduttive della condotta tenuta dagli imputati) di svuotare o anche solo diminuire il contenuto politico, la tensione ideale che gli imputati annettono alle azioni ad essi attribuite e al conseguente loro atteggiamento processuale?

La verità è che nei processi c.d. «politici» l'imputato teme meno la condanna che la possibile perdita della sua coerenza ideale, in una parola della sua personalità, o quantomeno non è disposto, per guadagnare qualche anno di galera se non addirittura la liberazione, a pagare un simile prezzo.

Breve: il più sicuro attestato di democrazia e libertà di un ordinamento lo si trae proprio dalla misura in cui consente agli imputati «politici» la conservazione della loro personalità in ciò differenziandosi dagli ordinamenti autoritari dove le posizioni ideologiche sgradite vengono svalutate con mezzi vari sino anche all'irrisione (è pazzo!, si dice).

Per converso, quei difensori che rifiutano di scendere al livello della mera esercitazione oratoria così come da «copione» disegnato nel rituale processo, operano invece per consentire loro la «tribuna» più ampia possibile (compatibilmente con quelle esigenze di ordine che sono connaturate ad ogni processo) onde permettere ai Giudici di cogliere ed apprezzare nella loro integrità il pensiero degli imputati, il significato del loro comportamento; ebbene questi difensori nel momento stesso in cui, consapevolmente mortificandosi, rimettono in discussione il proprio stesso ruolo, attestano, da un lato, la loro indipendenza e libertà e, dall'altro lato, garantiscono l'unica, autentica e quindi anche migliore difesa.

Ci è stato di conforto l'osservazione che il nostro ordinamento lasciava ampio spazio ad una posizione difensiva quale quella sopra delineata.

Invero, un'attenta lettura dell'art. 468 c.p.p. convince della non necessità di conclusioni articolate. L'articolo 468 I° comma c.p.p. recita: «terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il P.M. pronuncia a requisitoria e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono le loro difese».

Il disposto della norma appare, dunque, chiarissimo laddove opera una distinzione nettissima tra la «parte civile» da un lato e i difensori dell'imputato, del responsabile civile e del civilmente obbligato per l'ammenda dall'altro lato, allorché impone alla prima l'onere di «leggere» e la facoltà di «svolgere» le conclusioni mentre ai difensori delle altre parti riserva semplicemente il compito di «esporre le loro difese».

La contrapposizione fra le espressioni usate dal legislatore (presentazione di conclusioni, esposizioni di difese) è talmente significativa da non abbisognare di commenti. D'altra parte il diverso regime è perfettamente in armonia con l'impostazione di fondo del processo penale nel quale il Giudice non è mai vincolato alle domande delle parti poiché il thema decidendi è già fissato e predeterminato nel capo di accusa, onde ai Giudici compete il diritto-dovere di accertarne la fondatezza in fatto e la conformità alla ipotesi legale descritta negli articoli di legge chiamati, rigorosamente rispettando – è ovvio – i termini della contestazione alla cui salvaguardia sta il presidio dell'art. 477 c.p.p.. Ne consegue che la funzione delle parti si caratterizza essenzialmente quale contributo di idee, ragionamenti, critiche alla decisione che comunque il Giudice dovrà pronunciare.

Nel caso della parte civile, invece, il regime non può non essere diverso poiché essa introduce nel processo penale un'azione civile di risarcimento danni e come tale soggetta alle regole del processo civile con la conseguente necessità di precisare al Giudice il «petitum» sul quale Egli deve decidere.

La riprova testuale di quanto sopra rilevato è fornita dall'art. 470 c.p.p. dove è previsto espressamente il caso che la sentenza possa, senza problemi, essere pronunciata anche in difetto delle conclusioni del PM e della difesa.

La giurisprudenza non ha, al riguardo, mai avuto dubbi sulla correttezza di simile interpretazione: «l'art. 185 n. 3 intende assicurare l'assistenza dell'imputato per la esplicazione più ampia del diritto di difesa. Tale assistenza è assicurata sia quando il difensore svolge le proprie conclusioni nel merito sia quando ritiene di rimettersi alla giustizia del Giudice, intendendo in tal modo sollecitare egualmente l'obbligo giuridico e morale del Magistrato

inerente all'esame critico degli elementi processuali in relazione al principio del libero convincimento e della giustificazione dello stesso, attraverso l'obbligo della motivazione. E ciò costituisce egualmente – alla stregua del nostro ordinamento – tutela dei diritti di difesa della persona imputata» (Cass. Pen. Sez. III 21/2/1964); e: «la genericità delle conclusioni del difensore dell'imputato non comporta nullità del dibattimento» (Cass. Pen. Sez. IV 12/3/1965); e addirittura: «non sussiste nullità quando dal verbale di dibattimento emerge chiaramente che al difensore dell'imputato è stata concessa la parola nella discussione finale e il difensore stesso abbia spontaneamente rinunciato a concludere lasciando così presumere che intendeva rimettersi alla giustizia del Magistrato». (Cass. Pen. Sez. II 26/6/1961).

Naturalmente le superiori osservazioni non possono significare né tanto meno autorizzare l'obliterazione di concetti e regole addirittura elementari in materia soprattutto di prova e che è comunque d'obbligo ricordare.

In particolare, alla Corte incomberà istituzionalmente l'obbligo di verificare con il massimo scrupolo la prova di accusa per quanto concerne i c.d. reati mezzo. In proposito va richiamata la nota giurisprudenza secondo cui la partecipazione all'associazione non può – di per sé sola – assumere il ruolo di prova del reato mezzo (e viceversa) così come l'adesione ideologica a tale reato non prova il dolo ma è soltanto espressione di plauso ad un'azione che rientra nel programma.

I sottoscritti difensori d'ufficio: Aldo Albanese, Giovanni Avonto, Luigi Balestra, Gianfranco Bonati, Vittorio Chiusano, Geo Dal Fiume, Valerio Durante, Antonio Foti, Gian Vittorio Gabri, Fulvio Gianaria, Francesco Gilarioni, Bianca Guidetti Serra, Maria Magnani Noya, Graziano Masselli, Carlo Umberto Minni, Alberto Mittone, Vittorio Negro, Emilio Papa, Elena Speranza, Gian Paolo Zancan – congedandosi, al termine di questo estenuante processo, dal Giudice della Corte di Assise di Torino, rassegnano il presente documento conclusivo della loro fatica defensionale nel sereno convincimento di aver adempiuto onestamente e liberamente al dovere ad essi demandato dalla legge, dando atto alla Corte Ecc.ma della correttezza e della civiltà con cui il dibattimento è stato condotto, e, ad ogni altro effetto, richiamando le tesi difensive svolte e che dovessero essere ancora svolte dagli imputati.

Nella fiducia, restano in attesa di conoscere la sentenza che codesti Giudici della Corte di Assise di Torino pronunceranno in nome del Popolo Italiano.

Torino, 17 giugno 1978

[Il testo è pressoché integrale. I puntini di sospensione indicano lo stralcio di qualche parte ritenuta non essenziale o ripetitiva].

Della decisione di non pronunciare l'arringa finale, ma di presentare invece un documento di sintesi, che riflettesse la posizione assunta, avevamo preavvertito i detenuti. Il giorno fissato gliene consegnamo alcune copie perché possano, se vogliono, seguirne la lettura. Chiediamo, con l'occasione, lo scambio con il documento finale che anche loro hanno preparato, ma non ce lo danno subito. Terminata la lettura del nostro, dopo breve confabulazione, chiedono un aggiornamento al giorno successivo.

Il 19 giugno Basone, Mantovani, Paroli leggeranno ciascuno una parte del Comunicato n. 19. Ne riporto alcuni brani limitandomi, come ho già fatto per altri atti, a quelli che più direttamente interessano l'argomento «difesa» e lasciando solo quei periodi o frasi che consentono un nesso logico di comprensione. La mutilazione del documento, che è lungo e fitto d'argomenti, non deriva dall'arbitrio di un difensore ricusato ma dai limiti posti alla presente esposizione.

1°) Quando, nel maggio '76, questo processo ha iniziato la sua storia, voi avevate un progetto politico preciso ed ambizioso. Lo possiamo sintetizzare così: annientare la nostra identità politica e, quindi, sancire la sconfitta di un pugno di «criminali», tanto ricchi di illusioni e di velleità rivoluzionarie, quanto poveri di motivazioni comprensibili e di intelligenza storica.

Il «capolavoro» del rinvio a giudizio... è tutto qui: cercare di dare corpo e sostanza a questo scheletro di ragionamento...

Secondo Caselli, l'opposizione allo Stato, per essere «politica», e con ciò legittima e tollerata, non deve manifestarsi come antagonismo in atto. Ciò deve accettare di svolgersi interamente dentro al cerchio magico tracciato dalle leggi, dalle convenzioni, e dai codici di comportamento sociale «normale» stabiliti dalla classe dominante.

L'alternativa, ogni alternativa, è CRIMINE!

Data questa premessa, si capisce allora perché la vostra preoccupazione fondamentale sia sempre stata, sin dall'inizio del processo, quella di svolgere contro di noi un «processo normale». Solo così, infatti, avreste potuto stravolgere l'iniziativa rivoluzionaria in attività criminale e, così facendo, liquidare la nostra identità politica.

Se il processo, infatti, avesse assunto, anche solo parzialmente, una forma speciale, sarebbe diventato inevitabilmente chiaro che, quantomeno, eravamo «criminali speciali». E ciò avrebbe comportato di fatto un, sia pur modesto, riconoscimento politico.

Ecco perché noi abbiamo sempre sostenuto che il processo «più normale» è di fatto anche il processo «più controrivoluzionario».

2°) *L'unica cosa alla quale un combattente comunista non può rinunciare è la sua identità politica.*

Identità politica, per il militante rivoluzionario, significa prima di tutto PARTITO.

È nei principi, nella strategia, nel programma, nella disciplina del Partito che egli autonomamente e liberamente si riconosce...

Il nostro rifiuto di assumere il ruolo di «imputati» e la conseguente ricusazione dei difensori, ha disarticolato profondamente il disegno che intendevate attuare.

Avete reagito tentando di imporci avvocati d'ufficio, che sono diventati così veri e propri avvocati di regime, e cercando di stravolgere il significato politico della nostra azione, insinuando che fosse nostra intenzione paralizzare il processo...

E qui richiamano il comunicato del 24 maggio 1976 riportato per la parte che interessa (v. *supra*, p. 154), ricordano l'uccisione del procuratore generale Coco ed il rinvio del processo che seguì a questi avvenimenti, per proseguire:

La sospensione del processo è la prima sconfitta politica del disegno controrivoluzionario che intendevate perseguire.

E l'aspetto essenziale di questa sconfitta sta nel fatto che il nostro rifiuto di assumere il ruolo di imputati, con la gestione dell'azione COCO in aula, il carattere «speciale» del processo comincia a manifestarsi.

Tuttavia, da questa sconfitta, voi speravate ancora di poterne uscire mantenendo inalterata la forma del «processo normale».

Nei mesi di sospensione, infatti, tutti i vostri sforzi sono tesi a precostituire un manipolo di avvocati, che sia disponibile ad accettare e sostenere fino in fondo il ruolo di «avvocati di regime».

Ma l'attacco offensivo e preventivo portato dalle BRIGATE ROSSE contro il Presidente dell'Ordine degli avvocati, Fulvio CROCE, intorno al quale si impernava la vostra manovra, ha fatto fallire anche questo ulteriore tentativo.

A questo punto, risalta nettamente che questo non è certamente un «processo normale», ma che, a dispetto delle parole, è un PROCESSO POLITICO...

Alla ripresa, nel marzo '78, nessuna mistificazione è più possibile.

Il carattere politico del processo è ormai dominante.

Tutto sta a dimostrarlo: la mobilitazione politica «contro il terrorismo» organizzata dal PCI; la militarizzazione spettacolare di Torino voluta dall'E-

secutivo; il tribunale alloggiato in una ex-Caserma; la seconda legge speciale sulla «giuria popolare», alla quale se ne aggiungerà presto una terza che, se per un verso avrebbe dovuto consentirvi di tapparci la bocca a vostro piacimento, dall'altro costituisce un'ulteriore «interferenza» dell'Esecutivo, che annichilisce le ultime illusioni sulla autonomia della magistratura, tanto care a qualcuno in quest'aula; e, infine, gli avvocati di regime, che, riconoscendo esplicitamente questo loro ruolo, si mettono da parte, riducendo la loro presenza in aula ad un puro dato coreografico.

Alla ripresa, nel marzo '78, appare chiaro che questo non è più un processo ma un momento politico della guerra di classe; un episodio dello scontro più generale che oppone, in una lotta irreversibile, le forze della rivoluzione alla controrivoluzione imperialista. Ed è proprio su questo terreno generale, infatti, che ora si articola la battaglia...

Noi, qui dentro, mai abbiamo dovuto difenderci.

Tutto ciò che è stato contestato all'Organizzazione Comunista BRIGATE ROSSE, di cui facciamo parte, è per noi titolo di merito. Ed infatti, ne abbiamo assunto apertamente la responsabilità politica collettiva. Affermare pertanto, come fanno nel documento conclusivo gli avvocati che avete tentato di imporci, che da parte nostra ci sarebbe stato un ricorso all'autodifesa, costituisce soltanto una macroscopica e mistificante giustificazione della funzione puramente coreografica che hanno recitato in quest'aula, ma non corrisponde certamente alla realtà dei fatti. Le «prove» che essi adducono, infatti, vale a dire le citazioni di brani o frasi tratte dai nostri interventi, sono così clamorosamente manipolate da far vedere, anche ai ciechi, l'intento bassamente strumentale dell'operazione.

L'attacco alle articolazioni del controllo e del dominio nelle grandi fabbriche (azioni contro i capi aguzzini, spie, fascisti, ...); le perquisizioni nei covi dove si tramavano soluzioni golpiste al problema rappresentato dalla forza operaia (CRD, Centri Sturzo, UCID...); la cattura di informazioni strategiche per l'ulteriore avanzamento della lotta di liberazione contro il lavoro salariato (Labate, Amerio...); i processi rivoluzionari ai funzionari della controrivoluzione imperialista (Sossi...); unitamente al lavoro politico quotidiano per ricostruire nel tessuto di classe la coscienza organizzata della necessità e della possibilità di dare una soluzione rivoluzionaria alla questione del potere, perché mai avrebbero dovuto costituire, di fronte a voi, che rappresentate, che siete i nostri nemici di sempre, motivo di difesa? [...]

Ciò detto, potrete forse anche capire il significato profondo di un'affermazione ricorrente nei nostri comunicati: «il processo alla rivoluzione proletaria non è possibile. L'unico processo possibile è quello proletario contro lo Stato imperialista».

Oggi esiste, nel nostro Paese, un doppio potere: allo stato imperialista si contrappone la presenza offensiva ed antagonista del movimento di resistenza proletario. Tra questi due poteri che si affrontano non c'è però alcuna simmetria; essi sono espressione di classi antagonistiche, di interessi, bisogni ed aspirazioni inconciliabili.

È falso quanto, in sostanza, afferma il diritto borghese, vale a dire la pretesa eguaglianza formale degli individui-cittadini. È falso perché sotto l'astrazione «i cittadini» agiscono ben precisi individui storici reali, per niente uguali, ma, invece, collocati in classi sociali tra loro antagonistiche. Il cittadino Agnelli ed il cittadino Basone, che faceva l'operaio nella sua fabbrica, ad esempio, che cosa hanno da spartire?

La società capitalistica non poggia, come voi sostenete, su individui-cittadini, fatti uguali tra loro nel diritto e ricomposti nei loro interessi dallo Stato. Questa è semplice ideologia. Appunto, ideologia del dominio di una classe: la vostra!

Alla base della società capitalistica si affrontano precise classi sociali che stanno tra di loro in una relazione antagonista di sfruttamento-espropriazione, dominio-subalternità, controrivoluzione-rivoluzione.

Lo Stato, la sua ideologia giuridica, il suo diritto, non sono altro che strumenti attraverso i quali la borghesia esercita la sua dittatura sul proletariato...

Se quindi ogni forma di diritto è la codificazione di un rapporto di forza tra le classi, è conseguente, anche, che in quest'aula non vi sono né colpevoli né innocenti, ma semplicemente chi ha ragione e chi ha torto.

E qui siamo noi ad avere ragione!

Abbiamo ragione, perché siamo espressione della classe emergente e rivoluzionaria che, unica, col suo movimento, può portare a soluzione la contraddizione ormai esplosiva fra forze produttive e rapporti di produzione...

Voi, tuttavia, dovete emettere una sentenza di condanna. Dovete farlo perché, per la classe che rappresentate, è necessario bloccare, annientare, il movimento storico reale che non ha rispetto per le vostre toghe, irride l'ipocrisia dei vostri rituali, non riconosce le vostre leggi e non teme le vostre armi. Dovete farlo, anche se in quest'epoca di rivoluzione sociale, a nulla serve condannare singoli militanti, per fermare un processo che è il risultato di uno scontro profondo tra le classi.

Per fare questo, siete però costretti a fondare la vostra sentenza – mandandovi perfino quelle che voi chiamate «prove certe» – sul concetto indeterminato di «nucleo storico».

Sarebbe, come ci ha spiegato il PM, l'appartenenza a questo «nucleo storico» a «inchiodare» alcuni di noi; a dimostrare cioè la partecipazione

a tutte le azioni dell'organizzazione, perché, si sa, nelle BR «tutti fanno tutto».

La verità è che, fondando la vostra sentenza sulla nostra partecipazione a quello che chiamate «nucleo storico», siete costretti a condannarci «per ciò che siamo politicamente», perché siamo comunisti rivoluzionari; e questa, egregie eccellenze, è una nostra ulteriore vittoria, perché, così facendo, siete infine costretti ad ammettere ciò che più di tutto avreste voluto nascondere: la nostra identità politica.

3°) Da dove sono nate dunque le BR?

È una domanda ossessiva, alla quale la borghesia, le sue varie «teste d'uovo» e lo stesso GI, per non parlare del PM, non hanno saputo dare una risposta.

È però una risposta decisiva, e dunque dobbiamo fare chiarezza.

Da dove vengono allora le BR?

Sono un'emanazione dei servizi segreti nazionali ed internazionali, di destra o di sinistra?

Sono il prodotto del volontarismo fanatico di alcuni intellettuali, e cioè il prolungamento senile ed armato di un manipolo di irriducibili del '68?

Sono gli ultimi orfanelli di Stalin, traditi dal compromesso storico e nostalgici di un'impossibile rivoluzione?

Sono un'aggregazione di individui socialmente devianti, disadattati, con accentuate tendenze criminali?

Sono il prodotto abnorme e mostruoso della crisi economica più devastante che ha investito il sistema capitalistico in questi ultimi trent'anni?

NO!

Le BRIGATE ROSSE non nascono né all'Ufficio Affari Riservati, né a Mosca, né a Washington, e neppure all'università di Trento, o alla Federazione del PCI di Reggio Emilia.

Le BRIGATE ROSSE nascono molto più semplicemente, all'inizio degli anni '70, dai reparti avanzati della classe operaia, come embrionale soluzione del BISOGNO STRATEGICO di mantenere l'offensiva nelle nuove condizioni politiche, caratterizzate dal violento e sanguinoso contrattacco che la borghesia andava organizzando.

In particolare, le BRIGATE ROSSE nascono alla fabbrica Pirelli di Milano. Questo non a caso, perché proprio la classe operaia della Pirelli rappresentava in quella fase i più alti livelli di coscienza politica e di autonomia, maturati dalla lotta di massa del biennio '68-'69...

Il documento si diffonde nell'esposizione dello sviluppo delle BR e delle ragioni politiche e sociali che l'avrebbero favorito e continua:

Le BRIGATE ROSSE non sono una «banda armata». Fin dal loro sorgere esse si caratterizzano come organizzazione politico-militare, primo elemento di coagulo delle avanguardie proletarie per la costruzione del Partito Comunista Combattente.

Tutta la loro pratica, negli otto anni della loro storia, lo dimostra ampiamente. E ciò si riflette con estrema chiarezza anche nei documenti politici.

Segue dettagliato richiamo a vari documenti politici e programmatici delle BR a partire dal 1971 fino alla «Risoluzione strategica del febbraio '78» che è stata prodotta, come ho detto, in causa e che tra l'altro dice:

Per trasformare il processo di guerra civile strisciante, ancora disperso e disorganizzato, in un'offensiva generale diretta da un disegno unitario, è necessario sviluppare ed unificare il movimento di resistenza proletario offensivo costruendo il Partito Comunista Combattente...

Mentre affermiamo che non c'è identificazione tra le BR ed il Partito Combattente, affermiamo con uguale chiarezza che l'avanguardia armata deve agire da Partito sin dal suo nascere.

Il processo di costruzione politica, programmatica, e di fabbricazione organizzativa del Partito Comunista Combattente è un processo discontinuo, dialettico, prodotto cosciente di un'avanguardia politico-militare che, nel complesso fenomeno della guerra di classe, afferma la validità della prospettiva strategica e del programma comunista che sostiene, e l'adeguatezza dello strumento organizzativo necessario per realizzarlo. Si pone quindi come punto di riferimento essenziale, come «nucleo strategico» del Partito Comunista Combattente in costruzione, sin dal suo nascere.

Fatte queste necessarie precisazioni, si capisce perché MAI le BRIGATE ROSSE sono state una «banda armata».

Al contrario, esse hanno sempre condotto, all'interno del movimento proletario, una lotta politica ed ideologica contro tutte le tendenze militariste, inevitabilmente portate a degenerare nel «terrorismo».

L'essenza del terrorismo, infatti, sta proprio nella separazione meccanica del politico dal militare; nel restringere all'azione militare, alla quale si attribuisce un potere taumaturgico e della quale si esalta l'esemplarità, l'intera pratica dell'avanguardia...

L'esame del rapporto o antagonismo partito-terrorismo viene sviluppato per concludere:

Il vostro obiettivo principale in questo processo, lo ricordiamo ancora una volta, era la distruzione della nostra identità politica.

Non ci siete riusciti; l'obiettivo è fallito, e tuttavia la partita è ancora aperta. Perché la sentenza non è l'ultimo atto e la battaglia continua su un nuovo terreno: i carceri speciali.

Viene quindi presentato un programma ideologico di lotta da attuarsi contro e nelle «carceri speciali», «programma immediato» proposto a tutti i proletari sottolineando che «... le carceri speciali dovevano distruggere la nostra identità politica, invece ce l'hanno rafforzata». L'ultima parte del documento riprende ed interpreta «la nuova situazione creatasi dopo il sedici marzo» per concludere, anche questa volta dopo un'ampia disamina:

Il compito principale delle organizzazioni comuniste combattenti nella nuova congiuntura, rispetto al movimento rivoluzionario nel suo complesso, dev'essere perciò quello di esaltarne le potenzialità, aiutarlo ad organizzarsi in forme proprie ed originali di combattimento, dirigerlo strategicamente inserendone le tensioni dentro un disegno politico unitario, unificarne gli elementi comunisti nel Partito.

Il 23 giugno 1978, dopo quasi cento ore di camera di consiglio, il Presidente Barbaro legge la sentenza: ventinove condanne e sedici assoluzioni. La «gabbia» degli imputati è vuota. I detenuti sono tra i condannati. Un ultimo problema: è ancora nostro dovere presentare atto d'appello? Dopo qualche incertezza decidiamo di sì. Ma sapremo qualche giorno dopo che i «brigatisti» hanno provveduto per conto loro.

Perché ho scelto la cronaca? Alcuni amici e compagni che hanno letto la prima parte di questa esposizione mi hanno posto la domanda; credo vogliano sapere perché mi sono quasi totalmente astenuta da commenti.

Il fatto non è casuale. Ritengo che chi si trova a vivere un'esperienza particolare debba darne informazione, ma nel modo più obiettivo possibile. È quel che ho cercato di fare riportando un gran numero di brani di atti processuali, di verbali di dibattimento, di «comunicati», di registrazioni, ecc., fornendo al lettore materiale per un esame diretto e non filtrato attraverso le mie opinioni. Naturalmente nei limiti in cui ciò può avvenire. Mi è stato inoltre osservato che non ho espresso il mio pensiero sul «terrorismo», astenendomi da un giudizio in proposito. Il fatto è che, in questa occasione, non intendevo occuparmi dell'argomento; volevo invece offrire una testimonianza se non sul primo, certo sul più importante ed emblematico processo a «terroristi» di questi ultimi tempi. E volevo farne

la cronaca, appunto, da una angolatura particolare: quella della «difesa». Una scelta restrittiva, ma meno di quanto appaia.

Nel processo alle BR il gruppo degli imputati che ha respinto l'avvocato ed il gruppo dei difensori d'ufficio assegnato hanno vissuto un contrasto non derivante solo dalla conflittualità dibattimentale ed extra dibattimentale che ho raccontata.

Per i primi il processo era un'occasione di lotta, un podio di propaganda e diffusione di idee. Per i secondi era un processo, insolitamente grave, ma solo un processo. Compatti quindi, nell'ideologia comune, i brigatisti: divisi invece gli avvocati, portatori ciascuno di concezioni politiche e sociali diverse, talvolta opposte.

Non tutti gli avvocati d'ufficio hanno vissuto questo conflitto nello stesso modo, come ho già detto. Di qui il problema. Per qualcuno c'era la necessità di uscirne «senza perdere la faccia» (e queste parole non vanno intese in senso puramente negativo). Altri sentivano, prevalente o concorrente, un imperativo di opportunità politica: «il processo deve essere celebrato». Per altri ancora l'accettazione era legata ad una certa tradizione di etica professionale: «un avvocato deve e può difendere tutti». Comune, però, il problema del «difendere contro la volontà del difeso».

In questo quadro, l'accusa lanciata dagli imputati: «siete avvocati di regime!» era in tutto o in parte giustificata? Coglieva nel segno? Colpiva tutti indistintamente? Coloro che accettano lo stato e le sue istituzioni così come sono, coloro che invece vogliono migliorarle, coloro infine che le negano? Interrogativi, come si vede, che vanno ben al di là del campo giuridico. D'altra parte, l'inarrestabile ritmo del processo ci impediva un maggiore approfondimento. Così la nostra soluzione è stata forse la più elementare: quella, per così dire «democratica», di riconoscere all'imputato il diritto a difendersi come meglio crede, solo o con l'assistenza di un tecnico della legge. Questa l'origine e la giustificazione della tesi dell'autodifesa, che non è stata quindi un espediente per affrontare una situazione processuale inconsueta.

Molti degli interrogativi, però, restano, soprattutto vedendo il problema più in generale. La soluzione «democratica», infatti, per essere sostanza e non solo forma, deve trovare dei modi concreti ed eventualmente alternativi per l'esercizio della difesa. È possibile? E qui il pensiero corre non solo alle dittature, ai regimi autoritari, ma anche a quelli pseudodemocratici che della difesa hanno spesso fatto scempio. Ma forse proprio da questo esame (che ripeto dovrà essere approfondito) riprende significato e contenuto il «difendere» come strumento di opposizione all'arbitrio, alla sopraffazione; come «controllo» di legittimità

reale dal basso sui gestori del potere. Per tornare al processo alle Brigate Rosse, è proprio meditando su queste cose che alcuni di noi, legati alla realtà dell'esperienza contingente che stavano vivendo, hanno ritenuto corretto accettare la scelta dei propri patrocinati anche quando questi rifiutavano la difesa stessa.

Notizie sugli autori

MARIA CHIARA ACCIARINI, presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra.

PAOLO BORGNA, giurista e storico, è stato per più di quarant'anni magistrato a Torino.

FRANCESCO CAMPOBELLO, ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno all'Università di Torino, autore di monografie e di saggi di storia giuridica nei secoli XIX e XX.

RAFFAELE CATERINA, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

GIORGIO CECCHETTI, giornalista professionista, è membro del Consiglio direttivo dell'Iveser di Venezia.

LUCA FALCIOLA, Lecturer in History alla Columbia University di New York.

GRETA FEDELE, dottore di ricerca in Storia contemporanea, è borsista presso l'Istituto italiano per gli Studi Storici di Napoli.

DIEGO GIACHETTI, dottore di ricerca in Storia delle società contemporanee e studioso dei movimenti di protesta, ha insegnato nelle scuole superiori.

LIORA ISRAËL, sociologue du droit et de la justice, est Directrice d'Études de l'EHESS (École des Hautes Études en sciences sociales), Paris.

MARIA MALATESTA, già docente di Storia contemporanea, è attualmente professor dell'Alma Mater all'Università di Bologna.

DORA MARUCCO, vicepresidente del Centro studi Piero Gobetti.

SANTINA MOBIGLIA, coautrice dell'autobiografia di Bianca Guidetti Serra (*Bianca la rossa*, Einaudi 2009), ha insegnato nelle scuole superiori ed è condirettrice della rivista "L'Indice dei libri del mese".

GIOVANNI PALOMBARINI, già presidente di Magistratura Democratica, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e giudice presso la Corte di Cassazione.

CHIARA SANTI, avvocatessa, è vicepresidente dei Giuristi Democratici di Venezia, socia Iveser e componente del direttivo Anpi Venezia "7 Martiri".

GILDA ZAZZARA, docente di Storia contemporanea all'Università Ca' Foscari, fa parte del Consiglio direttivo dell'Iveser di Venezia.

STAMPATO IN ITALIA
nel mese di giugno 2022
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)

Con l'occasione del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra, si è posto all'attenzione l'obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza degli archivi di avvocati militanti come fonte per la ricerca storica. Una documentazione ancora poco esplorata in Italia, ma aperta a promettenti sviluppi in diverse direzioni che incrociano la storia della professione e della giustizia, la storia sociale e del diritto, oltre a quella dell'impegno civile e politico testimoniato da figure esemplari di avvocati tratteggiate nei contributi qui raccolti. Un campo di studi, quello dell'avvocatura militante, che offre dunque una prospettiva nuova e preziosa sulla stessa storia della democrazia nel XX secolo. Nel dare conto dello stato della ricerca sul tema, i saggi pubblicati analizzano casi specifici di vicende giudiziarie che hanno avuto corso in Italia, in Francia e negli Stati Uniti, con significativi riverberi comparativi sul piano dei sistemi giuridici e dei contesti politici presenti nei diversi paesi.

Francesco Campobello, ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno all'Università di Torino, autore di monografie e di saggi di storia giuridica nei secoli XIX e XX.

Santina Mobiglia, coautrice dell'autobiografia di Bianca Guidetti Serra (*Bianca la rossa*, Einaudi 2009), ha insegnato nelle scuole superiori ed è condirettrice della rivista "L'Indice dei libri del mese".

ISBN 978-88-7590-219-3



9 788875 902193

€ 19,00